Università degli studi di Padova

Dipartimento di Scienze storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche

Il crimine di bestemmia a Noale: controllo della moralità pubblica e pratiche di giustizia di una podesteria nella Terraferma veneta

Relatore:

Ch.mo prof. Alfredo Viggiano

Laureando:

Bortolato Thomas

Matricola: 1156315

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Introduzione: bestemmia, fra anti-linguaggio e onomasiologia

La questione riguardante la definizione ed applicazione concreta della categoria della "blasfemia" è una tematica che ancora oggi, nonostante secoli di dispute e conflitti[1], mantiene una sua forte attualità e problematicità[2].

Nel mondo contemporaneo, il moltiplicarsi della presenza degli attori e gruppi sociali è divenuta una realtà consolidata. Ciò è legato a diversi fattori: l'incremento dei flussi migratori, del livello di interconnessione su scala globale, della sperequazione sociale, etc. Fra tutte, però, una è la questione più delicata e complessa: la necessità di delineare delle soglie di rispetto, culturali e religiose, comunemente condivisibili e accettabili da parte delle diverse componenti sociali.

Talvolta, il modo in cui si cerca di costruire questo compromesso provoca reazioni forti, perfino estreme quando alcuni, individui o collettività, ritengono che le loro prerogative siano state offese. Questi episodi[3] pongono, al centro del dibattito pubblico, diverse questioni: il diritto alla libertà d'espressione; lo scarto esistente tra progetti di coesistenza tra culture e la loro, imperfetta, attuazione; il ritorno alle identità per spiegare differenti orientamenti (culturali, politici, etc.); individuare quale siano i criteri per fissare il confine fra satira e denigrazione, punto assai delicato e controverso, specie

---

[1] Nonostante il trionfo della civilizzazione, sottolineato da Norbert Elias, per cui la bestemmia viene relegata a comportamento dei ceti subalterni, o l'avanzare della tendenza secolarizzante, dalla metà del XX secolo. D'altronde, «[…] Alain Cabantous – in un libro uscito […] nel 1998 […] – poteva ancora definire la questione della blasfemia come << seemingly, trivial, indeed, obsolete […]», L. Biasori, *Blasfemia*, cit. p. 1.

[2] «[…] Leonard W. Levy shows that blasphemy […] has been closely associated with "idolatry, sacrilege, heresy, obscenity" […]. This suggests that an attempt to provide a definition of blasphemy that would provide a set of necessary and sufficient conditions is sure to fail.», E. Burn Coleman, *The offenses of blasphemy: messages in and through art*, cit. p. 69.

[3] Solo per citarne alcuni tra i più noti e recenti: la fatwa comminata dall'ayatollah Khomeini, nel 1989, contro lo scrittore Salman Rushdie per il suo libro *Versetti satanici*; le proteste avanzate da alcuni gruppi musulmani nei confronti di una serie di rappresentazioni a fumetti del Profeta Maometto, pubblicate da un giornale danese, giudicate blasfeme; l'attentato terroristico compiuto nella redazione della rivista satirica francese Charlie Hebdo, il 7 Gennaio 2015,con l'intento di vendicare delle presunte offese arrecate all'Islam ed a Maometto – vicenda, quest'ultima, la cui eco non cessa ancora oggi di alimentare interpretazioni contrastanti, tanto nel mondo islamico che in Occidente.

nei rapporti col mondo islamico.

Inoltre, in merito alla questione di individuare dei punti comuni di dialogo tra fedi e culture differenti, si impone anche un ulteriore confronto, interno all'universo culturale dell'Occidente stesso. Data l'incompiutezza del processo di secolarizzazione[4], quale valenza verrà attribuita al concetto di blasfemia? Prenderà piede la tendenza secolarizzante, che la definisce quale massima espressione della libertà di pensiero, oppure finirà anch'essa per rientrare tra gli indizi della crisi della cultura occidentale[5]?

In un simile scenario, quale è quello contemporaneo, può essere utile andare a riavvolgere il nastro. In questo modo, infatti, emergeranno non tanto delle risposte, risolutive o rassicuranti, quanto piuttosto degli spunti di riflessione, ulteriori interrogativi sull'evolversi del giudizio attribuito alla bestemmia nel corso dei secoli. In particolare, sottolineando la fondamentale importanza che in Europa occidentale venne assumendo, tra il XIII ed il XVIII secolo[6], il rapporto fra l'inquadramento giuridico della bestemmia, da parte dei poteri laici ed ecclesiastici, e la sua valenza sociale. Per fare questo, procederemo operando una progressiva diminuzione della scala d'indagine.

Nel primo capitolo, si considera la blasfemia in una prospettiva spazio-temporale di lungo periodo, dal Tardo Antico allo scoppio della Riforma protestante, nel corso del XVI secolo. Dopo un breve accenno al suo significato nel mondo antico, l'intento è di evidenziare il modificarsi di quest'ultimo nel corso dei secoli, incrociandosi con i mutamenti delle strutture sociali e politiche, oltre che religiose.

L'aspetto più rilevante, a nostro avviso, è il progressivo adattamento che il crimine di bestemmia subisce: da reato profondamente eversivo, sul piano religioso e politico, a

---

[4] A riguardo, è stato detto che «il ritorno sulla scena pubblica a livello globale delle religioni tradizionali costituisce […] uno degli avvenimenti più rilevanti di questi ultimi anni», G. Filoramo, *Il sacro e il potere*, cit. p. IX.

[5] «A lack of respect for religion and the breaking of taboos are seen as inevitably resulting in the spectre of cultural decline. [...] On the other hand, there are the enthusiastic adherents of the freedom of speech [...] expression of rationality and a clear consequence of enlightenment though», G. Schwerhoff, *Horror crime or bad habit?* cit.p.399.

[6] Ponendo come termine convenzionale, in realtà solo apparentemente conclusivo, l'inizio della rivoluzione francese, il 1789, data la persistenza dei temi legati alla continuità – o discontinuità – storiche dei rapporti tra potere e punizioni; vd. M. Foucault, *Sorvegliare e punire*; *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*.

comportamento scandaloso, contrario al buon costume, privato di ogni rilevanza sul piano teologico-dottrinale.

In seguito, l'analisi della blasfemia viene calata nel contesto della repubblica di Venezia.

Nel corso della sua storia plurisecolare, due sono gli aspetti peculiari, ai fini del nostro discorso. In primis, la correlazione che venne a crearsi tra l'autorità politica e la pratica religiosa, devozionale civica; questo, legato alla specificità delle origini del culto di S. Marco[7] ed all'assenza di un forte potere ecclesiastico, fu alla base del complesso rapporto con la Chiesa di Roma.

In secondo luogo, la costante necessità di trovare dei compromessi, politici e giuridici, tra le città suddite di terraferma e Venezia, dettati dalla differente mentalità giuridica. Da un lato, il diritto comune, di matrice romano-canonica, dall'altro quello veneto, pragmatico e volto alla mediazione.

L'assenza di una piena integrazione, sul piano politico e del diritto, incise soprattutto nell'amministrazione della giustizia (civile e penale); infatti, la crisi provocata dalla guerra di Cambrai spinse il patriziato veneziano, in maniera graduale ma decisa, al rafforzamento dei rapporti con i propri rappresentanti ed ufficiali in terraferma[8].

Il punto d'arrivo di questa indagine è costituito dall'esame di alcuni processi per bestemmia svoltisi nella podesteria di Noale. Della società di questa piccola podesteria, inserita nel contesto della Marca trevigiana, i documenti forniscono una parziale, ma significativa immagine.

Questo capo d'imputazione, infatti, viene inteso come una sorta di sintesi ideale, di etichetta applicata a comportamenti ed azioni considerate un'offesa verso la giustizia divina e terrena. Al contempo, mantiene quel carattere di immoralità ed infamia che diverrà predominante a partire dalla fine del XVI secolo[9], quale forma comunicativa

---

[7] In tal senso «Il culto di S. Marco rafforzò questo sentimento di indipendenza sovrana […]. Il suo culto diventò l'espressione simbolica dei vincoli di lealtà che li legavano gli uni agli altri, l'espressione della loro unità», F.C. Lane, *Storia di Venezia*, cit. p. 103.

[8] In merito, si vedano, per un quadro d'insieme C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII*; G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta secoli XV-XVIII*.

[9] Nei processi per eresia, a partire dall'ultimo decennio del XVI secolo, l'oggetto principale non è più il contenuto eversivo dal punto di vista teologico-dottrinale, ma piuttosto i comportamenti immorali.

bassa, volgare, estranea agli schemi e registri linguistico-culturali propri della società civile.

La condotta blasfema viene ad assumere vari significati: l'infamare sia l'autorità (suprema ed universale) di Dio sia quella terrena; prendere parte a comportamenti immorali quali il gioco d'azzardo, prostituzione, risse e duelli (specialmente nei pressi di luoghi sacri); ostentare, in modo offensivo e sacrilego, la propria virilità e disprezzo verso l'ordine gerarchico costituito. In definitiva, un vero e proprio "antilinguaggio", riprendendo i parametri impiegati da Peter Burke[10], indicante l'insieme delle varianti linguistiche relegate ai settori marginali della società.

Infine, un ultimo accenno per quanto riguarda il concetto di onomasiologia. Utilizzato dal filosofo Joachim Ritter, esso si riferisce allo studio di "[..] quali significanti corrispondono ad uno stesso significato[11]". Ossia, cercare di comprendere in che modo cambiano i contenuti attribuiti all'interno di una o più lingue; tale metodo può fornire diverse chiavi di lettura, applicato in una prospettiva più ampia, riguardanti anche la storia del diritto, quella culturale, religiosa. etc. Nello specifico, esso permette di evidenziare come, nel corso del tempo, molteplici siano stati i significati attribuiti alla bestemmia, variabili a seconda del clima politico, sociale e culturale nel quale venne impiegato.

Così facendo, sarà possibile aprire nuovi fronti di indagine storiografici riguardanti la blasfemia, dimostrandone la complessità e varietà. A lungo, tale questione è stata interpretata, soprattutto, come fatto di costume o materiale per racconti impressionistici.

Lo scopo di questa ricerca è di dimostrare che, anche in un contesto spazio-temporale dotato di caratteristiche sociali ben definite, l'analisi di un crimine come la blasfemia può contribuire a svelare conflitti e strategie, individuali e collettivi. Anche queste irregolarità, infatti, influenzavano – più o meno in profondità ed efficacemente – i rapporti di forza locali, assumendo diverse forme dinnanzi ai rappresentanti del potere veneziano.

D'altronde, le dinamiche di fondo dei processi si ripresentano, tanto nelle grandi realtà politiche così come nei contesti "micro" di una piccola realtà urbana della terraferma veneta: uno di quei luoghi in cui è possibile che accadano molte cose là dove

---

[10] P. Burke, *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna*, cap. VII (pp. 99-118) e cap. VIII (pp. 118-139).

[11] Dalla definizione di 'onomasiologia', http://www.treccani.it/enciclopedia/onomasiologia/ .

si immagina che nulla accada – parafrasando Giovanni Levi[12].

[12] G. Levi, *L'eredità immateriale. La carriera di un'esorcista nel Piemonte del Seicento*.

Tratto da: Del Torre G., *Il trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*.

A mio padre e mia madre

«*Plures sunt casus quam leges*»

Corpus iuris civilis

«*Miser chi mal oprando si confida*
ch'ognor star debbia il maleficio occulto;
che quando ogn'altro taccia, intorno grida
l'aria e la terra istessa in ch'è sepulto:
e Dio fa spesso che 'l peccato guida
il peccator, poi ch'alcun dì gli ha indulto,
che se medesmo, senza altrui richiesta,
innavedutamente manifesta.»

Ludovico Ariosto, *Orlando Furioso*, C. VI, vv. 1-8.

I. *Il reato di bestemmia: dalle origini cristiane alla frattura dell'unità religiosa in Europa*

I.1 Alla base della specificità giuridica occidentale: pluralità dei fori e peccato-reato

L'avvento del cristianesimo quale religione prima maggioritaria, poi egemone all'interno dell'impero romano, tra il III ed il IV secolo d.C., segnò una svolta significativa, sotto vari aspetti. In primis, nella creazione di un rapporto sempre più simbiotico con l'autorità politica, determinando il confronto con l'universo culturale e filosofico ellenistico-romano. A questo si aggiunse la progressiva ridefinizione del sacro, rispetto sia alle tradizioni della religiosità pagana[13],sia alla matrice ebraica di partenza. Tale processo incluse il concetto di blasfemia, a cui venne conferito un significato profondamente diverso rispetto a quello assunto nei secoli precedenti.

Si passò, infatti, da quelle azioni e parole insultanti nei confronti della reputazione di un'altra persona[14] alle medesime ingiurie, proferite, però, contro Dio e la sfera del divino in senso generale. Inoltre, se ne metteva in dubbio l'esistenza, la capacità d'intervento nella realtà immanente, le qualità (e virtù) etiche: simili affermazioni potevano costare caro, non sul piano fisico, corporale.

Infatti, nel mondo greco-romano non esisteva una distinzione fra le proprie convinzioni interiori e le azioni in pubblico, poiché contavano solo queste ultime, definendo l'inclusione od esclusione dalla comunità. Di conseguenza, le norme giuridiche riflettevano questa situazione di preminenza assoluta della sfera pubblica, civica, non ammettendo altri 'spazi' ideali, alternativi rispetto all'ordine terreno della *res publica*. Quest'ultimo rispecchia quello cosmico, unico ed indivisibile: del

---

[13] Per una trattazione sintetica ed esaustiva dei principali caratteri della religiosità romana, vd. G. Filoramo, *Il sacro e il potere: il caso cristiano*, pp. 81-91; M. Bettini, *Déi e uomini nella città. Antropologia, religione e cultura nella Roma antica*; J. Scheid, *La religione a Roma*; Id., *Quando fare è credere. I riti sacrificali dei romani*. Sul confronto fra tradizione religioso-culturale romana e cristianesimo, si veda ora M. Zambon, << *Nessun dio è mai sceso quaggiù*>>. *La polemica anticristiana dei filosofi antichi*.

[14] Tant'è vero che «il termine greco originario non aveva infatti il significato di offesa contro gli dei […] indicato con il termine di *asebeia* […]», L. Biasori, *Blasfemia*, cit.p.26.

mantenimento di tale coincidenza si teneva conto nell'amministrare la giustizia.

In tutto questo, il cristianesimo introdusse una considerazione determinante: lo sdoppiamento dell'esistenza umana. Sulla scorta della differenza, ereditata dall'ebraismo, tra Legge mosaica[15], intesa come un corpus di norme garantite dalla classe sacerdotale, e la sua interpretazione, fornita da ciascun profeta nel corso dei secoli[16], la condotta di vita tenuta da ciascuno avrebbe avuto una duplice conseguenza. Sul piano della salvezza dell'anima, vista come vero e principale scopo nella vita di ogni fedele, e la pena dell'esclusione (temporanea o definitiva) dalla comunità dei credenti, nel caso in cui si fosse commesso un peccato di particolare gravità[17].

Ancor più importante, inoltre, il fatto che le comunità cristiane, fino agli inizi del IV secolo, vissero in un contesto prevalentemente ostile alla loro presenza. In questo periodo, maturò un discorso relativo alla tipologia ed ordine di rapporti tra sfera immanente (il potere politico Cesare), e trascendenza (il regno di Dio nell'aldilà). La subalternità del primo rispetto al secondo rimase indiscutibile, essendo Dio realtà eterna ed immutabile, a differenza del mondo, entità generata, destinata a scomparire. Nonostante questa premessa, iniziarono a comparire, progressivamente, alcune osservazioni, circa la necessità di delineare chiaramente lo status sociale dell'appartenenza alla comunità cristiana[18], in modo tale da poter stabilire un sistema di norme e pene ben definito.

Fu a partire da quest'ultima esigenza che inizierà, gradatamente, e non senza contraddizioni, la commistione fra il processo di giuridicizzazione della morale cristiana, influenzata dalle categorie tipiche del diritto romano, e l'emergere di un'etica della legge;

---

[15] La quale imponeva ai fedeli il divieto assoluto di nominare il nome di Dio, infrazione che comportava severe sanzioni.

[16] Tanto è vero che «Il sovrano […] è consacrato da un sacerdote-profeta e subordinato al potere della Torah, che non controlla», G. Filoramo, *Il sacro e il potere*, cit. p. 29; tale «[...] distinzione ancora in potenza […] nella quale è determinante la volontà, la coscienza del singolo» viene evidenziato in P. Prodi, *Una storia della giustizia,* pp. 23-25. cit. p. 25.

[17] Esigenza che portò alla «[...] costituzione di un foro per l'amministrazione della giustizia e per stabilire chi è dentro e chi è fuori dalla comunità [...]», *Ibidem.*, cit.p.28.

[18] In merito, si sottolinea che «[...] un tratto essenziale[...] il fatto che la comunità dei santi, dei seguaci di Cristo, si configura come la "vera", anzi, l'unica comunità politica, dal momento che le forze politiche statuali sono o demoniache o sono pure costruzioni umane, e dunque forse in sé non negative, ma comunque destinate alla corruzione.», G. Filoramo, *Il sacro e il potere*, cit. p. 52.

concetto sino ad allora privo di una sua specificità nella prassi normativa, sia greca sia romana[19]. Tale incrocio finì per portare, alla lunga, al contrasto tra peccato e delitto. La maggiore difficoltà stava nel sancire una chiara divisione, fra ciò che costituiva l'infrazione della legge divina, spirituale, priva di conseguenze concrete, e quella terrena, ricadente nell'ambito pubblico, definibile come delitto. Qualora si fossero verificate delle situazioni lesive dell'integrità del tessuto sociale, avrebbero dovuto essere giudicate e punite secondo un insieme di norme precise: compito spettante alle autorità ecclesiastiche, in qualità di rappresentanti del volere di Dio.

In seguito al riconoscimento della religione cristiana come unica confessione legale dell'Impero, tale giurisdizione si estese anche ai rappresentanti del potere politico, trasferendo ad essi la funzione esecutiva delle pene che poteva, però, essere sospesa o annullata per intercessione dei vescovi stessi, secondo un rapporto ambivalente destinato ad incidere nell'evoluzione dell'idea stessa di giustizia nella cristianità occidentale:

Nello stato cristiano, quello dell'Impero romano e quelli dei regni romano-barbarici dell'Europa occidentale, la comunità cristiana estese i suoi confini fino a renderli identici a quelli statali; e le autorità della Chiesa – i vescovi – […] si ritagliò un potere duplice: quello di intercessione in materia di sentenze di tribunali secolari e quello di amministrazione di una giustizia speciale relativa alle colpe che incrinavano l'appartenenza alla comunità dei battezzati.[20]

La funzione svolta dalla Chiesa, a partire dall'età costantiniana, fu duplice. Da un lato, di complemento, dall'altro di contrappeso, nei confronti del potere politico[21] imperiale (sino ad arrivare, di fatto, alle soglie dell'età contemporanea).

---

[19] Ciò nonostante «[...] rimane il fatto che la concezione etica dominante tende a identificare la *synedesis*, la *cum-scientia* o coscienza, con l'ordine soggettivo delle cose, almeno sino in epoca ellenistica», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 23.

[20] A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana XIV-XVIII secolo*, cit. p. 41.

[21] Fu con Costantino che vennero introdotte «[...] leggi […] che garantiscono esenzioni ai chierici; quelle che consentono alla Chiesa di ricevere eredità e di affrancare schiavi in deroga alla prassi […] quelle che riconoscono la validità degli arbitrati episcopali, [...] evidente che l'imperatore […] intendeva favorirne le attività non solo nell'ambito del culto, ma anche della società», A. Barbero, *Costantino il vincitore*, cit. p. 650.

Sulla base della ramificazione della struttura ecclesiastica stessa, l'autorità politica contribuì a far sì che la religione cristiana divenisse un elemento onnicomprensivo e totalizzante della società, affermando una perfetta coincidenza fra appartenenza alla comunità dei credenti e dei cittadini. Questa struttura doveva essere mantenuta, se si voleva garantire la stabilità dell'ordine sociale costituito[22]. Dalla cooperazione fra una parte dei fedeli-sudditi ed autorità statale presero forma le basi, potenziali, di questo nuovo ordine: il *Corpus iuris civilis*. Venne realizzato su volontà dell'imperatore Giustiniano, il quale incaricò un gruppo di giuristi di raccogliere e formare una sintesi della plurisecolare tradizione giuridica romana: leggi e decreti imperiali, che vennero selezionati e riordinati; diritto civile e penale; norme relative ai diritti e proprietà della Chiesa, etc.[23].

L'intento era quello di fornire all'imperatore delle indicazioni, chiare e precise, sul modo di amministrare le varie realtà sociopolitiche presenti nei territori dell'impero e per chiarire i criteri sui quali fondare e garantire il rispetto delle leggi, sia civili sia religiose, ben sapendo che esse sono due realtà distinte. L'impostazione complessiva evidenzia la centralità assoluta dell'imperatore quale mediatore tra cielo e terra, dotato della capacità di comprendere ed eseguire la volontà divina[24]. In quest'ottica, la blasfemia viene posta tra i crimini puniti con una pena corporale, valida non solo nel caso in cui il reo fosse stato un laico, ma anche verso gli ecclesiastici[25].

In questo nuovo contesto, in cui il potere politico e quello religioso cominciarono a

---

[22] La ricerca di un'omogeneità, una «[…] unità genealogica della specie umana. E l'unità si costruì al prezzo della coercizione e attraverso la discriminazione dei rivali: i pagani, gli eretici, gli ebrei», A. Prosperi, *Delitto e Perdono*, cit. p. 44.

[23] Opera dalla genesi lunga e complessa, di portata elevatissima per contenuti e significati giuridici, dato che «[…] l'obiettivo era alto: rimodellare il pensiero degli antichi maestri nella forma del diritto codificato […] in un unico e ben fermo impianto, vecchi *iura* (come venivano chiamate le opere dei giuristi del passato) e nuove *leges* (vale a dire le costituzioni degli imperatori) […]», A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, cit. pp. 7-8.

[24] Concezione, questa, che divenne il tratto peculiare della subalternità della chiesa rispetto all'autorità politica nell'Impero Romano d'Oriente: «[…] il corpo dei cristiani coincide con l'Impero, […] l'imperatore assurge a immagine di Cristo, prendendone in qualità di suo rappresentante il posto in terra […]», G. Filoramo, *Il sacro e il potere*, cit. p.108.

[25] Vd. C. Casagrande-S. Vecchio, *I peccati della lingua: disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, nota n.31 p.235.

delineare le rispettive sfere d'influenza, si assistette ad un cambiamento significativo, destinato a generare diversi dibattiti e polemiche. Questo cambiamento riguardava la distinzione tra i comportamenti aventi una ricaduta nel foro interno (del peccato) e quelli relativi alla dimensione sociale nel foro esterno (del delitto).

Questioni di una simile articolazione necessitavano di una adeguata struttura giudiziaria, in grado di garantire che il risarcimento al danno commesso fosse eseguito. Non c'è ancora una netta separazione tra il foro civile ed ecclesiastico, dal momento che la legge terrena era rispettata e riconosciuta da parte della gerarchia ecclesiastica. Essa, infatti, consente di contenere la violenza tra gli uomini e garantire l'osservanza delle leggi civili, ripristinando l'ordine sociale mediante compensazioni, restituzioni o punizioni.

Il compito spettante alle leggi divine era quello di guidare i fedeli alla salvezza eterna, funzione che veniva ad essere giustificante e superiore rispetto al potere temporale.[26]

La distinzione tra i due ambiti, pur essendo teoricamente opposti, non eliminava le possibilità di sovrapposizioni tra le normative laiche ed ecclesiastiche. Al contrario, c'erano diversi ambiti giurisdizionali in cui finirono per incrociarsi, condividendo un medesimo raggio d'azione. Ad esempio, il crimine di lesa maestà, punito e condannato tanto dalla legge civile quanto da quella religiosa, in quanto "*implica la rottura della fides*"[27].

Tale separazione finì per divenire sempre più teorica, astratta, dato il peso crescente che, nella società cristiana, assunse il peccato esteriore, il quale comportava una frattura dell'equilibrio sociale. Nel caso di vuoto legislativo, legato ad un'impossibilità d'azione giuridica laica o ecclesiastica, si ricorreva all'ordalia o al duello giudiziario; ritualità della giustizia per eccellenza, in cui spettava a Dio stesso decretare se l'imputato si trovasse dalla parte della verità o del torto[28].

---

[26] Infatti «in Occidente […] il sacro rimase nelle mani del vescovo sotto forma di potere spirituale preposto alla legittimazione del potere politico profano», G. Filoramo, *Il sacro e il potere*, cit. p. 108.

[27] P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 44.

[28] Procedimento, questo «tipico della commistione di elementi laici e religiosi su cui si fondava la società cristiana del tempo, il cerimoniale delle prove era accompagnato anche dalle forme liturgiche. Una messa, ad esempio, precedeva la celebrazione del confronto giudiziario […] in modo da favorire l'assistenza divina al suo esito finale», M. Ascheri, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, cit. p. 123.

In queste due situazioni, si trattava di un chiaro rimando alla centralità assoluta del destino dell'anima, il cui giudizio si fondava non sulle leggi mondane, bensì sul rispetto dei precetti evangelico-testamentari[29].

Una tale incertezza si rivelò, alla lunga, insostenibile sul piano giuridico: divenne sempre più pressante la necessità di una definizione normativa, istanza che si sviluppò specialmente in ambito monastico. Fra il IX ed il X secolo, infatti, iniziò a prendere forma la possibilità di un'integrazione del diritto civile all'interno del corpus normativo biblico-patristico; questo processo si affermò compiutamente nei secoli seguenti, soprattutto durante il pontificato di Gregorio VII[30].

Proprio nel corso dell'XI secolo, in contemporanea al movimento di riforma della Chiesa, prese forma il primo nucleo del diritto canonico: il *Decretum* realizzato da Graziano. Quest'opera venne proseguita ed ultimata, nei decenni seguenti alla morte di Graziano, nell'ambiente degli studi dell'università di Bologna. Fu il primo testo, strutturato e gerarchicamente ordinato, di un diritto proprio della Chiesa[31]. Esso esprimeva la volontà di creare un universo giuridico autonomo, tale da permettere alla gerarchia ecclesiastica di far valere la propria autorità in materia penitenziale. La superiorità del clero rispetto al laicato si sarebbe fondata sulla capacità, da parte dei primi, di definire il confine tra peccati veniali, legati all'interiorità, ed i peccati gravi, che comportavano una sanzione anche a livello sociale[32].

L'obbiettivo di tale strategia era rendere i peccati di coscienza (i cosiddetti peccati occulti) una realtà rientrante nel raggio d'azione della confessione. Questo mirava ad imporre la centralità del papato romano, perciò ogni forma di potere temporale doveva

---

[29] Per questa ragione, in molti capitolari dei sovrani romano-barbarici, troviamo ampi riferimenti al Decalogo e ad altri passi biblici, in particolar modo quelli a sostegno della valenza sacrale del potere regio.

[30] In quella che è stata definita la "rivoluzione papale" nella prima parte dello studio di H. J. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*.

[31] Esso costituisce, in sostanza, l'atto della «[…] del diritto canonico come <<ordinamento>>, come sistema giuridico organico e autoreferente […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 65.

[32] Tale concezione derivava dal fatto che «la Chiesa si trasforma […] in una ierocrazia, che pretende di essere l'unica ad avere accesso al potere sacro che discende dalla divinità […] natura ierocratica […] destinata a manifestarsi continuamente nella storia della Chiesa occidentale come forma di prevaricazione nei confronti dei poteri politici […]», G. Filoramo, *Il sacro e il potere*, cit. p. 141.

essere subordinata alla potestà (indiretta) della Chiesa, autorizzata a destituire tanto un monarca quanto ogni singolo detentore di una forma di potere, sulla base dei peccati commessi[33].

In questo modo, la duplicità dei fori si frantumò, generando una realtà assai più variegata e complessa. I motivi furono due, sostanzialmente. L'incapacità di poter creare una struttura estesa in modo capillare sul territorio; il prevalere della supremazia dei nascenti ordini mendicanti sulla confessione.

Inizialmente, ad ogni modo, l'inclusione del foro di coscienza nella giurisdizione ecclesiastica contribuì allo sviluppo di una prima volontà di disciplinamento[34]. In secondo luogo, il delinearsi della categoria di peccato-reato costituì il punto di sintesi e di confronto-scontro fra potere temporale ed ecclesiastico[35].

Sulla base di queste premesse, passiamo ad una rapida trattazione, sugli aspetti principali dei rapporti tra autorità papale e giurisdizioni temporali europee[36]. In questo modo, verranno fornite le coordinate relative alle caratteristiche e strutture di natura istituzionale relative all'opera di inquadramento dei fedeli; la sua messa in atto da parte delle autorità ecclesiastiche (tra XI e XIII secolo); l'emergere della rilevanza sociale dei peccati della lingua.

Il punto di partenza fu, per l'appunto, la nascita e sviluppo del diritto canonico. Svincolato dalla soggezione nei confronti di quello civile, esso forniva un margine d'intervento diretto, sia per quanto concerneva la gestione degli affari interni alla Chiesa

---

[33] Su questa base, pertanto «[…] il papa era diventato rappresentante di Dio sulla Terra […] nell'imponente costruzione di un sistema di tribunali centrali al fine di amministrare la giustizia papale ci fu posto per crimini e peccati. La giustizia papale era l'estensione di quella divina», A. Prosperi, *Lutero. Gli anni della fede e della libertà*, cit. p. 151.

[34] Dovuto al fatto che «[…] l'essere umano perdonato ha cancellato la colpa ma conserva un'incancellabile radice del male nella natura indebolita dal peccato originale. E dunque continuerà a far salire il suo debito […] le opere di misericordia […] possibilità a disposizione per attivare il canale di scambio tra debiti e crediti», *Ibidem,* cit. p. 150.

[35] Pur tenendo presente che, come ribadisce Prodi «[…] non esiste alcuna linea di confine fissa e visibile degli ordinamenti […], troviamo un continuo intreccio tra il piano del peccato, il piano del diritto canonico, contenzioso e penale, e il piano del diritto secolare, civile e penale», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 131.

[36] In merito al dibattito storiografico, vd. *Ibidem*, pp. 107-112.

sia di quelli esterni[37]. Inoltre, rispondeva al bisogno di inquadrare organicamente e giuridicamente il sacramento della penitenza, destinato a svolgere un ruolo centrale nella regolazione del rapporto clero-fedeli[38].

Non c'è dubbio alcuno sul fatto che l'opera di Graziano concorse ad un cambiamento profondo, nella visione ed esercizio del potere, dell'istituzione ecclesiastica. Questo, però, non comportava una netta distanza del diritto canonico nei confronti del diritto romano; al contrario, da esso vennero ricavate e rielaborate quelle nozioni ritenute funzionali alla legittimazione della monarchia papale. In questo progetto, il vescovo di Roma doveva figurare come vertice, decisionale ed organizzativo, ai cui ordini dovevano sottostare tanto i membri del clero quanto i laici; non solo dal punto di vista religioso, ma anche politico-giurisdizionale[39].

Tale potere veniva concesso dal pontefice, sotto forma di delega, ai suoi rappresentanti (arcivescovi, vescovi, sacerdoti) e si esprimeva in due momenti ben precisi della penitenza: la confessione dei peccati e l'assoluzione concessa dal sacerdote[40].

Questi due passaggi divennero il centro, assai delicato e controverso, del contendere con l'autorità politica. I sovrani, infatti, non intendevano lasciare al clero il totale controllo delle coscienze dei propri sudditi, anche se alcuni di essi cercarono di piegare a proprio vantaggio tale potere, dando luogo ad aspri conflitti con la Chiesa[41].

A tutto questo, si aggiunse la questione della definizione e distinzione delle azioni

---

[37] Assumendo così uno dei tratti qualificanti della sovranità tipica dell'età medievale per cui «potere e giudicare si implicano a vicenda: chi domina giudica (e viceversa)», P. Costa, *Immagini della sovranità fra medioevo ed età moderna: la metafora della 'verticalità'*, cit. p. 10.

[38] «[...] la Chiesa interviene […] soltanto sul peccato […] come lesivo di un ordine divino-ecclesiale complessivo», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit.p.51.

[39] Come sostenuto da Ginzburg «la riforma […] fu quindi, in ultima analisi, una rivoluzione dall'alto», che vide nell'istituzione del papato la chiave per garantire il successo delle istanze di riforma. C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. p. 11.

[40] Processo, questo, che si venne definendo «[...] tra l'XI e il XIII secolo, si venne definendo una concezione della penitenza non più come esercizio del cristiano ma come sacramento dell'appartenenza alla Chiesa, tutto concentrato nella confessione orale al sacerdote titolare del potere sacramentale dell'assoluzione.», A. Prosperi, *Delitto e Perdono*, cit. p. 62.

[41] Basati sul fatto che «con l'affermazione della confessione auricolare andava di pari passo la sovrapposizione di crimine e peccato», *Ibidem*, cit. p. 66.

illecite, riguardante l'aspetto penale del diritto canonico: aspetto centrale, nella costituzione di questa nuova forma di potere sulla società.

Nel corso dei secoli, il lavoro svolto dai canonisti mirava a creare una linea di confine ben precisa tra la sfera del peccato e quella del delitto, per rafforzare il potere d'intervento della Chiesa sulle dinamiche sociali e politiche[42]. Tre furono gli elementi chiave che, da allora in avanti, connotarono le azioni soggette a giudizio dei confessori: la presenza di comportamenti delittuosi, la qualifica d'infamia su di essi e, infine, l'infrazione del codice normativo canonico. Così facendo, si sarebbe potuta produrre una spaccatura tra ciò che riguardava il foro penitenziale e quello ecclesiastico; questa venne scongiurata, assicurando la continuità esistente tra penitenza e pene pubbliche, fondamento del valore giuridico dell'assoluzione, equiparabile ad una sentenza emessa da un giudice laico. Questa condizione costituì la premessa teorica sulla quale si fondò il passaggio successivo compiuto dal papato.

Nel IV Concilio Lateranense del 1215, Innocenzo III decretò l'obbligo della confessione (e comunione) annuale nel periodo del ciclo pasquale per tutti i fedeli. Il sacramento doveva essere amministrato dal sacerdote della propria parrocchia d'origine, o comunque da un esponente del clero in possesso della delega per svolgere tale compito. L'intento era quello di riuscire ad agire su due livelli interdipendenti: rendere la parrocchia lo stadio-base di un ordinamento giuridico strutturato sulla centralità della curia romana e vincolare ciascun fedele alla propria parrocchia natia[43].

Se quest'ultimo scopo potè dirsi, fondamentalmente, raggiunto, lo stesso discorso non valse anche per il primo. Questo perchè si verificò un consolidamento dell'importanza svolta dai tribunali vescovili, che tendevano ad avocare a sé i casi più gravi, lasciando alle parrocchie quelli minori.

Tale ridotta importanza, sul piano giuridico-amministrativo, venne ulteriormente intaccata dall'operato dei nascenti ordini mendicanti (domenicani e francescani) fra XII

---

[42] Nella dottrina elaborata negli anni del papato di Gregorio VII, ciò che distingue «[…] il sacerdozio dal regno […] è dato […] non dall'esclusione dei sacerdoti dalla vita politica, bensì dall'esclusione dei laici dal governo del sacerdozio e dunque dall'uso, sia pure indiretto, di quei mezzi spirituali d'azione, che non spettano ai re […]», G. Tabacco (a cura di L. Gaffuri), *La relazione tra i concetti di potere temporale e potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, cit. p. 125.

[43] Per maggiori e più approfonditi riscontri bibliografici, si rimanda a P. Prodi, *Una storia della giustizia*, pp. 79-86.

e XIII secolo[44]. Investiti dal papa della delega di predicatori e confessori, riscossero un notevole successo: erano figure estranee al contesto comunitario delle varie parrocchie, perciò guardate con un senso di maggior sicurezza e fiducia rispetto al sacerdote locale. Inoltre, venne progressivamente concesso, ai fedeli di ogni ceto, di poter scegliere il proprio confessore. Su queste basi, venne a strutturarsi un sistema giuridico particolare[45].

Con il consolidamento del diritto canonico quale riferimento del foro ecclesiastico, interno ed esterno, la figura del confessore assunse sia la funzione del giudice sia del medico dell'anima. Esso poteva irrogare pene salutari al penitente, al pari del giudice ecclesiastico, al quale veniva riconosciuta la possibilità di comminare pene medicinali.

Unitamente a questo progetto di inquadramento giuridico-dottrinale della società, a partire dagli ultimi anni del XII secolo cominciò a presentarsi, agli occhi di predicatori, teologi e canonisti un fatto fondamentale. Si andava diffondendo un modo di comunicare sentito come differente da quello dei secoli precedenti: si fondava non più sulla moderazione e sull'umiltà raccomandati dai ministri della Chiesa, ma bensì sull'eccesso, in ogni sua forma. La volontà veniva piegata alla ricerca dei piaceri e vantaggi terreni, anziché a quelli celesti; una simile condotta di vita corrotta rischiava di minare sia la stabilità dei rapporti umani, sia la legittimità dell'ordine gerarchico costituito[46].

L'unico modo per arginare questa sorta di deriva linguistica[47] era quello di delineare un chiaro sistema normativo. Si dovevano fissare dei criteri in base ai quali distinguere il bene dal male[48], le espressioni giuste da quelle peccaminose, con delle pene più o

---

[44] Realtà che contribuirono non solo a rafforzare, ma anche ad estendere il raggio d'azione della Chiesa stessa, la quale «[…] recuperò il ritardo storico accumulato nei confronti della nuova civiltà cittadina», C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. p. 14.

[45] Sulla base del quale si crea quella subordinazione del laicato rispetto al clero «[…] corpo giudicante dotato di una formidabile pienezza di poteri che lo autorizzavano a passare al setaccio vita, costumi e convinzioni dei singoli, uomini e donne», A. Prosperi, *Lutero*, cit. p. 310.

[46] Proprio nel timore di perdere il controllo sui fedeli «[…] la gerarchie ecclesiastiche si chiusero in difesa di sé stesse e trasformarono in dissidenti coloro (non tutti, ma molti) che si facevano <<poveri del Cristo>> per rinnovare il messaggio evangelico […]», G. G. Merlo, *Eretici ed eresie medievali*, cit. p. 44.

[47] Per una più ampia e dettagliata rassegna in materia, si veda il saggio di C. Casagrande – S. Vecchio, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*.

[48] Tendenza, questa, che è possibile considerare come espressione di una volontà diffusa, nella società medievale (e di quelle successive) di «confermare, [...] l'attitudine ostile della coscienza generale nei

meno severe in base alla gravità del peccato commesso.

Questo cambiamento, percepito come un pericolo da parte della gerarchia ecclesiastica, era strettamente legato alla crescita del livello di complessità e stratificazione della società in Occidente; ciò era dovuto alla nascita di nuove categorie sociali e professionali. La responsabilità di aver diffuso un modo scorretto di parlare venne attribuita tanto alle categorie in ascesa, quanto a quelle poste ai margini della comunità venne riconosciuta, in una certa misura[49].

I tratti qualificanti di questa forma di linguaggio erano la menzogna, l'inganno o lo spergiuro nei confronti degli uomini oppure di Dio[50], come nel caso della bestemmia. Essa, infatti, era il massimo livello di mancanza di rispetto, non solo nei confronti del Creatore, che presiede all'ordine dell'universo, ma anche (e soprattutto) dei suoi rappresentanti in terra, laici ed ecclesiastici. Da entrambi i poteri doveva essere sanzionata con severità, sottolineando la qualifica d'infamia che gravava sui responsabili di questo crimine, che li marchiava come sediziosi, turbatori dell'ordine costituito.

In un simile contesto, specialmente a partire dal XIII secolo, per i predicatori divenne sempre più urgente il bisogno di far risaltare l'eco delle proprie parole, quali unico veicolo in grado di rappresentare la volontà di Dio. Bisognava rimarcare la distanza dalle altre parole, maligne ed intrise di peccato, proferite da uomini intenzionati a seminare odio e divisioni all'interno della *societas christiana*. Per farlo, era necessario aver ben presenti le regole per distinguere i vizi dalle virtù, evitando qualunque possibile analogia fra questi due universi terminologico-concettuali[51].

---

confronti di chi attenta ai supremi valori della coesione, della solidarietà, della fedeltà.», M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit.p.153.

[49] Simili accuse vennero formulate da Giacomo da Vitry (Jacques de Vitry), teologo e cardinale vissuto tra il 1180 ed il 1240, che nella sua *Historia occidentalis* accusava mercanti, avvocati, studenti e predicatori di usare la lingua in modo distorto e perverso, piegandola ai propri interessi: «Ne esce l'immagine di un'umanità ciarliera, litigiosa e menzognera, che usa in modo particolarmente peccaminoso la propria lingua, senza quel ritegno, quella misura, quella *custodia* che da secoli gli uomini di Chiesa vanno raccomandando», C. Casagrande – S. Vecchio, *I peccati della lingua*, cit. p. 17.

[50] A partire dalla metà del XIII secolo, nella riflessione teologico-giuridica «[...] al centro del discorso non c'è più il giuramento ma lo spergiuro in quanto peccato […] e in quanto delitto», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit.pp. 165-166.

[51] Processo di polarizzazione guidato da intenti etico-morali, evidente se si pensa alla vasta letteratura degli *exempla*, consultata e prodotta specialmente dai frati appartenenti agli ordini predicatori,

In particolare, tra le varie espressioni che si andavano diffondendo in maniera capillare ed incontrollata, la bestemmia costituiva, per certi aspetti, un problema di antica data nella cristianità, ma al contempo sempre nuovo, sfuggente[52]. Essa era, infatti, una categoria difficile da definire una volta per tutte, dotata di una sua polisemia che le faceva assumere molteplici significati, differenti di contesto in contesto. La sua incidenza iniziò a manifestarsi, all'incirca, verso la fine dell'XI secolo, per poi aumentare sensibilmente nel momento in cui la pervasività del controllo sociale della gerarchia ecclesiastica divenne efficiente e diffuso.

La comparsa di numerosi fermenti di rinnovamento della pratica religiosa[53], nel complesso scenario occidentale, segnò una svolta importante anche nella definizione della bestemmia. Essa venne a porsi al confine tra il peccato ed il crimine, della cui evoluzione si darà conto nel paragrafo seguente.

I.2 Blasfemia, eresia, lesa maestà: sviluppo delle legislazioni "sedentarie", definizione dell'alterità sociale e crisi del dualismo tra diritto canonico e civile

Due furono, in sostanza, i concetti principali destinati ad incidere profondamente nello sviluppo della cultura giuridica in Occidente: l'avvento del processo inquisitorio e la definizione del crimine di lesa maestà, collegato al progressivo consolidamento degli apparati amministrativi legati alle corti dei sovrani o dei ceti dirigenti.

Su questi due elementi si innescò un processo di lunga durata, non sempre lineare nel suo andamento, che partiva dalla volontà dei sovrani di estendere il proprio potere e costruire una compagine territoriale coesa, in cui ciascun corpo sociale fosse inquadrato

---

domenicani (in particolare) e francescani; per gli aspetti strutturali relativi alla predicazione nella penisola italiana, vd. R. Rusconi, *Predicazione e vita religiosa nella società italiana. Da Carlo Magno alla Controriforma*.

[52] Allo stesso modo della definizione del concetto di "eresia" in epoca medievale, sul quale si veda G. G. Merlo, *Eretici del medioevo. Temi e paradossi di storia e storiografia*.

[53] Nella situazione della penisola italiana, ad esempio «il pullulare di […] movimenti ereticali indica che nel rapporto tra la gerarchia ecclesiastica e le masse qualcosa si era incrinato. […] le rivendicazioni pauperistiche […] esprimevano senza dubbio la protesta di ceti e classi legati a strutture sociali ormai in crisi, o che comunque faticavano a adattarsi a una situazione sociale nuova», C. Ginzburg, *Folklore, magia religione*, cit. pp. 12-13.

in spazi ben precisi[54]. Ogni tentativo di cambiamento dell'ordine prestabilito, ogni sintomo di devianza dalla prassi politico-morale vigente doveva essere represso con severità e controllati attentamente.

Per fare questo, erano indispensabili due fattori. Poter contare su un apparato normativo che desse un volto ai nemici della società; sviluppare una adeguata struttura amministrativa, tribunali e giudici capaci di metterli in pratica, cercando di emergere i pensieri più reconditi presenti nei cuori e nelle menti dei sudditi[55].

I primi passi di questa nuova concezione del potere[56] vennero mossi in un arco di tempo compreso tra il IV Concilio Lateranense (1215) ed il termine del grande scisma d'Occidente, nei primi decenni del XV secolo.

In questo periodo, si può dire che fu la Chiesa a fornire le basi giuridiche, culturali ed istituzionali riprese, non senza contraddizioni, nei secoli seguenti dai poteri laici. Si assistette, al contempo, all'emergere di una distinzione fra diritto canonico e civile, in cui si ricercò la legittimazione dei rispettivi ordinamenti sulla base delle leggi scritte, ponendo in secondo piano gli aspetti legati all'interiorità. Tale spaccatura sancì il crollo definitivo d'ogni speranza di unificazione giuridica della cristianità sotto il segno del diritto canonico[57].

Quest'operazione fallì anche in seguito alla crisi dell'autorità papale di inizio XV secolo: manifestazione lampante dell'instabilità e delle tensioni interne alla Chiesa, oltre

---

[54] Non si è ancora giunti, tra XIII e XIV secolo, all'idea di una sovranità centrata sul potere regio, dato che «[…] la giustificazione del potere e il suo esercizio concreto sembrano dipendere da patti giurati al di fuori dei quali non vi è legittimazione», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p. 204.

[55] Tale sistema, oltre che sulla propria forza coercitiva, poteva contare anche su «[...] un terreno ideologico favorevole e […] categorie etico-politiche profondamente radicate nella coscienza sociale», M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, cit.p.163.

[56] Destinata ad esprimersi pienamente nel corso dell'età moderna, con ulteriori modifiche a partire dalla seconda metà del XV secolo, quel «[…] disciplinamento socio-religioso che troverà nella confessionalizzazione dell'età dell'assolutismo il suo compimento», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p. 228.

[57] Concepito quale "stella polare", in grado di orientare ogni aspetto della vita terrena del cristiano, in quanto sintesi delle leggi ecclesiastiche e civili: «[...] fallimento del tentativo di risolvere la dialettica precedente della giustizia di Dio e della giustizia degli uomini fondendole nella giustizia della Chiesa», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 105.

a quelle esterne, nei confronti con i vari attori politici (monarchie, città, etc.)[58].

Parallelamente, in seguito alla crescita e stabilizzazione politico-economica delle società urbane, cominciarono a prendere forma i primi processi di marginalizzazione dalla vita cittadina di quei gruppi umani e sociali (poveri, vagabondi, etc.) guardati con un misto di timore e disprezzo. Non concorrendo attivamente alla produzione della ricchezza e del benessere della comunità, si caricavano di una colpa per cui, necessariamente, più di altri potevano agire contro il bene comune[59]. Pertanto, vennero attribuite loro delle azioni e comportamenti specifici (fra cui la blasfemia) in grado di renderli riconoscibili, dunque facilmente perseguibili e additabili quali turbatori del buon ordine pubblico[60].

Prendiamo come punto di partenza l'affermazione della centralità dell'eresia. Essa divenne la forma principe di disobbedienza, rappresentante, per certi aspetti, il compimento del progetto di inclusione dei peccati di coscienza nel foro giudiziale.

L'intenzione della Chiesa romana era di arrivare ad affermare una giurisdizione uniforme sulla vita dei cristiani, in grado di giudicare e condannare ogni tentativo di messa in discussione della subordinazione dei laici all'autorità ecclesiastica[61].

Nonostante l'utilizzo del processo inquisitorio fosse legato, inizialmente, per garantire la disciplina all'interno del clero[62], successivamente venne esteso all'esterno,

---

[58] Sugli sviluppi dello Stato della Chiesa a partire da queste premesse, si veda; A. Caracciolo – M. Caravale, *Lo Stato Pontificio: da Martino V a Pio IX* (*Storia d'Italia,* 14), pp. 3-129; B. Schimmelpfenning, *Il Papato. Antichità, medioevo, rinascimento*, p. 191 sgg.; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale in età moderna*.

[59] Sull'aspetto relativo alla utilità socioeconomica dei cittadini nei comuni basso medievali, vd. M. Vallerani, *Il valore dei cives. La definizione del valore negli estimi bolognesi del XIV secolo*, pp. 241-270, Id., *Giuristi e città: fiscalità, giustizia e cultura giuridica tra XII e XIII secolo. Ipotesi di ricerca*, pp. 201-234.

[60] Vd. G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all'età moderna*.

[61] In tal senso, il «giubileo del 1300 suggellò la vittoria della gerarchia su tutte le spinte eversive provenienti dal basso», C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. p. 19.

[62] Per Innocenzo III «l'*inquisitio ex officio* è dunque una procedura interna all'ordinamento, […] la *veritas* […] coincide concettualmente con la fama del fatto (e non con il fatto), serve a proteggere l'istituzione dai reati commessi dai suoi stessi membri che finiscono per ledere l'immagine della chiesa», M. Vallerani, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, cit. p. 128.

quando si rese necessario arginare l'avanzata ereticale nella società. Due furono i cambiamenti principali che introdotti dal questa nuova prassi processuale [63].

In primis, si annullava la netta distinzione esistente fra peccato e delitto, il foro penitenziale e quello giudiziale; ogni azione era giudicata in base all'intenzionalità, anteponendo la tutela dell'ordine costituito ad ogni altra considerazione[64].

La seconda riguardava la distinzione tra foro interno ed esterno in ambito ecclesiastico, sempre più incerta e sfumata; sarebbe spettato all'autorità clericale il compito di stabilirla, sulla base delle circostanze specifiche di ogni situazione, non di leggi precise. Inoltre, i canonisti, attraverso la lettura e rielaborazione dei *Digesta* giustinianei svilupparono due concetti, determinanti per la definizione del processo inquisitorio: quello di delitto notorio ed il valore probatorio della fama. Questi due elementi consentivano ai giudici di poter avviare un'inchiesta ex officio, autonomamente, senza dover attendere una denuncia formale, né basarsi su delle testimonianze giurate per poter procedere contro determinati reati, allo scopo di far emergere la verità[65].

Questa volontà, di creare una società posta sotto un unico diritto, espressa dalla Chiesa, portò ad un progressivo, significativo mutamento della struttura del diritto canonico[66]. Infatti, si passò dalla preminenza degli studi teologici a quelli di diritto civile, ritenuti più idonei a rispondere alle esigenze di governo temporali. In questo modo, si formò una canonistica attenta soprattutto agli aspetti pragmatici, concreti, che regolavano il vasto mondo della politica; per contro, l'ambito penitenziale risultava sempre più marginale, posto nella sfera degli studi teologico-pastorali.

Nonostante questa tendenza di riflusso nella sfera dell'interiorità, la dimensione del

---

[63] È importante rimarcare il concetto che «[...] non esiste l'inquisizione come forma idealtipica di processo, ma diverse procedure inquisitorie che seguono schemi e disegni politici propri […]», M. Vallerani, *Modelli di verità*, cit. p. 123.

[64] Su questa base «[...] ogni disobbedienza tende ad essere definita come eresia ed ogni eresia diviene automaticamente delitto contro l'autorità della Chiesa», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 95.

[65] Concetto tanto assoluto quanto generico, al pari della prassi procedurale, che – tra il XII ed il XIV secolo – varia di luogo in luogo; cfr. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp.37-39.

[66] Tanto più che, a partire da Gregorio VII «il concetto […] del potere papale implica un diritto illimitato d'intervento in tutte le cause spirituali e temporali e con tutti i mezzi a disposizione del pontefice», G. Tabacco, *La relazione*, cit. p.128.

peccato giocò un ruolo determinante nella disputa fra potere papale ed imperiale, oltre agli altri sovrani. Per i fautori della supremazia pontificia, infatti, l'intervento normativo della Chiesa nelle questioni politiche era pienamente giustificato *ratione peccati*[67]; in tal senso, la crescita degli studi romanistici era più funzionale alla tutela dei diritti e privilegi ecclesiastici, la cui messa in discussione poteva costituire il pretesto per arginare le pretese ed il potere dei sovrani.

Dalla parte opposta, vi furono diversi tentativi, da parte dei giuristi e intellettuali (laici, ma non solo) di affermare l'autonomia del diritto temporale, in quanto fondato sul diritto romano; ed essendo i sovrani rappresentanti di Dio in terra, hanno il compito di amministrare la giustizia in sua vece, dimostrando tale affermazione sulla base del diritto divino-naturale[68].

Pur essendo in continua e reciproca tensione, potere laico ed ecclesiastico si trovarono in piena concordia nel trattare il fenomeno, percepito come dilagante, dell'eresia. Ciò che va sottolineato è la carica eversiva ad essa attribuita da entrambi i diritti, specie in seguito all'equiparazione del concetto di eresia alla lesa maestà ad opera di Innocenzo III[69]. Il collante decisivo fu proprio il valore destabilizzante attribuito ad ogni espressione non controllata, subordinata al potere, qualificando la pena con il marchio pene infamanti e pubbliche, volte ad evidenziarne il distacco dalla società[70].

Una grande importanza, in tal senso, ebbero gli studi e le riflessioni elaborate dalla teologia Scolastica, specie quelli di S. Tommaso d' Aquino, a partire dalla metà XIII

---

[67] In questo modo si negava la natura sacramentale dell'istituto fondante dei poteri laici, il giuramento «[…] rivendicandone quindi la giurisdizione come atto umano soggetto al peccato […]», determinando la secolarizzazione della politica; P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p.137.

[68] Tale era questa «[...] concezione che vede la peculiarità del cristianesimo occidentale proprio nell'aver conservato […] il dualismo fondamentale tra il sacro ed il secolare. [...] la modernità […] appare il frutto più importante di questa dialettica […].», P. Prodi, *Una storia della giustizia,* cit. p.109.

[69] Punto di svolta fondamentale, dato che «[…] con la decretale *Vergentìs in senium* del 1199 Innocenzo III equiparò l'eresia al *crimen laesae maiestatis*. Il dissenziente, l'eretico divenne il criminale […]», G. G. Merlo, *Eretici ed eresie medievali*, cit.p.22.

[70] Si andò costruendo «[...] un modello di società integrata, che valuta il comportamento dei singoli, ne determina la fama e i meriti accumulati rispetto alla collettività e si regola di conseguenza», M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, cit.p.97.

secolo[71]. In essi, tra i vari concetti, si sosteneva che l'origine tanto del peccato quanto della virtù stava dalla volontà interiore di ciascuno, formandosi come pensiero, per poi concretarsi all'esterno mediante l'azione.

Su questa base, la parola perse il suo intrinseco status peccaminoso, di mediatrice fra interiorità ed esteriorità; restò, comunque, un possibile veicolo del peccato e dell'infamia, ed infatti il caso della bestemmia, a differenza delle altre espressioni ingiuriose, si confermò a lungo il più grave di tutti i peccati[72].

Entrando più nel dettaglio, si può affermare che tra XI e XIII secolo assistiamo ad una definizione sistematica e precisa della blasfemia, ad opera di teologi e canonisti così come di alcuni esponenti degli ordini mendicanti, sensibili verso queste problematiche in virtù della loro attività predicatoria.

Fin dai tempi di Sant'Agostino e Gregorio Magno la blasfemia era l'attribuzione di false qualifiche a Dio. Ci fu una prima svolta con la definizione del monaco benedettino Aimone d'Auxerre (IX secolo), che fissò l'insulto all'espressione verbale; ma quella che sarebbe divenuta l'enunciazione classica della blasfemia fu realizzata da San Tommaso d'Aquino. Egli affermò che era la più grave forma di insulto, in cui si attribuisce a Dio ciò che non gli spetta oppure gli si nega un suo attributo costitutivo; solamente nel caso in cui lo si fosse fatto involontariamente, oltre le proprie intenzioni, la pena sarebbe stata più mite. Il motivo per cui, ininterrottamente nel corso dell'antico regime, la bestemmia rimase sempre al vertice della lista dei crimini riguardò la sua natura di duplice negazione, divina e terrena. L'offesa recata a Dio veniva assimilata alla volontà di rompere l'unità del patto sociale, negando il dovuto rispetto alle autorità che lo garantivano.

Proprio nelle città comunali dell'Italia centro-settentrionale, a partire dal XIII secolo, da quell'intreccio tra diritto civile e canonico nacque il diritto penale pubblico[73]. In esso, il tema del peccato, della soggettività della colpa propri della canonistica incisero

---

[71] Per ulteriori e più approfonditi richiami bibliografici in materia, G. Briguglia, *Il pensiero politico medievale*, pp.55-65.

[72] Tra tutti, bollato come «[…] uno dei massimi peccati in assoluto […] la *blasphemia* occupa una posizione privilegiata nella gerarchia delle colpe», C. Casagrande -S. Vecchio, *I peccati della lingua*, cit.p.233.

[73] A riguardo, si veda P. Grillo, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV).*

profondamente nella ridefinizione degli ordinamenti secolari, generando l'ambigua ed ambivalente categoria di peccato-reato[74].

Per poter individuare e contrastare i comportamenti devianti, era necessario impostare un'amministrazione della giustizia di stampo prettamente punitivo, che assicurasse una pena per ogni sorta di crimine, con pubbliche esecuzioni delle condanne volte al disciplinamento dei sudditi[75]. Essi avrebbero dovuto sottostare all'autorità cittadina, il cui intervento avrebbe dovuto arginare composizioni o vendette private – le quali, però, mantennero a lungo la loro efficacia nella regolazione delle dinamiche sociali.

A questa concezione, di matrice aristotelico-tomista, si contrapponeva quella dei nominalisti, di cui il massimo esponente fu Guglielmo da Ockham[76]. Egli sosteneva che la distanza esistente fra il diritto di Dio, imperscrutabile ed inconoscibile, e quello terreno era talmente grande da rendere impossibile qualunque tentativo di tradurlo in pratica. Il primo è eterno e immutabile, mentre le leggi umane variano nel corso del tempo e dei luoghi.

Un tale scarto tra diritto divino e naturale avrebbe dovuto determinare, per quanto concerneva l'ambito giudiziale, una chiara ripartizione delle competenze. Alla Chiesa sarebbe spettata la gestione del foro penitenziale interiore, di coscienza; d'altro canto, tutto quello che avrebbe riguardato la sfera pubblica, sarebbe stata sottoposta alle leggi e pene previste dal potere civile, che trovava nel perseguimento del bene comune la sua ragion d'essere[77]. Una simile impostazione aveva lo scopo di evitare ogni possibile

---

[74] Paradigma, questo, di non facile definizione, dato che «La gran parte dei reati-peccati perseguiti dai vescovi erano elencati anche sui libri consultati dai giudici laici […]», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 65.

[75] Nello stesso arco di tempo, venne affermandosi il valore della «[…] giustizia come garanzia di una pacifica convivenza civile […] nel linguaggio della comunicazione per immagini della propaganda politica», A. Prosperi, *Giustizia bendata*, cit. p.27. Per ulteriori approfondimenti, J. Chiffoleau, E. Hubert, R. Musciarelli (a cura di), *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre* per la definizione del rapporto tra gruppi sociali all'interno dello spazio politico pubblico.

[76] Per una rapida ed esaustiva rassegna degli aspetti principali del suo pensiero, con relativa bibliografia, rimando ancora a G. Briguglia, *Il pensiero politico medievale*, pp. 138-155.

[77] Distinzione fondata sulla tesi che «[…] se […] l'ordine della grazia e l'ordine della pena sono completamente separati, la pena […] è cosa che appartiene interamente all'ordine mondano […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 149.

conflitto, non tanto tra giurisdizione laica ed ecclesiastica, ma tra coscienza e la legge in senso lato. Al contrario, proprio tale dualismo costituì la cifra della storia giuridica dell'Europa occidentale.

La costante dialettica esistente tra le diverse forme di diritto non comportò la separazione degli ordinamenti secolari da quelli ecclesiastici, come teorizzato da Ockham[78]. Fra di essi, anzi, intercorsero diversi contatti e reciproche influenze, poiché una delle basi della costruzione della monarchia papale fu il rafforzamento dell’apparato normativo scritto; mentre i sovrani e l’autorità secolare trassero dalla teologia motivi per consolidare ulteriormente la propria legittimazione[79].

Nonostante alcune controversie giuridiche, che emersero nel corso del XIV secolo, tra la Chiesa ed alcuni sovrani (come il re di Francia, Filippo IV), non si produssero fratture significative nella gestione dei processi, civili e penali. Anzi, si mantenne quella pluralità di fori che, nel loro intreccio e commistione, contraddistinse a lungo la società occidentale[80], sebbene ciascuno di essi rimanesse una realtà particolare, a sé stante[81].

Uno dei problemi riguardava, invece, la gestione di quelle categorie sociali ai margini della comunità, o di quelli non residenti; tale presenza doveva essere inquadrata in modo sempre più netto e marcato, sia giuridicamente sia eticamente[82].

Il risultato di queste tensioni sociali emergenti, sul piano della prassi giuridica, fu lo sviluppo, graduale e progressivo, del raggio d’azione e della centralità dei tribunali, in grado di veder riconosciuta la propria autorità come fattore discriminante nella

---

[78] Nella sua concezione politica «[…] Dio […] dà agli uomini la facoltà di <<dominio>> […] anche se è lasciato alla libera azione umana decidere come organizzarla […] l’origine del potere e dell’organizzazione politica […] è dunque umana», G. Briguglia, *Il pensiero politico medievale*, cit. p. 154.

[79] Processo, particolarmente evidente tra XIV e XV secolo, quando «[…] lo Stato diviene Chiesa e […] la Chiesa diviene Stato», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p. 228.

[80] La concezione cardine, infatti, era quella del «[…] crimine come una specie di peccato che è direttamente nocivo alla società nel suo insieme», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 133.

[81] Considerata, inoltre, la pluralità dello scenario giuridico europeo, in cui «le corti feudali, cittadine, corporative, ecclesiastiche usarono sovente consuetudini e procedure proprie […]», G. Alessi, *Il processo penale*, cit. p. 63.

[82] «La cura della giustizia è premessa al <<Buon Governo>> ma serve, allo stesso tempo, a mantenere gli equilibri e le distanze tra sudditi, affinché ciascuno mantenga il ruolo sociale che ha ricevuto dalla nascita», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. X.

definizione degli emarginati. In quanto corpi estranei alla società civile, vennero attribuiti loro tutta una serie di comportamenti e caratteristiche (fisiche, culturali, etc.) in grado di rappresentare il disvalore morale e politico dinnanzi agli occhi della collettività.

Ciò stimolò una duplice tendenza: da un lato, quella all'isolamento di queste componenti instabili, dal punto di vista materiale ed etico; dall'altro, la loro trasformazione in capri espiatori, sui quali addossare le responsabilità in ogni situazione di crisi. Questo innescava dei circuiti di violenza, sia su iniziativa delle autorità stesse sia delle comunità, per poi essere supportate dalle istituzioni.

Molto spesso, poteva accadere che uno stesso stereotipo infamante, negativo passasse da un gruppo umano all'altro, riadattandosi a seconda delle circostanze ma senza stravolgimenti apparenti, in quanto profondamente radicato nell'immaginario[83].

Va sottolineato, altresì, che non siamo ancora davanti ad una volontà compiuta di controllo capillare sul territorio. Infatti, le varie forme di diritto particolare (statuti corporativi, feudali, ecclesiastici, etc.) riguardavano più determinati corpi sociali politici ed economico-professionali che delle giurisdizioni territoriali. Inoltre, la costante contiguità dei diritti, temporale ed ecclesiastico, nella prassi processuale quotidiana, faceva sì che il problema principale, in sede giudiziale, fosse quello di stabilire a quale tribunale spettasse la precedenza in merito a ciascun caso[84].

Un altro aspetto rilevante era che, al di là delle cause e processi celebrati nei tribunali, la maggior parte dei rapporti sociali si reggevano su una molteplicità di pratiche e riti di natura consuetudinaria, informale. Questi meccanismi regolavano la maggior parte delle dinamiche interne di ciascuna collettività, compresa la dimensione conflittuale, che trovava la sua risoluzione in compromessi e composizioni tra le parti, mentre si guardava sempre con diffidenza alla mediazione giuridica del potere pubblico.

In questo contesto, con la saldatura fra crimine e peccato nel segno della pubblicità delle pene da una parte, e l'emergere di una pluralità degli ordinamenti dall'altra,

---

[83] Come il cambiamento nella composizione dei congiurati intenzionati a distruggere la cristianità, dai lebbrosi alle streghe ed eretici; per l'analisi complessiva, cfr. C. Ginzburg, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, pp. 5-61.

[84] Dato che esistevano non solo due fori, ma ciascuno di essi era articolato al suo interno in ulteriori ambiti giurisdizionali, ragion per cui, come affermato da Prodi, bisogna «[…] percorrere cammini trasversali alle specializzazioni allargando lo sguardo al concreto svolgimento della giustizia […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 132.

riteniamo opportuno fornire qualche esempio concreto, ricorrendo al campo della letteratura, in particolare due canti della Commedia di Dante[85].

Nell’opera, fortemente influenzata dal pensiero tomista, si riflettono, con sfumature e giudizi differenti a seconda dei fatti e delle persone citate, la struttura della morale, vizi e virtù del tempo[86]. Nel canto dell'Inferno, la bestemmia compare in due diversi luoghi: all'altezza del canto XIV e tra la fine del XXIV e i primi versi del XXV come epilogo della vicenda.

Nel canto XIV, Dante e Virgilio giungono nel terzo girone del settimo cerchio infernale, quello dei violenti contro Dio, natura ed arte. Qui, le anime dei bestemmiatori, che hanno osato ingiuriare Dio, sono costrette a stare in posizione supina, immobili sopra una distesa di sabbia ardente, mentre vengono colpite da una pioggia di fiamme.

Fra le schiere dei dannati, uno solo spicca dalla massa, nettamente più grande degli altri, quasi incurante del flagello che si abbatte su di lui, intento piuttosto a maledire la divinità per la propria sventurata sorte. Mentre Dante sta per chiedere a Virgilio chi egli sia, questi si presenta, continuando a disprezzare la divinità così come ha sempre fatto in vita – *Qual io fui vivo, tal son morto* (v. 51) –.

Virgilio, dopo averlo ammonito severamente, rammentandogli che proprio l’ostinazione nel perseverare in tale atteggiamento lo ha condannato, spiega a Dante che quella persona è Capaneo: fu uno dei sette re che cercò di prendere Tebe, ma per le sue ripetute parole di sfida verso gli dei, venne fatto sbalzare da Giova dalla scala con cui stava cercando di superare le mura della città. La sua ira furiosa e irriverente lo contraddistingue anche nell’oltretomba, pur essendo egli un pagano; cosa che,

---

[85] Precisando comunque la natura complessa e carica di significati che sottostà alla composizione del poema, il quale viene ritenuto «[…] l’operare letterario in cui la <<vicenda umana>> attinge al livello più alto di *universalità*: tutto vi è compreso […] la *Commedia* non è riducibile ad una sola, univoca lettura; essa è molte cose insieme […]», A. Asor Rosa, *Storia europea della letteratura italiana*, (vol. I), cit. p.181-182. In generale, ulteriori approfondimenti; L. Azzetta – A. Mazzucchi (a cura di), *Intorno a Dante; ambienti culturali, fermenti politici, libri e lettori nel XIV secolo*; E. Malato, *Dante*; sul piano dell’analisi giuridica, vd. J Steinberg, *Dante e i confini del diritto.*

[86] Secondo Asor Rosa, la «[…] possente visione cristiana del mondo, che Dante […] rappresenta […] è composta di elementi teologici, filosofici, dottrinali, come pure, però, di una forte sensibilità umana e ricca di esperienza psicologica e morale», A. Asor Rosa, *Storia europea della letteratura italiana*, (vol. I), cit. p. 189.

comunque, non lo esenta dal subire la pena che viene riservata a coloro che non riescono a placare il disordine interiore generato da tali passioni.

In questo caso, la bestemmia, stigmatizzata e condannata, si può considerare come un *peccatum oris*. Ovvero, una colpa legata ad espressione verbale ingiuriosa nei confronti di Dio, più che un'azione vera e propria; tenendo conto, oltretutto, dell'equivalenza posta da Dante tra la condanna della bestemmia di Capaneo e quella del mondo cristiano.

Il medesimo peccato lo si ritrova nuovamente (seppur non centrale) tra la fine del canto XXIV e l'inizio di quello successivo, nella settima bolgia del Malebolge, quella dei ladri.

Ad un certo punto, Dante e Virgilio incontrano l'anima del dannato Vanni Fucci, natio di Pistoia, punito in quanto ladro colpevole di furto sacrilego, saccheggi e altri crimini simili. Egli, inoltre, essendo guelfo nero, parte opposta a quella di Dante, ne profetizza la sconfitta e l'esilio, al solo scopo di recargli offesa e dispiacere. Completa questa sua rabbiosa invettiva con un gesto osceno e pronunciando parole ingiuriose verso Dio[87].

In questo caso, la bestemmia si esprime non tanto oralmente, quanto attraverso una gestualità irriguardosa ed infamante, la quale riflette il disordine legato da una vita condotta da violento impenitente, che pone quasi in subordine l'offesa pronunciata. Pertanto, la blasfemia compare come una forma di *peccatum operis*, essendo la colpa derivata da un'azione offensiva; l'intervento del serpente a soffocare il dannato sembra rappresentare la manifestazione immediata dello sdegno di Dio.

Nonostante l'aumento del tasso di conflittualità politico-religiosa tra XIII e XV secolo, la bestemmia non parve, tuttavia, essere tra i reati più rilevanti e perseguiti dai tribunali, laici ed ecclesiastici. Trattata e menzionata in opere di diversa natura (novelle, decreti regi, *exempla* etc.), la sua presenza si legò soprattutto ai tremendi castighi e tormenti infernali, dove si rimarcava la severità ed inappellabilità della sentenza divina[88]. Piuttosto che dare luogo ad una effettiva, concreta applicazione sul piano della prassi

[87] «Al fine de le sue parole il ladro/ le mani alzò con ambedue le fiche, / gridando: << Togli, Dio, ch'a te le squadro!>>», Dante, *Divina commedia: Inferno*, c. XXV, vv. 1-3. Subito dopo un serpente lo avvolge fino a strozzarlo, allontanandosi quasi sospinto via per intervento divino; il canto termina con la breve requisitoria di Dante contro Pistoia.

[88] Soprattutto ad opera dei frati predicatori; «nelle raccolte di *exempla*, [...] l'opera di repressione del peccato ha il suo punto di forza nella rappresentazione più plastica possibile della ineludibile vendetta di Dio contro chi l'ha oltraggiato», C. Casagrande- S. Vecchio, *I peccati della lingua*, cit. p.236.

giudiziaria, rimase vincolata ad altri comportamenti più facilmente perseguibili[89].

Questo poteva dipendere dalla natura ambigua, incerta, della bestemmia, reato posto al confine tra la sfera personale e pubblica, rientrante tra quelli di misto foro, la cui giurisdizione si delineò nel corso dell'età moderna, rimanendo comunque materia di scontro frequente tra autorità laica ed ecclesiastica[90].

Agli inizi del XV secolo, in uno scenario generale dove la partita per il futuro assetto politico interno della Chiesa sembrò segnare la (apparente) vittoria delle posizioni conciliari, crebbe l’interesse di re e principi verso un maggior controllo della struttura ecclesiastica del proprio regno. Per dare corso a questa intenzione, si ripresero strumenti e teorie elaborate, secoli addietro, proprio negli ambienti intellettuali vicini alla curia romana; fra questi, particolare attenzione la suscitava la rilettura della concezione del crimine di lesa maestà, oltre al recupero di elementi teologici, sacrali in grado di vincolare i sudditi al potere politico come dei fedeli alla Chiesa[91].

Stabilendo così un nesso diretto tra ordine divino ed il suo riflesso terreno, ogni tentativo di sovvertire il secondo costituiva un’offesa anche verso il primo: poiché il castigo e le punizioni provengono solo da Dio, chi si ribella diventa un empio traditore. Nel processo di costituzione della lesa maestà come elemento centrale, dotato di una serie di dispositivi in grado di individuare e segnalare i potenziali pericoli, anche la bestemmia finisce per essere compresa tra le forme di sedizione. Se nel XV secolo il nesso con l’eresia pare stemperarsi e declinare, in quello seguente lo scoppio della Riforma e l’aumento vertiginoso delle tensioni confessionali contribuiranno a rafforzarlo nuovamente. Parallelamente, la bestemmia vede svilupparsi un suo ambito

[89] Riprendendo lo studio fatto da Casagrande e Vecchio, Biasori afferma che «[…] la questione della blasfemia giocò un ruolo centrale, ma tutto sommato statico. La sua condanna a livello teologico e giuridico […] funzionò […] senza tuttavia che ciò comportasse […] una riflessione autonoma sul tema», L. Biasori, *Blasfemia*, cit. p. 27.

[90] In questa circostanza, infatti «[…] potevano agire ora il foro esterno ecclesiastico […] ora il foro civile: a concludere la causa poteva essere chi l’aveva aperta […] oppure si potevano svolgere due processi paralleli […]», V. Lavenia – A. Prosperi – J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario storico dell’Inquisizione*, (vol. I), p.1599 (voce ‘*Tribunali secolari*’).

[91] Passaggio indicato da Prodi, che sottolinea come il potere laico veda ora nel «[…] giuramento uno strumento chiave […] per la trasformazione dei <<sudditi>> in <<fedeli>> […] disciplinati, controllati e governati durante tutto l’arco della loro vita […]», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. pp. 228-229.

specifico di riflessione, legato soprattutto a questioni di natura morale e comportamentale più che teologiche.

I.3 Sacralizzazione dello Stato, politicizzazione della Chiesa: la blasfemia tra pubblica moralità e controllo del dissenso religioso nell'età delle Guerre d'Italia e della Riforma

L'emergere prepotente della blasfemia sulla scena sociale europea, nel corso della prima età moderna, costituì, per certi aspetti, un punto di svolta rispetto al modo in cui era stata considerata e perseguita nei secoli del tardo medioevo.

Infatti, come è stato detto in precedenza, alla durezza delle norme emanate dai poteri laici ed ecclesiastici[92] non sembrò seguire altrettanta decisione, in termini di attività processuale, in quanto legata ad altri comportamenti devianti oppure a casi particolari, come ad esempio l'accusa di blasfemia talvolta rivolta agli ebrei[93].

Tale dinamica cambiò radicalmente in seguito all'avvento di due fenomeni la cui rilevanza segnò una svolta significativa nel corso della storia europea. In primis, il lungo periodo delle "*horrende guerre d'Italia*", che videro la penisola italiana al centro del contendere tra le monarchie di Francia, Spagna l'Impero e lo Stato della Chiesa[94]. In secondo luogo, l'avvio di quel vasto e complesso evento che fu la Riforma luterana, scaturita dalle opere e pensiero di Martin Lutero[95] .

---

[92] Numerosi furono gli interventi in tal senso, dato che «Between 1227 and 1234 pope Gregory IX […]. In 1231, emperor Friedrich II in the constitutions of Melfi […]. Monarchs like Louis IX of France (1214-70) and Alfonso X of Castille (1221-84) produed bans and sanctions against blasphemy [...]», G. Schwerhoff, Horror *crime or bad habit?*,cit.pp.403-404.

[93] Come è stato detto «[…] the Middle ages and the early modern period used the accusation of blasphemy as a handy weapon against people of a different faith», *Ibidem*, cit.p.400.

[94] Per un quadro di sintesi delle vicende politico-militari, vd. M. Pellegrini, *Le guerre d'Italia (1494-1559)*, il Mulino, Bologna, 2018; sul piano dell'analisi demografico-economica, G. Alfani, *Il grand tour dei cavalieri dell'apocalisse. L'Italia del lungo Cinquecento (1494-1629).*

[95] È stato sottolineato che «[...] la questione della blasfemia […] riprese importanza nel momento in cui vi fu uno scontro fra due sistemi religiosi in competizione […] in occasione […] della […] Riforma protestante», L. Biasori, *Blasfemia*, cit. p. 28. Per un quadro d'insieme sul periodo contrassegnato dalla Riforma, si veda M. Greengrass, *La cristianità in frantumi*; per la situazione della penisola italiana,

Questi due fattori vennero, inevitabilmente, a confluire e confrontarsi tra loro, generando una dialettica che segnò profondamente l'evoluzione delle strutture politiche e religiose a livello europeo. Non solo tra mondo riformato e cattolico, ma anche all'interno dei rispettivi orizzonti confessionali, l'affermazione di una identità confessionale uniforme venne ottenuta a prezzo sia di attenti compromessi sia di aspri conflitti.

Perciò, proprio l'imporsi della frattura religiosa, al pari dell'incompiutezza degli stati italiani, devono essere visti ed interpretati come punto d'arrivo di un percorso storico più ampio e di lunga durata, composito e irregolare in cui, tra i vari fattori, uno in particolare giocò un ruolo chiave. Ovvero la graduale, inarrestabile affermazione ed estensione della norma scritta nell'universo giuridico rispetto alle pratiche consuetudinarie orali[96].

A questo, si collegò lo sviluppo di un conflitto sempre più lacerante tra leggi, intese come espressione di un potere politico che tende al divino per legittimarsi, cui non si poteva disobbedire, e coscienza individuale, tormentata dalla possibilità di disobbedire o meno[97].

Le origini di tutto ciò si collocano all'altezza del XIV-XV secolo, in quel periodo che è stato definito della "società giurata"[98]. Fu in questa fase che iniziano a palesarsi i primi contrasti e mutamenti strutturali sociali ed istituzionali, destinati ad avere un ruolo di primo piano nella ridefinizione dei rapporti tra l'autorità ed i sudditi.

Due furono, in sostanza, le varianti che incisero maggiormente nell'evolversi delle compagini statuali europee. In primis, il processo, duplice e speculare, di

---

ancora valido S. Caponetto, *La Riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*; L. Felici (a cura di), *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani*.

[96] Quest'ultime, però, non scomparvero improvvisamente, anzi; continuarono a lungo ad influire nelle dinamiche sociali, integrandosi parzialmente fra le norme positive, tanto nel diritto laico che in quello canonico; cfr. P. Prodi, *Una storia della giustizia*, pp. 155-162.

[97] L'elemento che accomuna le varie chiese confessionali riguarda l'utilizzo del giuramento «[…] come collante fondamentale per il processo di disciplinamento e di identificazione collettiva […]», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p. 332.

[98] Cfr. P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cap. IV pp.161-227.

sacralizzazione dell'autorità temporale[99] e di politicizzazione della Chiesa[100], in cui entrambi cercano di rafforzare la propria autorità là dove appare meno solida e strutturata.

In secondo luogo, ad esso correlato, l'affermazione del giuramento quale patto sia politico sia ideologico, il quale perde progressivamente la sua natura contrattuale per divenire un'imposizione autoritaria, cui ogni suddito è tenuto a sottostare sotto pena dell'esclusione (fisica o giuridica, definitiva o temporanea) dalla comunità.

Lo scoppio delle guerre di religione favorì un rafforzamento ulteriore del giuramento anche per la Chiesa cattolica e le altre realtà confessionali nascenti: caricandolo anche di istanze dottrinali, lo scopo fu di estenderne la validità al controllo delle coscienze dei fedeli, mediante lo sviluppo un'azione disciplinante dinamica e plurale[101].

In merito a queste tematiche, forniamo di seguito una rapida sintesi dell'evolversi del quadro giuridico in Occidente, evidenziando in particolare i molteplici nessi tra il giuramento e la nascita delle prime forme di organizzazione statuali sovrane[102], essenziali per comprendere in quale rinnovato contesto si inserisca il crimine di bestemmia, tra nuovi e antichi significati, sia di natura etica sia giuridica.

La Chiesa, nonostante la crisi del Grande Scisma[103], rimaneva l'istituzione che (a partire dalla riforma della fine dell'XI secolo) deteneva la giurisdizione in materia di giuramento. Essa ne decretava la validità o meno, di qualunque natura esso fosse, oltre a stabilire la gravità delle sanzioni a seconda del tipo di foro giuridico, penitenziale

---

[99] Un riferimento classico rimane lo studio di E. Kantorowicz, *I due corpi del re*; per il rapporto tra la credenza nella guarigione miracolosa e sacralità attribuita ai re di Francia e Inghilterra, M. Bloch, *I re taumaturghi. Studio sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei rei particolarmente in Francia e Inghilterra*. Un quadro generale in M. A. Visceglia, *Riti di corte e simboli di regalità. I regni d'Europa e del Mediterraneo dal Medioevo all'età moderna*.

[100] Oltre al già citato saggio di Prodi sull'affermazione del modello politico-istituzionale del papato, vd. R. Bizzocchi, *Chiesa, religione, stato agli'inizi dell'età moderna*, pp. 493-513; M. A. Visceglia, *La Roma dei papi. La corte e la politica internazionale (secoli XV-XVII)*.

[101] In generale, vd. N. Pirillo, *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*; per una visione d'insieme, si rimanda ai saggi presenti in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*.

[102] Cfr. P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cap. V pp. 227-283.

[103] Una sintesi della produzione storiografica in materia si trova in F. Roversi Monaco, *<<Le audacie del pensiero>>: letteratura e storiografia sul Grande Scisma d'Occidente*, pp. 615-634.

oppure ecclesiastico, esteriore.

Tale funzione venne sempre più contestata da parte di intellettuali e giuristi vicini alle corti dei sovrani europei, che affermavano la necessità di porre fine al monopolio ecclesiastico sul giuramento, utilizzato come strumento per limitare il margine d'azione dei sovrani. Già nel corso del XIV secolo quest'ultimi avevano cercato di far rientrare tra le proprie competenze il giudizio sul giuramento, riuscendovi soprattutto nel corso del secolo seguente. Il fattore determinante, che favorì questo processo, fu l'aumento della rilevanza attribuita agli aspetti pragmatici, contrattuali del patto, che posero in secondo piano quelli spirituali.

Il persistere di questo dualismo era determinato dal fatto che sia la Chiesa sia i vari regni europei intendevano affermare pienamente il proprio potere[104]; per poterlo fare era necessario, in primis, assumere il controllo sul giuramento. Seppur privato del suo status sacramentale, rimaneva comunque centrale nel definire e circoscrivere i rapporti del sovrano con i diversi 'corpi' presenti nel dominio regio (città, parlamenti, etc.).

In tal senso, lo Stato veniva ad essere una sommatoria di corpi[105], ciascuno dei quali dotato di una propria sovranità, con cui il re doveva trattare il riconoscimento della sua legittima autorità[106]. Ciò non significava che nel rapporto di forza i due soggetti partivano sullo stesso piano; al contrario, nella stipula di ogni giuramento uno dei due godeva di una certa preminenza, orientando così la definizione del patto.

Questa impostazione cominciò ad entrare in crisi nel corso del XV secolo; il mutamento del quadro sociale ed economico, unito all'incremento del grado di conflittualità per la ridefinizione di nuovi orizzonti di potere non poteva lasciare intatti i

[104] Importante precisare che, in questa volontà di controllo «[…] lo Stato agisce per lo più tramite gli apparati ecclesiastici sino all'età della secolarizzazione […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 169.

[105] Per quanto riguarda la situazione della penisola italiana, anche in rapporto con il mondo tedesco, vd. G. Chittolini – P. Johanek (a cura di), *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e Germania*; per una prospettiva di lunga durata e contesto, G. Chittolini, *Europa e Italia: studi in onore di Giorgio Chittolini*.

[106] «[...] gli stessi organi di governo che avrebbero dovuto lavorare secondo criteri schiettamente politici erano a ogni piè sospinto bloccati da problemi giuridici», M. Ascheri, *Medioevo del potere*, cit.p.382.

rapporti di forza[107]. Infatti, queste tensioni e mutamenti riflettevano, in parte, la medesima crisi dell'istituto del giuramento, la cui impostazione era sentita come inadatta, incapace a contenere tanto il dinamico rapporto tra società e poteri quanto la crescita degli spergiuri, percepiti come un fenomeno dilagante[108].

Per poter porre fine all'incertezza e riformulare i vincoli gerarchici, era necessaria una revisione nell'impostazione del giuramento: da contratto doveva diventare vincolo, rendendo i sudditi dei fedeli ubbidienti, rispettosi dell'ordine costituito[109]. Il primo passo di questo processo, si può dire, venne mosso dalla Chiesa romana.

Allo scopo di sconfiggere le posizioni conciliariste ed affermare la propria supremazia sulla gerarchia ecclesiastica, i pontefici stipularono dei concordati con i regni europei. In cambio del riconoscimento del papa quale unico rappresentante della Chiesa cattolica, i sovrani ottennero, di fatto, il controllo sui benefici e titoli ecclesiastici del regno. Così facendo, ciascuna chiesa divenne sempre più una realtà soggetta all'autorità secolare che alle direttive papali. Fattore, questo, che si rivelò determinante nel modificare sensibilmente la struttura della Chiesa, ben prima della Riforma[110].

Sul modello della monarchia papale, dunque, andò strutturandosi il rinnovamento del giuramento stesso. La tendenza, da parte degli stati, fu quella di renderlo uno strumento di potere ascendente e sacralizzato. Il patto divenne univoco, riducendo al minimo le mediazioni ed i margini d'autonomia dei ceti sociali, professionali[111]; ogni termine

---

[107] Sulla conflittualità fazionaria degli stati italiani rinascimentali, vd. M. Gentile (a cura di), *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*; F. Bruni, *La città divisa: le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*; A. Zorzi, *<<Justut erat in armis>>. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, pp. 609-629.

[108] Proprio allo scopo di dare una risposta che fosse efficace, ci fu una «[…] estensione della sfera del peccato a coprire le mancanze commesse dai sudditi-fedeli […]» da parte della Chiesa, mentre il potere laico «[…] cerca di colpire sempre più il peccato tradizionale (la bestemmia, il gioco ecc.) con sanzioni di carattere pubblico […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p.170.

[109] In questo contesto, in cui emergono «[…] problemi di equilibri sociali interni e rispondere alle nuove esigenze della crisi socio-economica […] gli Stati […] ebbero più bisogno di fondi, e quindi di un'accentuata capacità d'intervento nei confronti dei sudditi», M. Ascheri, *Medioevo del potere*, cit. p. 306.

[110] Cfr. Prodi, *Il sacramento del potere*, p. 256.

[111] Non è un caso se «il termine *coniuratio* riacquista dalla metà del XV secolo quel significato del tutto

sarebbe stato dettato dal sovrano, e ai sudditi non era concesso di sottrarsi ad alcuno di essi, salvo che su concessione regia.

Un'ulteriore svolta avvenne nel corso del XVI secolo, durante le guerre di religione. Tra gli ambiti oggetto di giuramento, si cercò di includere, oltre alle azioni esteriori, anche i pensieri interiori, il foro della coscienza, in modo tale da poterlo controllare e conformare ai precetti imposti dal potere stesso[112]. L'intento era quello dotare il giuramento di una dimensione totalizzante, capace di uniformare le azioni ed i comportamenti di ciascun suddito, imponendo il rispetto dell'ordine costituito sul piano politico e morale; per contro, chiara ed evidente doveva essere la condanna di chiunque si ostinasse a non giurare, da etichettare come sediziosi.

Su queste basi, infatti, si strutturarono tanto gli stati quanto le chiese territoriali; la differenza sostanziale tra mondo cattolico e protestante riguardò il mantenimento del dualismo (e cooperazione) formale tra potere laico ed ecclesiastico nei regni rimasti fedeli a Roma, mentre in area riformata si aveva una subordinazione degli istituti religiosi al potere[113].

In sostanza, comunque, si può sostenere che in entrambi i casi, pur con le varie differenze, il giuramento costituì il fondamento della legittimità dei nuovi ordini sociali, che si andarono costruendo in maniera dinamica, conflittuale anche al loro interno[114], nei rapporti tra poteri centrali e sudditi.

Di questo processo, la bestemmia costituì uno dei tanti aspetti del rovescio della

---

negativo di <<congiura>> destinato a dominare sino ai nostri tempi», *Ibidem.*, cit. p. 251. Al contempo, Ascheri sottolinea il ruolo svolto da diverse realtà assistenziali svincolate dal potere statale «[...] o alla stessa vita comunicativa […] tenuta a bada per gli interessi essenziali del potere, e per il resto […] padrona del proprio territorio», M. Ascheri, *Medioevo del potere*, cit.p.385.

[112] Da parte tanto del potere laico che ecclesiastico, si intendeva «[...] regolamentare i giuramenti rientranti nella sfera giuridica e […] vietare gli altri, confinanti con l'abuso del nome di Dio e con la stessa bestemmia», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p. 220.

[113] Per una prospettiva di questi rapporti sul piano economico-fiscale, si rimanda a H. Kellerbenz- P. Prodi, *Fisco, religione e Stato nell'età confessionale*.

[114] Come sostenuto da Reinhardt «aveva forse ragione Michel Focault, quando non attribuiva più ad un'istanza centrale il disciplinamento della società proto moderna, bensì a processi decentrati in vari punti della società, che non vengono più guidati solo da norme e dall'uso del potere per l'osservanza delle medesime, bensì da nuovi processi cognitivi che comprendono la capacità di apprendimento», W. Reinhardt, *Disciplinamento sociale, confessionalizzazione, modernizzazione*, cit. p. 123.

medaglia, espressione di una sorta di zona grigia, a metà tra la contestazione dello stretto connubio tra religione e potere e l'irriverenza quotidiana del sacro. Mediante queste espressioni, violente e immediate, emerge, in maniera sfumata, la contraddizione del processo di sacralizzazione dell'autorità politica e le sue lacune sul piano pratico[115].

Sul piano giuridico, i mezzi e le pratiche formali tendevano a riflettere queste nuove forme di potere. Tra queste, l'elaborazione del concetto di colpa, intesa come l'infrazione della legge temporale che comportava anche un peccato mortale, essendo contraria tanto all'ordine terreno quanto alla volontà divina, vincolante anche in coscienza. L'ambiguità e vaghezza intrinseca in una simile definizione consentiva a ciascun sovrano di potervi far rientrare tutte quelle azioni, pensieri percepiti come negazioni, disconoscimento della sovranità e devianti rispetto al modello etico, morale[116].

In tal senso, la categoria del crimine di lesa maestà divenne, di fatto, una realtà senza confini precisi, nella quale – potenzialmente – poteva rientrare ogni azione e pensiero ritenuto politicamente e moralmente deviante.

Quest'impostazione rappresentava, di fatto, una sorta di paradigma speculare all'eresia; anch'essa, infatti, al fine di preservare la stabilità dei rapporti sociali tra clero e laicato, condannava ogni affermazione che veniva considerata eversiva, sia da un punto di vista dogmatico sia di ordine gerarchico[117].

In questa fase di "scambio tra sfera spirituale e quella secolare[118]", un'altra grande questione che si presentò fu quella relativa al rapporto tra legge e coscienza[119].

---

[115] Aspetto che si può cogliere, ad esempio, in merito alla frequenza con cui le pene venivano aggiornate «la loro stessa ripetitività e l'aggravamento continuo delle pene lasciano intravedere le difficoltà di risolvere il problema per quella via», A. Prosperi, *I tribunali della coscienza*, cit. pp. 351-352.

[116] Secondo quanto teorizzato da Foucault «la nuova concezione del crimine che colpisce non solo tutto ciò che è considerato […] lesione a danno di persone o interessi […] ma anche ciò che è giudicato anomalo […] rispetto ai modelli di condotta dominanti.», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p.173.

[117] Tanto che «la tarda scolastica considerò eresia non solo la negazione delle verità della Rivelazione, ma ogni seria minaccia alla fede della comunità, e ogni ostinata opposizione alla disciplina della Chiesa», V. Lavenia – A. Prosperi – J. Tedeschi, *Dizionario storico dell'inquisizione* (vol. II), cit. p.546 (voce '*Eresia formale*').

[118] Cit. P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit.p.229.

[119] Emblematica, in tal senso, la vicenda descritta da Ginzburg relativa ad un conflitto di obbedienze presso un convento nel corso del Grande Scisma, in cui l'imposizione di una legge o decisione poteva creare profonde lacerazioni di coscienza. Cfr. C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, p. 29.

Tale problema dipendeva, come è stato detto, dalla volontà dell'autorità secolare di legare i sudditi in coscienza al rispetto delle leggi[120]. Questa suscitò dubbi, riflessioni e dibattiti tra giuristi e teologi, in merito ai criteri sui quali fondare la distinzione tra leggi giuste e tiranniche, obbedienza dovuta oppure illegittima.

In linea teorica, dal momento che entrambi i diritti tendevano a legittimarsi reciprocamente, ogni violazione delle leggi comportava, solitamente, una sanzione. Pertanto, potevano le leggi terrene costringere i sudditi ad obbedire, agitando come deterrente contro la disobbedienza la pena del peccato mortale?[121]

Nel corso del XV secolo, infatti, l'intreccio fra giurisdizione secolare e religiosa divenne man mano sempre più evidente[122], a causa del processo di sacralizzazione dello Stato. In esso, un ruolo di primo piano lo svolse il clero, specialmente quello secolare, essendo formato in gran parte da esponenti dell'aristocrazia, legati al sovrano per via clientelare o di parentele. A questi, si unì il supporto fornito dai giuristi, per dimostrare che anche le leggi terrene, pur essendo inferiori all'immutabile ed eterna legge divina-naturale, dovevano essere rispettate, quali emanazione diretta del volere di Dio[123].

Gli esiti di questo processo si rivelarono contrastanti, molteplici, più o meno riusciti nel breve-medio termine. Alla lunga, però, la frattura fra legge e coscienza giocò un ruolo cruciale, mantenendo una endemica tensione tra autorità e sudditi. La stessa composita articolazione degli stati, legata alla compresenza di poteri di altra natura in

---

[120] Progetto che segnò «[...] il superamento di quel confine tra foro esterno e foro interno che era stato uno dei cardini del diritto medievale», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit.p.251.

[121] Sul tema, si veda la raccolta di saggi sui rapporti tra potere politico, religione ed evoluzione dello Stato della Chiesa in P. Prodi, *Cristianesimo e il potere*. Per quanto riguarda la questione del disciplinamento, ulteriori approfondimenti anche P. Schiera, *Specchi della politica: disciplina, melancolia, socialità nell'occidente moderno*.

[122] È in questa fase che si ha lo «[…] sviluppo di Chiese territoriali legate alle nuove sovranità», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p. 256.

[123] Si tratta di evidenziare le «[…] radici del diritto moderno nella cultura e teologia del tardo medioevo e della prima età moderna […] anche le norme del nuovo diritto penale affondano le radici all'interno del mondo normativo che trova nei comandamenti del Decalogo, nella legge mosaica, la sua linfa vitale […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, pp. 176-177.

supplenza rispetto ad essi, rivelò i limiti dei progetti politico-giuridici dei sovrani[124].

A questo si aggiunse la scarsa incisività degli istituti ecclesiastici, incapaci di operare, mediante la confessione, una piena conciliazione tra potere laico ed ecclesiastico, finendo talvolta perfino in concorrenza con i primi per la gestione delle coscienze[125].

Nel caso degli stati italiani, ad esempio, il processo di costruzione avente lo scopo di creare realtà statuali estese e compatte (territorialmente e politicamente) rivelò tutte le sue lacune e contraddizioni in seguito all'inizio delle guerre nella penisola, nel 1494.

Le ragioni erano differenti: in primis, la mancanza di coesione interna tra ceti dirigenti e popolazioni soggette; lo scarso margine d'azione effettivo detenuto dai rispettivi poteri centrali; l'insufficienza degli apparati militari. Il tutto coronato da una complessiva instabilità istituzionale in materia di giustizia[126], la cui amministrazione conobbe, complessivamente, una profonda crisi legata ai continui cambiamenti al vertice delle élite dirigenti, che generarono un continuo cambiamento di leggi e impedirono il consolidamento di reti di potere stabili e diffuse.

Tutto ciò produsse un diffuso senso di smarrimento nella società, il venir meno di punti di riferimento e certezze consolidate nel tempo. Un'instabilità sociale generale, che aprì la strada (grazie anche alla presenza della stampa) alla circolazione di profezie e vaticini più o meno coevi, nei quali si cercava conferma dei mirabolanti fatti che stavano sconvolgendo la penisola italiana[127]. Vi si poteva scorgere ora il meritato castigo divino per i peccati degli uomini; l'annuncio di nuovi, futuri cambiamenti politici e religiosi, destinati a segnare l'avvento di una nuova epoca; l'avvicinarsi della fine di tempi, sensazione profondamente radicata nell'immaginario collettivo europeo,

---

[124] Sulla natura composita degli stati europei, vd. J. H. Elliot, *A Europe of composite monarchies*, pp. 48-71; per una sua rilettura nell'ambito degli stati italiani centro-settentrionali, M. Gentile, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, pp. 561-573.

[125] In merito, vd. F. Motta, *Giudicare la fede giudicare la politica. Evoluzione del paradigma giudiziario della sovranità papale nell'età delle confessioni*, pp. 231-248.

[126] Secondo Bellabarba «dubbi sull'effettività della giustizia e preoccupazioni sull'assetto istituzionale del presente; il primo Cinquecento regalò a ogni compagine territoriale italiana questi stati d'animo», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 12.

[127] Per questo motivo, assunsero un significato prettamente politico, di chiave di lettura del presente, come nel caso celebre di Savonarola, le cui profezie «[…] riguardano l'oggi, non il futuro: stanno per realizzarsi, non sono proiettate in un avvenire lontano […] sono gesti politici, prese di posizione sul presente […]», M. Ciliberto, *Niccolò Machiavelli. Ragione e pazzia*, cit. p. 44.

riemersa con forza dalla seconda metà del XV secolo. Fra queste tensioni e speranze, rientrava anche la tanto attesa e procrastinata riforma della Chiesa[128].

In questo scenario, flagellato da carestie, epidemie e dalle scorrerie delle truppe mercenarie, estremamente potente e suggestiva risuonò l'eco delle idee e dottrine di Lutero. La forza e capillarità con cui si diffusero dipese dalla loro capacità di saper rispondere a inquietudini e domande spirituali profonde, sentite lontane e incomprese dalla religiosità coeva. Inoltre, le diffuse convinzioni anticlericali[129] contribuirono a mettere in discussione i poteri e privilegi del papato romano, innescando una serrata dialettica con i poteri politici.

Queste tesi trovarono riscontri ed accoglienza trasversali in gran parte della società, tanto che non ci si limitò semplicemente a seguirle in modo passivo. Prese forma una dinamica rielaborazione, di confronto attivo con le pratiche ed attese religiose consolidate, dando luogo ad un fenomeno culturale ibrido, seppur meno articolato rispetto alla varietà di esperienze religiose del XV secolo[130].

Almeno fino agli anni '90 del XVI secolo, ci fu una costante circolazione di elementi provenienti dalle dottrine riformate d'oltralpe[131], presenti in maniera più o meno accentuata a seconda del ceto sociale d'appartenenza.

Tali segni di eterodossia erano celati dietro le apparenze, legati ad un'esperienza prettamente interiore per i nobili, intellettuali ed anche alcuni artisti (si veda i casi, ampiamente noti e studiati, di Lotto, Michelangelo[132],etc.). Più evidenti, invece, presso i

---

[128] Per maggiori approfondimenti, rimando a S. Dall'Aglio, B. Richardson, M. Rospocher (a cura di), *Voices and Texts in Early Modern Italian Society*; O. Niccoli, *Profeti e popolo nell'Italia del rinascimento*; M. Rospocher, *Il papa guerriero. Giulio II nello spazio politico europeo*; D. Weinstein, *Savonarola. Ascesa e caduta di un profeta del Rinascimento*.

[129] Su questa tematica, vd. O. Niccoli, *Rinascimento anticlericale: infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*; AA. VV., *Percorsi anticlericali fra medioevo e prima età moderna*, in «Rivista di Storia del Cristianesimo», 2 (2015).

[130] Per le quali è stata di recente proposta la categoria di «[…] nonconformismo […] adatta ad abbracciare non solo pensieri ma anche azioni e quindi violazioni non solo dell'ortodossia ma anche dell'ortoprassi […]», L. Biasori – D. Conti, *Il secolo senza eresia? Caratteri originali dei nonconformismi religiosi quattrocenteschi*, cit. p. 801.

[131] Per l'analisi dei percorsi comunicativi e letterari che portarono alla diffusione criptica delle opere di Lutero col nome di Erasmo, vd. S. Seidel Menchi, *Erasmo in Italia 1520-1580*.

[132] In particolare, i due studi di M. Firpo, *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra*

ceti medio-bassi che, condizionati dalle preesistenti tematiche anticlericali, erano però incapaci di approdare ad una soluzione religiosa realmente alternativa, focalizzando la propria concezione della fede – nella maggior parte dei casi – sulla critica verso la corruzione del clero. Comunque, non mancarono casi di singolari ed originali rielaborazioni[133].

Lo svilupparsi di questa situazione, così fluida ed eterogenea[134], venne ritenuta un'ulteriore, grave pericolo per la stabilità dell'ordine costituito. Per arginarlo, alcuni esponenti della curia romana (e non solo nello Stato della Chiesa) sottolinearono la necessità di ricorrere a tutti i mezzi e le forze necessarie per stroncare il diffondersi della sediziosa peste ereticale tra i fedeli.

Tale programma, intransigente e severo, trovò nel cardinale Gian Pietro Carafa[135] uno dei suoi principali fautori e sostenitori. Egli, infatti, contribuì al progressivo accentramento dei poteri decisionali in materia di fede nelle mani del Sant'Uffizio (istituito da papa Paolo III nel 1542, con la bolla *Licet ab initio*), facendone così la congregazione più influente nell'orientare la politica pontificia. Essa si affermò quale unico baluardo a salvaguardia dell'ortodossia, almeno sino alla metà del XVII secolo[136].

Rispetto a questo schieramento, non va dimenticata l'esistenza di un altro orientamento, condiviso da esponenti della gerarchia curiale: cardinali come Reginald Pole, Gasparo Contarini, Giovanni Morone, oltre a vari letterati ed artisti. Questi cercarono a lungo, nel corso dei decenni centrali del XVI secolo, di raggiungere un

---

Riforma e Controriforma; A. Forcellino, *Michelangelo Buonarroti. Storia di una passione eretica*.

[133] Come il celebre caso del mugnaio Menocchio, trattato in C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*.

[134] Ad eccezione che per le aree rurali, nelle quali l'accentuarsi della crisi sociale ed il flusso di persone dirette verso le città determinò una «[…] penetrazione limitata ad ambienti intellettuali cittadini: tranne trascurabili eccezioni, le idee, le inquietudini, le aspettative riformatrici non si diffusero nelle campagne», C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. p. 44. In parte Olivieri, in alcuni suoi lavori, ha cercato di delineare degli elementi di dinamicità nel rapporto tra città e campagne nel Dominio veneziano, pur limitandosi ad accennare la questione dell'eresia; cfr. A. Olivieri, *Strutture e caratteri della sensibilità religiosa veneta* in *Eresie, famiglie e società nel '500: studi, ricerche*, a cura di *Ibidem*, pp. 195-211.

[135] Il quale divenne papa nel 1555, col nome di Paolo IV. Sulla rielaborazione del suo pontificato, vd. A. Aubert, *Paolo IV. Politica, Inquisizione e storiografia*; *Paolo IV Carafa nel giudizio della Controriforma*.

[136] Il percorso che portò all'ascesa del Sant'Uffizio quale vertice politico nella gerarchia dello Stato Pontificio, vd. M. Firpo, *La presa di potere dell'Inquisizione romana (1550-1553)*.

compromesso tra istanze riformatrici provenienti dalle terre riformate d'Oltralpe e richieste di riforma interne alla Chiesa[137], per poterne avviare un rinnovamento senza che questo dovesse causare il venir meno della disciplina ecclesiastica sui fedeli.

Su un altro versante ancora, alcuni dei nuovi ordini religiosi (come i Gesuiti) affrontarono la lotta contro il diffondersi dell'eresia ricorrendo alla predicazione in ambiente urbano e, soprattutto, rurale, favorendo al contempo le pacificazioni dei conflitti[138]. Inoltre, la confessione e riconciliazione era guidata dal confessore, che assumeva le vesti di padre spirituale, al fine di ottenere delle conversioni basate più sulla persuasione che sulla repressione.[139]

In risposta a questa avanzata della Chiesa che, in chiave antiereticale, intendeva riaffermare il proprio predominio giuridico in materia di coscienza ed il controllo della moralità dei fedeli, i poteri temporali europei risposero operando su due fronti. Da un lato, si cercò di contenere il più possibile questo slancio del corpo ecclesiastico, negoziando limiti e prerogative delle rispettive sfere giurisdizionali[140].

D'altro canto, proseguì quella politica accentratrice, volta a sottoporre al giudizio dei tribunali temporali azioni, comportamenti e pensieri ritenuti lesivi dell'etica civile pubblica[141]; in particolare trasformando i peccati in crimini perseguibili e punibili dal potere politico. Certo, non venne meno, in area cattolica, l'alleanza col potere

---

[137] Infatti «[…] la proposta dei cosiddetti spirituali, […] che innestavano sull'irenismo di Gasparo Contarini le dottrine valdesiane, capaci di coniugare l'adesione alla dottrina luterana della giustificazione per sola fede con la difesa della Chiesa di Roma e della sua unità. […]», M. Firpo – G. Maifreda, *L'eretico che salvò la chiesa: il cardinale Giovanni Morone e le origini della Controriforma*, cit. p. XXI.

[138] Su questa tematica, si veda lo studio di O. Niccoli, *Perdonare: idee, pratiche rituali in Italia tra Cinque e Seicento*.

[139] Rimando, per una più ampia trattazione di queste problematiche, ai testi di M. Catto (a cura di), *La direzione spirituale tra Medioevo ed età moderna: percorsi di ricerca e contesti specifici*; S. Pavone, *I Gesuiti dalle origini alla soppressione*; A. Prosperi, *I tribunali della Coscienza: Inquisitori, confessori, missionari*, pp. 485-507, 600-649.

[140] Specialmente gli Stati regionali della penisola italiana; tra di essi, spiccano, per la singolare dialettica giuridica tra inquisizione e classi dirigenti, i casi delle repubbliche di Venezia e Lucca. Per quest'ultima, si veda S. Adorni-Braccesi, *La città infetta: la Repubblica di Lucca nella crisi del Cinquecento*, oltre allo studio fondamentale di M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*.

[141] Passaggio cruciale, che vide «lo Stato […] criminalizzare il peccato per fare di questa criminalizzazione uno strumento di potere», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 215.

ecclesiastico, fondamentale sia per interessi politici sia sul piano istituzionale e governativo[142]. Di fatto, però, nella gestione disciplinare delle collettività, la produzione normativa vide una crescita sensibile dell'intervento in materia dei governanti laici, seppur in cooperazione, nella maggior parte dei casi, con l'autorità ecclesiale:

L'interlocutore per tutti gli uomini di quel periodo diviene sempre più lo Stato moderno […]: è con lo Stato che si misura la Chiesa, ben prima della frattura religiosa, non soltanto per il controllo dell'organizzazione esterna, dell'istituzione, ma anche per il controllo sulle coscienze[143].

In questo, la bestemmia costituì uno dei casi più controversi e dibattuti in età moderna, essendo percepito, spesso, come una forma di lesa maestà ma diffuso più trasversalmente rispetto all'eresia; espressione ambigua, potenzialmente sovversiva su più livelli[144].

Tra la fine del XV e la metà del XVI secolo, numerose furono le ordinanze e leggi promulgate dai regnanti in tutta Europa volte a sradicare la bestemmia. Questo reato era sentito come il primo di tanti vizi che, se non fossero stati corretti adeguatamente, avrebbero di certo attirato l'ira ed il castigo divino[145]. Tra questi, l'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano I d'Asburgo (1497)[146] , Carlo V (1530,1548) e Rodolfo II (1577); i re di Francia Luigi XII (1510) e Francesco I (1514 – a conferma di quella precedente –,1534,1535); il papa Leone X nell'attuare i decreti del V concilio

---

[142] Ragion per cui «[…] il modello interpretativo del condominio tra Stato e Chiesa comprende per l'appunto la constatazione che la necessità di gestire insieme una sfera d'interesse comune incentiva la conflittualità». R. Bizzocchi, *Chiesa, religione, stato,* cit. p. 504.

[143] Cit. P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 210.

[144] Tant'è vero che «[...] da reato sociale […] la bestemmia sembra diventare […] un delitto contro la dimensione verticale del potere, il Dio che sta in alto e le altre autorità che lo rappresentano», A. Prosperi, *I tribunali della coscienza*, cit.p.353.

[145] Una delle numerose rappresentazioni, sul piano artistico, di questa sorta di senso di smarrimento, d'ansia ed incertezza verso la giustizia terrena è quella fornita da Dürer relativa ai quattro cavalieri dell'Apocalisse, in cui «[…] le pupille cieche del quarto cavaliere che reca nella destra una bilancia squassata da un vento divino […]», A. Prosperi, *Giustizia bendata*, cit. p. 31.

[146] In particolare, l'imperatore «[...] he did so expressly because of the fear of epidemics, hunger, and natural disasters», G. Schwerhoff, *Horror crime or bad habit?*,cit.p.403.

Lateranense (1514); il Duca di Firenze (e Granduca di Toscana, dal 1569) Cosimo I (1542, con pena di morte prevista per i relapsi). Sulla base di questi provvedimenti, più o meno attuati efficacemente, iniziarono a strutturarsi le prime, embrionali strategie punitive, che culminarono, nel corso del XVIII secolo, nel disciplinamento della società[147].

Al contempo, ciò che sottolinea questo elevato numero di leggi antiblasfeme, emanate in questo ridotto arco di tempo, è tanto una particolare sensibilità e ricezione del problema quanto l'inefficienza stessa dei provvedimenti. Anche se la bestemmia era ritenuta un elemento perturbante della morale sociale, l'esecutività delle norme veniva disattesa o dall'inadempienza dei tribunali, oppure dalla scarsa rilevanza attribuita dalla collettività a comportamenti blasfemi[148].

La parziale eccezione, quantomeno fra gli stati italiani, fu il caso della Repubblica di Venezia che, tra il XIII e gli inizi del XV secolo, era dotata di tutta una serie di apparati amministrativi e della forza politica tale da poter influenzare, grossomodo a proprio vantaggio, i rapporti con la curia di Roma[149] in materia di gestione dei benefici e proprietà ecclesiastiche.

Oltre alla questione dei rapporti politico-diplomatici, da sempre il patriziato veneziano dedicava un'attenzione particolare per cercare di mantenere il favore divino a protezione della prosperità della Repubblica. Quest'ultimo rivestiva un'altissima importanza soprattutto nei periodi di forte crisi, come gli anni seguenti alla disfatta di Agnadello del 1509. In quel frangente, seguì la ricerca e repressione degli atteggiamenti corrotti come la bestemmia, la cui diffusione contribuì a suscitare l'ira ed il castigo di Dio[150].

---

[147] Prima fase che lo storico Oestreich ha definito come "regolazione sociale", caratterizzate dalla «[...] reazione dell'autorità cittadina […] ad un generale processo di riduzione dell'ordine», W. Reinhardt, *Disciplinamento sociale, confessionalizzazione, modernizzazione*, cit.p.107.

[148] È stato rimarcato che «Throughout the Reformation period there is an abudance of complaints about people being unwilling to denunce blasphemers», G. Schwerhoff, *Horror crime or bad habit?*,cit.p.404.

[149] In termini di assegnazione dei benefici (monasteri, vescovadi, etc.), privilegi fiscali riguardanti le rendite degli enti ecclesiastici, etc. Per la situazione del XV e XVI secolo, si veda G. Del Torre, *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*.

[150] In merito al rapporto tra giustizia e immoralità «Venice had possessed since late medieval times a unique jurisdiction to prosecute and punish blasphemy [...]», D. Nash, *Analyzing the history of religious*

Della dinamica fra religione e controllo sociale e politico nel territorio della Serenissima, inserita nel contesto di evoluzione dei rapporti giuridici tra realtà suddite e Venezia tratteremo nel seguente capitolo.

crime, cit.p.10.

II Il reato di bestemmia nella Repubblica di Venezia fra religione civile e riforma politica

II.1 Evoluzione della struttura istituzionale veneziana e ridefinizione dei rapporti giuridici con la terraferma: dall'espansione al dogado Gritti

Nel periodo compreso tra il l'acquisizione di Treviso (1339) ed il termine del dogado di Andrea Gritti (1538) il volto della Serenissima passò dalla parvenza di un possibile cambiamento, di apertura politica e costituzionale verso le élite cittadine, alla restaurazione negli anni post-Agnadello. La stabilizzazione dei privilegi del patriziato prevalse rispetto alle istanze riformatrici, provenienti sia dall'ambito cittadino sia quelle legate all'*entourage* del doge Gritti[151].

Quest'ultime seguirono un percorso incerto, complesso, di cui cercheremo di rendere conto nelle pagine seguenti, focalizzando l'attenzione soprattutto sull'evoluzione del dibattito relativo all'amministrazione della giustizia, dal consolidamento del Dominio di terraferma sino al fallimento del piano di riforme patrocinato da Gritti.

L'emergere di una sorta di partito favorevole all'espansione nell'entroterra, che divenne sempre più forte nel corso del XV secolo, dipese da una molteplicità di fattori[152]. In primo luogo, le sempre maggiori difficoltà che le flotte commerciali veneziane incontravano nel Mediterraneo orientale, dipendenti sia dal lungo conflitto con la repubblica di Genova[153] sia dalla crescente espansione (terrestre e marittima) della potenza ottomana, capace di eguagliare ed ostacolare le rotte delle navi veneziane.

Unitamente a queste difficoltà commerciali, si aggiunse la questione del mutevole, incerto scenario geopolitico della penisola italiana. Tra la seconda metà del XIV e gli

---

[151] Sulla questione, vd. J. Grubb, *When myths lost power*, p. 82; G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e gli stati italiani*, pp. 293-313; A. Ventura, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica Veneta*.

[152] Fondamentalmente, lo scopo di «[…] these annexations served largely to guarantee security and support to trade flows benefitting Venice and involved sifgnificant voluntary choice by new subjects rather than mere imposition […]», M. Knapton, *The Terraferma State*, cit. p. 86.

[153] Per una sintesi dei fatti (1376-1381), culminati nella guerra di Chioggia, vd. F. C. Lane, *Storia di Venezia*, pp. 224-234; G. Cozzi – M. Knapton, *La Repubblica di Venezia in età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, pp. 3-5.

inizi del XV secolo, in particolare, il consolidamento del ducato di Milano nell'Italia centro-settentrionale spinse Venezia a intervenire; per arginare l'avanzata della 'tirannide' milanese, venne stipulata un'alleanza con la repubblica di Firenze. Le vittorie ottenute[154] permisero di salvaguardare gli interessi commerciali correnti per via fluviale, attraverso il Po, l'Adige, il Brenta.

Questi erano i vettori di un intenso flusso di merci, sia in entrata sia in uscita dai mercati di Venezia, la quale intendeva non solo preservare il ruolo di crocevia tra Oriente e Occidente, ma divenire un riferimento anche per i centri della terraferma. Infatti, fin da subito, su alcuni ambiti e risorse il controllo veneziano fu immediato e accorto: la gestione fiscale (specialmente nel trevigiano e parte del padovano), la compravendita del grano e del legname, risorse vitali per il mantenimento della società e politica veneziana[155].

A questo partito di terra si opponeva, nel corso del XV secolo, quell'ala del patriziato legata ai traffici commerciali marittimi. Essi erano convinti assertori della necessità di proseguire questa via, che aveva reso così grande e potente Venezia, evitando di sperperare denaro e uomini nelle lotte politiche continentali, viste come preludio di una corruzione che avrebbe portato la Repubblica alla rovina. Tale opinione venne ripresa soprattutto dopo Agnadello, con grande veemenza e polemica verso gli eccessivi investimenti fatti sul continente, senza però determinarne una riduzione. D'altronde, solo nel lungo periodo il volume di affari legati alla compravendita della terra superò quelli marittimi – il cui calo fu evidente solamente nel corso del XVII secolo.

Il consolidamento dello stato da terra fu caratterizzato da due aspetti: il rapporto, articolato e complesso, tra il patriziato e le élite dirigenti cittadine e la definizione delle

---

[154] Tale linea politica fu dovuta, in larga parte, alla propensione bellicosa del doge Francesco Foscari, fautore di una decisa espansione veneziana in terraferma e dell'alleanza con Firenze; su questa controversa figura, si veda D. Romano, *La rappresentazione di Venezia. Francesco Foscari: vita di un doge nel Rinascimento*.

[155] Sulla questione del regime fiscale nel trevigiano, vd. F. Cavazzana Romanelli – E. Orlando (a cura di), *Gli estimi della podesteria di Treviso*. In generale, D. Beltrami, *Saggio di storia dell'agricoltura nella Repubblica di Venezia durante l'età moderna*; A. Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, pp. 253-272; E. Demo – A. Savio (a cura di), *Uomini del contado e uomini di città nell'Italia settentrionale del XVI secolo*, pp. 107-115; E. Demo, *Mercanti di terraferma: uomini, merci e capitali nell'Europa del Cinquecento*.

rispettive competenze in ambito giurisdizionale, che produssero accordi differenti di luogo in luogo, basati sulle specificità di ciascuno di essi.

Le annessioni delle città (e dei rispettivi contadi) avvennero in maniera pacifica oppure in seguito ad un conflitto armato. Nel primo caso, era la città che si ‘donava’ a Venezia tramite le cosiddette dedizioni, documenti nei quali la comunità esplicitava la volontà di riconoscere il potere veneziano, chiedendo in cambio la possibilità di veder riconosciuti alcuni diritti, richieste, per conservare una certa autonomia amministrativa locale, il più delle volte accettate[156]. Qualora, invece, la conquista fosse avvenuta *manu militari*, generalmente si riducevano al minimo le forme d’autonomia concesse alla città, ponendola sotto lo stretto controllo dell’autorità veneziana[157].

Questi sono i primi criteri da tener presenti nel considerare la poliforme struttura della terraferma, poiché le modalità di conquista incisero nel delineare i rapporti di forza, ora a favore ora contro le aspirazioni dei ceti dirigenti locali, articolando così la presenza del potere veneziano in molteplici declinazioni.

In secondo luogo, sulla base dei numerosi studi degli ultimi anni, va introdotto un concetto molto importante nell’analisi complessiva dello stato veneziano, ossia quello delle “due Terraferme”[158], nel quale emerge la natura prettamente politica di tali accordi[159], evidenziandone la variabilità a seconda delle circostanze.

Da un lato quei territori e città che, di fatto, finirono in una condizione di totale subalternità (economica, politica, fiscale) rispetto a Venezia, a causa dell’assenza di realtà politico-istituzionali forti e radicate nel territorio, oltre alla penetrazione fondiaria

[156] Per alcuni studi in merito, vd. E. Demo, *Dalla dedizione a Venezia alla fine del Cinquecento*, pp. 158-162; A. Menniti Ippolito, *La ‘fedeltà’ vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, pp. 29-43; S. Signaroli – E. Valseriati (a cura di), *«El patron di tanta alta ventura».. Pietro Avogadro tra Pandolfo Malatesta e la dedizione di Brescia a Venezia*.

[157] Tra i più noti, il caso della conquista di Padova; per un’analisi dei rapporti fiscali con Venezia, vd. L. Favaretto, *L’istituzione informale. Il territorio padovano dal Quattrocento al Cinquecento*; inoltre, resta il quadro generale descritto da A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, pp. 47-72.

[158] Vd. G. M. Varanini, *La terraferma veneta nel Quattrocento*, pp. 29-32, con relativa bibliografia.

[159] Infatti, in prima battuta Venezia concedeva ai consigli cittadini o ad assemblee formate per l’occasione il compito di riformare gli statuti, ma ogni decisone finale, sia positiva sia negativa, dipendeva unicamente dall’autorità centrale, con «[…] interventi la cui legittimità riposa sul principio più volte ribadito dal Senato, che ad esso era sempre riservato l’<<arbitrium>> di modificare gli statuti delle città suddite […]», A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, cit. p. 42.

da parte dei cittadini e patrizi veneziani. Questa situazione era tipica dell'area prospicente la laguna e del trevigiano[160], mentre il padovano vi rientrava solo parzialmente.

Per contro, i territori dell'area veneto-lombarda nord-occidentali (quali Vicenza, Verona, Brescia e Bergamo) che, per la forza delle loro istituzioni, la distanza dalla laguna e la loro presenza capillare sui rispettivi contadi, riuscirono a preservare una certa autonomia politica ed economica, tenendo testa ai tentativi di piegare i commerci e le leggi alle richieste veneziane. Di fronte a simili realtà, così consolidate e prospere, ogni decisione di un certo rilievo doveva essere sottoposta al vaglio degli organismi di governo locali, gelosi dei propri privilegi e prerogative giurisdizionali.

Partendo da queste premesse, definiremo quelli che sono i tratti salienti dei rapporti politico-amministrativi tra Venezia e la Terraferma, con particolare attenzione al contesto della Marca trevigiana, nel quale si inserisce la podesteria di Noale, di cui tratteremo nel terzo capitolo.

Come detto poc'anzi, la specificità politica, giuridica ed economica del contesto locale influì nell'orientare il rapporto di forza delle diverse città suddite con Venezia, ragion per cui molteplici furono le modalità di accordo che vennero stabilite.

In linea generale, si può affermare che, nella maggior parte dei casi, gli statuti cittadini preesistenti (di età comunale, parzialmente riveduti in epoca signorile) vennero mantenuti[161], ad eccezione delle norme che ledevano gli interessi veneziani, confermando al vertice della gerarchia di potere il ceto nobiliare. Il predominio di quest' ultimo, però, era lungi dall'essere riconosciuto in maniera uniforme, poiché la sua composizione e struttura variava anche all'interno delle due Terraferme.

Nell'amministrazione della giustizia nell'area del dogado e nell'immediato entroterra, specialmente nella Marca trevigiana, i rappresentanti veneziani agivano senza dover

---

[160] In merito agli studi sul trevigiano, vd. G. Del Torre, *Il trevigiano nei secoli XV e XVI: l'assetto amministrativo e il sistema fiscale*; M. Knapton, *Le campagne trevigiane: i frutti di una ricerca*; G. M. Varanini, *Treviso dopo la conquista veneziana. Il contesto politico-istituzionale e il destino di un'aristocrazia*, pp. 429-471. Sull'area del Dogado, E. Orlando, *Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*.

[161] Come sostenuto da Varanini «quanto più spesso il rispetto dei *capitula* presentati dalla comunità soggetta […] è rivendicato in fase di amministrazione, tanto maggiore è la capacità contrattuale», G. M. Varanini, *La Terraferma Veneta nel Quattrocento*, cit. p. 29.

subire un'ingerenza eccessivamente elevata da parte dei ceti dirigenti locali, troppo deboli per determinare la formazione e lo svolgimento dei processi. Quest'ultimi si limitavano a mantenere i privilegi legati al loro status, ponendo delle soglie d'accesso assai elevate per limitare la possibile entrata di famiglie non nobili arricchitesi.

Nel territorio veneto occidentale, al contrario, in molti casi i rettori dovevano trovare un'intesa con la nobiltà, la quale vedeva riconosciuto il proprio organo rappresentativo autonomo (come il Consolato, a Vicenza e Verona) e poteva presenziare ai processi. Un così ampio potere decisionale consentiva alle élite di tutelare i propri interessi e preminenza sociale, opponendo resistenze (di natura legale o informali: corruzione dei testimoni, intimidazione, etc.) qualora fossero messi in discussione[162].

Questi privilegi erano preclusi alla nobiltà trevigiana, la cui scarsa coesione interna e l'incapacità di estendere il proprio potere al di là del distretto cittadino la resero debole agli occhi del patriziato veneziano. L'unica realtà che sfuggiva al pieno controllo veneziano erano le terre dei Collalto, possedimenti feudali dipendenti dall'imperatore[163].

Per questi motivi vennero favorite le istanze d'autonomia giurisdizionali portate avanti da diversi borghi, castelli e città della Marca[164]. In seguito alla conquista veneziana, aumentarono il numero di quartieri, da 4 a 8, così come le podesterie, governate da un ufficiale nominato direttamente dal potere centrale[165].

Sul piano dell'assetto istituzionale di Treviso, il vero potere decisionale era nelle mani del Consiglio dei Quaranta. Formato da nobili nominati di comune accordo tra il rettore ed i provveditori, esso affiancava la Provvederia nelle faccende relative all'amministrazione locale e, di fatto, gestivano le nomine e sedute del Consiglio

---

[162] Vd. C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, pp. 153-258; S. Lavarda, *Politica e giustizia nella terraferma veneta del Seicento. Il tribunale vicentino del Consolato*, pp. 53-92; J. E. Law, *Venice and the Veneto in the Early Renaissance*.

[163] Dotati della «[…] giurisdizione di mero e misto imperio, direttamente dall'imperatore», G. Cozzi – M. Knapton, *Storia della Repubblica di Venezia in età moderna*, cit. p. 206.

[164] Il processo di «scorporo del contado di Treviso, un fenomeno del tutto assente nelle province della terraferma acquisite nel '400, fu gravido di conseguenze […] l'aspetto fondamentale della dominazione veneziana fu per i centri minori la costante presenza di un rappresentante del potere centrale», G. Del Torre, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI*, cit. p. 41.

[165] Nel corso del XV secolo, furono avviate delle trattative per favorire un certo aumento della rilevanza politico-amministrativa di Treviso: l'aspetto paradossale è che vennero promosse dal Senato di Venezia, non dalla nobiltà cittadina; vd. *Ibidem*, pp. 27-33 per ulteriori rimandi documentari e bibliografici.

Maggiore. In seguito alla riforma del 1407, però, questi organismi vennero soppressi, lasciando il governo della città nelle mani del podestà e capitano veneziani, lasciando intatti solo i sei provveditori[166].

Solamente dopo lunghe e travagliate trattative con Venezia venne ricreata un'assemblea simile al precedente Consiglio Maggiore: era di fatto privo di qualunque margine d'intervento concreto, espressione della totale subalternità al potere veneziano[167]. In assenza di regole e statuti chiari, i seggi venivano controllati da una ristretta cerchia di famiglie; solo nella seconda metà del XVI secolo fu riconosciuto come guida della politica comunitaria[168].

Solo sul piano dell'organizzazione fiscale, nella definizione degli estimi e riscossione delle imposte, e nella trasmissione delle comunicazioni tra Venezia e rettori, Treviso costituiva un punto di riferimento per i centri e le zone rurali della Marca, pur rimanendo sempre sotto stretto controllo di Venezia[169], senza nessun margine d'intervento politico significativo sul territorio della Marca.

Un'altra delle questioni più complesse e di lunga durata riguardava il confronto con la tipologia di diritto presente nella terraferma. Infatti, le varie realtà urbane conquistate da Venezia avevano alle spalle, in gran parte, un'esperienza ed istituti secolari, dove il diritto comune si era progressivamente imposto come riferimento politico-giuridico e fondamento legittimante della struttura sociale, politica e istituzionale cittadina.

Questo fenomeno aveva incentivato la nascita e sviluppo di un ceto di professionisti del diritto; giuristi, avvocati e notai dotati delle conoscenze necessarie per poter interpretare correttamente le leggi e mediare tra le diverse istanze espresse dai ceti e corpi sociali. Per questa ragione, di capitale importanza, i giuristi ascesero ai vertici

---

[166] Istituto, questo, i cui membri sono «[…] nominati dallo stesso podestà con funzioni puramente consultive», A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, cit. p. 98.

[167] Tanto che l'ospedale di S. Maria dei Battuti «[…] svolse con le processioni e con la ritualità civica un ruolo di supplenza identitaria rispetto alla cittadinanza», G.M. Varanini, *La terraferma veneta nel Quattrocento*, cit. p. 25.

[168] Definito da Del Torre come «[…] un lento ma continuo processo di legittimazione al governo della comunità […]», G. Del Torre, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI*, cit. p. 16.

[169] Significativa a riguardo un'affermazione, riportata in una descrizione del Trevigiano di un anonimo autore «[…] "il governo [delle ville del distretto] […] spetta a i rettori della città, non vi havendo alcuna parte i cittadini, come s'usa nelle altre città"», *Ibidem*, cit. p. 33.

delle società comunali, rimanendovi (in parte) anche durante i governi signorili; essi, infatti si consideravano parte della nobiltà, seppur dotati di minori titoli e prestigio[170].

Per contro, a Venezia, nello stesso periodo, lo studio e la riscoperta del diritto romano non riscosse grande successo. La città si reggeva su una concezione del diritto completamente diversa, rispecchiante la vocazione mercantile del patriziato, il cui fondamento stava nel potere discrezionale riconosciuto al giudice, il cosiddetto *arbitrium*.

Poiché i titolari delle cariche di governo (cittadine e non) provenivano dal patriziato, erano dotati di una formazione politica, che li portava ad affrontare ogni contenzioso con senso pratico, finalizzato al raggiungimento di una mediazione fra le parti.

Fino a quando il dominio si estendeva ai possedimenti marittimi ed alla laguna, non vi furono significativi contrasti di natura giurisdizionale. In seguito all'espansione in terraferma, uno dei primi nodi da sciogliere riguardò proprio la scelta del sistema normativo: in quale modo si sarebbe dovuto governare i sudditi[171]?

Nell'amministrazione della giustizia da parte del podestà, la maggior parte dei processi, civili e penali, rientravano nella gestione ordinaria, per cui il loro svolgimento doveva attenersi a quanto previsto dagli statuti. Il che significava che le strutture istituzionali locali, di fatto, imponevano la loro mediazione tra potere centrale e società locale.

Ad esempio, nel caso della giustizia penale, erano proprio i notai del collegio notarile cittadino i membri dell'ufficio del Maleficio, il cui compito era di assistere l'assessore veneziano, il giudice del Maleficio, nello svolgimento dell'istruttoria. Le denunce e testimonianze raccolte sarebbero state la base sulla quale la corte pretoria, organo giudicante formato da giudici veneziani e presieduto dal podestà, avrebbe fondato le proprie sentenze. La possibilità di controllare direttamente la fase iniziale dei processi rappresentava un potere di grande rilievo, sia nei confronti del potere podestarile, sia in

---

[170] Vd. A. Luongo, *Notariato e mobilità sociale nell'Italia cittadina nel XIV secolo*, pp. 243-271; E. Rossini, *Il ruolo dei notai nell'amministrazione di Verona scaligera*, pp. 63-64; per quanto riguarda il contesto cittadino veneziano in età moderna, A. Zannini, *Una burocrazia repubblicana. Stato e amministrazione a Venezia tra XVI e XVIII secolo*, pp. 131-153.

[171] Una trattazione ampia e dettagliata dell'evoluzione dello stato veneziano sul piano giuridico, vd. C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano. Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, pp. 297-353; inoltre, rimando allo studio classico di G. Maranini, *La costituzione di Venezia* (2 vol.).

termini di mantenimento del predominio nobiliare nell'ambito cittadino e territoriale locali.

Per tutto il XV e gli inizi del XVI secolo, grossomodo, il margine di intervento dei podestà risultò essere minimo, mentre di riflesso si consolidava il predominio sociale e politico delle aristocrazie urbane, i cui interessi venivano rappresentati dai loro esponenti in veste di notai presso i tribunali.

C'è da dire che, oltre alla forza di quest'ultime, il mancato sviluppo di una riflessione generale sui rapporti tra Venezia e le province di terraferma, fino agli anni '20 del XVI secolo, contribuì a consolidare la frammentarietà del Dominio [172]. A questo, si aggiungeva l'assenza di un quadro teorico nel quale inserire e giustificare l'espansione nella Terraferma, salvo il principio della lotta alla tirannide signorile e della spontaneità della sottomissione delle città al potere veneziano[173].

Il motivo di questa incertezza dipendeva dal fatto che, agli occhi del patriziato, la Terraferma non appariva come un blocco omogeneo ed uniforme, bensì come la sommatoria composita di molteplici realtà, ognuna delle quali aveva il proprio legame particolare con il centro dominante.

D'altro canto, i privilegi riconosciuti alle varie città dipendevano dalla capacità dei ceti nobiliari di saper garantire l'autonomia politico-giudiziaria urbana, fondata sul controllo delle risorse economiche e dell'attività giuridica; qualora le ragioni di opportunità politica si fossero rivelate inadeguate agli interessi del patriziato, i rapporti di forza sarebbero mutati[174].

Se la questione della definizione giuridica dei rapporti con la terraferma rimaneva

---

[172] Sul dibattito storiografico relativo alla definizione della Terraferma, con relativa bibliografia, vd. J. S. Grubb, *When myths lost power*, pp. 72-79; M. Knapton, *The Terraferma State*, pp. 89-91, Id., *' Nobiltà e popolo' e un trentennio di storiografia veneta*, pp. 167-192; G. M. Varanini, *I nuovi orizzonti della Terraferma*, pp. 13-57. Per quanto riguarda la pratica storiografica veneziana in età moderna, vd. M. L. King, *The Venetian intellectual world*, pp. 579-585

[173] Temi, questi, che saranno sviluppati nel corso del XVI secolo da diversi autori, sia patrizi sia provenienti dai centri sudditi; vd. M. Casini, *Fra città-stato e Stato regionale: riflessioni politiche sulla Repubblica di Venezia in età moderna*, pp. 15-20.

[174] Come avvenne a partire dalla metà del XVI secolo, quando «[…] fenomeni nuovi […] iniziarono ad incrinare gli antichi equilibri. L'intensa espansione della proprietà fondiaria veneziana e la concomitante creazione di nuove magistrature […]», C. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia*, cit. p. 215.

aperta e di difficile risoluzione, su un punto non vi furono mai dubbi: era da escludere un'integrazione fra il patriziato veneziano e le aristocrazie cittadine di terraferma. Nessun suddito avrebbe mai occupato una carica pubblica nè fatto parte dell'oligarchia lagunare, che rimase sempre contraria ad ogni tentativo di revisione in materia[175].

Nonostante ciò, va comunque ricordato che la concessione della patente nobiliare ai sudditi o stranieri da parte del governo veneziano era una eventualità possibile, alla quale si faceva ricorso per onorare e gratificare coloro che avevano difeso gli interessi della Repubblica[176]. Si trattava, però, di titoli meramente onorifici, privi di qualunque valenza concreta in termini di partecipazione attiva all'attività politica veneziana.

Ciò che si delineò fu, dunque, un pluralismo giuridico, inteso come compresenza di una molteplicità di diritti ai quali era possibile rivolgersi, a seconda delle circostanze, con una perdurante mancanza di assimilazione (sul piano del diritto) tra organismi locali e magistrature veneziane; questa sistemazione generale policentrica rimase tale nella sostanza, fino alla caduta della Serenissima[177].

Nel corso del XV secolo, due furono le magistrature veneziane che giocarono un ruolo di grande importanza nella mediazione tra il potere centrale e le istanze locali: l'Avogaria di Comun e gli Auditori Novi[178].

L'Avogaria, formata da tre membri in carica per 16 mesi, era la magistratura deputata alla gestione delle cause, civili e criminali, celebrate sia in città sia presso le corti di

---

175 Infatti, è «[…] innegabile che il municipalismo […] del patriziato veneziano resti un dato di fatto incontrovertibile», G. M. Varanini, *La Terraferma veneta nel Quattrocento*, cit. p. 46. Condizione, questa, già messa in evidenza dallo stesso Ventura, il quale affermava che «per spezzare questo diaframma sarebbe stato necessario che il patriziato dominante avesse rinunciato spontaneamente ai propri privilegi [….] che avrebbe significato colpire alle radici la costituzione aristocratico-cittadina della Repubblica», A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, cit. pp. 43-44.

176 Come nel caso dei «[…] Savorgnan, Friulan feudatories made patricians in 1385 as part of pre-conquest Venetian diplomacy», M. Knapton, *The Terraferma State*, cit. p. 95; per il caso della famiglia friulana, cfr. L. Caselli, *I Savorgnan. La famiglia e le opportunità del potere*.

177 A riguardo, vd. C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, pp. 15-1; Id., *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, pp. 207-221.

178 Magistrature definite da Ventura come quei consigli che più frequentemente, con i loro interventi, infrangevano i patti e privilegi riconosciuti ai centri sudditi; cfr. A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, pp.41-42.

terraferma[179]. Aveva facoltà di "metter parte" a qualunque legge o decisione di qualsiasi organo (tranne il Consiglio dei Dieci); senza il benestare degli avogadori, nessun decreto poteva essere considerato valido. Inoltre, gli avogadori potevano "intromettere" ogni provvedimento ritenuto contrario alle leggi: era necessaria la presenza di almeno due di loro affinché la loro azione potesse essere considerata legittima.

In qualità di tribunale, il loro rilievo era maggiore nei processi penali rispetto a quelli civili[180], pur rappresentando un'autorità rispettata, vista quale garante dell'equità tanto nei confronti dei cittadini veneziani quanto dei sudditi. Le sentenze giudicate contrarie alla legge venivano riesaminate, ed il caso era presentato alle corti giudiziarie veneziane, come la Quarantia criminal[181] o la Signoria, al fine di emanare una sentenza giusta ed imparziale, mirata a ristabilire la pace e l'ordine sociale costituito.

Molto spesso, nei decenni centrali del XV secolo, gli avogadori si trovarono dinnanzi a necessità stringenti e contrapposte, specie quando si creò una situazione di tensione fra arbitrio del rappresentante veneziano e statuti civici. Il richiamo all'equità ed al mantenimento dell'ordine divennero i capisaldi dell'operato dell'Avogaria, intenzionata a preservare la credibilità dei funzionari veneziani, senza per questo lasciare impuniti eventuali soprusi perpetrati da quest'ultimi o tollerare sconfinamenti di competenze da parte di altre magistrature.

Verso la fine del secolo, però, tale funzione entrò in crisi, a causa della centralità sempre più marcata del Consiglio dei Dieci, oltre all'affermazione di nuovi attori politici a livello locale, dotati della forza giuridica necessaria per poter trattare con le autorità veneziane: la preminenza delle ragioni politiche su ogni altra considerazione causò il lento declino dell'Avogaria[182].

---

[179] Con la differenza che nel primo caso svolgeva il ruolo di tribunale di primo grado, nel secondo di corte d'appello; per una trattazione approfondita, vd. A. Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 51-146.

[180] In virtù della compresenza delle Corti di Palazzo, a Venezia, e degli Auditori Novi in terraferma.

[181] La quale subì un processo di trasformazione nel corso del Quattrocento, quando «[…] there was gradual, empirical accumulation of *terraferma* competence […] judicial appeals from the dominions influenced the cloning of the Forty (*Quarantia*) into two and then three courts (1441,1493)», M. Knapton, *The Terraferma State*, cit. p. 94.

[182] Come è stato sottolineato «the law and its interpretations […] played a fundamental role in the relations within a political class that was still a work in progress, as well between this class and the centers of the *stato da terra* and *stato da mar* of recent acquisition», A. Viggiano, *Politics and costitutions*, p. 50.

Parallelamente a quest'ultima, venne creata, nel 1410, ad opera del Maggior Consiglio, una nuova magistratura, appositamente dedicata al governo della Terraferma: gli Auditori Novi, così chiamati perché furono deputati alla gestione delle sentenze civili emesse dai giudici e rettori del dominio, in modo da ridurre il carico di lavoro gravante sull'Avogaria.

I suoi membri restavano in carica per 16 mesi, ed erano incaricati di visionare gli appelli presentati sopra i pronunciamenti emessi dai rettori, stabilendone la validità o meno in conformità alle consuetudini ed alle leggi della Repubblica.

Anche in questo caso, il delicato rapporto tra legge ed autorità risultava assai variabile ed incerto. Talvolta, la funzione giudicante degli Auditori portava a coagulare attorno ad essi dei gruppi di interesse, formati da membri dell'élite locale intenzionati a mettere in discussione il potere dei rettori, per preservare i propri privilegi. Perciò, si decise di mantenere ben separate le rispettive competenze, degli Auditori e dei rettori, per evitare conflitti interni che potessero minare il prestigio e la credibilità del potere veneziano e, al contempo, evitando di mettere in discussione il mantenimento dei diritti e privilegi locali[183].

C'è da dire, però, che, pur essendo difficile poter definire una linea di condotta generale di questa magistratura, nel corso del XV secolo la maggior parte della sua attività si concentrò nei centri medio-piccoli, piuttosto che nelle grandi realtà urbane. Forse questo si collegava con la volontà del patriziato di intaccare il prestigio ed influenza della nobiltà cittadina[184], limitandone l'ingerenza sul contado e promuovendo una maggior autonomia dei piccoli borghi e comunità di villaggi presenti in area rurale.

Verso la fine del XV secolo, dagli anni '80-'90, iniziò il declino dell'efficacia

---

[183] Esigenza che trovava espressione anche dal punto di vista simbolico e cerimoniale, per cui «[…] al momento di attraversare la città, i Rettori precedevano i Sindici; quest'ultimi, invece, al momento di dare "publicam audientiam" sedevano nella loggia del comune in posizione gerarchicamente superiore», A. Viggiano, *Governanti e governati*, cit. p. 150.

[184] Politica che incontrò, spesso, l'appoggio della componente popolare in diversi centri della Terraferma, specialmente nell'ambito relativo all'amministrazione della giustizia, dove «[…] i popolari preferivano di gran lunga che il potere giudiziario fosse riservato nella misura più ampia possibile alle autorità veneziane […]», A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, cit. p. 294.

d'intervento e mediazione della magistratura[185], dato l'aprirsi del lungo periodo di conflitti su scala internazionale a partire dal 1494. La guerra determinò una serie di mutamenti, che portò ad una complessiva ridefinizione dei rapporti con la terraferma[186]; infatti, al termine della guerra di Cambrai, il potere veneziano decise di concedere ampie tutele ai benefici e privilegi detenuti dalle élite dirigenti cittadine, al fine di assicurarsene il supporto ed evitare nuove, possibili contestazioni dell'autorità statale. Di conseguenza, il margine d'azione degli Auditori venne considerevolmente diminuito[187].

In questo contesto di transizione verso nuove forme, sociali e politiche, contrassegnato da una crisi sociale trasversale, generale, emerse ben presto un diffuso bisogno di stabilizzazione, ordine. Di tale sentimento fu portavoce il Consiglio dei Dieci, organo che fece della garanzia della sicurezza il suo tratto qualificante – della cui parabola ascendente tratteremo più avanti.

L'intrinseca fragilità della Repubblica, compagine statale plurale e disomogenea, unita alla mancata integrazione giuridico-politica tra centro ed élite cittadine, esplose fragorosamente nelle profonde lacerazioni e nell'alto tasso di conflittualità seguiti ad Agnadello. Meno di un decennio[188], nel corso del quale vennero sviluppate e proposte diverse potenziali opzioni di riassetto politico, istituzionale e culturale: alla fine,

[185] L'inizio di una parabola declinante, tanto che «verso la metà del sec. XVI il sindicato inquisitoriale in Terraferma era ormai svincolato dall'ufficio degli auditori. […] Agli auditori rimasero soltanto le originarie funzioni giurisdizionali.», A. Da Mosto, *Guida generale archivio Venezia..*, IV, p.995.

[186] Rispetto allo scenario internazionale, l'orientamento politico «[…] divenne molto più difensivo che nel Quattrocento […] nei confronti della terraferma, allo scopo di tutelare i suoi territori e confini contro – principalmente – il potere asburgico […]», G. Cozzi – M. Knapton – G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, cit. p. 397.

[187] Netto e conciso il giudizio «[…] di un Gasparo Contarini […] alla fine del processo di assestamento interno alla classe dirigente veneziana e al termine delle terribili guerre d'Italia: quello degli Auditori era un "magistrato molto illustre", ma ora doveva considerarsi definitivamente "oscurato"», A. Viggiano, *Governanti e governati*, cit. p. 171.

[188] Nel 1516, con la firma della pace di Nyon, Venezia poteva dire compiuta la riconquista dei suoi possedimenti precedenti al conflitto, ad eccezione della sola Cremona.

prevalse la linea della continuità e della restaurazione[189] del precedente assetto politico amministrativo.

Non tutto, inevitabilmente, poté tornare come prima: la campagna di riconquista, dura e non priva di contrasti, esterni ed interni, si portò dietro diversi nodi da sciogliere, determinanti per le sorti dell'assetto statale del Dominio.

Innanzitutto, la questione dei ceti popolari, che, più o meno consapevolmente, costituirono un elemento cruciale nella riscossa veneziana. Nonostante questo, una loro promozione quali principali referenti sul territorio era da escludersi, data la volontà (e la necessità) di preservare la nobiltà al comando delle amministrazioni cittadine, in quanto unico ceto in grado di garantirlo[190].

Nondimeno, nel corso del XVI secolo, si svilupparono una serie di realtà politiche e sociali in area rurale, i cosiddetti corpi territoriali[191]. La loro formazione fu promossa da alcune famiglie facenti parte delle élite locali, con incarichi e legami clientelari nei consigli ed uffici della città, interessate a tutelare i propri interessi politici, economici e fiscali dal predominio delle aristocrazie urbane. Grazie ai contatti stabiliti con le autorità veneziane (mediante canali giudiziari) ed alle conoscenze giuridiche maturate negli uffici, alcuni corpi territoriali ottennero un proprio status autonomo, specie nel contado bresciano e veronese[192], sfruttando a proprio favore l'assenteismo dei proprietari terrieri e l'inazione delle città.

Al contempo, venne valutata la possibilità di un inserimento considerevole di ricche famiglie 'popolari' nei ranghi delle aristocrazie urbane, negli anni immediatamente successivi ad Agnadello, ma venne giudicata inattuabile ed inopportuna. Questo non

---

[189] Varanini afferma che «la frattura di Agnadello viene "ingessata" e ricomposta, senza che l'organismo un po' sgraziato e sbilenco che era comunque cresciuto nel Quattrocento si modifichi nel suo DNA», G. M. Varanini, *La terraferma veneta nel Quattrocento*, cit. p. 33.

[190] Infatti, se nell'immediato un'alleanza con i ceti non nobili fu resa possibile dalle necessità della guerra, in seguito «Venice […] could only […] resume its priority relationship in government with the civic aristocracy», M. Knapton, *The Terraferma state*, cit. p. 96.

[191] Sull'argomento, vd G. M. Varanini, *Proprietà fondiaria e agricoltura*, pp. 807-879; S. Zamperetti, *Dalla tutela cittadina all'identità politica territoriale. Il governo dei contadi nella Repubblica di Venezia in età moderna*, pp. 45-56, Id., *I sinedri dolosi. Note sulla formazione e sviluppo dei Corpi territoriali nello Stato regionale veneto tra '500 e '600*, pp. 269-320.

[192] Nello specifico, vd. G. Maifreda, *Rappresentanze rurali e proprietà contadina. Il caso veronese tra Sei e Settecento*; A. Rossini, *Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fisco, società*.

impedì, comunque, che i criteri di ammissione nei consigli cittadini rimanessero a lungo indefiniti, aperti, così da poter consentire anche a membri di famiglie non nobili di accedervi. Questa situazione magmatica non fu esente da tensioni e conflittualità, con la volontà delle famiglie d'antico lignaggio di contenere l'ingresso di quelle arricchite non nobili; di fatto, nel lungo termine, si arrivò ad un ricambio graduale della composizione delle aristocrazie urbane[193].

Come detto in precedenza, la crisi aperta dalle guerre d'Italia incise non solo modificando il contesto sociale sul quale operavano alcune magistrature, come l'Avogaria e gli Auditori, causandone il declino, ma ebbe delle ripercussioni anche nelle lotte di potere interne fra due orientamenti all'interno del patriziato[194]: la difesa dell'ideale repubblicano di giustizia ed eguaglianza interna, o la concentrazione del potere decisionale per salvaguardare l'interesse superiore dello stato. Fra questi, quello che si radicò ai vertici del potere rappresentava una ristretta cerchia di potenti famiglie, ovvero il Consiglio dei Dieci.

Questa magistratura, fondata nel 1310, in seguito alla repressione della congiura Tiepolo-Querini, venne investita del compito di individuare e reprimere ogni tentativo di colpo di stato, per garantire la pace e l'ordine del *Comune Veneciarum*. Data l'importanza vitale della pubblica quiete come fondamento legittimante dell'autorità, i processi venivano celebrati col rito inquisitorio, in grado di garantire processi segreti, rapidi e sentenze severe ed inappellabili: tale modus operandi concorreva a circondare i Dieci di un alone di mistero e timore reverenziale, incarnazione dell'occhio divino della

---

[193] Uno degli episodi più noti della rivalità fazionaria fu quello del 'cruel zobia grassa', nel 1511, episodio sul quale si rimanda a E. Muir, *Il sangue s'infuria e ribolle. La vendetta nel Friuli del Rinascimento*; F. Bianco, *La <<cruel zobia grassa>>. Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*. In generale, per altre città del Dominio, P. Cavalieri, *Qui sunt guelfi et partiales nostri: Comunità, patriziato e fazioni a Bergamo tra XV e XVI secolo*; E. Valseriati, *Tra Venezia e l'Impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell'età di Carlo V*; G. M. Varanini, *Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV)*, pp. 563-602.

[194] Dialettica, questa, che declinò (tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo) in una vera e propria frattura intestina al ceto dirigente, sul piano sia politico sia ideologico, tra la ristretta cerchia oligarchica ed il resto del patriziato, dovuta in gran parte alla «[…] inflexible affirmation of republican discipline on the part of the Council of Ten widened the fractures within it», A. Viggiano, *Politics and costitutions*, cit. p. 72.

giustizia[195].

Nei difficili anni della lega di Cambrai, sullo sfondo di una terraferma segnata dai conflitti e dalle devastazioni della guerra, l'autorità e la giurisdizione dei Dieci crebbero a tal punto da influenzare la politica, interna ed estera, della Repubblica; elemento tangibile del loro predominio fu la cosiddetta Zonta[196], un'aggiunta di un gruppo di quindici patrizi, fino al 1529 cooptati dai Dieci, in seguito nominati dal Maggior Consiglio e successivamente approvati dai Dieci stessi.

In virtù della consolidata centralità del Consiglio nella gestione della giustizia criminale, costituiva il punto di riferimento per i tribunali cittadini e del Dominio, i quali erano tenuti a riferire periodicamente alla capitale circa i casi più gravi ed importanti; parallelamente, per garantire l'esecutività delle numerose leggi emanate, vennero create diverse magistrature satellite, ognuna di esse incaricata di occuparsi di una determinata categoria di reato, alleggerendo così la grande mole di processi gravanti sul Consiglio.

In questo senso, il mantenimento del prestigio dei rettori e podestà era cruciale per garantire l'esecutività ed il rispetto delle leggi in terraferma; perciò, il loro potere discrezionale venne confermato, senza intaccare, nella sostanza, gli statuti locali[197].

Al contempo, i rettori stessi, nel corso del XVI secolo, iniziarono a rivolgersi ai Capi per questioni non solo di natura giudiziaria, ma anche di politica annonaria, fiscale, etc., a testimonianza della tendenza dei Dieci ad attirare a sé le competenze spettanti ad altre magistrature, esprimendo tale tendenza mediante la creazione o supervisione di magistrature deputate alla gestione delle risorse naturali in Terraferma, come i Provveditori sopra i Boschi (1452) o il Collegio alle Acque (1505) .

---

[195] Sulla questione della simbologia sottesa a questa raffigurazione della giustizia, vd. A. Prosperi, *La giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, pp. 170-208.

[196] Tale pratica venne soppressa nella correzione del 1582-83, fatto che sancì la fine del predominio del Consiglio dei dieci soprattutto nelle decisioni di politica estera, non sempre in modo trasparente – come nel caso della pace con l'Impero Ottomano del 1573, assai contestata per l'eccesiva segretezza nelle trattative.

[197] Verso la fine del XV secolo «[…] sembra che all'interno del patriziato si sviluppi una sorta di diversa sensibilità nel modo di guardare ai problemi dell'ordine pubblico e, più in generale, all'amministrazione della giustizia penale […] a tutto vantaggio della creazione di un rapporto più immediato tra Rettori e Consiglio dei Dieci […]», A. Viggiano, *Governanti e governati*, cit. p. 221.

In questo processo di ridefinizione degli equilibri politici, il dogado di Andrea Gritti (1523-1538) costituì un punto di svolta decisivo, poiché rappresentò, di fatto, l'ultimo tentativo di riforma della struttura giuridica del diritto veneziano. L'intento di realizzare una prima, effettiva integrazione tra il diritto veneto a quello comune fallì, sostanzialmente, a causa di forti opposizioni interne di buona parte del patriziato, oltre alla mancanza di un criterio comune, valido anche per la riforma degli statuti cittadini del Dominio, che avrebbe stravolto la natura stessa del potere veneziano[198].

L'insuccesso ed il tramonto definitivo di questa linea politica emerse pochi anni dopo la sua morte, con l'affermarsi di un *ethos* incentrato sul disciplinamento e la repressione di ogni forma di dissenso; questo chiuse l'epoca degli sperimentalismi politico-religiosi, così come un possibile rilancio del ruolo di Venezia sul piano internazionale, come mediatrice tra le grandi potenze europee.

Retrospettivamente, gli auspici con cui si aprì il dogado Gritti non furono i migliori, non tanto per la scarsa presa sui ceti popolari, al contrario; il suo profondo disprezzo verso di essi veniva visto come un potenziale problema, poiché tale sentimento avrebbe potuto causare, se portato allo scoperto, lo scoppio di un conflitto radicale, distruttivo dell'ordine e della pace civile[199].

Allo stesso modo, la sua tendenza autocratica, il voler assumersi direttamente la responsabilità di molte decisioni, non tanto in maniera tirannica quanto refrattaria alla collegialità, veniva guardata con timore e sdegno da parte di molti patrizi; tale aspetto della personalità di Gritti si rivelò decisiva nel comprometterne molti progetti, alcuni dei quali da lui stesso patrocinati. Fra questi, l'apertura verso altri orizzonti culturali, in particolare quello umanistico greco-romano, che avrebbe dovuto coinvolgere ogni settore del sapere, stimolandoli a fornire conoscenze e strumenti che potessero essere utili alla politica; lo scopo è di adoperarli per poter realizzare l'ideale di un governo

---

[198] Infatti «the adoption of common law […] would in fact made necessary the creation of a class of learned experts. This sort of separate body represented a novelty which the Venetian nobles, who considered themselves oracles of the law, found intolerable», A. Viggiano, *Politics and costitutions*, cit. p. 62.

[199] Emblematica, in tal senso, un anonimo componimento in versi circolante pochi giorni dopo l'elezione «[…] Signori chari questo doxe chan / Lui favoriva ebrei quanto i christian. / El vi farà vigner presto a le man / Si fusse in vui el squartaria doman […] / Si vui grandi non lo punireti / dal popul tutto occixiti sareti […]», A. Da Mosto, *I dogi di Venezia*, cit. p. 240.

equilibrato e virtuoso[200], in grado di rendere Venezia un riferimento a livello internazionale.

Per poter realizzare tale disegno, però, era necessario partire da un prerequisito ben preciso. Una svolta politica interna, la quale doveva portare ad un'ulteriore serrata delle fila del patriziato, mettendo ai margini le famiglie ostili o sprovviste delle risorse (economiche, clientelari) necessarie per ricoprire le magistrature più importanti, formando una vera e propria oligarchia di governo. Questo nonostante il doge Gritti si fosse dichiarato, in alcune circostanze, proprio come difensore dei patrizi indigenti, il cui status non avrebbe dovuto subire degradazioni.

In seguito, questa élite avrebbe dovuto presiedere e provvedere alla riforma della legislazione giudiziaria cittadina, civile e penale, al fine di realizzare una commistione virtuosa tra diritto veneto e diritto comune. L'applicazione e interpretazione delle norme sarebbe stata garantita da un ceto di tecnici, giuristi addottorati *in utroque iure*[201], formazione tecnica che sarebbe dovuta diventare necessaria non solo per il personale burocratico, ma anche per il patriziato stesso[202].

Questo progetto, di per sé, non costituiva un tentativo inedito o particolarmente rivoluzionario: anche nelle altre compagini statuali europee, infatti, si cercava di sottoporre le leggi ed i loro interpreti alle direttive del potere politico, per consolidarne la legittimità e l'autorità[203].

---

[200] Significative, in tal senso, le reazioni seguite ad una rappresentazione teatrale (la *momaria*) realizzata dal commediante Cherea, avvenuta nel 1527 in piazza San Marco (dinnanzi al doge, ad ambasciatori stranieri e membri del Senato) nella quale si prefigurava la vittoria del nuovo sul vecchio mondo: «il <<nuovo>> esaltato dal Cherea può benissimo essere stato letto dagli spettatori del 1527 come *segno* degli intenti grittiani, invisi al patriziato tradizionalista», M. Tafuri, *" Renovatio urbis Venetiarum": il problema storiografico*, cit. p. 10.

[201] Ovvero «parte della formula usata […] nel conferire la laurea in diritto civile e canonico […]», http://www.treccani.it/vocabolario/in-utroque-iure/.

[202] Come è stato detto «due temi appaiono accoppiati e strettamente congiunti: interessi dei Primi – quindi politica filooligarchica – e specializzazione del sapere e del potere», M. Tafuri, *Il problema storiografico*, cit. p. 16.

[203] Significativo, a riguardo, il racconto della condanna del giudice Cambise da parte del re Sisamne, narrato da Erodoto e ripreso in diverse forme tra XV e XVI secolo (ad esempio, il dittico realizzato dal pittore fiammingo Gérard David), avente lo scopo di «[…] affermare il potere sovrano su quell'altro

L'avvio ufficiale del piano di riordino normativo, attivamente supportato dal doge stesso, avvenne nel 1528[204], con la nomina di una commissione di tre senatori[205] incaricati di sviluppare una proposta di revisione legislativa, da sottoporre al giudizio del Maggior Consiglio.

Nel 1531 quest'ultimo approvava, a larga maggioranza, un testo nel quale venivano fissate le linee guida su cui si sarebbe dovuta basare l'amministrazione della giustizia.

Fra queste, l'obbligo per i giudici di conformare pareri e sentenze al rispetto delle leggi scritte, non sulla base del proprio giudizio; la possibilità di poter non solo correggere o uniformare le leggi esistenti, ma anche di crearne delle nuove; infine, l'obbligo di distinguere le norme a seconda delle sfere di competenza di ciascun organismo.

Restavano in sospeso, invece, le questioni legate alla creazione di una gerarchia delle fonti; la natura del rapporto tra diritto veneto e comune; l'opportunità o meno di coinvolgere anche gli statuti cittadini nel piano riformatore; la questione della lingua con cui redigere i testi normativi, se in latino oppure in volgare[206].

Al di là di queste lacune, l'opinione del doge e dei suoi sostenitori sull'opportunità di una tale riforma tendeva a sottolinearne l'assoluta necessità e utilità. Attraverso questa revisione sistematica dell'apparato normativo la giustizia, troppo a lungo afflitta da ritardi e soprusi, sarebbe tornata ad essere equa ed imparziale, garantendo così la pace sociale tanto agognata nella capitale e, di riflesso, in terraferma.

Un altro aspetto importante da sottolineare, in merito alla concezione di rinnovamento, riguarda la sua organicità: la compagine statale, la società vengono

---

delicato e fondamentale potere posseduto e amministrato dagli uomini di legge», A. Prosperi, *Giustizia bendata*, cit. p. 122.

[204] Nello stesso anno, inoltre, vi fu la pubblicazione a stampa degli Statuti Veneti, corredati da un'introduzione e da alcune correzioni operate dal doge stesso, che deve accettare, suo malgrado, la traduzione dal latino al volgare: «[…] il gran codice da lui patrocinato avrebbe dovuto essere in latino. Ma si opta, contro il suo parere, per l'italiano, per non riserbare l'intendimento ai soli colti e ai soli tecnici del diritto», voce 'A. Gritti' (a cura di G. Benzoni), *Dizionario Biografico degli Italiani* (LIX), p. 733.

[205] In cui troviamo «[…] un membro strettamente legato al Gritti – Giovanni Badoer – […] un membro […] vicino all'ambiente grittiano – Daniele Renier – un filoimperiale e antigrittiano come Francesco Bragadin», M. Tafuri, *Il problema storiografico*, cit. p. 15.

[206] Per un'analisi di lungo periodo, vd. L. Tomasin, *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, nello specifico pp. 125-136.

considerate nella loro totalità, dotate di un'estensione che va ben al di là della sola sfera politica. Il loro grado di compiutezza, perfezione passava tanto da un'apertura al confronto con varie correnti culturali[207] (l'umanesimo fiorentino, gli studi sulla cabala ebraica, l'ermetismo neoplatonico etc.) quanto con le istanze religiose provenienti dal mondo riformato d'Oltralpe[208].

Non a caso, l'evangelismo italiano trovò in Venezia uno dei suoi centri di maggior vitalità, per circa un decennio rifugio di umanisti, uomini di chiesa e non vicini a conventicole eterodosse, laboratori di un modo differente di rapportarsi con Dio, individualmente e collettivamente. Per questo, oltre che alla riforma politico-giuridica, l'aspirazione era fare di Venezia una nuova Gerusalemme[209], epicentro e guida di un movimento riformatore per la cristianità occidentale.

Dopo alcuni anni di lavoro, contraddistinti da una certa lentezza e dai continui rinvii ad ulteriori revisioni o approfondimenti da parte del Maggior Consiglio, la commissione che avrebbe dovuto avviare la riforma della legislazione giudiziaria della Serenissima venne lentamente decostruita e smantellata, mettendone da parte i propositi.

Le ragioni di questo fallimento furono molteplici. Innanzitutto, il timore che il potere potesse finire nelle mani di un'autentica oligarchia, ristretta a pochi, facoltosi e potenti casati, relegando ad un ruolo subalterno il resto del patriziato. Pertanto, era fondamentale preservare l'immagine di unità della classe dirigente, la sua formale concordia – anche se le tensioni interne, nonostante lo strapotere del Consiglio dei Dieci, non rimasero affatto sopite.

Forse lo stesso temperamento di Gritti, tracotante e decisionista, contribuì ad alienargli il supporto di una buona parte del patriziato, che temeva un possibile incremento del prestigio ed influenza dell'autorità dogale derivato da questa riforma.

---

[207] In tal senso, questo non fu un progetto proprio di Gritti, il quale però «[…] accentuò e rese vincente quella linea», G. Padoan, *L'attività letteraria nella Venezia di Andrea Gritti*, cit. p. 189.

[208] Posizione rappresentante «[…] le istanze di chi proponeva un rinnovamento profondo […] per cercare di ridefinire l'identità della Serenissima e il suo ruolo nel mutato assetto europeo e forse anche extraeropeo», A. Stella, *Tensioni religiose e movimenti di riforma*, cit. pp. 135-136.

[209] Immaginario alimentato dall' «[…] organismo edilizio e urbano della città […] parte integrante dell'immagine della Serenissima come nuova Gerusalemme e nuova Costantinopoli, alimentata anche dai diari dei viaggiatori stranieri […]», F. Biferali – M. Firpo, *Immagini ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, cit. pp. 351-352.

In più, questo avvicinamento al diritto (e all'umanesimo) romano poteva essere interpretato come una sorta di resa alla Santa Sede, accettando l'inclusione di norme che avrebbero favorito gli interessi ecclesiastici, a discapito dell'autonomia veneziana in materia[210].

In definitiva, la volontà di stabilire una specializzazione specifica per poter accedere alle mansioni politico-amministrative era l'elemento che, più di ogni altro, rischiava di spostare i rapporti di forza sui quali da secoli si reggeva la Repubblica. Questo avrebbe significato porre i giurisperiti e la cultura giuridica in una posizione di assoluta preminenza; una sorta di nuova élite, in grado di influenzare tanto ogni decisione, legge o sentenza emanate dalle magistrature della Serenissima, quanto la base patrimoniale dell'aristocrazia lagunare[211].

L'ambizioso intento di rendere Venezia un punto di riferimento a livello europeo, politico e culturale, *imago urbis* frutto del dialogo tra la sapienza degli antichi e l'esperienza dei tempi presenti, svanì, schiacciata dal suo stesso peso. Il lungo arco di tempo necessario, gli elevati costi politici, i contrasti interni al patriziato[212], la contingente ed acuta crisi sociale e religiosa spinsero verso una soluzione più conservatrice.

Di fatto, i risultati tangibili e di lungo periodo di questa politica riguardarono soprattutto l'aspetto artistico e architettonico, conferendo un aspetto d'impronta classicheggiante ad alcuni edifici, pubblici e privati, di Venezia; aspetto, questo, che segnò comunque una certa differenza rispetto allo stile del secolo precedente,

---

[210] In merito alla questione dei rapporti tra Roma e Venezia, vd G. Cozzi, *Il giuspatronato del doge su San Marco: diritto originario o concessione pontificia?*, pp. 231-249; A. Del Col, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia*, pp. 189-250; G. Del Torre, *Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonicati nella terraferma veneziana all'inizio dell'età moderna*, pp. 1171-1236. Per le fonti, si rimanda alle pubblicazioni di F. Gaeta (a cura di), *Nunziature di Venezia*.

[211] «Portando sino in fondo lo svecchiamento delle leggi marciane, essa avrebbe tolto dalle mani del ceto patrizio il controllo degli uffici e delle pratiche giudiziarie per consegnarli a un gruppo di tecnici verso i quali a Venezia si provava da sempre un sentimento di sfiducia», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 22.

[212] Elemento, questo, destinato a ripresentarsi puntualmente ogni qualvolta venisse palesata una revisione del diritto, concludendosi sempre con l'opposizione della maggioranza del patriziato; sulla riflessione in merito agli snodi irrisolti del diritto veneto, emersi durante la definizione della costituzione del Regno di Morea, vd. G. Cozzi, *La Repubblica di Venezia in Morea. Un diritto per il nuovo Regno*, pp. 267-311.

profondamente legato all'ambiente cittadino ed ai contatti con il mondo orientale[213].

Singolarmente, fu negli ultimi anni del dogado Gritti che cominciarono a maturare le premesse di quella politica, conservatrice e neutralista, che il patriziato adottò per preservare la Repubblica da pulsioni destabilizzanti. Le istanze di rinnovamento, la tolleranza verso i dissidenti ed eretici, il dialogo instaurato con la cultura umanistica fiorita nella Roma pontificia, vennero sempre più percepiti come elementi estranei alla tradizione veneta: ciò che più contava era consolidare lo status quo e porre fine a quella spirale di violenza ed instabilità che avevano messo a dura prova la tenuta delle strutture assistenziali e politiche di Venezia[214].

Infine, sempre più ai margini della vita religiosa e culturale finì il volgare (oltre ai dialetti). Considerata lingua rozza e pericoloso tramite di ogni sorta di eresia, il suo uso doveva essere attentamente controllato da parte della gerarchia, ecclesiastica ma anche

---

213 Si pensi, ad esempio, alla facciata della Scuola Grande di S. Rocco o il Palazzo della Zecca. A riguardo, vd. X. Barral I Altet– M. Gottardi (a cura di), *La storia dell'arte a Venezia da ieri a oggi: duecento anni di studi*; D. Battillotti – G. Beltramini – E. Demo – W. Panciera (a cura di), *Storia dell'architettura nel Veneto: il Cinquecento*; A. Foscari – M. Tafuri, *L'armonia e i conflitti. La chiesa di San Francesco della Vigna nella Venezia del '500*; D. Howard, *Venetian Architecture*, pp. 743-778.

214 In questa svolta di metà Cinquecento «l'introduzione di pratiche giudiziarie meglio organizzate proseguiva le misure di riforma allestite nella prima parte del secolo. L'istituzione e il riordino dei grandi tribunali […] erano riusciti a contenere gli eccessi degli scontri politici», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 61.

laica[215], attraverso un'attenta opera di censura (totale o selettiva) dei testi[216].

[215] «Le preoccupazioni di tanti controversisti per quella pericolosa breccia apertasi nella roccaforte clericale della teologia, del resto, erano speculari al tentativo di conquistare alle nuove dottrine il mondo popolare […] che cercava di orientarsi tra messaggi tutt'altro che univoci che risuonavano dai pulpiti», M. Firpo, *Juan de Valdès e la Riforma nell'Italia del Cinquecento*, cit. pp. 89-90.

[216] In merito, si vedano i lavori di G. Fragnito, *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*; Id., *la Bibbia al rogo: la censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura: 1471-1605*.

L'architrave ideologico attorno al quale si costruì la forza e legittimità della classe dirigente, fu l'esaltazione del 'mito' di Venezia[217], basato sulla giustizia come elemento in grado di garantire sia la stabilità sociale sia l'eguaglianza e l'unità del ceto aristocratico.

A garanzia di questa immagine, si giunse anche attraverso lo sviluppo di una riflessione sulla struttura politico-istituzionale della Serenissima, nella quale la si presentava come la realizzazione del modello di governo misto, in cui ciascuna componente sociale vede soddisfatto (oppure temperato) il suo 'umore' in egual misura, così da poter mantenere la pace civile. Le opere di autori veneziani, e soprattutto fiorentini, riguardanti la struttura costituzionale veneziana, contribuirono a cristallizzare l'immagine di Venezia, proiettandola verso una dimensione metastorica, atemporale, la cui forza evocativa ha influenzato l'analisi della sua vicenda storica, si può dire, fino ai nostri giorni.

Anche attraverso questo costrutto propagandistico (ed anche del suo speculare, l'anti-mito[218]) più o meno interno al patriziato, la Repubblica riuscì a superare la congiuntura critica della prima metà del XVI secolo, continuando così a rimanere, più o meno consapevolmente, la rappresentazione di quell'ideale "sogno di pietra" che Contarini aveva delineato nel suo *De magistratibus et republica Venetorum*[219].

II.2 Espressione e repressione della blasfemia a Venezia tra produzione normativa e crisi sociale: Agnadello, povertà ed eresia

[217] Su questo consolidato tema, vd. G. Benzoni, *Venezia ossia il mito modulato*, pp. 43-59; F. Gaeta, *L'idea di Venezia*, pp. 565-641; J. S. Grubb, *When myths lose power: four decades of Venetian historiography*, pp. 43-94. Per una riflessione generale su questa categoria concettuale, vd. C. Ginzburg, *Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza*, pp. 40-82.

[218] Sull'argomento e, in genere, il concetto di decadenza, vd. J. S. Grubb, *When myths lost power*, pp. 60-72; per Viggiano, l'anti mito e la "guerra delle scritture" al tempo dell'Interdetto (1606-7) «[…] can be interpreted as two complementary responses of the crisis» interna al patriziato, A. Viggiano, *Politics and costitutions*, cit. p. 74.

[219] Per gli autori fiorentini, infatti «[…] il governo veneziano […] è soprattutto uno strumento di comparazione atto a formulare dei progetti di riforma istituzionale», G. M. Nikodimov, *Il governo misto tra Venezia e Firenze*, cit. p. 74.

La centralità del rispetto verso i precetti cultuali dettati dall'autorità ecclesiastica costituiva uno, se non il più importante, dei requisiti per poter godere della benevolenza divina. Il mantenimento della pubblica devozione era indispensabile, per preservare la pace ed ottenere grandiose vittorie politico-militari. Qualora avesse preso piede la dissolutezza, l'ingiustizia e la violenza, altrettanto certo sarebbe stato l'invio di tremendi flagelli e castighi da parte di Dio, pronto e inesorabile nel punire i peccati degli uomini con grande severità:

Nell'ultima predica dell'Avvento del 1492, Savonarola raccontò di aver visto di nuovo la mano ne cielo che impugnava una spada con la scritta *Gladius Domini super terram cito et velociter*. Sopra la mano era la scritta: *Vera et iusta sunt iudici Domini*. Poi tre facce che uscivano da una stessa luce ammonivano su imminenti castighi per le iniquità umane, poi tutte insieme facendo gran voce annunciavano […] <<Io, il Signore, vi parlo nel mio santo zelo. […] Convertitevi dunque a me prima che la mia ira si compia, perché quando sopravverranno le tribolazioni cercherete pace, e non sarà pace.>>[220]

Questo è un esempio riferito a Firenze, ma può essere esteso e confrontato con tante altre testimonianze coeve, attestanti un clima di fortissima tensione profetico-escatologica che attraversava la società fiorentina verso la fine del XV secolo[221]. Questo clima, comunque, era già largamente presente e diffuso come su scala europea, attraversata dal cambiamento e da un'ansia sempre più diffusa per la salvezza dell'anima, legata al bisogno di trovare un modo di poter fare i conti col carico dei propri peccati[222].

---

[220] D. Weinstein, *Savonarola*, cit. pp. 122-123.

[221] Va sottolineato che sermoni e profezie di questo tipo «[…] non avevano influenza soltanto sulla parte più povera e ignorante della popolazione […] ma […] anche sulla gente ricca e meglio istruita di Firenze […] affascinati dalla rispondenza delle idee savonaroliane con l'incerta situazione esistente in città», F. Gilbert, *Machiavelli e Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel Cinquecento*, cit. pp. 99-100.

[222] Tensione alle quali la Chiesa cercò di fornire rimedi per via istituzionale, come le lettere d'indulgenza, che pur essendo nota l'esistenza di gente che ne approfittava spacciandosi per degli ecclesiastici «[…] il bisogno di liberarsi dalla paura dell'inferno – e da quella di poco minore del purgatorio – spingeva a investire i risparmi e i guadagni dei traffici d'ogni genere in certificazioni di assicurazione sull'aldilà», A. Prosperi, *Lutero*, cit. p. 155.

L’intensità della vita religiosa, infatti, aumentava particolarmente nelle congiunture di forte crisi, come quella della metà del XIV secolo oppure fra il XV ed il XVI secolo. La forza, il timore della trascendenza era in grado di influenzare, orientare, le politiche degli Stati: la repubblica di Venezia, da questo punto di vista, rappresenta un caso assai particolare nello scenario italiano. Non solo per via della stretta correlazione tra potere civile e religioso, piuttosto per la singolare declinazione assunta da questo legame, che incise nel definire i rapporti con lo Stato della Chiesa, segnati da numerosi episodi di forti tensioni e conflitti[223].

La posta in palio, infatti, era la difesa non tanto (o non solo) dell’autonomia giurisdizionale della Repubblica in materia religiosa, quanto del possesso dei benefici e i titoli ecclesiastici presenti nel dominio veneziano. Essi erano sentiti come una realtà propria, in quanto facenti parte del Dominio, ma nondimeno per poterne ottenere il possesso era necessario trattare con la curia romana; aspetto, questo, non sempre lineare nel suo sviluppo, data la forte identità religiosa veneziana, diffidente verso le ingerenze esterne, e le numerose e pressanti richieste di benefici da parte dei patrizi[224].

Da una simile impostazione, si svilupparono tutta una serie di istituti, prassi giuridiche e politiche che andavano a sostenere la religione civile[225], comprendente sia il piano delle pratiche cultuali collettive sia la sensibilità politica del patriziato, con una certa compattezza ma non senza oscillazioni e contrasti nel corso del tempo.

Daremo una definizione complessiva di questo rapporto dinamico tra potere politico e religione a Venezia; della sua costruzione, tra il XV ed il XVI secolo, così come degli ordinamenti e procedure normative per la repressione della bestemmia. Inoltre, la si inquadrerà nell’evolversi del contesto sociale cittadino, attraversato da una forte instabilità tra gli anni ’20 e ’30 del XVI secolo.

Tra le varie conseguenze dell’espansione in terraferma, una delle più immediate fu

---

[223] Cfr. nota n.171.

[224] Significativa a riguardo la descrizione della situazione dell’ambasciatore veneziano a Roma «[…] nel 1500, riferendo al Senato […] Polo Cappello aveva confermato come <<lui orator havia forzieri pieni di letere di recomandation e benefici>>, molte delle quali si contraddicevano palesemente […]», G. Del Torre, *Stato regionale e benefici ecclesiastici*, cit. p. 1172.

[225] Definita come una vocazione «[…] which allowed it to confront papal power in the name of Christian values and to develop an ethico-religious identity indipendent of papal protection», C. Cristellon- S. S. Menchi, *Religious life*, cit. p. 379.

quella relativa alla gestione dei benefici ecclesiastici, che aumentarono in maniera considerevole rispetto ai secoli precedenti, sia numericamente sia qualitativamente. In particolare, i più importanti e strategici erano quelli dotati di una rendita consistente, oltre che di una giurisdizione territoriale estesa; questi fattori costituivano un fattore di primaria importanza, nell'economia dei rapporti con le autorità e comunità circostanti.

Per non accendere contrasti con le élite locali, inizialmente l'autorità veneziana riconobbe i titolari in carica; ma una volta deceduti gli occupanti, li assegnar ad esponenti del patriziato. In questo modo, si rafforzava il controllo del ceto dirigente su queste risorse, evitando al contempo che il decadimento dell'istituto ecclesiastico, causato soprattutto dalla concessione dei benefici in commenda[226], potesse provocare una disaffezione dei sudditi verso il potere della Serenissima. Per contro, esisteva pure una parte della classe dirigente che riteneva opportuno non ostacolare la giurisdizione papale sulle cariche ecclesiastiche, lasciando che fosse il pontefice a decidere in materia. L'attenzione verso i benefici ecclesiastici costituì uno dei tanti temi problematici sia dei rapporti fra la Serenissima ed il papato, sia all'interno del patriziato stesso[227].

Inizialmente, le trattative per le investiture con la Santa Sede furono materia di competenza del Senato, il quale, attraverso il sistema delle *probae*[228] eleggeva, di fatto, il proprio candidato ad un vescovato vacante, chiedendo al pontefice la ratifica formale di tale nomina. Questo sistema, visto come un ostacolo agli interessi curiali, fu spesso eluso dai papi, che, mediante l'assegnazione del beneficio in commenda, nominavano i propri favoriti prima che il Senato completasse la procedura di selezione ed elezione.

Tale pratica suscitò le rimostranze del governo veneziano, poiché sentì messa in discussione la propria giurisdizione in materia; essendo i benefici ecclesiastici sottoposti a quest'ultima, il loro possesso doveva spettare ai membri dell'élite dirigente della

---

[226] Fenomeno ormai diffuso in gran parte della cristianità occidentale, che consentiva al titolare di incamerare le rendite dei benefici assegnatili senza l'obbligo di residenza; questo favoriva l'accumulo di benefici e la possibilità, per gli alti prelati, di far carriera nella curia romana.

[227] Punti di partenza imprescindibili in materia sono gli studi compiuti da Giuseppe Del Torre, alcuni dei quali già citati nelle note n. 127 e 171: oltre a questi, vd. anche *"Dalli preti è nata la servitù di quella repubblica". Ecclesiastici e segreti di stato nella Venezia del '400*, pp. 131-158, *Carriera politica e benefici ecclesiastici in una famiglia veneziana nel primo '500: Zaccaria e Lorenzo Gabriel*, pp. 159-181.

[228] Nel dettaglio, vd. G. Cozzi – M. Knapton, *Storia della Repubblica di Venezia nell'età moderna*, pp. 236-241.

Repubblica.

Per ovviare a questa situazione, a partire dagli anni ’80 del XV secolo, si decise di assegnare la selezione dei candidati al Consiglio dei X, organo contraddistinto dalla capacità di prendere decisioni in tempi brevi. Inoltre, data la sua crescente ingerenza nelle linee guida della politica estera, talvolta ricoprì anche il ruolo di mediatore tra la curia romana e la classe dirigente veneziana lungo il corso dell’età moderna; questo non senza momenti di tensione e conflittualità scoperta, interni al patriziato stesso, a seconda delle circostanze politiche del momento.

In un certo senso, possiamo considerare i dibattiti di natura giurisdizionale con lo Stato Pontificio come un segno, non solo della forza politica di Venezia, ma anche della sensibilità specifica e dell’attenzione nei confronti della pratica religiosa cittadina. Al di là delle ingerenze esterne e della reciprocità di interessi, la Serenissima rappresentava una realtà particolare nel contesto degli stati italiani.

Infatti, essa affondava le proprie radici nel culto di un santo (S. Marco) privo di qualunque collegamento con forme devozionali legate alla Chiesa di Roma. Le sue spoglie – traslate da Alessandria d’Egitto a Venezia – furono presentate all’autorità del massimo esponente della costituzione repubblicana: il Doge, non al vescovo o al papa.

Il Doge era considerato vertice sia politico sia religioso della comunità, tanto che la basilica dedicata a S. Marco era la cappella ducale, non la chiesa cittadina, ed era dotata di un suo corpo ecclesiastico particolare. Perciò, spettava unicamente al Doge nominarne il primicerio, che rappresentava il clero proprio della basilica[229], essendo dotato del diritto di patronato, investendolo del vessillo del santo, rimarcando l’unione, commistione tra potere religioso e politico[230].

Il rapporto tra clero e potere politico doveva essere libero da ogni soggezione verso il papato; perciò, gli esponenti della gerarchia ecclesiastica residenti in città, il vescovo di Castello e il patriarca di Grado, dovevano tener presente in primis le disposizioni dell’autorità veneziana, anche se formalmente non erano vincolate a nessuna

[229] Oltre ad estendere la propria giurisdizione «[…] in the parishes of San Giovanni Elemosinaro, San Giacomo di Rialto, San Filippo e San Giacomo, and Santa Maria delle Vergini», C. Cristellon – S. S. Menchi, *Religious life*, cit. p. 380.

[230] Secondo quanto riportato da Cozzi «a metà del ‘300, il doge Andrea Dandolo scriveva nella sua *Chronica extensa* che al doge spettava la <<iurisdictio super clericos>>, nonché la prerogativa di eleggere e di investire tutti i prelati», G. Cozzi – M. Knapton, *Storia della Repubblica di Venezia*, cit. p. 249.

sottomissione verso gli interessi del patriziato[231].

Attraverso questa forte contiguità e immediatezza esistente fra sfera politica e religiosa si plasmò la devozione veneziana; in particolare, in epoca basso medievale, presero forma una serie di istituti assistenziali destinati a connotare la vita civile ed i rapporti tra classe politica e cittadinanza.

L'aspetto caratteristico di questa religiosità, orbitante attorno al culto del santo patrono evangelista, si può cogliere da due prospettive. Da un punto di vista normativo, legato alla produzione normativa dedicata al mantenimento del buon costume; dall'altro, in controluce, nella vita sociale collettiva.

Qui emergeva, per contrasto alla ritualità ufficiale, una prassi dove non rare erano le negazioni e gli spergiuri rivolti al potere divino, che potevano esprimersi sotto forma di azione (pratiche magiche, sortilegi, etc.) oppure verbale, come la bestemmia. Quest'ultima, infatti, costituiva una forma di dissenso classica ma sempre delicata e dai confini sfumati, sottoposta ad un adeguato controllo da parte del potere civile.

A partire dalle prime leggi veneziane emanate in materia, nel 1261 e 1269, troviamo condanne come l'immersione in acqua o pene infamanti (l'esposizione alla berlina) destinate a quanti non fossero stati in grado di pagare l'ammenda.

Nei secoli seguenti, le pene previste per quest'ultimi cambiarono, e dal XV secolo furono sostituite con la detenzione in prigione; inoltre, spiccava la differenziazione delle multe a seconda della divinità insultata[232], e fra queste troviamo indicato con precisione S. Marco.

Il suo nome, però, non risulta essere tra i più bersagliati dalle ingiurie degli imputati per blasfemia; tale assenza sembra quasi lasciar sottintendere l'esistenza di una sorta di tabù riguardante il patrono cittadino. Il suo onore, come quello di Dio e dei santi, veniva preservato e tutelato da una serie di leggi estremamente severe nei confronti di potenziali trasgressori, rafforzate nel corso dei secoli in età moderna.

---

[231] Un importante ruolo di mediazione venne svolto «[…] with the onset of the War of Candia (1644-49), during which time, given the *Serenissima*'s grave difficulties, ecclesiastics often played an important role in negotiations between Rome and Venice […]», C. Cristellon – S. S. Menchi, *Religious life*, cit. p. 382.

[232] Tanto che «[…] nel 1442 si stabilì che le pene venissero aumentate e graduate, da 25 lire per bestemmie contro Dio e la Madonna, a 15 lire per quelle contro gli evangelisti e gli apostoli, a 10 lire per quelle contro gli altri santi […]», S. Piasentini, *Indagine sulla bestemmia a Venezia nel Quattrocento*, cit. p. 515.

Fu proprio a partire dagli anni ’80 del XV secolo, sulla scorta di un’ampia e capillare campagna predicatoria condotta, in particolare, da esponenti dell’ordine francescano[233], che si diffuse la percezione di una società cristiana assediata dall’immoralità e dal peccato.

Estremamente alto apparve il rischio di una degenerazione dei costumi e della pratica religiosa dei credenti, insidiate tanto da dottrine corrotte e nefande[234] quanto dal rilassamento eccessivo nell’osservanza delle leggi.

L’unico modo per evitare di sprofondare nella perdizione ed evitare il castigo divino richiedeva, in primo luogo, di ripristinare una corretta applicazione delle leggi da parte delle autorità, sottoponendo i peccatori disobbedienti alla giustizia.

A questo, doveva seguire un inasprimento delle pene nei confronti di quei gruppi e realtà sociali considerati corresponsabili nel diffondere l’immoralità[235]. Nel caso dei bestemmiatori, a Venezia la difficile congiuntura degli anni ‘80 (ondata pestilenziale, guerra di Ferrara) indusse alla revisione delle pene contro i quest’ultimi: vennero aumentate sia le sanzioni pecuniarie sia il periodo di reclusione per chi non era in grado di pagare.

Queste misure furono dettate ed influenzate dall’andamento negativo dei fatti bellici e della pestilenza, fatti interpretati come un segno della volontà divina, la cui ira andava a colpire la corruzione morale dei veneziani[236]. Solamente attraverso la repressione del

---

[233] Fra i quali, uno dei più noti fu Bernardino da Siena, che improntava le sue prediche su di «[…] un’oratoria semplice, facilmente pittoresca, attenta ai fatti minuti della vita quotidiana, incline alla morale pratica più che all’illustrazione di grandi temi religiosi», C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. p. 30. Tra questi, probabilmente rientrava anche la blasfemia.

[234] Fu in questo torno di tempo che esplose, con una forza e determinazione trasversali, il problema della stregoneria «la gerarchia lanciava una vera e propria offensiva […] contro questa cultura folklorica, a sfondo magico, in cui ormai si riconosceva la manifestazione, la presenza tangibile del demonio», C: Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. p. 28.

[235] Come nel caso degli ebrei, tanto che «verso la fine del secolo […] ogni illecito attribuito ai suoi membri tendeva a configurarsi come un insulto a Dio e alla religione […]», S. Piasentini, *Indagine sulla bestemmia a Venezia.*, cit. pp. 542-543.

[236] Era diffuso, in maniera trasversale nella società veneziana, il senso di «[…] un peccato collettivo di cui sarebbe stata chiamata a rispondere tutta l’umanità […] la presenza severa e vigile di Dio, a guidare e regolare e a giudicare le vicende umane […]», G. Cozzi, *Domenico Morosini e il <<De bene instituta re pubblica>>* in <<Studi Veneziani>>, XII (1970), cit. p. 454.

vizio ed un rafforzamento della pubblica devozione si sarebbe tornati nuovamente degni del favore di Dio.

La giurisdizione relativa alla gestione della blasfemia fu a lungo ripartita tra diversi organismi della repubblica; qualora il processo fosse stato ritenuto non valido, l'Avogaria di Comun avrebbe potuto intervenire, stabilendo la validità o meno delle sentenze o del procedimento legale.

Sulla base dei riscontri archivistici[237], la maggior parte dei processi per bestemmia riguardano la seconda metà del XV secolo, e vedono coinvolti, soprattutto, cittadini veneziani di medio-basso ceto sociale in svariate situazioni. Ciò che le accomuna sono le espressioni blasfeme, fattori centrali nell'accusa, tanto da essere riportate, con dovizia di dettagli, nelle carte processuali; nella maggior parte dei casi, viene emessa una sanzione pecuniaria[238].

La magistratura principale incaricata di occuparsi dei processi per blasfemia fu, tra il XIII e la metà del XV secolo, quella dei Signori di Notte. Il loro compito era di individuare e processare i responsabili di reati comuni a Venezia, oltre a tutti quei reati che non prevedevano la condanna a morte o altre pene corporali.

Per quanto riguarda l'attività delle altre magistrature, si trovano riscontri presso i tribunali dei Capi sestiere e dei Cinque alla pace. Erano incaricati, rispettivamente, di sorvegliare sul mantenimento dei buoni costumi pubblici e dirimere i contenziosi terminati a male parole, con scambi di insulti tra le parti. Nell'insieme dei capi d'accusa, comunque, la blasfemia gioca un ruolo secondario, marginale.

Il Consiglio dei Dieci, come vedremo, cominciò ad estendere il proprio raggio d'azione a questa funzione solamente a partire dalla fine del XV secolo. Nell'ambito delle associazioni cittadine, un breve accenno anche ad alcune disposizioni di disciplinamento interno da parte delle corporazioni e confraternite; specie in quest'ultime, alcune leggi prevedevano pene severe contro i trasgressori, ma non sembra che ci sia stata l'intenzione di punire sistematicamente chi veniva meno al

---

[237] Vd. S. Piasentini, *Indagine sulla bestemmia a Venezia nel Quattrocento*, pp. 521 sgg.

[238] La cui contabilità complessiva era tenuta dai Governatori alle entrate per ordine del Consiglio dei Dieci.

rispetto degli statuti in materia di blasfemia[239].

In merito all'operato dei Rettori, invece, disponiamo di alcuni processi quattrocenteschi per alcune zone attorno a Dogado, come il caso di Chioggia. Per quanto riguarda gli altri centri della terraferma, la documentazione ci è pervenuta in modo frammentario, mentre si fanno più consistenti, tendenzialmente, verso la fine del XV secolo[240].

Su questa base, è comunque possibile individuare alcuni aspetti relativi alla percezione collettiva della bestemmia, che ritornano, con maggior intensità e varietà, nel corso del XVI secolo.

Bestemmiare era ritenuto un comportamento tipicamente maschile, ostentazione di una virilità sfacciata, che nell'offesa rivolta a Dio (o al sacro, in genere) intende esprimere la propria duplice sfida, all'ordine divino e, specialmente, terreno. A seconda delle circostanze, costituiva una sorta di prova di coraggio; un insulto spregiativo di natura sessuale volto a macchiare l'onore del rivale; oppure, poteva rappresentare un veicolo per diffondere nella comunità un determinato concetto, non solo mediante le parole ma anche alle immagini, ai cartelli, etc.[241]. Di tutti questi aspetti, il tratto sedizioso era quello recepito da parte dei giudici, che ne enfatizzavano la portata offensiva operante su due livelli, umano e divino[242].

Nei periodi di crisi, la bestemmia era ritenuta sia causa sia effetto in egual misura:

---

[239] Per ulteriori approfondimenti archivistici, vd. S. Piasentini, *Indagine sulla bestemmia a Venezia nel Quattrocento*, pp. 528-529.

[240] Nel caso della podesteria di Noale, i documenti più antichi iniziano dal 1405, pur in maniera frammentaria. La loro consistenza aumenta dai fascicoli degli anni 1427-1428, non senza ulteriori lacune, specie in merito al periodo della guerra di Cambrai. Vd. L. Fersouch – M. Zanazzo, *Archivio Comunale di Noale*, vol. I, pp.97-99.

[241] Forma, quest'ultima, spesso utilizzata dagli esponenti dei ceti medio alti, dotati di una buona formazione culturale, che dietro dei versi o pitture apparentemente 'basse' riuscivano ad esprimersi, celando la propria identità. Per un inquadramento generale, vd C. Damianaky, P. Proccacioli, A. Romano (a cura di), *Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell'Età moderna*; M. Firpo, *Pasquinate romane del Cinquecento*; M. Rospocher – R. Salzberg, *An evanescent public sphere*; E. Valseriati, *Tra Venezia e l'Impero*, pp. 32-49.

[242] Infatti «la percezione della bestemmia come un fatto di rilievo collettivo e tale da essere perseguito dai pubblici poteri si manifestò infatti con sempre maggior insistenza alla fine del XV secolo […]», V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia' a Venezia in età moderna*, cit. p.175.

segno di una corruzione della giustizia e della moralità, stortura sulla cui correzione si confrontarono a più riprese, nel corso dell'età moderna, potere laico e disciplina ecclesiastica.

Dinnanzi ai grandi sommovimenti generali seguiti alla discesa di Carlo VIII nella penisola italiana nel 1494, i rimedi messi in atto, a Venezia come negli altri Stati, si rivelarono inadeguati a ristabilire l'ordine. Il susseguirsi di battaglie ed invasioni resero fragili gli apparati statali, incapaci di preservare il proprio potere, indeboliti dalle scorrerie degli eserciti, dalle carestie e dai moti di rivolta diffusi nei rispettivi territori. In un simile contesto, qualsiasi tentativo di esercizio della giustizia risultava necessariamente inefficace e a corto raggio, a causa dell'elevato ed ampio livello di conflittualità che rendeva assai incerti ogni tipo di accordo.

In un contesto così travagliato, Venezia si ritrovò, nei primi anni del XVI secolo precedenti Agnadello, in una situazione di relativa stabilità: i danni inferti dalla guerra erano minori rispetto ad altre zone dell'Italia centro-settentrionale, mentre i domini di terraferma videro un'espansione verso occidente, grazie all'alleanza con la Francia.

L'unico problema riguardava i rapporti con Roma, che si facevano sempre più tesi, rendendo possibile un conflitto aperto; contando sulla propria posizione di forza, gran parte del patriziato considerava assai improbabile un attacco diretto ai domini veneziani. Questa convinzione fu pagata a carissimo prezzo dalla Serenissima repubblica, alla quale il papa, Giulio II, intendeva evidentemente presentare il conto delle offese recate alla Chiesa romana[243]. L'offensiva si palesò sotto forma di una grande alleanza, di dimensioni europee, avente lo scopo di distruggere totalmente Venezia: la lega di Cambrai, formata dal regno di Spagna, Francia, Sacro Romano Impero, Stato pontificio ed altri potentati italiani[244]. La battaglia di Agnadello del 1509, costituì un punto di svolta di assoluta importanza, spartiacque tra un prima ed un dopo che incise

---

243 Emblematica, in tal senso, una scena allegorica, diffusa in seguito alla stipula di una lega con la Spagna e lo Stato pontificio «il papa recitava dei versi che dovevano contenere la morale del lungo contrasto: Egual a Pietro io son e Dio in Terra;/ chi segue il mio desir sempre è contento/ e chi mi spreza presto juso a terra/ Però il suo corpo e l'alma in gran tormento/ o quanto ben alhora se diserta/ o Duce in te che sgui el mio talento./ Palma triumfo e gloria Iddio concede/ a chi segue justicia e mantien fede», G. Cozzi – M. Knapton, *La Repubblica di Venezia* (tomo I), cit. p. 252.

244 Per una esposizione dei fatti principali relativi alla guerra, si rimanda a *Ibidem*, (tomo I), pp. 83-99; M. Pellegrini, *Le guerre d'Italia*, pp. 103-133.

profondamente nell'evolversi della struttura politica, costituzionale e giuridica dello stato marciano[245].

La perdita della quasi totalità del dominio di terraferma, la rivolta delle élite dirigenti cittadine contro l'autorità veneziana, il forte rischio di vedere Venezia stessa cadere nelle mani delle truppe della lega fu un tremendo shock[246]. Solo grazie all'abilità diplomatica e all'inaspettato sostegno delle forze popolari, rurali ed urbane (seguita al ritorno delle aristocrazie cittadine che avevano inizialmente defezionato), la Serenissima riuscì, nell'arco di un decennio scarso, a recuperare e ristabilire il suo potere su gran parte dei territori perduti durante la guerra. Tale operazione ebbe un costo altissimo, sotto vari punti di vista. In primis, in termini di costi umani e materiali, legati al continuo transito degli eserciti in terra veneta, che richiesero decenni per ripristinare una situazione demografico-produttiva simile a quella precedente la guerra[247].

Almeno fino agli anni '30 del XVI secolo, però, nelle campagne perdurò un contesto di generale impoverimento. Sferzati duramente dalle carestie e dalle scorrerie delle truppe mercenarie, i villaggi rurali ed i piccoli borghi dovettero cedere quelle poche derrate e prodotti manifatturieri che restavano a Venezia, per garantirne il sostentamento, oppure ai mercati dei grandi centri urbani della terraferma. A questo, si sommavano le violenze causate dallo scoppio delle rivalità fazionarie o private, che contribuirono a disgregare un tessuto sociale intrinsecamente debole; fenomeno, questo, che esploderà

---

[245] Per una sintesi degli aspetti principali e delle conseguenze di lungo periodo, vd. G. Del Torre – A. Viggiano (a cura di), *L'ombra di Agnadello. Venezia e la terraferma*; G. Gullino (a cura di), *L'Europa e la Serenissima: la svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello*.

[246] Per una prospettiva dell'evento sul piano della comunicazione sociale politica, si rimanda a M Rospocher, *«Non vedete la libertà di voi stessi essere posta nelle proprie mani vostre?». Guerre d'inchiostro e di parole al tempo della Guerra di Cambrai*, pp. 127-147.

[247] Quest'aspetto emerge con una certa evidenza nella compilazione, lenta e travagliata, dei due estimi della Marca trevigiana; in particolare, vd. P. Miniutti, *Gli estimi del XVI secolo. Tra continuità e sperimentazioni*, pp. 77-85. Sul quadro generale, si rimanda a G. Del Torre, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione*; G. Favero – M. Moro – P. Spinelli – F. Trivellato – F. Vianello (a cura di), *Le anime dei demografi: fonti per la rilevazione dello stato della popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII*; M. Knapton, *Tra Dominante e Dominio (1517-1630)*, pp. 203-549; L. Pezzolo, *L'oro dello Stato. Stato, società, finanza e fisco nella Repubblica veneta nel secondo '500*; Id., *Una finanza d'ancietn règime. La Repubblica veneta tra XV e XVII secolo*.

con forza nel secolo seguente[248].

In simili tragiche circostanze, molti contadini ed abitanti di piccole comunità, presi dai morsi della fame e spesso privati dei mezzi per poter sopravvivere (le terre, le bestie da soma, etc.) si riversarono in massa verso la capitale. La speranza era di poter beneficiare della distribuzione del vitto da parte degli enti assistenziali, anche se in molti ricorrevano al furto e borseggio per sopravvivere.

L'aumento considerevole dei poveri suscitò un forte impatto, materiale ed emotivo, presso il ceto dirigente ed i cittadini, sia da un punto di vista quantitativo che per l'altrettanto forte instabilità sociale venutasi a creare; l'alta frequenza del numero di proclami contro la circolazione delle armi in città era indice della percezione di questa sensazione, legata al sovrappopolamento[249], così come altri decreti a riguardo[250].

Le misure prese per arginare questo problema e ripristinare l'ordine in città furono molteplici e di varia natura. In primo luogo, si decretava il divieto di accesso alla città per i mendicanti forestieri, poiché solo a quanti intendevano stabilizzarsi era consentito l'ingresso. In questo modo, si sarebbe dovuto ridurre il numero dei questuanti e vagabondi, circolanti per i campi e le calli della città, visti come fomentatori di comportamenti criminosi: furto, omicidi, prostituzione, etc.[251].

Si cercò, altresì, di favorire, attraverso la concessione di alloggi ed elemosine, i cosiddetti poveri "onesti" (gli orfani, le vedove, etc.) distinguendoli da quelli disonesti,

---

[248] Sulla crisi politico-istituzionale veneziana di fine Cinquecento, vd. G. Chiodi – C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*; C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*; Id., *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*.

[249] Situazione che perdurò per tutta la prima metà del XVI secolo; come è stato detto «ci sono costipazioni di popolazione; frequentazioni numerose di operatori forestieri; immigrazioni di manodopera dalla Terraferma ed immigrazioni dallo stato da mar […]; la rissosità e diffusissima, la prostituzione e la sregolatezza […] l'ordine pubblico appare deteriorato […]», G. Scarabello, *Strutture assistenziali a Venezia*, cit. p. 122.

[250] Vd. ASVe, *Consiglio dei X*, b.3 (cc. n.n).

[251] In merito alla situazione generale, vd. B. Geremek, *Uomini senza padrone: poveri e marginali tra medioevo ed età moderna*; per il contesto di Venezia,; D. D'Andrea, *Charity and confraternities*, pp. 421-447; B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia* (vol. I).

come i vagabondi ed i mendicanti[252]. Quest'ultimi, infatti, erano stimati all'epoca come dei ladri sotto mentite spoglie, che dissimulavano la loro condizione criminale dietro la veste apparente dell'indigente[253].

Venne deciso, inoltre, di operare un'ulteriore distinzione fra i mendicanti veneziani: gli inabili vennero collocati presso ospedali, confraternite e parrocchie, mentre gli abili che erano stati condannati furono posti al remo delle galere, dato il grande bisogno di uomini nella flotta veneziana – e non solo; si trattava di un problema di portata internazionale[254].

Fu sempre durante questa congiuntura, tra gli anni '20-'30 del XVI secolo, che la situazione si aggravò ulteriormente a causa della diffusione delle dottrine ereticali d'Oltralpe, tramite libri, a stampa e manoscritti[255]. La loro circolazione, in area veneta, era favorita dai contatti commerciali con il nord Europa, in particolare con i mercanti tedeschi (aventi una loro sede, il celebre Fondaco), che spesso nascondevano testi luterani nelle loro merci, assai richiesti a Venezia. Una volta tradotti in volgare, erano in grado di intercettare gli interessi tanto dei nobili quanto dei popolani: artigiani, calzolai, massaie, sarti, etc.[256].

---

[252] Fra questi venivano annoverati anche gli esponenti non nobili di ceto sociale medio-alto «ed erano "vergognosi" della loro povertà, nonché frange di nobili ridotti all'indigenza […]», G. Scarabello, *Strutture assistenziali a Venezia*, cit. p. 122.

[253] In materia, Burke ipotizza «[…] plausibile suggerire che la rinnovata attenzione, nella letteratura come nei documenti ufficiali, ai vagabondi, pigri e ingannevoli […] fosse un mezzo per legittimare le misure repressive contro persone che una volta erano considerate <<poveri di Dio>> e che stavano diventando sempre più soltanto un fardello per la società», P. Burke, *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna*, cit. p. 93.

[254] Aspetto, questo, di primo piano nell'organizzazione di una flotta, poiché «[…] la guerra delle squadre significa soprattutto le lunghe catene di galeotti in marcia verso i porti, mai abbastanza numerosi per maneggiare i remi rossi delle galere… […]. Volontari o no, una considerevole massa di uomini è convogliata verso i porti del mare», F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, cit. p. 893.

[255] Tanto che «[…] già nel '20 un francescano tedesco informava Giorgio Spalatino, cappellano dell'elettore di Sassonia, del fatto che in città si potevano comprare opere di Lutero […]», M. Firpo, *Juan de Valdès e la Riforma nell'Italia del Cinquecento*, cit. p.90.

[256] Sul rapporto tra Venezia ed il mondo riformato, vd. F. Ambrosini, *Storie di patrizi ed eresia nella Venezia del '500*, pp. 131-154; F. Ambrosini – A. Del Col (a cura di), *La Riforma nella repubblica di Venezia tra Cinquecento e Settecento*; E. Benini Clementi, *Riforma religiosa e poesia popolare a Venezia*

Dei centri di propagazione solo all'apparenza insospettabili erano i conventi agostiniani e francescani, in cui venivano discusse le tesi provenienti dalle terre della Riforma, favorendo e proteggendo talora persone e testi in sapore d'eresia, garantendone il passaggio da e verso la penisola italiana, specialmente verso la Serenissima.

Questi fermenti eterodossi, venendo a confrontarsi con la tradizione religiosa veneziana, accentuarono ulteriormente le istanze di rinnovamento della Chiesa da tempo invocata. La speranza di alcuni esponenti del mondo luterano e riformato (Lutero stesso, Melantone, Ochino) era che il patriziato sposasse la causa della Riforma, diventando così un riferimento capace di attirare i consensi degli altri stati italiani e promuovere la diffusione della vera religione, mondata dai perversi errori papistici[257].

Parallelamente a tutto ciò, in alcuni ristretti ambienti culturali di terraferma, le istanze riformatrici vennero spinte ad esiti ancor più radicali; si affermò la necessità di non limitare il rinnovamento alla sola vita religiosa, ma di estenderlo alla società nel suo complesso. Per farlo, era necessario evidenziare la contraddizione sulla quale la società stessa si reggeva; perciò, si sosteneva una netta separazione tra comunità dei fedeli e potere politico, essendo quest'ultimo caratterizzato dal ricorso alla violenza, una prassi contraria ai precetti dettati dall'esempio di Cristo. Su questa ed altre premesse si fondava la rete anabattista, presente in maniera capillare e strutturata soprattutto nei territori della Serenissima[258]. Estremamente composita la sua base sociale: formata in gran parte da esponenti dei ceti medio-bassi, ma anche da alcuni notai, maestri, intellettuali, così come molte altre conventicole ereticali, a testimonianza della

---

nel Cinquecento: Alessandro Caravia; E. Bonora, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*; G. Cozzi, *Stato e Chiesa: vicende di un confronto secolare*, pp. 248-287; S. S. Menchi, *Protestantesimo a Venezia*.

[257] Dopo essere fuggito a Ginevra per scampare al processo del Sant'Uffizio a Roma, Bernardino Ochino «[…] si diceva certo del trionfo della Riforma anche al di qua delle Alpi, dove il verbo di Cristo sarebbe infine penetrato <<glorioso, a la scoperta>>, attraverso la <<porta>> di Venezia», F. Biferali – M. Firpo, *Immagini ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, cit. p. 360.

[258] Ginzburg ha definito l'anabattismo come «l'unico gruppo che seppe darsi una base settaria organizzata […] che si era diffuso […] dal Veneto, all'Emilia, alla Toscana, con propaggini che arrivavano fino in Calabria e nelle Puglie […]», C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. p. 45.

trasversalità che caratterizzò la diffusione e rielaborazione delle dottrine riformate[259].

Fino almeno agli inizi degli anni ’40, le autorità veneziane non presero mai provvedimenti mirati e sistematici per arginare il flusso di circolazione delle dottrine ereticali[260], vista la volontà di non cedere alle insistenti richieste provenienti da Roma, trasmesse dal nunzio apostolico residente in laguna. Inoltre, la grande richiesta di testi e opere su temi di natura dottrinale che devozionale venne adeguatamente supportata dagli editori veneziani, che, modificando alcuni particolari (nome dell’autore, titolo) riuscirono a pubblicare e rivendere numerosi testi di matrice eterodossa[261].

Tale atteggiamento tollerante favorì la proliferazione di idee ed atteggiamenti considerati blasfemi, scandalosi, tanto che, ripetevano instancabilmente i nunzi, avrebbero finito per causare la rovina dello Stato[262].

La svolta verso una politica più intransigente e repressiva si consumò nel 1547, anno cruciale per le sorti del pensiero eterodosso: la sconfitta della lega di Smalcalda, coalizione dei principi protestanti, contro l’esercito di Carlo V a Mühlberg; l’approvazione dell’articolo sulla giustificazione per opere al concilio di Trento, teso ad approfondire il solco con le chiese riformate in modo ormai irreparabile.

Sulla scia di questi eventi, il patriziato approvò l’istituzione dei Tre Savi all’eresia; era il frutto del compromesso col Sant’Uffizio, per cui se ne permetteva la presenza nel territorio della repubblica, ma gli inquisitori dovevano essere affiancati da tre rappresentanti laici del governo.

---

[259] Per una trattazione sistematica ed un ampio rimando bibliografico, si veda L. Addante, *Eretici e libertini nel Cinquecento italiano*, oltre al secondo volume dell’opera di Gastaldi sull’anabattismo, U. Gastaldi, *Storia dell’anabattismo. Vol. 2: da Münster (1535) fino ai giorni nostri*.

[260] Emblematica la risposta data dal Senato agli ambasciatori imperiali: «Alla richiesta che << i luterani et eretici non siano acetadi in el Dominio>> presentata dagli ambasciatori cesarei […] alla vigilia della Dieta di Augusta, il Senato […] rispose […] << che’l Stado et Domio nostro è libero, et però non podemo devedarli.>>», M. Firpo, *Juan de Valdès e la Riforma nell’Italia del Cinquecento*, cit. pp. 91-92

[261] Vd. M. Infelise, *I padroni dei libri. Il controllo della stampa nella prima età moderna*; P. F. Grendler, *L’Inquisizione romana e l’editoria a Venezia 1540-1605*. Sul rapporto tra questione della lingua ed eresia si veda L. Braida, *Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra inquietudini religiose e “buon volgare”*.

[262] Non a caso «la propaganda papale non aveva mai smesso, del resto, di agitare davanti alle autorità veneziane lo spauracchio della sovversione politica come prodotto dell’eresia», A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit. p. 88.

Il motivo di questa scelta era duplice: da un lato, cooperare con l'Inquisizione per sradicare ogni espressione di dissenso; al contempo, sfruttarla per venire a conoscenza delle opinioni che si annidavano nei cuori e menti dei sudditi[263]. Informazioni preziose, da utilizzare per consolidare l'efficacia e legittimità del governo patrizio. La scoperta della rete anabattista nel 1551[264] venne vista come la dimostrazione della fondatezza delle affermazioni papali, che da tempo sostenevano la necessità di intervenire con forza a sradicare l'eresia, stabilizzando definitivamente (ma non completamente) la presenza del tribunale inquisitoriale nella repubblica veneziana[265].

Circa un decennio prima, nel 1537, il Consiglio dei Dieci aveva creato la magistratura degli Esecutori contro la bestemmia, per garantire una maggior disciplina dei comportamenti pubblici, punendo non solo la blasfemia ma anche le manifestazioni oscene e moralmente scandalose[266]. La manovra coercitiva sul dissenso, in retrospettiva, trova in questa decisione le premesse della futura cooperazione con il Sant'Uffizio romano: i margini d'azione, tanto per quei nobili, laici ed ecclesiastici che avevano tentato la conciliazione tra le tesi provenienti dal mondo della riforma con l'obbedienza alla Chiesa romana, quanto per la gente comune si andavano chiudendo, schiacciati dall'avanzata dell'obbedienza e del rigore disciplinante:

Essendo molto potente nella vita umana il politico, che regola tuti gl'altri istromenti della vita, che non siano abusati contra il publico ma li servino, dà regola anco a questo [la religione]. E

[263] Necessità, questa, comune a tutte le compagini statuali italiane (ed europee), poiché «per ricacciare indietro i pericoli dell'eterodossia […] si batté la strada dei compromessi […] nel nome di una comune ostilità a tutto quanto incrinava l'uniformità religiosa», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 69.

[264] La maggior parte delle informazioni riguardanti la composizione e struttura di gran parte dei circoli anabattisti si fondano sulle dichiarazioni fatte da un loro membro, Pietro Manelfi, al Sant'Uffizio, testo curato da C. Ginzburg, *I costituti di don Pietro Manelfi*.

[265] Infatti, rimase sempre un margine d'azione considerevole rispetto alle richieste di Roma «Venezia poteva dunque resistere a Roma […]. A Venezia, le proposte romane furono rigettate ogni volta che ragioni politiche lo fecero apparire necessario. E lo scontro poteva essere molto duro […]», A. Prosperi, *I tribunali della coscienza*, cit. p. 98.

[266] Frutto di una «[…] peculiare politica cui il fenomeno della bestemmia diede luogo per la particolarissima dinamica istituzionale che con essa fu posta in movimento», V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit. p. 173.

bisognando se ne vale in ragion di soffisma per conservazione dello stato[267].

III.3 Il Consiglio dei X e la creazione degli Esecutori contro la Bestemmia: dalle leggi antiblasfeme al "tribunale del buon costume civico"

Nella correlazione tra il Consiglio dei Dieci e la gestione del crimine di bestemmia, la fine del XV secolo costituisce un primo, significativo punto di partenza. Infatti, la sensazione di eccessiva indulgenza verso il malcostume, dipendente anche dall'inefficace azione coercitiva delle magistrature cittadine, spinse i Dieci ad assumersi il compito di trattare direttamente anche della blasfemia.

I grandi stravolgimenti seguiti alla disfatta di Agnadello spinsero molti a cercare di cogliere le cause scatenanti di quella tragedia[268]. Alcuni attribuivano la colpa alle smodate ambizioni ed interessi riposti nella politica di Terraferma, verso la quale si erano indirizzati gran parte degli investimenti, trascurando i traffici marittimi che avevano reso grande Venezia, ai quali si doveva tornare per tornare ai vertici.

Altri, invece, puntavano il dito contro l'eccessiva intransigenza mostrata alle richieste del papa Giulio II, la cui collera, si diceva, avrebbe potuto essere placata cedendogli le città della Romagna che rivendicava; così facendo, si sarebbe impedita la creazione della lega di Cambrai che aveva messo in ginocchio la Serenissima, quasi mortalmente.

Tutte queste ipotesi e riflessioni, formulate in seguito allo scoppio della guerra, erano state precedute anni prima da un anonimo avvertimento: una lettera, inviata al doge nell'agosto del 1500, a pochi mesi dalla tremenda disfatta navale contro gli Ottomani nella battaglia dello Zonchio. Il suo autore si definiva un semplice "servo di Dio".

Il testo, redatto in volgare, denunciava il clima licenzioso e corrotto che si era venuto a creare a Venezia, nella quale ogni sorta di peccato pareva essere concesso; si pensava più a seguire le proprie passioni ed ambizioni terrene che a tenere una condotta morale cristiana, virtuosa e moderata.

---

[267] P. Sarpi (a cura di C. Vivanti), *Istoria del Concilio Tridentino* (vol. I), cit. p. LIII.

[268] Non solo sul piano dell'analisi politico-militare, ma anche profetico-escatologico, traducendosi nella formazione di «[…] un vero e proprio mito profetico che rimase a lungo vivo e presente sia fra il patriziato veneto che in ambito folklorico […]», O. Niccoli, *Profeti e popolo*, cit. p. 36. In merito al mito sviluppatosi attorno ad un 'segno' comparso nei pressi di Agnadello, vd. sempre *Ibidem*, pp. 89-123.

Unitamente a questo, il venir meno della equità e dell'ordine garantiti dalla giustizia avrebbe portato all'estinzione della fede, determinando l'arrivo sulla terra di terribili flagelli e castighi, segni concreti della collera divina a punizione dei vizi impuniti. Per evitare di dover giungere a questo punto e tornare degni della benevolenza divina, si dovevano compiere pubblici segni di contrizione, penitenze e digiuni, oltre a emanare o inasprire le leggi per punire i peccatori[269].

Fu in questo contesto di crisi che iniziò a prendere forma la volontà del potere politico di controllare e gestire direttamente l'apparato giudiziario, definendone le competenze ed il personale amministrativo addetto, per fare della giustizia uno strumento in grado di consolidare ed estendere l'azione di governo[270].

In tal senso, Venezia non fece eccezione; il percorso che portò alla creazione degli Esecutori contro la bestemmia fu scandito da alcuni passaggi fondamentali.

Nel 1523, il Consiglio dei Dieci dichiarò ufficialmente la propria volontà di sorvegliare e punire ogni genere di espressione blasfema, stabilendo una prassi processuale per cui le accuse, una volta validate, dovevano essere trasmesse agli Avogadori (per le cause di un certo rilievo, mantenendo la cooperazione con la Quarantia) o ai Signori di Notte (nelle situazioni ordinarie)[271].

Tale misura, però, non parve sortire alcuna modifica rilevante, dato che la grande quantità di processi e decisioni da prendere impedivano ai Dieci di poter supervisionare

---

[269] Tanto che, sempre nel mese di agosto, vennero prese «[…] molte provisioni>>. […] Erano una legge contro i bestemmiatori, che comminava pene più dure di quelle stabilite in passato […] e una legge, di estrema severità, contro i sodomiti […]; non mancava una disposizione contro le prostitute e le ruffiane […]», G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia.: vicende della magistratura degli Esecutori contr la bestemmia (secoli XVI-XVIII)*, cit. p.77.

[270] «[…] la giustizia era pur sempre subalterna al potere, un'ancella pronta ad incoronarlo, come l'aveva mostrata Dürer nella grandiosa rappresentazione del trionfo di Massimiliano I.», A. Prosperi, *Giustizia bendata*, cit. p. 141.

[271] Un passaggio del decreto del 1523 emanato dal Consiglio dei Dieci stabiliva che «[…] siano obligati li Avog[ado]ri de Co[mun] et S[igno]ri di Notte mandar alli capi di questo Cons[igli]o di tempo in tempo le condannation che haveranno fatte contra li biastemadori, et essi Capi di questo Cons[igli]o sotto debito di Sagramento siano tenuti far dar essecutione alle ditte condannation […] sian tenuti essi Capi il primo del Mese ch[e] senteranno all'off[iti]o mandar a chiamar li Avog[ado]ri di Co[mun] et li S[igno]ri di Notte con li Nodari loro et intender li processi ch[e] haveranno formati […]», ASVe, *Esecutori contro la bestemmia* (da ora *Esecutori*), b.54, *Capitolari,* c.1 r-v (già c.33).

costantemente i procedimenti penali per bestemmia; pertanto, le magistrature deputate continuarono a svolgere il loro ruolo in modo sostanzialmente autonomo, ma non con la rapidità ed efficacia auspicate. L'emanazione di nuovi decreti a riguardo non produsse alcun cambiamento significativo[272].

Per questo, dieci anni dopo, nel 1533, venne definita una legislazione contro la blasfemia "[…] che sarebbe rimasto in vigore per i due secoli successivi […][273]".

Le pene differivano a seconda dello status sociale del condannato: si andava dalla multa di 400 lire "de' piccoli", all'esclusione dagli uffici e benefici per i patrizi, al bando da Venezia e dalla città d'origine per i forestieri sudditi, fino al bando da tutto il Dominio per i forestieri. Inoltre, ai testimoni e delatori erano garantiti la segretezza e privilegi di natura economica e giuridica, in modo tale da incoraggiarli a dire la verità senza il timore di possibili ritorsioni: fra questi, il pagamento di una parte delle sanzioni pecuniarie attribuite al reo; l'impunità qualora in futuro fossero stati accusati di blasfemia; la liberazione dal servizio verso il padrone, se l'accusatore era un servo o famiglio.

Dalla chiarezza e sistematicità con cui leggi e sanzioni vennero disposte, traspariva la volontà di inquadrare con maggior rigore il crimine di blasfemia, oltre a stabilire una prassi normativa ed anche sociale; nel prospettare una ricompensa per i denuncianti, si sperava di poter contare sull'aiuto dal basso per aumentare l'incisività delle norme e dell'operato dei tribunali.

Nonostante l'autorità ecclesiastica, in particolare l'inquisizione, avesse da lungo tempo imposto il suo controllo sui casi di blasfemia, la gestione di quest'ultimi veniva rivendicata anche dall'autorità laica, in quanto reato che recava offesa alla morale e all'onore di Dio, che se fosse rimasto impunito avrebbe attirato sulla comunità la collera divina. Si trattava di un crimine di misto foro, gestito in cooperazione e confronto tra autorità laiche ed ecclesiastiche[274].

Nel caso della città di Venezia, l'assenza di una forte ed autonoma iniziativa

---

[272] Nel dettaglio, le «[…] leggi, nel 1512 e nel 1514, nel 1523, e poi nel 1531 […]», G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia*, cit. p. 79.

[273] Cit. in V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, p. 176.

[274] In generale, vd. V. Lavenia – A. Prosperi – J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario storico dell'inquisizione* (vol.III), pp. 1599-1602 (voce '*Tribunali secolari*'); S. Peyronel-Rambaldi, *Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona*, pp. 579-617.

ecclesiastica (prima dell'istituzione dei Tre Savi all'Eresia) fece sì che il compito di reprimere questo crimine spettasse ai tribunali secolari [275] ; tale competenza, sostanzialmente, rimase inalterata anche dopo l'avvento del Sant'Uffizio, al quale spettarono solo i casi di bestemmia ereticale[276].

Nel 1537, visto che le leggi degli anni precedenti non riuscivano ad essere messe in pratica, i capi del Consiglio dei Dieci decisero che l'unico modo per risolvere il problema era di formare una magistratura specializzata, incaricata di attuare le norme che le sarebbero state dettate. Perciò, venne stabilito di eleggere, tra i membri del Consiglio, tre "*primarii zentil homeni*", che costituirono, da lì in avanti, il nucleo giudicante degli Esecutori contro la bestemmia.

In carica per un anno (con possibilità di rielezione), essi avevano la facoltà di poter emettere una sentenza tramite il voto di almeno due di essi, mentre il giudizio unanime consentiva di emanare pene più severe, andando oltre a quanto previsto dalle leggi. Il rito processuale era lo stesso adottato dai Dieci, per cui ogni decisione presa dagli Esecutori vedeva il loro valore equiparato a quelle prese dal Consiglio, sia in città che nei centri sudditi del Dominio – a partire dal 1542. Le sanzioni vennero riprese in maniera sostanzialmente inalterata dal decreto del 1533, e solo in alcune circostanze si ricorse a delle pene corporali[277].

Al pari di altre magistrature, anche gli Esecutori rientravano nella schiera di quell'insieme di magistrature 'satellite', create dai Dieci per ordinare ed articolare le proprie numerose competenze[278]. Il loro operato veniva comunque supervisionato ed

---

[275] Scelta, questa, che vedeva coinvolti anche altre realtà politiche europee «[…] non solo a Roma si pensò di affrontare il problema con uno strumento di controllo che fosse anche espressione del potere centrale», A. Prosperi, *Il Concilio di Treno. Un'introduzione storica*, cit. p. 146.

[276] Distinzione introdotta dal frate domenicano Nicolau Eyemerich, che «nel suo vasto materiale offerto dalla pratica diffusa delle bestemmie il *Directorium inquisitorum* […] individuò una specifica forma ereticale che là dove oltre a offendere la divinità si affermavano cose che andavano contro gli articoli di fede», V. Lavenia – A. Prosperi – J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario storico dell'inquisizione* (vol. I), cit. p. 185 (voce '*Bestemmia'*).

[277] Tali sanzioni prevedevano che «[…] the accused's tongue was cut out, and in rare cases of severe punishment, the right hand and right eye were removed», E. Horodowich, *Civic identity and control of blasphemy in sixteenth-century Venice*, cit. p.10.

[278] Come i Tre Savi alle Acque (1501), il Provveditore alle Artiglierie (1504), gli Inquisitori di Stato (1539) – organo, quest'ultimo, strettamente collegato con gli Esecutori contro la bestemmia, poiché in

approvato dai Dieci stessi, poiché svolgevano un ruolo meramente esecutivo, prive di qualunque potere di natura legislativa, mettendo in atto le disposizioni che erano state decise dal Consiglio.

La creazione di queste realtà, il cui raggio d'azione si protendeva verso la Terraferma, erano la prima espressione della volontà del centro di arrivare a stabilire un maggior margine d'intervento nei centri sudditi, specialmente sull'amministrazione della giustizia penale, mettendo in atto una repressione della violenza in grado di legittimarla agli occhi dei sudditi[279].
Il loro compito iniziale era quello di sanzionare le bestemmie contro Dio, la Vergine e i santi, ma nel corso del XVI secolo se ne aggiunsero molti altri. Fra questi, quello di occuparsi dei comportamenti considerati contrari al buon costume ed alla morale: troviamo il gioco d'azzardo (1539), la violenza commessa in luoghi sacri (1541), il controllo della stampa (1543), i movimenti di alcune determinate categorie sociali (oltre alle meretrici, i barcaioli, i forestieri, etc.).

Tutte queste azioni erano interpretate tanto come dei crimini quanto, soprattutto, dei peccati che ledevano l'integrità morale della società e della religione, ragion per cui il potere civile[280] interveniva facendo in modo di rendere ben riconoscibili i trasgressori, etichettandoli come corpi estranei, sul piano civile e religioso[281]. Nel caso della bestemmia, tale opera di repressione contribuì anche a semplificare il panorama del dissenso religioso; i risultati dovettero essere significativi, se ad appena due anni

---

caso di assenza di uno dei tre, subentrava uno degli inquisitori: «In luoco delli giudici che si cacciassero suppliscano gl'inquisitori sopra li secreti», ASVe, *Esecutori*, b.54, *Capitolari*, 1, c. 2 r.

[279] Progetto, questo, che raggiunse il suo apice tra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo; vd G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, pp. 145-174; Id (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*; C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, pp. 154-258; Id., *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale*, pp. 479-498

[280] Nel caso specifico di Venezia. Per una possibile analisi comparata delle pratiche disciplinanti europee, tra aree cattoliche e protestanti, vd. H. Schilling, *Chiese confessionali e disciplinamento sociale. Un bilancio provvisorio della ricerca storica*, pp. 125-161.

[281] Nel corso del XVI secolo, infatti «[…] lo spettro della devianza religiosa si è mescolato alle paure sociali con l'effetto di rendere ancor più aspro l'impiego della giustizia penale», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 81.

dall'istituzione degli Esecutori si affermava che questo crimine era ormai "poco meno che del tutto sono cessate[282]". In un certo senso, tale azione repressiva rientrava in quella logica generale votata a preservare il sistema linguistico veneziano; si temeva che la diffusione del malcostume, dovuto al gran numero di forestieri presenti in città, potesse provocare anche una corruzione della comunicazione e dei valori ad essa legati. Per mantenere il controllo, dunque, si agì sia sul piano normativo sia, per così dire, pedagogico, punendo non solo alcune categorie sociali ma anche il linguaggio di cui erano espressione.

A Venezia, dunque, l'ampliamento delle competenze giurisdizionali attribuite agli Esecutori permise al Consiglio dei Dieci di intervenire, più o meno direttamente, su diversi comportamenti radicati nella vita sociale[283], divenuti, nello scenario del Concilio di Trento e nei decenni seguenti, non più tollerabili per la pubblica morale.

Per quanto riguarda lo stato delle fonti documentarie, purtroppo sulla fase cinquecentesca del tribunale si dispone delle *raspe* delle sentenze emanate, ma i fascicoli processuali sono andati perduti o distrutti[284]. Questo impedisce di poter ricostruire le dinamiche sociali ed i moventi che stanno dietro ciascuna sentenza, e dal momento che l'imputazione di bestemmia è la più frequente nel corso della fase cinquecentesca[285], ci si deve forzatamente attenere a quanto riportato nelle condanne.

Senza mai dimenticare la considerevole diversità esistente tanto verso Venezia quanto ai grandi centri urbani della terraferma, partendo dalla piccola podesteria di Noale, nella Marca trevigiana, cercheremo di mettere in evidenza due elementi che non è possibile cogliere ed analizzare dalla documentazione degli Esecutori.

---

[282] Cit. in V. Frajese, *L'istituzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, p. 184.

[283] Infatti «the *Esecutori* was but one of several magistracies created by the Council of Ten in the sixteenth century in order to articulate its powers and extend its control», E. Horodowich, *Civic identity and the control of blasphemy*, cit. p.32.

[284] Come riportato nell'inventario della magistratura, la serie dei processi parte dal 1688.

[285] Secondo la tabella delle sentenze compilata da Frajese, relativa al periodo 1548-1571, i casi sono ben 272; l'unico altro crimine di una certa consistenza (quantitativamente) è la violenza in luogo sacro, con 41. Vd. *Ibidem*, p. 189. A proposito, Cozzi riporta che «su 273 processi celebrati tra 1550 e 1570, 110 sono per bestemmia; 34 per scandalo in luogo sacro, prevalentemente ferimenti a mano armata, e solo raramente percosse e atti <<inonesti>>, G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia e giustizia a Venezia*, cit. p. 83.

Il primo riguarda il contesto sociale, le dinamiche relazionali che si venivano a creare tra i membri di una stessa comunità, oppure con estranei, provenienti da altri territori più o meno limitrofi al contado noalese. L'altro è il movente che innescava l'accusa ed il processo, le ragioni che stavano dietro alle denunce fatte all'autorità podestarile, così come quelle esposte dagli accusati per dimostrare la propria innocenza.

Dai processi presi in esame, l'intento è di fornire una panoramica generale di ciò che il capo d'imputazione di blasfemia può rivelare, illuminando da una prospettiva differente la fitta rete di legami parentali e clientelari che la conflittualità metteva alla prova, facendola emergere dalle testimonianze all'attenzione del giudice.

III. Il controllo della bestemmia a Noale

III.1 Terra, commercio e potere in una podesteria del trevigiano tra XV e seconda metà del XVI secolo

Uno dei tratti tipici, ricorrenti spesso nella podesteria di Noale, ed in particolar modo il borgo, per gran parte dell'età moderna, specialmente nel corso del XVI secolo, fu la costante, endemica scarsità di grano, lamentata a più riprese dai podestà[286]:

imperho che questo territorio non ha altri formenti et biave cha de nobeli et cittadini venetiani et de trivisani dal che dando cosi il tutto del loro raccolto a Treviso […] e dubbio che li poveri districtuali [e qui son per morisene sopra le strade da fame […] per questa potissima cagione questa universita manda doi soi nuntii ad implorar a piedi di le excellentie vostre sovegno et auxilio a questa sopraventura loro calamita et non picciolo danno […].[287]

L'impossibilità, lamentata a più riprese da diversi podestà di Noale[288], di poter provvedere ad una quota accettabile di granaglie per il sostentamento della comunità, costituisce il punto di partenza ideale per tracciare un quadro, seppur sommario, della situazione geografico-economica della podesteria. Attorno all'aspetto ambientale, infatti, si fondava ed orientava gran parte delle reti relazionali clientelari; sia interne, tra i membri della comunità, sia esterne, verso gli altri attori politici territoriali.

---

[286] Pur tendendo presente la portata generale di queste crisi di sussistenza, che si ripresentano a più riprese, con maggiore o minore intensità ed estensione in antico regime «la fame era frequente e la carestia non era sconosciuta. Di periodi con insufficienza di cibo- quando i prodotti alimentari venivano a scarseggiare e diventavano insostenibilmente cari – se ne verificarono spesso», M. Greengrass, *La cristianità in frantumi. Europa 1517-1648*, cit. p. 66. Per un'analisi relativa agli effetti prodotti dalle carestie, su un piano antropologico-letterario, vd. P. Camporesi, *Il pane selvaggio*, Id., *Il paese della fame*.

[287] ASVe, *Capi del Consiglio dei X*, Dispacci Rettori e pubblici rappresentanti (d'ora in avanti "*Capi*, Lettere ai Rettori"), b. 165, c. 7 r.

[288] Le missive, specie quelle tra gli anni '20 e '50 del Cinquecento, hanno quasi sempre per oggetto la necessità di frumento e biade, invocando l'intervento mediatore del potere centrale affinchè persuadesse i proprietari terrieri (cittadini e distrettuali) a limitare le esportazioni presso i grandi mercati di Castelfranco, Treviso, Mestre; vd. ASVe, *Capi*, L.R., b.165, cc. 7, 9, 10, 12 r.-v., 13, 14 r.-v., 17 r.-v.

Innanzitutto, partiamo dalla collocazione geografica di Noale e la sua conformazione territoriale. In seguito, allargheremo lo sguardo verso il contesto generale, concentrandoci soprattutto sull'articolazione sociopolitica della podesteria:

> Noal, castello situado in Trivisana, picolo, et murato con fosse late et profunde. À do porte, una contra l'altra, et è ancora la rocha nela qual si va per la terra […] è forte, piacevole, et amena, belle santie […]. À borgi casizati et adorni […] la loza è fuora dile mure et con le armi de pretori atorno […][289].

La tipologia di terreno sul quale si sviluppava la zona di Noale, era simile a quello che contraddistingueva la fascia della pianura padana: limoso in superfice, con uno strato d'argilla situato in profondità. La città era dotata di una cinta muraria, che delimitava l'area posta attorno alla rocca, e di un fossato, attraversato dal fiume Marzenego.

Questo era dovuto alla presenza di una fitta rete di corsi d'acqua che attraversavano la podesteria, fra i quali il più importante era, appunto, il Marzenego. Esso nasceva nell'area di Asolo, per poi sfociare presso il castello di Mestre[290]. I suoi affluenti erano il Dese ed il Draganzuolo, che si estendevano in gran parte del contado; pur non essendo navigabili, costituivano un'importante risorsa sul piano agricolo. Mediante un lavoro di canalizzazione, era possibile indirizzare l'acqua alla maggior parte dei campi, necessaria in diverse fasi della coltivazione.

Il rovescio della medaglia era costituito dalla costituzione geologica profonda del terreno medesimo. Infatti, essendo formato da un consistente strato d'argilla, ciò ostacolava tanto l'assorbimento dell'acqua d'estate quanto il suo drenaggio in quantità elevate. Tutto ciò si rivelava particolarmente problematico nei periodi di forti piogge, portando spesso all'esondazione dei fiumi, che andavano ad inondare le strade e i campi, superando gli argini costruiti per contenerli.

Contro questa instabilità geo-morfologica, fondamentali si dovevano rivelare i lavori

[289] M. Sanudo (a cura di G. M. Varanini), *Itinerario per la Terraferma veneziana*, cit. p. 382.

[290] Fino ai primi anni del XVI secolo, quando le autorità veneziane «[…] per evitare il rischio di impaludamento di quella parte di laguna, così vicina a Venezia, le sue acque furono convogliate nel canale dell'Orsellino e portate a sfociare all'altezza di Altino […]», A. Bellavitis, *Noale. Struttura sociale e regime fondiario di una podesteria della prima metà del secolo XVI*, cit. p. 6.

di manutenzione in loco, così come le deviazioni operate da parte delle autorità veneziane. Queste, però badavano soprattutto al mantenimento del livello della laguna, più che alle necessità delle comunità locali. Il reciproco vantaggio, dunque, poteva nascere, eventualmente, solo da fortuite coincidenze di interessi.

Sul piano delle vie di comunicazioni terrestri, Noale si poneva in una posizione di un certo rilievo. Infatti, era attraversata sia dal percorso principale che collegava Padova e Treviso, sia dalla Bassanese, definita come la strada postale della Serenissima, che metteva in contatto la città di Bassano con Venezia. Il volume di traffici commerciali non veniva intaccato dalla presenza di altre due direttrici fluviali altrettanto significative, come quella del Brenta, tra Padova e Bassano, e del Piave, tra Feltre e Treviso[291].

In merito all'articolazione territoriale interna, lungo le zone circostanti alla cinta muraria cittadina si disponeva tutta una serie di ville, borghi, aree rurali di differente composizione, ognuna avente un proprio profilo giuridico ed economico[292]. In termini di pievi, la divisione principale era tra le ville poste a nord di Noale, aventi come riferimento la pieve di S. Maria di Trebaseleghe, e quelle a sud, rientranti nelle competenze della pieve di Zianigo, in territorio padovano.

Sul versante della coltivazione, la costruzione di questo fitto reticolo idrico permetteva di disporre delle condizioni ideali. La maggior parte dei terreni, già nel corso del XV secolo, risulta messi a coltura ed affiancati da vigneti, mentre le operazioni di bonifica permisero di rendere fertili le zone acquitrinose e paludose che si erano formate nel contado[293]. Situazione, quest'ultima, non infrequente in un area depressa, dove l'assenza di una manutenzione costante agevolava la formazione di nuovi accumuli d'acqua stagnante[294].

---

[291] Pur non essendo dotata di un mercato così esteso, viene riportato come per Noale passavano «[…] infiniti altri forestieri che alla giornata per transito […] capitano […]», ASVe, *Capi*, L.R., cit. b. 165 c.10.

[292] Fra queste, vanno distinte tra quelle che «[…] corrispondevano semplicemente a toponimi di aree interamente rurali, altre comprendevano abitati di qualche importanza, sedi parrocchiali o centri commerciali», A. Bellavitis, *Noale*, cit. p. 16.

[293] Le quali non raramente erano affidate e guidate da consorzi di privati; si veda F. Braudel, *Civiltà e imperi*, pp. 67-68.

[294] Come riportato da Braudel «[…] nelle zone piane […] la campagna veneziana è fatta oggetto, già prima della fine del secolo XV, di frequenti bonifiche […] questi costosi miglioramenti non sembra che abbiano apportato, di solito, vantaggi ai contadini o alle comunità rurali», *Ibidem.*, cit. pp. 65-66.

Il tratto tipico del paesaggio agrario noalese, comune a gran parte della pianura veneta a partire soprattutto dagli anni ’20 del XVI, divenne la combinazione di arativo, vigneto e piantate[295]. Ai campi coltivati, si associarono i filari delle viti, mentre quelli di alberi svolgevano la funzione di separare i terreni, oltre a fornire materia prima in grado di integrare i profitti dei contadini (legname, frutta, etc.). Un ulteriore elemento innovativo, che si associò allo sviluppo della proprietà fondiaria, fu il rinnovamento degli edifici e strutture ad essa collegati. Alla semplice dimora contadina, il casone di paglia, si aggiunsero gruppi di edifici posti attorno ad un cortile (detto *cortivo*), costituiti dalla residenza padronale e da barchesse, in cui collocare gli attrezzi o le derrate alimentari[296].

In merito alla qualità della produzione, oltre al grano troviamo il frumento, cereali (miglio, sorgo, panico, etc.) e legumi (fagioli, rape, etc.) ad integrare gli altri generi alimentari. A questi, si aggiungevano, inoltre, il vino ed alcuni frutteti presenti in alcune proprietà. I più importanti e richiesti tanto nella podesteria quanto all’esterno, specialmente a Venezia e Treviso, erano il grano ed il vino[297].

L’elemento principale di separazione tra i campi era il fossato, che fungeva inoltre da canale di scolo dei liquidi utilizzati nella coltivazione. Inoltre, c’erano strade e vie che costeggiavano i campi, sia pubbliche sia private. Non di rado capitava che i contadini stessi lamentassero delle difficoltà nel raggiungere i propri terreni, proprio a causa dei blocchi al transito causati dai proprietari delle strade limitrofe ai loro terreni.

Un elemento ulteriore, che contrassegnava il paesaggio agrario noalese era la scarsa presenza di beni comuni, destinati soprattutto al pascolo del bestiame. Tale mancanza era dovuta alla struttura del territorio, articolato in proprietà, di singoli o enti collettivi, dalle diverse estensioni, oltre all’esistenza di zone spettanti unicamente al podestà (l’erba delle fosse del castello).

---

[295] Da sottolineare come simile impostazione sia stata definita, nello studio sulla campagna emiliana di Cattini, come una sorta di «[…] “piccola rivoluzione agricola”» poichè «[…] concorre ad incrementare notevolmente la parte di capitale fisso (alberi e viti) incorporata alla nuda base coltivabile», M. Cattini, *I contadini di San Felice. Metamorfosi di un mondo rurale nell’Emilia dell’età moderna*, cit. p. 30.

[296] Sulla condizione degli edifici, si veda M. Knapton,

[297] Caratteristica, questa, tipica del territorio in cui il «[…] Trevigiano mostra unità piuttosto contenute, dedicate anzitutto alla produzione di grano e vino con contorno di cereali inferiori. Non mancano […] colture arbustive», L. Pezzolo, *La storia agraria veneta: risultati, ipotesi, prospettive*, cit. p. 88.

Questa situazione, probabilmente, costituiva un freno alla possibilità di sviluppo estensivo dell'allevamento di bestiame, come i buoi e le mucche, da impiegare nel lavoro agricolo. Anzi, risultavano essere una sorta di bene di lusso per i contadini residenti nel noalese.

Ben pochi potevano disporre almeno di una coppia di buoi di proprietà, da poter lasciare eventualmente in eredità. Nella maggior parte dei casi si doveva ricorrere o all'affitto in prestito, cercando di mantenerli in salute[298], oppure al sistema della soccida. In questo caso, il proprietario di una mucca gravida la prestava al conduttore richiedente; dopo la nascita dei vitelli, questi e la mucca venivano spartiti in base alle necessità. Non molto diffusa, invece, la domanda di altri animali da lavoro, come i cavalli, utilizzati per il trasporto e la battitura del grano.

Alle difficoltà di acquisto si univano quelle di mantenimento, dettate dalla scarsità di pascoli. Pertanto, si doveva sfruttare a fondo ogni spazio prativo a disposizione, conducendo le bestie anche alle soglie dei terreni coltivati, oppure stipulando contratti di sfalcio per altre zone. Nonostante tale costante carenza di animali a disposizione dei contadini, una delle merci principali del mercato di Noale (che si teneva, allora come oggi, il giovedì) erano proprio i capi di bestiame, che rendevano la città un punto di riferimento nell'area circostante.

La scarsità di forza lavoro animale, ad ogni modo, aveva delle ripercussioni. Nell'organizzazione e gestione dei campi, in primis, contribuendo alla definizione dei rapporti contrattuali tra proprietari e conduttori[299]. Attorno ad essi ruotava non solo l'aspetto economico-commerciale, ma anche la struttura sociale della podesteria, di cui si ha una prima, sfuocata immagine negli estimi generali della Marca trevigiana del 1518 e 1542.

Uno degli effetti più significativi dell'espansione della proprietà fondiaria forestiera,

---

[298] In questa forma di contratti, i costi e rischi maggiori gravavano di fatto sul beneficiario, poiché «[…] se si accertava la responsabilità […] questi era tenuto al rimborso. Ci si attende […] che […] nutra e tratti con le dovute cure l'animale che ha preso in affitto, a rischio di trovarsi citato in tribunale […]», A. Bellavitis, *Noale*, cit. pp. 133-134.

[299] Ambito, questo, assai incerto e dai contorni sfumati, differenti non solo di luogo in luogo ma anche all'interno di una stessa comunità; a riguardo, si vedano C. Povolo, *Dueville. Storia e identità di una comunità del passato* (2 vol.); M. Cattini, *I contadini di San Felice*, pp. 91-287; P. Musgrave, *Land and economy in baroque Italy. Valpolicella, 1630-1797*.

specie patrizi e cittadini veneziani, fu la scomparsa della medio-piccola proprietà. Essa fu incorporata nei grandi possedimenti, formati dall'insieme di questi terreni, i quali, a loro volta, venivano suddivisi ed assegnate in gestione a famiglie[300].

Le modalità di accordo erano molteplici, ma il fattore comune era il pagamento di un canone fisso al proprietario, che poteva avvenire in tre forme: in denaro, in generi alimentari e denaro, o solamente in generi.

Il primo riguardava soprattutto quei terreni in cui erano presenti degli edifici, come i mulini, in grado di generare profitti ulteriori. Il secondo veniva applicato per i campi coltivati, in cui erano presenti anche vigneti o frutteti. Il terzo, infine, era sostanzialmente un contratto di mezzadria, ed erano i più diffusi a Noale. Il pagamento avveniva in due parti e in momenti differenti: il grano veniva consegnato il 29 giugno (giorno di S. Pietro e Paolo), mentre il vino il 29 settembre (giorno di S. Michele).

Pur essendo teoricamente paritaria nella suddivisione degli oneri e profitti, in realtà, la mezzadria era fortemente squilibrata a favore del proprietario, che pretendeva i prodotti di maggior qualità riducendo al minimo gli investimenti. Per contro, gli affittuari dovevano non solo rispettare le scadenze di pagamento previste, ma spesso si ritrovavano a dover provvedere alle sementi, agli attrezzi, e talvolta ad apportare delle migliorie ai terreni[301].

Il fatto fu che, nonostante la gran quantità di terra messa a coltivo, la resa dei campi del distretto noalese fosse tendenzialmente bassa. A questo, si univa l'assenza di altre attività altrettanto remunerative, spingendo la maggior parte dei residenti a cercare di sopravvivere in due modi. Accumulando conduzioni, ottenendo il necessario per mantenersi una piccola proprietà; oppure, alternando al lavoro nei campi attività stagionali collaterali, pagate a cottimo, come la lavorazione dei tessuti.

---

[300] Attorno a questo aspetto, così come ad altri, si innestarono tutta una serie di legami tra patrizi e coloni, per cui sembra che «[…] ci si rendesse conto sia di quali canali sfruttare per arrivare ai centri del potere politico, sia dell'importanza centrale delle connessioni tra clientele locali e famiglie patrizie veneziane», L. Pezzolo, *La storia agraria veneta*, cit. p.89.

[301] Questo tipo di rapporto è stato definito come «[…] una forma contrattuale tendente ad accentuare lo sfruttamento del lavoro colonico […] non di rado, comunque risulta modesto l'apporto di capitali da parte di conduttori che in ogni caso ne avevano ben pochi, e parco si profila anche il contributo da parte padronale, una volta superata la fase iniziale di riorganizzazione del fondo», G. Cozzi – M. Knapton – G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia in età moderna* (tomo 2), cit. p. 440.

Nelle congiunture sfavorevoli, sono quest'ultimi a pagare maggiormente, fino a perdere qualsiasi tipo di proprietà[302]. L'estrema frammentazione della proprietà consentiva, comunque, di poter assommare contratti di conduzione, da cui ottenere il necessario per sopravvivere. Da questa situazione, talvolta, partivano le fortune di famiglie di estrazione sociale bassa, giungendo sino ai vertici della società cittadina, così come casati importanti, nel medesimo arco di tempo, finiscono per sparire dalla scena pubblica[303].

A riguardo, va tenuto presente che all'interno della categoria dei contadini esisteva una profonda stratificazione sociale ed economica, che va dal bracciante al proprietario terriero[304]. Non tutti erano vincolati alla terra, poiché c'erano anche diverse possibilità di potersi inserire nelle dinamiche del mercato.

Se le modalità del pagamento del canone furono spesso oggetto di contese e dispute, nondimeno lo furono quelle con cui amministrare il terreno. L'aspetto più importante era fissare i criteri per distinguere tra contratto di affitto e di livello[305]. Questo perché tale condizione, seppur ben definita da un punto di vista giurisprudenziale, finiva spesso per essere adeguata alle circostanze di ciascuna situazione concreta.

Ufficialmente, qualora il beneficiato avesse corrisposto costantemente la quota prevista dal contratto per un certo periodo di tempo[306], veniva considerato un livellario.

---

[302] Emblematica la situazione del 1542, quando i conduttori «[…] per il novantacinque per cento distrettuali […] sono ottocentoventicinque, tra questi, cinquecentodieci non hanno alcuna proprietà […]», A. Bellavitis, *Noale*, cit. p. 116.

[303] Questo perché, nel concetto stesso di ricchezza, vanno tenute presenti molteplici variabili, e per quanto riguarda i proprietari terrieri in senso lato «l'agricoltura da sola […] non è la sola responsabile del livello di vita delle popolazioni d'antico regime, ma deve essere sostenuta da un sistema distributivo efficiente», L. Pezzolo, *La storia agraria veneta*, cit. p. 102.

[304] Tale concezione livellante, di matrice fondamentalmente cittadina, ebbe un'influenza tale per cui «[…] le fonti storiche continueranno a parlare genericamente di contadini, incoraggiando così una rappresentazione unitaria e indistinta del mondo delle campagne […] come un tutto unico […] come si era fatto […] nell'incontro con le popolazioni indigene delle terre d'America», A. Prosperi, *Un volgo dispero. Contadini d'Italia nell'Ottocento*, cit. p. 12.

[305] In merito alla questione in area veneta, vedi G. Corazzol, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*.

[306] In materia, un decreto del Senato del 1451 stabiliva che «[…] chi avesse pagato una <<certam pensionem uniformem continuam>> per quarant'anni, nel caso di proprietà ecclesiastica e per cinquanta

Se venivano riscontrate mancanze nei pagamenti, o il locatore moriva poco tempo dopo la stipula del contratto, il conduttore poteva subire l'espropriazione. Quando ciò avveniva dopo il termine ultimo, fissato per il 29 giugno, molto spesso i conduttori espropriati ricorrevano in tribunale, cercando quantomeno di vedersi riconosciuto il pagamento dei costi sostenuti per i lavori di miglioramento.

Nella maggior parte dei casi, i proprietari riuscivano ad avere ragione rispetto alle richieste dei contadini, ma non essendo in grado di poterli pagare si creava una situazione di stallo; la soluzione veniva, dunque, dall'acquisizione della proprietà ad opera di un soggetto terzo, che estingueva il debito pregresso.

Alla definizione dei termini contrattuali concorreva un'ulteriore distinzione, dipendente soprattutto dalla struttura e composizione materiale della proprietà. Nel caso in cui fossero stati presenti soprattutto degli edifici, si trattava di contratti parziari; per contro, le zone coltivate e piantate prevedevano un pagamento tanto in denaro quanto in generi alimentari[307].

Nella situazione di Noale, l'avanzata della proprietà forestiera e distrettuale portò non solo una diminuzione sensibile di gran parte dei possidenti cittadini, ma modificò anche la modalità di gestione agraria. Si passò da quella in economia, dove il proprietario seguiva direttamente l'andamento dei suoi terreni, a quella assenteista e mezzadrile, interessata soprattutto ad ottenere delle rendite sicure[308].

Il cambiamento del paesaggio agrario avvenuto nel corso del XVI secolo, in linea generale, fu caratterizzato da una profonda frammentazione della proprietà fondiaria. Questa favorì una certa mobilità sociale trasversale, estesa tanto alle entità territoriali quanto ai corpi sociali: clero, cittadini, distrettuali, forestieri.

I due estimi generali ricordati in precedenza, del 1518 e 1542, forniscono una panoramica tanto dei principali fattori strutturali, di lungo periodo, quanto degli effetti generati dalla guerra di Cambrai, sugli equilibri sociali, politici ed economico-fiscali. Il

---

nel caso di proprietà laica, "poteva e doveva" essere riconosciuto come livellario», A. Bellavitis, *Noale*, cit. p. 122.

[307] In particolare, si veda A. Bellavitis, *Noale*, pp. 82-90.

[308] Forma di proprietà che testimonia l'attenzione di molti casati appartenenti ai ceti dirigenti che intendono conferire maggior stabilità ai loro patrimoni, perciò «non fu, dunque, follia se molti mercanti, molti ricchi cittadini acquistarono terre e signorie […] vanità, forse, ma anche prudenza, calcolo […]», F. Braudel, *Civiltà e imperi*, cit. p. 566.

raffronto tra le due rilevazioni consente, inoltre, di mettere in evidenza gli errori e le mancanze (più o meno volontarie) della prima, la cui genesi e conclusione furono assai travagliate e contestate[309].

Innanzitutto, va precisato che esistevano due differenti tipologie di estimi: reale e personale. Il primo, a sua volta, si suddivideva in generale e particolare: quello generale basava il calcolo delle imposizioni fiscali[310] in base alla rendita potenziale delle proprietà immobiliari; il particolare riguardava la tassazione spettante a ciascun corpo sociale, stimata sulla base del valore dei beni di ciascuno di essi.

Il secondo, l'estimo personale, veniva realizzato e coordinato da parte del centro urbano più grande sul territorio circostante, calcolando e suddividendo il carico fiscale in fuochi famigliari – a loro volta ricavati dall'estimo generale.

Pertanto, su questa base, l'estimo del 1518 va definito come particolare, essendo relativo al contado trevigiano. L'intento iniziale era quello di condurlo sulla base dei parametri adottati nel secolo precedente, dove i dati venivano ricavati tramite l'autocertificazione.

L'operazione venne sospesa per via dell'avvio parallelo del primo estimo generale della Marca trevigiana. L'aprirsi di una forte contrapposizione tra interessi dei cittadini di Treviso e podesterie, in merito ai criteri di calcolo del valore patrimoniale dei beni immobiliare, portò alla formulazione di una nuova prassi procedurale[311].

Le due principali novità introdotte in questo primo estimo cinquecentesco[312] furono la parità di rappresentanza nelle *module* (gli organi incaricati di compiere i rilevamenti)

---

[309] Come non manca di far notare Pezzolo, il quale afferma che «[…] gli estimi non sono sempre la fonte più affidabile, poiché possono riflettere mutamenti normativi che andrebbero a falsare anche i più accurati confronti», L. Pezzolo, *La storia agraria veneta*, cit. p. 90.

[310] Fra cui la più importante, tra XV e XVI secolo, fu la *dadia delle lanze*, i cui proventi servivano al pagamento delle truppe al soldo della Serenissima; da imposta straordinaria, limitata ai periodi di forte intensità delle attività militari, divenne ben presto la prima forma di tassazione ordinaria

[311] Da questa dialettica presero forma «[…] elementi di sicura novità […] ridimensionando in qualche modo il ruolo egemonico dei ceti dominanti delle città», P. Miniutti, *Gli estimi nel XVI secolo. Continuità e sperimentazioni*, cit. p. 79.

[312] Reso necessario per ridefinire la situazione generale del territorio trevigiano e delle altre circoscrizioni che, durante la guerra della lega di Cambrai, furono sottoposte a «[…] un periodo di devastazioni, di saccheggi perpetrati dai diversi eserciti, di distruzioni dei raccolti, di assedi a grandi e piccoli centri», *Ibidem.*, cit. p. 77.

tra città e podesterie, e la sostituzione delle polizze con l'indagine diretta dei pubblici ufficiali quale fondamento degli estimi. Rimasero inalterati, al contempo, i criteri valutativi utilizzati nel XV secolo: calcolo della tassazione in base alla rendita effettiva e non al valore teorico del patrimonio immobiliare, misurazione dei terreni a discrezione degli ufficiali deputati[313].

Il risultato finale, nel 1522, fornì una prima sommaria visione della proprietà agraria nel trevigiano; traccia completata ed approfondita dai successivi estimi particolari. L'unica sezione che risultò essere abbastanza completa fu quella dei forestieri, in cui la voce grossa la fecero i patrizi veneziani. Quest'ultimi, essendo in una posizione di forza rispetto alla nobiltà trevigiana, riuscirono ad ottenere agevolazioni e benefici, sfruttando anche le loro estese reti clientelari.

Nel 1531, infine, si decise di realizzare un nuovo estimo particolare di Treviso, senza però tener conto delle innovazioni procedurali impiegate in quello generale. Le proteste levatesi alla chiusura (1533) portarono ad una nuova rilevazione, per volontà del Senato veneziano. Con indagini controllate dall'autorità centrale e la conseguente riduzione dei privilegi fiscali dell'élite cittadina, i contrasti tra città e distretto si andarono via via stemperando[314].

L'eco degli estimi giunse anche nella podesteria di Noale, in quanto coinvolse direttamente la comunità nelle sue varie articolazioni, generando un conflitto aperto tra gli artigiani e cittadini e gli esattori comunali. Quest'ultimi vennero accusati di aver tentato di dare luogo ad un estimo particolare, parallelo a quello generale in corso nel 1518, in modo illegale ed arbitrario. Dopo accese proteste e la mediazione delle autorità veneziane, esso fu annullato.

Questo episodio, seppur circoscritto, testimonia lo stato di latente rivalità, sia nei rapporti con la città capoluogo, Treviso, sia tra gli stessi corpi sociali della comunità. La definizione dei rapporti di forza, interni ed esterni, e le loro variazioni si ricollegavano tanto all'andamento della situazione economico-fiscale quanto al contesto politico

---

[313] In merito alle questioni e problematiche relative al rilevamento di questi dati, cfr. L. Pezzolo, *L'oro dello stato*, pp. 269-287.

[314] Per quanto riguarda l'aspetto documentario, vd. F. Cavazzana Romanelli – E. Orlando, *Gli estimi della podesteria di Treviso*, pp. 113-186.

generale[315].

Mediante l'esposizione ed analisi della fisionomia assunta da ciascun corpo, sarà possibile rendere più chiaro in che modo le istanze comunitarie locali, si tradussero in forme istituzionali compiute ed in quale ottica si posero rispetto ai podestà veneziani. Anche per queste dinamiche era influenzabile l'amministrazione della giustizia, pienamente innestata nelle logiche economiche ed agrarie del territorio comunale.

Il punto di partenza era costituito dal criterio con cui veniva rappresentata la struttura sociale comunitaria. Negli estimi particolari, si procedeva distinguendo in quattro corpi fiscali, ovvero i cittadini, il clero, i distrettuali ed i forestieri. Su questa base venivano calcolati il valore delle proprietà e la quota di imposte spettante a ciascuno di essi.

Nel caso specifico di Noale, il quadro che venne delineato dai due estimi generali vide alcuni dati sostanzialmente inalterati, ma anche variazioni significative. Pur tuttavia, si evidenziarono delle novità importanti sul piano qualitativo, nonostante l'apparente continuità.

In primis, vanno chiariti i contorni che definivano questi corpi fiscali[316]. I cittadini erano coloro i quali risiedevano all'interno del castello o dei borghi limitrofi, possedevano una casa ed una professione stabili; ma solo chi possedeva un seggio nel Consiglio cittadino poteva essere chiamato "cittadino di Noale".

Il clero era distinto in clero regolare, ovvero gli ordini religiosi, ed il clero secolare, costituito dall'insieme delle persone che operava nelle parrocchie, legate al vescovado di Treviso.

I distrettuali erano costituiti dai cittadini residenti delle altre comunità della podesteria; i forestieri erano, di converso, coloro che provenivano da altre zone esterne alla circoscrizione territoriale podestarile, soprattutto veneziani (patrizi, cittadini e popolari) e trevigiani (nobili e cittadini).

Questa distinzione in macro-categorie consente di avere una panoramica della

---

[315] Il fatto che vengano compiute queste due rilevazioni a distanza di decenni permette di avere la percezione, soprattutto, delle condizioni del territorio della Marca trevigiana «[…] di un'epoca più vicina […] alla grande crisi di Cambrai che colpì in maniera particolarmente violenta la podesteria di Noale», A. Bellavitis, *Noale*, cit. p. 28.

[316] Per le analogie e gli elementi di continuità rispetto al XV secolo, si rimanda a E. Orlando, *Gli estimi nel XV secolo. Fiscalità e dialettica politica fra centro e periferia*, pp. 43-76; L. Pezzolo, *L'oro dello stato*, pp. 211-269.

condizione in cui era ripartita la ricchezza, fondiaria ed economica. Ciò che può sfuggire è l'esistenza di profonde differenze all'interno degli stessi ceti, di natura censitaria o giuridica.

Ad esempio, fra il primo ed il secondo estimo, la proprietà fondiaria nel contado di Noale, nel suo complesso, aumentò; nel rapporto tra nobili di consiglio e cittadini, i secondi superarono i primi, con un ricambio anche nella composizione dei clan familiari rispetto al 1518[317]. A questo si deve aggiungere la differenziazione della proprietà medesima, composta da terreni coltivati ma anche edifici, mulini, case, etc.; la sua eterogeneità sul piano della distribuzione territoriale; il possibile incrocio di interessi tra membri di corpi differenti. La stessa pluralità di ruoli a seconda del contesto, per cui un proprietario può essere contemporaneamente conduttore di terreni altrui, e viceversa[318]. Quest'ultimo è un fenomeno non infrequente, a causa della necessità, soprattutto per i distrettuali, di ricercare altre occupazioni o terreni al di fuori della podesteria, vista la loro scarsa fertilità, sulle soglie dell'autoconsumo.

L'alternanza dei nomi delle famiglie che compaiono nelle registrazioni estimali, fra 1518 e 1542, è sintomo di una certa mobilità sociale ed economica, avvenuta entro questo arco di tempo[319]. Anche in questo caso, così come in gran parte della Terraferma, i nobili cittadini – comprese le famiglie di recente nobiltà – procedettero, a partire dagli anni '40 del XVI secolo, ad una progressiva chiusura dei ranghi, a salvaguardia dei propri interessi[320].

Tra le famiglie di maggior prestigio e importanza, dal 1542 circa, troviamo i Locatello, i Campagnaro, i Milan, la cui influenza nel contesto politico cittadino si

---

[317] Vd. A. Bellavitis, *Noale*, pp. 44-45, 60.

[318] In generale, si veda ancora la considerazione formulata da Braudel, il quale sostiene che «[…] per rendere più duttile qualsiasi spiegazione d'insieme, occorrerebbe tornare, e a lungo, sui concetti, falsamente semplici, di piccola e grande proprietà (grande, o potente?) […] cercare se vi siano, e con spiegazioni logiche, successivi cambiamenti del regime della proprietà e della coltivazione agricola […] nulla essendovi di fisso, dei frazionamenti», F. Braudel, *Civiltà e imperi*, cit. p. 65.

[319] La complessa articolazione della struttura socioeconomica noalese, sia dei suoi cittadini sia dei forestieri in senso lato, viene esposta, in termini prettamente quantitativi, in A. Bellavitis, *Noale*, pp. 44-70.

[320] Per una possibile comparazione con altre realtà, cfr. M. Cattini, *I contadini di San Felice*, pp. 215-234; R. Merzario, *Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como secoli XVI-XVIII*, pp. 23-53.

fondava sul possesso di terreni all'interno e talvolta all'esterno della podesteria, oltre a ramificate reti clientelari.

Un personaggio di rilievo, che verso la metà del XVI secolo assunse un ruolo di primo piano nella vita politica di Noale fu Alvise Campagnaro (detto 'da Noal'). Membro di una famiglia cittadina agiata, intraprese una formazione di natura giuridica che lo portò a diventare dottore in *utroque iure*. Riuscì a mettersi in luce a Venezia, sposò una cittadina veneziana e tentò, grazie ai suoi legami clientelari con diversi esponenti del patriziato, di ottenere l'incarico di Cancellier Grande, massima carica all'interno della Cancelleria Ducale[321]. Nonostante l'appoggio del doge Gritti, questa via gli venne preclusa; riuscì, però, ad ottenere il titolo di nobile trevigiano, che contribuì ad accrescere il prestigio suo e della sua famiglia. Parallelamente, infatti, divenne il più importante proprietario terriero della podesteria, costituendo un capitale, economico e clientelare, che gli consentiva di essere, di fatto, il padrone del mercato granario di Noale. Alle sue dipendenze si trovavano non solo famiglie di contadini, ma anche beni di enti laici ed ecclesiastici[322].

La sua ascesa ai vertici della gerarchia sociale e politica, cittadina e territoriale, è un esempio della dinamicità e pluralità di contatti, relazioni esistenti tra il centro e le città suddite. Da questi intrecci, talvolta, alcuni individui o famiglie riuscivano ad ottenere benefici e titoli operando a stretto contatto con la classe dirigente, pur non essendoci possibilità di far parte concretamente di quest'ultima[323].

Questa serrata rappresentò, oltre alla volontà di consolidare il predominio cittadino, anche un tentativo di fare i conti, in qualche modo, con l'avanzata, non meno sentita, della proprietà fondiaria forestiera. Nel corso degli anni '20, infatti, la crescita degli investimenti di capitali nelle campagne della Terraferma portò ad un consolidamento

---

[321] Tanto che tale ufficio veniva chiamato anche «[…] il 'doge del popolo' secondo la trattatistica politica veneziana, che così esaltava la dignità di un comparto burocratico dal quale dipendeva in larga parte il funzionamento della macchina statale veneziana», A. Zannini, *Una burocrazia repubblicana*, cit. p. 142.

[322] Per ulteriori rimandi bibliografici ed archivistici, vd. A. Bellavitis, *Noale*, pp. 62-68.

[323] Infatti, specie a partire dalla metà del XVI secolo «i grandi lignaggi aristocratici della Terraferma furono in grado di mantenere la loro forza nella misura in cui seppero allacciare rapporti di alleanza e di patronato con le Case patrizie veneziane», C. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia*, cit. p. 218.

ulteriore degli interessi del patriziato veneziano anche a Noale[324], affermandovi una netta preminenza. La loro presenza nella podesteria fu significativa, sia dal punto di vista fondiario sia della visibilità urbanistica ed architettonica, legata alle loro dimore *murate* e *solerate* che puntellavano il contado.

Nondimeno la presenza dei cittadini veneziani risultò essere più forte ed incisiva del ruolo del patriziato. Infatti, il fenomeno della costruzione delle ville e residenze di stampo signorile, affermatosi tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, fu avviato in gran parte da veneziani non nobili. Quest'ultimi furono più presenti ed operanti sul territorio rispetto ai patrizi, interessati alle terre come fonte di rendite, relegando in secondo piano ogni eventuale interesse verso un controllo diretto costante dell'attività agraria.

La presenza dei nobili trevigiani – molti dei quali di origine cittadina, da Noale – si concentrava soprattutto nelle zone della podesteria prossime al contado di Treviso, pur non mancando possedimenti di terre e edifici anche nel resto del noalese[325].

Le ripercussioni a livello locale si fecero sentire soprattutto sulla piccola e media proprietà contadina, costretta a cedere dinnanzi all'avanzata veneziana, in quanto priva dei mezzi economici e materiali per opporre una significativa resistenza.

Per quanto riguardava la presenza delle istituzioni ecclesiastiche[326], la maggior parte di esse erano espressione di ordini religiosi forestieri, soprattutto veneziani e trevigiani, dotati di possedimenti frammentari e sparsi, ma tutto sommato ingenti. I più importanti erano il monastero benedettino di S. Giustina e le clarisse di Venezia, oltre agli agostiniani e domenicani di Treviso. L'unico monastero locale, quello francescano di S. Giorgio, era dotato di alcuni appezzamenti sparsi nella podesteria, mantenendo un ruolo economicamente subalterno rispetto agli enti forestieri.

Gli interessi del clero secolare vedevano il predominio dei patrizi veneziani su gran parte dei benefici ecclesiastici, mentre le pievi e le loro proprietà erano poste sotto la giurisdizione del vescovado di Treviso. I vari diritti e benefici dipendenti da

[324] In merito al confronto tra proprietari rilevati dai due estimi, si veda A. Bellavitis, *Noale*, pp. 73-74.

[325] Anche se, in linea di massima «i cittadini di Treviso non sono presenti ovunque: stretti da un lato dall'aggressiva proprietà veneziana e dall'altro dalla vivacità delle *élites* delle "quasi-città" sparse nel distretto», L. Pezzolo, *La storia agraria veneta*, cit. p. 86.

[326] Sul tema della definizione della proprietà ecclesiastica, vd. E. Stumpo, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, pp. 265-294.

quest'ultimo, inoltre, venivano ripartiti anche tra il Duomo di Treviso e diverse associazioni di sacerdoti presenti nelle parrocchie della podesteria[327].

Il tratto caratteristico del regime fondiario ecclesiastico, nel medio lungo termine, era l'incapacità di poter controllare liberamente i terreni. Questo derivava dall'impossibilità di pagare le migliorie introdotte nel tempo dai conduttori. Inoltre, lo stretto controllo sulle donazioni ed i lasciti testamentari agli enti ecclesiastici, esercitato dal governo veneziano, limitarono le possibilità di espansione fondiaria in tal senso.

La situazione degli enti laici era ancor più articolata, poiché al patrimonio fondiario si integrava tutta una serie di attività ed interessi collaterali, funzionali all'insieme di attività assistenziali e caritative, che costituivano il centro del loro operato.

Per questo, i loro investimenti, mirando ad un'alto profitto, miravano ad una gestione presente e attenta, necessaria per poter far fronte agli elevati tassi di mendicità e povertà.

In tal senso, l'ospedale dei Battuti di Noale costituiva una realtà importante per il contado circostante, in coabitazione con l'omonimo istituto legato a Treviso[328]. In termini di proprietà fondiaria, però, l'ospedale della Pietà di Venezia deteneva numerose tenute in tutta la podesteria, ponendosi in una posizione di preminenza economica[329].

Infine, va delineato il quadro politico-istituzionale di Noale, il suo rapporto con le altre comunità della podesteria ed i principali attori sociali cittadini.

Facente parte del dominio della Serenissima a partire dal 1388, il castello venne definito come sede di podesteria; il rappresentante veneziano, il podestà, assommò nella propria carica le funzioni di amministrare la giustizia, civile e penale. La riscossione delle imposte e le questioni di carattere militare spettarono, invece, al rettore di Treviso.

Il periodo del mandato durava 16 mesi. La corte podestarile era costituita da un cancelliere, che svolgeva un ruolo di primo piano quale consigliere del podestà durante lo svolgimento dei processi, ed un commilitone a capo di una ristretta guarnigione. Nel corso dell'attività giudiziaria, il podestà era tenuto al rispetto delle norme e consuetudini

---

[327] Cfr. A. Bellavitis, *Noale*, pp. 37-40.

[328] Sull'ospedale di Treviso, vd. D.M. D'Andrea, *Civic Christianity in Renaissance Italy. The Hospital of Treviso, 1400-1530*.

[329] In generale, sulla politica assistenziale degli organismi veneziani, si veda B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia* (vol. 1), pp. 406-472.

legate agli statuti di Treviso[330], salvo nei casi di reati particolarmente gravi, nei quali poteva ricorrere alla sua facoltà d'arbitrio, basandosi sulle direttive veneziane.

Nelle questioni di ordinaria amministrazione, il podestà doveva comunque tener conto dei pareri espressi informalmente dai sudditi, in particolare dal consiglio cittadino. Formatosi nel 1465, al fine di rappresentare i casati più influenti ed importanti, tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo prese la via della serrata oligarchica.

In questo modo, si venne a creare anche a Noale una distinzione politica tra cittadini. Da un lato i *popolari*, che si appellarono più volte alle autorità veneziane contro i soprusi e la corruzione dei nobili *cives*[331], che sedevano in consiglio. Lo scopo era di evitare che qualunque famiglia, una volta arricchita, potesse entrare automaticamente a far parte della nobiltà. L'accesso doveva passare da una selezione da parte dei consiglieri, oppure per cooptazione, da parte di quest'ultimi, dei propri clienti.

Proprio questo metodo, in particolare, fu bersaglio frequente delle critiche che vennero periodicamente pronunciate da parte dei popolari. Al di là di alcuni interventi circostanziati e sporadici, da parte dell'autorità dogale o di altri organi della capitale, non ci furono modifiche sensibili a questa prassi consolidata[332].

Verso la metà degli anni '50 del XVI secolo, a causa del pessimo stato in cui versavano i documenti pubblici, privi di un luogo e di un qualunque organismo deputato alla loro custodia e conservazione, venne istituto il Collegio notarile di Noale.

È singolare come in questo caso, a differenza di altre città della Terraferma, tale istituzione non fosse stata fondata nei secoli precedenti. Forse, la coincidenza con il processo di chiusura sociale, di distinzione tra nobiltà di consiglio ed il resto dei

[330] I quali costituivano un riferimento già a partire dalla fine del XIV secolo, e quando Noale entra a far parte del dominio veneziano, essa viene posta in subordine a Treviso, rapporto in cui «[…] nella produzione documentaria del podestà noalese […] è costante il riferimento agli statuti di Treviso […] non avendone Noale elaborati di propri», L. Fersuoch – M. Zanazzo, *Archivio comunale di Noale* (vol. 1), cit. p. XII.

[331] Categoria dai contorni assai sfumati e mutevoli, soggetta a profonde revisioni soprattutto nel corso del XVI secolo; per l'evoluzione della questione in area veneta, cfr. A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, pp. 189-251. A livello generale, vd. M. Domenichelli, *Cavaliere e gentiluomo: saggio sulla cultura aristocratica in Europa: 1513-1915*; R. Puddu, *Il soldato gentiluomo: autoritratto di una società guerriera: la Spagna del Cinquecento*.

[332] Grossomodo, i medesimi meccanismi di lotta politica, tra nobili e popolo, si mantennero e riemersero nel corso del XVII secolo; ad esempio, si veda G. Corazzol, *Cineografo di banditi*, pp. 15-52.

cittadini, la rese un'operazione voluta dal ceto aristocratico, costituito, oltretutto, anche da notai.

Seppur priva di una forte ed estesa presenza, sul piano giuridico e politico, l'aristocrazia di Noale riuscì comunque ad intrattenere dei legami con l'autorità podestarile. Questa doveva agire, nella dimensione giudiziaria, tenendo presenti i fitti intrecci di interessi che collegavano varie entità nel contado ed oltre. La loro esistenza, così come quella di una grande varietà di situazioni e condizioni sociali diverse, emerge con una certa evidenza soprattutto dall'analisi dei fascicoli processuali[333].

La casistica che verrà, di seguito, preso in esame è quella relativa al reato di blasfemia. Cercheremo di dimostrare come questo capo d'imputazione, in apparenza così legato ad una dimensione religiosa ed etico-morale, possa essere rivelatore di una conflittualità dalle molteplici cause. In esso, rivalità, personali e non, trovano valvola di sfogo e, parzialmente, risoluzione nel ricorso alla denuncia ed al giudizio del podestà. Nel corso dei processi, infatti, si alternano non solo persone di differente estrazione sociale e situazioni dalle dinamiche più disparate, ma anche prassi giuridiche, che variavano, adattandosi a seconda dei casi e delle circostanze[334].

Questo ricorda l'eterogeneità amministrativa che caratterizzava gran parte dei tribunali di Terraferma, nel corso di gran parte del XVI secolo, dove la presenza del potere centrale è ancora disomogenea, influenzata dagli attori locali. Basandoci sul punto di vista offerto dalle fonti giudiziarie penali[335], nel rapporto fra potere formale e varietà dei casi sociali, getteremo una prima luce sulle dinamiche comportamentali, singole e collettive, e le tensioni emergenti dall'imputazione di blasfemia.

III.2 Evoluzione della prassi giudiziaria e valenza giuridico-sociale attribuita alla

---

[333] Il momento giudiziario è quello che, più di altri, fa vedere come «dietro l'immagine bifronte del diritto penale, comprensivo o spietato a seconda dei casi, stavano le decine di fili con cui il mondo dei tribunali si legava alla società», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 85.

[334] Condizione legata al fatto che, a livello generale «lo spazio giurisdizionale rimane […] del tutto estraneo a un'immagine "cartografica" del potere: non è continuo dal punto di vista geografico né indivisibile dal punto di vista politico», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 62.

[335] Sulle implicazioni, metodologiche e stilistiche, relative al rapporto tra narrazione storica e fonti giudiziarie (e, sullo sfondo, con la narrazione di finzione), si rimanda a C. Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, pp. 295-315.

blasfemia

Nel computo complessivo dei processi penali conservati[336], riguardanti l'attività del podestà di Noale, il crimine di blasfemia compare sporadicamente, a corrente alternata. Se, nel corso del XV secolo, non si ritrova alcun processo per questo reato, in tutto l'arco del XVI secolo esso compare a più riprese, seppur in modo discontinuo e non troppo elevato quantitativamente, salvo in alcune annate, dove le denunce aumentano. Possiamo affermare che quasi ogni podestà, in tutto l'arco del Cinquecento, al netto della documentazione in nostro possesso e tranne alcuni brevi intervalli, si è occupato di almeno un caso di blasfemia.

Sul versante della procedura giudiziaria, nell'arco temporale preso in esame si verificarono alcuni cambiamenti rispetto ai decenni precedenti, che segnarono una nuova fase nei rapporti tra centro dominante e sudditi.

Come è stato detto, la cifra di tale cambiamento fu rappresentata dalla progressiva affermazione ed espansione del Consiglio dei Dieci, come organo sia giudiziario, di tribunale d'ultima istanza, sia politico, con le sue varie magistrature esecutive[337]. Rispetto alla Terraferma, l'intento era di arrivare, mediante una maggior coordinazione

---

[336] Più in generale, il discorso relativo alla storia della conservazione della documentazione prodotta dall'autorità podestarile è assai lungo e complesso. Dopo la creazione di un luogo apposito, denominato "provedaria" (dai tre provveditori di comun, funzionari facenti parte del personale al servizio del podestà) nel 1589, nel corso dei secoli i diversi interventi di controllo e riordino non mancarono di notare lacune, incuria, danni e talvolta furti di buona parte della documentazione. Già ad inizio XVII secolo, ad esempio, si constatò la totale assenza dei documenti precedenti il XV secolo. Di fatto, bisogna attendere gli anni '60 del XX secolo per vedere l'avvio dei primi lavori di risistemazione, i quali faranno emergere ulteriori effrazioni e danneggiamenti subiti dal fondo archivistico nella prima metà del secolo. Per una trattazione sistematica, vedi L. Fersouch -M. Zanazzo, *Archivio Comunale di Noale* (vol. 1), pp. XXIV-XLIII.

[337] Anche se già nella seconda metà del XV secolo, secondo Knapton, il Consiglio si era sostanzialmente affermato in Terraferma, vedendo riconosciuto il proprio potere in merito militare (la fortificazione delle aree di confine), economico, fiscale e annonario: una "presa di possesso materiale della terraferma", com'è stata definita. Sul piano di politica giudiziaria, le «[…] tendenze di accentramento irregolare e scoordinato della giustizia rimasero pressappoco tali, con la conseguenza ovvia di scontentare i sudditi. Questo […] sta a dimostrare che […] il Consiglio dei Dieci non proseguiva una politica di rottura con gli altri organi […]», M. Knapton, *Il Consiglio dei Dieci nel governo della terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo '400*, cit. p.256.

con le corti pretorie, ad un'applicazione più ampia e sistematica delle norme volte a garantire l'ordine pubblico.

Alla fine del Cinquecento, con un tasso di violenza elevato e dilagante[338], la svolta autoritaria e repressiva contro le bande di armati vide il compimento della piena legittimazione, concreta e non più solo formale, degli organi di governo veneziani, appena abbozzata a cavallo tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo.

Tale attenzione "egemonica", volta a preservare il buon ordine pubblico e la giustizia, compare a più riprese anche nei fascicoli processuali noalesi, dove i podestà sottolineano la necessità di agire – per garantire la tutela tanto dell'onore di Dio quanto dei decreti pubblici. In particolare, in due processi viene riportata una *parte* emanata da parte del Consiglio dei Dieci[339], autorità di riferimento in materia.

L'arco temporale coperto da questi documenti processuali, in maniera non omogenea, va dal 1540 al 1561. Tranne per due intervalli significativi, rispettivamente di 4 e 3 anni[340], riscontriamo la media di almeno una denuncia ogni anno, con un picco nel 1545 in cui compaiono 4 denunce.

In merito, va sottolineata la profonda differenza esistente rispetto alla nostra concezione di giustizia e della prassi processuale, incentrate su norme scritte, codificate e rigidamente gerarchizzate. Particolare la situazione d'antico regime, dove la pluralità di fori, leggi e consuetudini non conosceva una classificazione ordinata e schematica[341]. Nell'ambito delle procedure penali, in particolare per la bestemmia in quanto crimine di misto foro, il compromesso tra enti laici ed ecclesiastici costituiva il tratto più

---

[338] In merito, si rimanda a M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, pp. 122-125; F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*; C. Povolo, *Aspetti e problemi*, pp. 220-255; Id., *Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia 1580-1592): narrazioni di un'etnografia della violenza in età moderna*, pp.126-148; G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, pp. 145-173.

[339] La parte è quella relativa alle sanzioni da applicare contro i bestemmiatori, riportata in Biblioteca Comunale di Noale, *Archivio della Podesteria* (d'ora in avanti BCN, *APN*), b. 111, cc. 394v.-398 r.; 416 r.-420 r.

[340] Rispettivamente, tra il 1548-1553 ed il 1558-1560. Vi sono, inoltre, anche altri periodi di uno o due anni in cui non si registrano processi o accuse – il che non esclude, automaticamente, che tale comportamento non possa essere stato risolto altrimenti, per vie informali extragiudiziarie.

[341] In particolare, si rimanda a P. Prodi, *Una storia della giustizia*, pp. 155-210; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, pp. 61-68.

comune[342].

Inoltre, al centro del discorso giudiziario stavano non tanto gli individui, quanto delle logiche collettive, corporative, mirate al mantenimento dell'ordine interno e dei valori cardine fondativi – a cui, però, non va attribuita una forza performativa diretta sui comportamenti sociali; piuttosto, assumono forme varie in base alle situazioni.

Infatti, il modello inquisitorio venne applicandosi con sempre maggiore frequenza, data la sua capacità di garantire interventi rapidi e pene severe ai trasgressori, che potevano essere individuati e perseguiti anche in assenza di una denuncia formale[343]. Non sempre, però, l'imputato si presentava o veniva tradotto dinnanzi al tribunale. Le maglie del potere coercitivo, specialmente i corpi di polizia[344], erano ancora troppo larghe e deboli per poter operare sul territorio in modo efficace e capillare.

Nel caso di Venezia, il cosiddetto *rito* (adoperato dal Consiglio dei Dieci) venne concesso diffusamente in delega solo tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo[345]. Sino ad allora, una delle questioni più problematiche, che doveva fare i conti col regime di separatezza tra diritto veneto e diritto comune, fu proprio la definizione di modalità con cui garantire una certa uniformità, quantomeno nella repressione dei reati più gravi.

I podestà e rettori inviati nel Dominio avevano facoltà di portare con sé alcuni esperti del diritto, gli assessori, che avrebbero costituito la corte pretoria, l'organo deputato allo svolgimento dei processi, presieduta da un cancelliere. Questi venivano distinti tra ordinari e straordinari.

I primi erano quelli gestiti dalla corte in coabitazione con il collegio notarile

---

[342] A riguardo, vd. V. Lavenia – J. Tedeschi – A. Prosperi (a cura di), *Dizionario Storico dell'Inquisizione* (vol. 3), pp. 1598-1602 (voce ' Tribunali secolari'); V. Lavenia, *"Anticamente di misto foro". Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, pp. 35-80.

[343] Alla base della possibilità, per i giudici, di agire anche in assenza di querela contro dati reati, sta il concetto di 'fama', elaborato fra XIII e XIV secolo, in quanto fondamento di una concezione di giustizia «[…] che mira a punire tutti i delitti che in quanto tali costituiscono una lesione dell'ordine sociale perché è interesse pubblico che i crimini non rimangano impuniti», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 134.

[344] Sulla loro operatività in età moderna, vd. K. Harter, *Disciplinamento sociale e ordinanze di polizia nella prima età moderna*, pp. 635-658.

[345] Nello specifico, quando «[…] il Consiglio dei Dieci e il Senato […] concedono nel maggio 1580 ai rettori di terraferma di procedere *manu militari* nei reati più gravi», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 115.

cittadino, contraddistinti da una sostanziale adesione alle norme previste dagli statuti e dal riconoscimento di ampie garanzie legali alla difesa. Fra queste, la presenza di un avvocato difensore; consultazione dei fascicoli processuali; possibilità di conoscere il contenuto delle testimonianze; concessione di potersi difendere in regime di libertà tramite fideiussione[346], etc.

In questi casi, il potere d'arbitrio del rappresentante veneziano doveva tener conto del ruolo attivo degli attori locali, miranti a garantire l'ordine e la pace all'interno della comunità. Inoltre, di non poco conto erano le reti clientelari esistenti fra cittadini e nobili (o patrizi), che spesso contribuivano a determinare il corso di un processo[347].

In questo senso, significativo è il caso del processo per blasfemia contro Ambrogio da Fossalta. Fu accusato di aver bestemmiato mentre cercava di allontanare del bestiame, che stava pascolando nelle terre tenute ad affitto dal padre per conto di Niccolò Salamon, patrizio veneziano. Dopo essere comparso dinnanzi al podestà, per volontà del padrone[348], venne infine assolto.

Nei casi considerati una minaccia agli interessi veneziani, o in generale verso l'ordine socio-istituzionale, le magistrature lagunari concedevano ampio margine d'azione ai rettori e podestà[349].

In questi casi, si tendeva a far rientrare la gestione logistica del processo entro la stretta cerchia degli assessori, in quanto veneziani, quindi (teoricamente) non compromessi con l'élite cittadina locale[350]. All'imputato, invece, qualora fosse stato

---

[346] La cosiddetta *piezaria*, ovvero il pagamento di una somma stabilita dal tribunale da parte di un soggetto terzo, che si fa garante per l'imputato, il quale era tenuto a presentarsi nel giorno della sentenza. Un simile istituto «[…] ben si adattava all'antica struttura del processo penale, in cui le parti e i loro avvocati avevano un amplissimo margine d'azione», C. Povolo, *Processo penale e difesa in età moderna*, cit. p. 25 (nota n.77).

[347] Fra contadini e padroni, in area rurale, fra «[…] il deposito dei raccolti e la consegna autunnale in città dei carri di cereali e di legna da ardere, si stendeva una rete sotterranea di relazioni personali […]» M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 94.

[348] È lo stesso imputato a confermarlo: «[…] sono venuto a veder quello […] Sua Magnificentia mi ha menato in caretta fino qui […]», BCN, *APN*, b. 101 c. 514 r.

[349] I quali, a loro volta, erano tenuti ad informare i Capi circa l'andamento del processo.

[350] Nel caso di Noale, come di altri centri minori della Terraferma, non troviamo un ceto preesistente e di lungo corso di notai, come nei grandi centri urbani; cfr. C. Povolo, *I centri minori della Terraferma*

arrestato o comparso davanti al podestà, veniva comunque concessa l'assistenza legale di un avvocato[351]. La compresenza di schemi e passaggi apparentemente in contrasto, così come l'uniformità del linguaggio usato dai funzionari, serviva allo scopo di agevolare una pacificazione delle parti in causa.

Rispetto a questo contesto generale, il reato di bestemmia veniva a qualificarsi in maniera abbastanza uniforme, sul piano della prassi giudiziaria condotta dall'autorità podestarile. Non mancavano, comunque, commistioni di elementi formali come quelle sopra ricordate, incentrate sulla mediazione.

Per quanto riguardava la fase istruttoria, questa partiva sempre da una querela presentata alla corte pretoria. Seguivano gli interrogatori dei testimoni, per verificare la fondatezza dell'accusa[352], e la pubblicazione di un proclama presso il palazzo della Loggia. In esso, tendenzialmente, si intimava l'imputato a comparire davanti al tribunale podestarile entro un certo lasso di tempo. Qualora ciò non fosse avvenuto, avrebbe potuto essere eventualmente condannato anche in contumacia[353].

Come riportato in alcuni fascicoli, nel rispetto delle leggi emanate dal Consiglio dei Dieci in materia, il nome dei delatori doveva essere mantenuto segreto. Questo, per evitare possibili ritorsioni contro di essi da parte dei familiari dell'accusato, oltre ad agevolare la sincerità delle affermazioni[354].

In alcuni casi, però, questo velo di segretezza poteva essere squarciato dagli stessi imputati, più o meno direttamente, nel corso degli interrogatori o nel capitolo

---

veneta, pp. 19-39; A. Viggiano, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori nello Stato da Terra nel Quattrocento*, pp. 473-506, Id., *La disciplina dei rettori nello stato veneto del '500*, pp.

351 Secondo quanto sostenuto da Cozzi, questo può dirsi nel complesso verosimile per buona parte del XVI secolo (non senza eccezioni) ma diventa sempre più una formalità dal XVII secolo in avanti; vedi G. Cozzi, *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci*, pp. 149-231.

352 Prassi molto simile alla cosiddetta inquisizione generale, ovvero delle «[…] indagini preliminari […] per […] scoprire, per mezzo di querele, denunce segrete, *pubblica voce* o attraverso proprie ricerche […] l'*infrazione* e il suo autore […]», C. Andreatto, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo*, cit. p. 374.

353 Questa procedura, però, non sembra essere eseguita, almeno in due processi in cui gli accusati non vengono sottoposti a processo. In questo caso, l'azione legale, giudiziaria del podestà si ferma all'escussione di due testi; vd. BCN, *APN*, b. 100, cc. 1073-1075; b. 101, cc. 530-533.

354 Come viene riportato, in base alla «[…] parte dell'illustrissimo consiglio di X […] et cadauno possi accusar et sii tenutto secretto […]», BCN, *APN*,. b. 111 c. 395 v.

difensivo[355], oppure manifestando indirettamente tale conoscenza lasciando la comunità, facendo perdere le proprie tracce[356].

Un aspetto particolare dei processi celebrati alla presenza dell'imputato riguarda il rapporto tra la sua condizione e la prassi difensiva. Nella maggior parte dei casi, veniva condotto in prigione, isolato e senza avere la certezza di chi lo avesse denunciato e per quale motivo. Ad esempio, nel processo contro Luca, oste, proprietario di una locanda a Noale, la prima domanda che gli venne posta riguardava proprio l'eventuale conoscenza del motivo per cui era stato arrestato: "[...] interrogatus de causa […] retentionis respondit: "signor non lo sciò" […][357]".

Allo stesso modo, rispose anche un altro imputato, Paolo Asiato che, dopo essersi presentato per "[…] esser sta chiamato dalla magnificentia vostra et per hobedienta […]", alla medesima domanda "[…] per che causa sei sta chiamado respondit: "io non lo so" […][358]".

Talvolta, invece, capitava che, nonostante questa condizione, il nome dei delatori fosse noto all'imputato, oppure potesse essergli riferito in qualche modo, informalmente. Va ricordato, infatti, come questa categoria di crimine poggiasse molto sulla nozione di fama, della pubblica reputazione, dalle voci stesse che circolavano nella comunità[359].

Per questo motivo, un senso di ostilità diffusa poteva tradursi in una denuncia formale. Tale atto testimoniava, evidenziava l'insofferenza verso una data situazione, le cui possibili cause e ragioni erano molteplici, come vedremo nel paragrafo successivo.

Una volta arrestato ed interrogato, all'imputato veniva chiesto se intendeva presentare argomenti a sua difesa e discolpa. In questa circostanza, entrava in scena la

---

[355] Nell'interrogatorio di un imputato, il mugnaio Paolo Asiato, questi afferma la convinzione che la querela sia partita dalla madre del denunciante, poiché «[…] e mia inimica si ha immaginato di volermi querelare mi […] perché tal disse», BCN, *APN*,. b. 111, c. 424 v.

[356] Come nel caso del processo contro Matteo Gambalonga, le cui espressioni blasfeme vengono riferite al podestà. Avendo avuto sentore di una possibile querela, non comparse né fu catturato in seguito; venì, dunque, condannato in contumacia. BCN, *APN*, b.101 cc. 530-533 bis.

[357] BCN, *APN*, cit. b. 111 c. 709 v.

[358] BCN, *APN*, cit. b. 111, c. 424 r.

[359] Un confronto con una vicenda processuale in cui la definizione di fama gioca un ruolo centrale è l'articolo di A. Bettoni, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, pp. 13-30; P. Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*

figura dell'avvocato difensore, che veniva incaricato di stilare un documento che contenesse delle prove sufficienti a dimostrare l'innocenza dell'imputato, ovvero il capitolo[360].

In esso potevano essere contenute non solo le confutazioni degli argomenti dell'accusa, ma presentando anche delle ragioni di natura tecnica riguardanti l'attenta lettura delle leggi. Di fatto, in tutti e tre i capitoli difensivi, elaborati da tre avvocati diversi, ritornano spesso aspetti come l'assenza del numero legale di testimoni, concordi ed affidabili, per provare l'accusa; l'insincerità delle denunce; in un caso, l'assenza stessa della bestemmia

[…] non obstante la depositione d alcuni altri testimonii […] non se gli die prestar fede alcuna […] che diceano esser biastema et con il dir "al sangue de Sancta Maria" molte volte s'inganano et non hanno alcuna notitia della sacra scientia theologica […] perochè [….] sacri doctori dicono biastema essere quando s'atribuisce a Iddio quello che non ha o segli leva di quello che ha o si professe parole iniuriose contro di lui et dicendo "al conspetto de idio" se gli atribuisse quello che ha i non udendo dir altro conspetto che aparenza et facia ne l'esser che i ne essendo parola ut super contro di lui seguita necessariamente che sia sorte di iuramento et non biastema […][361].

In genere, la compresenza di più testimonianze, concordi nel confermare una certa reputazione dell'imputato[362], permetteva al giudice di poter avviare il processo. Pertanto, la loro valutazione sul piano qualitativo, morale e giuridico, era la strategia principale messa in atto da parte degli avvocati. Dimostrando che tali affermazioni provenivano non da animi sinceri o disinteressati, ma segnati dall'odio e dal rancore, lo scopo era di evidenziare l'inconsistenza legale dell'accusa[363].

---

[360] Per un'analisi sulle caratteristiche dei capitoli difensivi elaborati nei processi tenutisi a Venezia, vd. G. Cozzi, *Autodifesa o difesa?*, pp. 156 sgg.

[361] BCN, *APN*, cit. b.111, c. 715 v.

[362] Nella parte approvata dal Consiglio dei Dieci e dalla Zonta, il «[…] 30 luglio 1542 […] estendevano a tutto il Dominio sia la facoltà di accettare in casi di blasfemia denunce segrete e anonime, purchè vi si indicassero i nomi di almeno tre testimoni […]», G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia*, cit. p. 80.

[363] In un processo, l'avvocato cita un passo dal *Libro de l'arte de la mercatura* (realizzato nel XV secolo dal mercante Bernardo Cotrugli e ristampato più volte nel corso del Cinquecento) in cui si dice «[…] quattor ista timor odium dilectio census sepi solent hominum rectos pervertere sensus», BCN, *APN*,. b.

In due capitoli difensivi, stilati da avvocati differenti, emerge in entrambi la volontà di dimostrare l'innocenza del reo alla luce delle passioni che guidavano la querela e le testimonianze dell'accusa. L'inimicizia e l'ostilità la facevano da padrone, generando pertanto affermazioni false e diffamatorie[364]. Inoltre, la mala fama, che sostenevano essere la base legittimante di partenza non esisteva, poiché in realtà era una finzione, costruita al solo scopo di ingannare la giustizia, servendosene come strumento per punire i nemici dei propri interessi[365].

Un altro elemento utilizzato a sostegno delle tesi difensive era il ricorso all' interpretazione della normativa scritta, o alla citazione di altri tesi, giuridici o meno, per determinare la legittimità o meno delle accuse[366]. Questo aspetto, di natura tecnica, ogni qualvolta veniva evocato, ricordava, più o meno volutamente e palesemente, lo scarto culturale esistente tra patriziato veneziano e ceti dirigenti della Terraferma.

Nonostante i sincretismi che si crearono fra queste due componenti sociali, dal punto di vista del patriziato la facoltà di arbitrio rimaneva il punto di riferimento, che occasionalmente poteva anche essere subordinato al rispetto delle norme statutarie. Nella gestione di crimini gravi, però, il potere discrezionale restava sempre in primo piano.

Per questa ragione, l'avvocato Bernardo Campagnaro, nell'improntare la propria difesa richiamandosi alle norme contenute in un libro del *Corpus Iuris Civilis* giustinianeo, oltre a citazioni bibliche ed anche un richiamo poetico all'Orlando Furioso

111, c. 405 r. Ovvero: i quattro modi in cui si perverte il giudizio umano: paura, odio, amore, cupidità, libro III, capitolo XI.

364 In uno di essi, un testimone viene definito «[…] persona inhabile et inimica di esso Lucha produta con animo solamente di calumniarlo et ofendendolo […] havendo maxime ricercato esser tenuta di secretto […]», chiudendo con una citazione dal vangelo di Giovanni sui nemici della verità «[…] qui agit malum odit lucem […]», BCN, *APN*, b. 111, c. 715 r.

365 La natura perversa della querela viene evidenziata da parte di un imputato, Ambrogio da Fossalta, in una sua dichiarazione, dove afferma che «[…] imputation de haver biastemato […] per Battista Busato huomo di cativa coscientia et mal animo […]», BCN, *APN*, b. 101, c. 521 r.

366 Curiosamente, nello stesso periodo dei processi esaminati uscì (nel 1554) l'opera di Sansovino, *L'avvocato*, in cui, da un lato, l'autore critica la mancanza di preparazione giuridica del ceto avvocatesco veneziano, proponendo in alternativa un modello tecnico e culturale improntato sulla conoscenza dei classici greci e latini. In merito, cfr. L. Tomasin, *Il volgare e la legge*, pp. 200-206.

di Ariosto[367], non riuscì ad ottenere l'assoluzione richiesta per l'oste Luca. Nel processo contro Battista Baruzzi, invece, tra le argomentazioni addotte in difesa dell'accusato da parte dell'avvocato Giulio Locatello si ritrovano citazioni di Sant'Agostino[368].

Al di là delle considerazioni di natura tecnica, giuridica, c'è da dire che questi episodi di conflittualità, più o meno chiaramente definibili alla luce di questa documentazione, costituiscono, comunque, una testimonianza dell'importanza riconosciuta al potere podestarile. Pur essendo priva di grandi mezzi e risorse, umane e materiali, assumeva un ruolo di riferimento nella gestione della risoluzione dei conflitti[369]. Nel caso della bestemmia, si può dire che la sua trasposizione processuale costituisse un tentativo di inquadrarla, definirla all'interno di schemi e formule ben precisi – senza tuttavia mai risolverla completamente.

Nel corso del processo, così come delle sue fasi ed aspetti collaterali (conservazione di fascicoli e denaro, pubblicazioni di atti, etc.) un ruolo fondamentale, soprattutto in tribunali di dimensioni ridotte come quello di Noale, lo svolgevano i cancellieri[370].

Facenti parte del personale nominato dai podestà, il loro compito era di assisterli nell'amministrazione della giustizia penale. Formalmente, si dovevano limitare a funzioni di tipo burocratico, come la trascrizione di decreti, provvedimenti e suppliche. Di fatto, finivano spesso per occuparsi in prima persona della gestione dei processi, interrogando i testimoni e sollecitando la formulazione della difesa. Per questo, il cancelliere, a seconda delle circostanze, poteva apparire agli occhi del podestà o come un prezioso collaboratore oppure come un onnipresente supervisore, pronto a segnalare

---

[367] Per sostenere la tesi della colpevolezza dei delatori, che prima o poi sarebbe emersa, cita l'incipit del canto VI: «[…] et divino ariosto dice: et Dio fa spesso chel peccatto guida/ il peccator poiche alcun di gl'han d'indulto/ che se medesmo senza altrui richiesta/ in avedutamente manifesta […]», BCN, *APN*, b. 111, c. 717 v.

[368] Vd. BCN, *APN*, b. 111, c. 404 r.

[369] Importanza legata anche al fatto che questa figura «[…] costituiva simbolicamente ed istituzionalmente la rappresentazione visibile dell'importanza della comunità […] della sua identità e, soprattutto, della sua autonoma fisionomia politica rispetto alla grande città […]», C. Povolo, *I centri minori*, cit. p. 29.

[370] Sulla fisionomia giuridica e sociale di questa figura, si veda S. Marin, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, pp.171-294.

ogni errore o mancanza a Venezia[371].

Un'altra funzione, di fondamentale importanza, era la mediazione dettata dalla loro conoscenza diretta sia delle teorie giuridiche sia della loro applicazione concreta. Per questo, nel rapporto tra arbitrio e giurisprudenza, tendevano a rafforzare la prima rispetto alla seconda, rafforzando la preminenza del potere podestarile[372].

In questo senso, nelle grandi città lo scopo era di arginare le pretese dei collegi notarili riguardanti la gestione dei processi. In base alla convenienza politica, le autorità veneziane favorivano ora le cancellerie ora i collegi.

Tendenzialmente, nei centri maggiori si lasciava ai notai la gestione dei processi civili e penali ordinari, mentre in quelli minori si concedevano solo quelli civili. Nel caso di Noale, viste le dimensioni contenute della podesteria, tutto l'insieme dell'attività giudiziaria veniva svolto dal podestà e dal suo personale amministrativo[373].

La criticità principale legata a questa carica fu la sua spiccata patrimonializzazione: il cancelliere, infatti, veniva scelto sulla base dei rapporti personali, clientelari esistenti con i rettori e podestà, per cui poteva arrivare ad essere nominato per più di un incarico contemporaneamente. Questo incentivava a guardare a questo incarico come ad un bene personale, da poter trasmettere ai propri figli oppure da cedere in affitto a terzi[374].

Il problema è che non sempre si riesce a distinguere tra il patronage privato e l'attività dell'incarico pubblico: per cui, ciò che ai nostri occhi può sembrare una forma di corruzione o una stortura rispetto ai doveri dell'ufficio, in realtà contribuiva a

---

[371] In merito, su un livello generale, si veda anche G. Giudici, *Nuovi approcci alla storia della burocrazia. Ripensare le cancellerie dell'Europa tardo-medievale e della prima età moderna*, pp. 49-68; G. M. Varanini, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII)*, pp. 337-358.

[372] Il che aveva un'importanza specifica non indifferente soprattutto nei centri minori, dove non si avevano «[…] quelle strutture giurisdizionali e quei riferimenti giuridici che grandi città solitamente limitavano l'operato dei rettori veneziani», C. Povolo, *I centri minori*, cit. p. 30.

[373] Podestà dotato della «[…] facoltà di giudicare *in civilibus et criminalibus*, secondo gli statuti di Treviso […] ed è coadiuvato da un cancelliere e un *commilitone*», A. Bellavitis, *Noale*, cit. p. 11.

[374] Ereditarietà che si veniva a creare attraverso la concessione dell'ufficio per grazia, come premio per aver difeso gli interessi della Repubblica. In questo modo, il titolare poteva disporre del beneficio a suo piacimento; a più riprese, però, le autorità veneziane tentarono di imporre norme più restrittive, per vincolare il beneficio al servizio. Nonostante le leggi, tale problema perdurò fino alla fine della Repubblica.

garantirne il buon funzionamento[375]. Questo perché nell'assetto amministrativo d'antico regime, attività pubblica ed interessi di parte spesso coincidevano, mescolandosi fra loro, creando una sorta di compromesso per cui queste due sfere d'interessi, intrecciandosi, concorrevano al funzionamento delle istituzioni statuali.

Per queste ragioni, il cancelliere che si trovava compromesso con parte della classe dirigente locale, da un lato rischiava di veder minata la credibilità ed efficienza del potere veneziano[376], ma dall'altro poteva anche sfruttare questa sua condizione per assicurare maggior incisività ai provvedimenti emanati dalle magistrature centrali.

Questa figura appare spesso nel corso dei processi presi in esame, specie nelle vesti di coadiutore del podestà nel corso degli interrogatori, la cui eventuale presenza viene riportata.

Altro fattore da sottolineare è la variazione della grafia, fatto non inconsueto che si riscontra in più di un processo. Tali variazioni lasciano intendere come l'alternanza in questo incarico fosse una pratica diffusa, in particolare a Noale in quanto centro di dimensioni ridotte, già nel corso del XVI secolo. e che, forse, stimolò l'istituzione di un organismo deputato alla realizzazione e conservazione di questi documenti, quale il collegio notarile cittadino.

In assenza dell'avvocato che presentava il capitolo difensivo, tale compito poteva essere svolto dal cancelliere stesso, come nel caso del processo contro Ambrogio da Fossalta. Questa assenza formale, però, non significa automaticamente che gli argomenti difensivi venissero forniti dall'imputato; in base al livello di precisione ed all'articolazione dei vari punti, si può dedurre se dietro di essi ci fosse la presenza ufficiosa dell'avvocato[377].

---

[375] Sulla fluidità relativa alla definizione dei confini tra queste realtà, si veda G. Chittolini, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, pp. 553-590; N. Z. Davis, *Il dono. Vita familiare e relazioni pubbliche nella Francia del Cinquecento*, pp. 35-61.

[376] Ad esempio, nei centri minori, spesso si faceva pagare ogni servizio reso dalla cancelleria (redazione delle suppliche, interrogazione testimoni, pubblicazione atti, etc.), suscitando il malcontento dei suoi membri ed aumentando l'ammontare del debito che i podestà erano tenuti a saldare al termine del loro mandato.

[377] Cozzi fissò la distinzione fra queste due forme di difesa, sostenendo «[…] che potevano essere rapide ed elementari, se erano frutto genuino di un imputato misero al punto da non potersi far aiutare da

La caratteristica di questa congiuntura, nei processi noalesi, sul versante politico e giuridico, risulta essere duplice. Da un lato, la presenza delle magistrature veneziane comincia a profilarsi all'orizzonte (sotto forma di decreti e leggi); al contempo, tale azione è ancora priva ancora di forza e capacità organizzativa, necessarie per imporre una prassi uniforme.

L'imputato viene sì arrestato, incarcerato, ignaro dei delatori e della causa della sua detenzione; nondimeno, le strategie difensive seguono delle modalità che variano in base alle circostanze del momento, e la possibilità di potersi valere della consulenza di un avvocato rompeva la segretezza, creando un canale comunicativo con l'esterno. Anche se il termine *inquisitionem* compare in alcuni processi, la prassi che viene seguita contraddice, in diversi passaggi ed aspetti, il vincolo del segreto che dovrebbe caratterizzarla[378].

Allo stesso modo, tali considerazioni possono essere estese alla messa in pratica concreta ed agli effetti delle sentenze che, nei casi di condanna, vede frequentemente comminato il bando.

Probabilmente, allo scopo di favorirne l'efficacia, venivano fissate delle taglie e riconoscimenti a coloro che avessero catturato il bandito che fosse tornato nella zona a lui interdetta. Per gli accusatori, invece, erano previsti benefici e privilegi di natura giuridica: la possibilità di non essere processato se denunciati per bestemmia, la concessione della metà della multa del reo, oppure dei suoi beni.

Non infrequente, in questi processi, la presenza ricorrente della clausola *servatis servandis*[379]. Questa veniva concessa dal Consiglio dei Dieci in delega ai tribunali ed alle corti di Terraferma, consentendo l'emanazione di pene più severe rispetto a quanto

---

nessuno, abili e scaltrite se frutto del sussidio avvocatesco […]», G. Cozzi, *Autodifesa o difesa?*, cit. p. 161.

[378] Da questa situazione composita, eterogenea, emerge il fatto che lo scopo principale della sentenza era «[…] il mantenimento della pace e, dove possibile, la paziente ricucitura delle ferite nella società», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 84.

[379] Tale formula compare in testa ad alcune querele in BCN, *APN*, b. 103, c. 409 r.; b. 111, c.394 r., c. 416 r., 707r.

previsto dagli statuti[380].

Tutti questi incentivi, già presenti anche nella magistratura specifica degli Esecutori contro la bestemmia, non sempre venivano rispettati, per svariate ragioni: povertà del reo, sua mancata cattura, condizione socio-giuridica dei testimoni, etc.. così come le pene difficilmente trovavano una loro esecutività immediata. Non di rado, capitava che i condannati potessero continuare a vivere e circolare nei territori da cui erano stati banditi, grazie ad una fitta rete clientelare, più o meno scopertamente.

Possiamo affermare che, in questa fase, la condanna al bando rappresenti un modo degli ufficiali veneziani di porre rimedio a delle situazioni conflittuali, senza però mettere in ombra o depotenziare concretamente le forme di ricomposizione comunitarie. Solamente verso la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, la repubblica dispose delle risorse, umane e giuridiche, e della forza politica necessarie per garantire una maggior efficacia del sistema penale, non senza ambiguità e lacune.

La forza dei rapporti sociali, politici ed economici locali, sembra mantenere a lungo, anche a Noale, una propria rilevanza specifica, nel contrastare o meno la piena esecutività delle leggi e provvedimenti[381]. È significativo, in tal senso, che, in fondo alla notizia relativa alla pubblicazione delle sentenze, fossero riportati i nomi dei notabili cittadini presenti in quel momento; quasi ad evocare un loro coinvolgimento o interesse indiretto nell'attività amministrativa.

III.3 Le ragioni sociali e materiali della conflittualità comunitaria dietro l'offesa all'onore di Dio

Una delle lacune principali e di maggior rilievo causate dalla scomparsa della

---

[380] Tanto che questa prassi prevedeva che «[…] nelle cancellerie dei tribunali cittadini si raccolsero i non meno consistenti fondi processuali prodotti dalle stesse corti giudiziarie di seguito all'attività delegata […]», C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico*, cit p. 85.

[381] Questo processo di compattamento interno fu diffuso e sempre più accentuato dalla metà del XVI secolo: «schiacciati verso il basso, verso quella dimensione istituzionale che da sempre li aveva contraddistinti, i centri sudditi rafforzarono la loro immagine di piccola patria e la loro identità municipale», C. Povlo, *I centri minori*, cit. p. 27. Un cospicuo numero di questi casi, relativi al territorio attorno a Feltre, vengono riportati in G. Corazzol, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634-1642*.

documentazione processuale cinquecentesca degli Esecutori contro la bestemmia, è stato notato, riguarda l'impossibilità di poter ricostruire i moventi e le dinamiche sociali che stanno dietro ciascuna sentenza[382]. L'esame di questi processi noalesi consente, in parte, di gettare una prima luce sul composito e multiforme universo delle vicende, ragioni e persone gravitanti attorno al reato di blasfemia.

Preliminarmente, va sottolineato, a scanso di equivoci, come la versione dei fatti elaborata nei fascicoli rappresenti un frammento, un angolo prospettico particolare e parziale di ciascuna vicenda. I fili che compongono ciascuna di esse sono molteplici; fra questi, quello giudiziario consente, più di altri, di evidenziare la correlazione fra determinate pratiche e valori sociali e le norme espressione di quest'ultimi[383].

Pertanto, data la sua natura mista, a metà tra normativa e prassi, è in grado di fornire materiale per differenti spunti di riflessione, dalla storia del diritto a quella criminale, sociale, etc. In tutto questo, però, non va dimenticato di soppesare la dimensione narrativa (più o meno consapevole) delle trascrizioni processuali; essa esprime una determinata immagine della società circostante, la quale, a sua volta, influenza e determina i caratteri stessi con cui la narrazione si costruisce. Centrale, dunque, rimane l'importanza dell'interpretazione, fondata su solide basi euristiche e metodologiche, per svelare i diversi strumenti con cui il 'vero' (in questo caso, le testimonianze) viene sviluppato e declinato[384].

In merito all'esame del crimine, si deve cercare altresì di non cadere nella tentazione di fissare degli astratti nessi di 'causa-effetto' quali fondamenti delle azioni criminali. Piuttosto, queste vanno inserite in un contesto spazio-temporale ben preciso, cercando

---

[382] Cfr. V. Frajese, *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, pp. 171-173.

[383] A riguardo, Sbriccoli affermò che «[…] per ricostruire, situare e valutare la trasgressione (in sé e nelle sue relazioni), l'elemento normativo si presenta per una verso coessenziale e per un altro verso prodromico rispetto all'elemento giudiziario […]», M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, cit. p. 500. Altre considerazioni in materia furono sviluppate anche da Edoardo Grendi, per cui si rimanda a E. Grendi, *Premessa*, pp. 695-700.

[384] A riguardo, si rimanda a N. Z. Davis, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, pp. 3-13; C. Ginzburg, *Il filo e le tracce*, pp. 7-13, 255-268; F. Trivellato, *Microstoria, Microhistoire, Microhistory*, pp. 126-128.

di ricostruire le varie fasi del momento giudiziario ed ai rapporti[385] con le altre strutture della società: giuridiche, etiche, morali, etc.

Pertanto, è necessario tenere presente l'evolversi del dialogo fra istituzioni, leggi e società, cercando di cogliere i passaggi che portano un determinato comportamento a diventare oggetto di normazione, repressione, percezione collettiva. La pluralità di significati ruotanti attorno alla bestemmia consentono di sviluppare analisi e riflessioni di ampio respiro, proprio per la sua intrinseca particolarità

> I *crimini senza vittime* delineando, dunque, due aspetti […]: da un lato, essi evidenziano comportamenti ed azioni perseguiti dalla giustizia penale, in cui gli attori del dramma giudiziario sono entrambi complici e colpevoli. Dall'altro, mettono in estremo risalto la *strumentalità* della legge […] strumento sensibile a modificarsi nelle due dimensioni dello spazio e del tempo, rivelando la complessità di rapporti che si instaurano tra mondo umano e divino[386].

Ci limiteremo a fornire alcuni spunti in materia, consapevoli delle molteplici possibilità di ricerca future sul rapporto 'bestemmia-società', quale cartina tornasole di continuità e mutamenti nelle dinamiche relazionali tra gruppi umani e di potere.

Una prima considerazione che è possibile fare, alla luce della documentazione consultata, riguarda la natura prevalentemente strumentale del reato di bestemmia. A conferma di quanto detto poc'anzi, la maggior parte delle testimonianze, infatti, si concentra più sulla descrizione della situazione conflittuale che vi sta attorno. Le espressioni blasfeme compaiono spesso alla fine delle querele, quasi come sigillo del carattere sedizioso, perturbante della vicenda.

Le espressioni blasfeme sembrano quasi essere un pretesto, un'occasione per portare all'attenzione del giudice veneziano talvolta situazioni problematiche profonde e

---

[385] Sull'importanza dei collegamenti nell'analisi dei fatti di storia criminale, lo stesso Sbriccoli ha affermato come «in termini criminologici molto approssimativi si potrebbe dire che la storia criminale va posta piuttosto nella prospettiva della <<reazione sociale>>, che non in quella del <<passaggio dall'alto>>», M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche*, cit. p. 495.

[386] C. Povolo *La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico*, cit. p. IV.

strutturate, oppure per caricare di significato 'pubblico' episodi di reati comuni[387].

D'altra parte, le domande poste ai testimoni si focalizzavano più sull'accertamento del fatto in sé, mettendo in secondo piano possibili implicazioni religiose. Quest'ultime erano declinate come necessità di punire la violazione del fondamento dell'ordine politico e morale (l'onore di Dio). L'aspetto dottrinale, qualora presente, avrebbe dovuto chiamare in causa il Sant'Uffizio, o eventualmente il tribunale vescovile[388]. Su tale suddivisione, oltre che sulle spinte provenienti dagli attori sociali, si giocavano i margini d'azione e d'intervento giurisdizionali degli organismi politici ed ecclesiastici[389].

Prendiamo ad esempio alcune querele. In quella del processo contro Bortolomeo, del 1557 (in cui sono coinvolte anche altre persone), prima di arrivare all'espressione blasfema vengono riportate la lista dei nomi dei denunciati e la descrizione della rissa consumatasi in piazza sotto gli occhi del podestà

[…] ne l partirsi detto Bellotto bistemar più volte "putta de Dio et della nostra Donna" con grandissima impietà […][390].

In un altro caso, quello di Vettor Pasini da Asolo del 1556, invece, la bestemmia risulta essere il corollario di un tentativo di furto fallito da parte di quest'ultimo che, una volta catturato dagli ufficiali del podestà, si lascia andare ad un'imprecazione

---

[387] Aspetto, questo, nel quale emerge con maggior nettezza il principio generale per cui «[…] in quasi tutti i casi penali […] è innanzitutto la società ad ergersi come vittima […]», C. Povolo, *La vittima*, cit. p. V.

[388] Il riferimento più vicino territorialmente era il vescovado di Treviso, il quale a sua volta rientrava nell'ampia giurisdizione del patriarcato di Aquilea (comprendente, ad esempio, le diocesi di Belluno, Padova, Como, Feltre, Verona, etc.). Per una prima indagine sul sistema giudiziario facente capo a quest'ultimo, si veda M. Cavarzere, *La giustizia ecclesiastica in periferia. Il pluralismo giurisdizionale della Chiesa attraverso il caso di Aquilea*, in *Giornale di storia*, 9 (2012), pp. 1-10.

[389] A Venezia, la prassi nella gestione dei casi di bestemmia vedeva «[…] al Sant'Uffizio […] coloro cui poteva addebitarsi una vera e propria incredulità […] davanti agli Esecutori comparivano solitamente dei violenti […] per cui tutto si concludeva nell'esclamazione o nel gesto ingiurioso verso Dio o la Vergine», G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia*, cit. p. 84.

[390] BCN, *APN*, cit. b. 103, c. 1767 r.

[…] dito ladro ha tanto ardimento biastemar il disprecio dil omnipotente Dio et contra la forma di la leze dicendo "pota de Christo non mi stentar" et percio ha richiesto chel sia punito come per giustitia si richiede […][391]

Nella denuncia contro Paolo Asiato, la lite è causata dalla volontà dell'imputato di scavare un fossato in un'area confinante con un'altra proprietà, suscitando la reazione del proprietario. Il tutto degenera, dando luogo ad uno scambio di insulti e minacce verbali, culminanti con la bestemmia

[…] Paulum Asiatum mollendinarum […] ausus fuit blasphemare sanctissimum nomem omnipotentis Dei dicendo "pota de Dio me signerà tu ch'io non la faci cavare" quod est contra honore Dei […][392]

In questi, così come altri casi, la strumentalità del capo d'imputazione lo rende, dalla nostra prospettiva, una preziosa chiave di volta, che permette di entrare e cogliere la complessità ed articolazione dei rapporti sociali. È la società stessa, di fatto, a fornire il quadro ideologico di riferimento, con la bestemmia quale fattore in grado di smuovere i rapporti di forza, interni ed esterni alla comunità.

In un contesto generale, come quello della società, veneziana e veneta, della seconda metà del XVI secolo, segnato e attraversato da tensioni e conflitti, qualsiasi manifestazione di devianza poteva destare l'attenzione delle autorità[393].

Inoltre, la particolare congiuntura degli anni '50-'60, assai travagliati sul piano delle inquietudini religiose, contribuirono probabilmente ad alzare la soglia del sospetto nei confronti della blasfemia, quale comportamento potenzialmente sedizioso[394].

---

[391] BCN, *APN*, cit. b. 103, c. 409 r.

[392] BCN, *APN*, cit. b. 111, c. 415 r.

[393] Proprio a partire dalla metà del XVI secolo, infatti, il crimine di lesa maestà aumentò il proprio raggio d'azione, per cui «[…] il crimine contro l'autorità sovrana […] viene a poco a poco allargato a comprendere tutte quelle azioni che minacciano la sicurezza e la prosperità della società […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 414.

[394] Specialmente nei territori limitrofi all'area di Treviso, in cui «[…] le dottrine luterane erano state condannate già nel '26, in occasione del sinodo generale degli agostiniani […] nel 1542-43 […] Baldassarre Altieri scriveva a Wittenberg e Ginevra anche a nome di "fratres" delle chiese di Venezia,

Un altro elemento importante è quello relativo al profilo sociale degli individui coinvolti in questi processi: imputati, delatori, testimoni. Negli studi condotti sulle vicende degli Esecutori contro la bestemmia[395], si è messo in evidenza come l'estrazione sociale degli imputati fosse, nella maggior parte dei casi, tendenzialmente medio-bassa[396]. Tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, comparvero quelle persone appartenenti a gruppi sociali posti ai margini della comunità cittadina, infami, dalla dubbia moralità e reputazione: prostitute, vagabondi, giocatori d'azzardo.

Su questi presupposti, oltre alla forte dimensione sacrale assunta dal reato, si fonda la tesi per cui la bestemmia diventa, nel Seicento soprattutto, manifestazione di scandalo pubblico[397]. Essa costituisce un pericolo per la moralità in quanto collegata ad ambienti e ceti sociali ben precisi, la cui presenza viene controllata e gestita dalle autorità, in nome della difesa del *bon et costumato vivere* della gente *da ben*. Se questo può considerarsi ormai provato per il XVII-XVIII secolo, la situazione nel Cinquecento potrebbe essere suscettibile di variazioni e sfumature non irrilevanti.

In primo luogo, la situazione stessa degli equilibri sociali, ancora incerti e in via di ridefinizione dopo gli stravolgimenti d'inizio secolo, contribuì ad aumentare il tasso di conflittualità. Pertanto, il ricorso alla bestemmia risultò essere assai ampio e trasversale, in quanto parte di un contesto sociale non ancora rigidamente definito[398].

Vicenza e Treviso, a breve distanza di altri notori nidi di eretici come Cittadella, Asolo, Conegliano», M. Firpo, *Artisti, gioiellieri, eretici*, cit. pp. 145-146.

[395] Oltre all'articolo di Cozzi, si veda anche R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600: gli Esecutori contro la bestemmia*, pp. 433-528.

[396] Per il periodo tra fine XVI e prima metà XVII secolo, Cozzi sostiene come «i giudici, nei casi di blasfemia, sono più severi se si tratta di meretrici [...] anche in caso di ridotto [...] si è indulgenti anche con i forestieri e con chi li alloggia [...] in questo periodo i nobili godono di un trattamento particolare [...]», G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia*, cit. pp. 113-114.

[397] In questo arco di tempo «[...] la categoria di "scandalo" operò in concomitanza con l'espansione dei poteri di "polizia" della magistratura [...] nel cinquantennio posto a cavallo tra '500 e '600, gli esecutori costituirono per certi versi una magistratura posta dirimpetto all'inquisizione romana e di questa concorrente», V. Frajese, *Le vicende degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit. p. 203.

[398] In linea generale, ci si può riferire alla parallela evoluzione degli spazi pubblici, di circolazione e rielaborazione delle notizie, idee e informazioni, che con l'avvento della Controriforma si «[...] chiudono uno dopo l'altro e il timore di esporre concetti interpretabili in senso eterodosso diventa sempre più tangibile e condiviso», S. Pavone, *Rinascimento anticlericale e opinione pubblica*, cit. p. 148.

Di conseguenza, specie nelle grandi città, un'indagine sullo status sociale degli imputati potrebbe rivelare un livello di stratificazione insospettabile, tanto nei fascicoli relativi ai tribunali laici quanto in quelli ecclesiastici.

I casi emergenti dai documenti noalesi sembrano confermare il nesso esistente tra bestemmia e bassa condizione sociale, quale modo per dare sfogo ad una situazione di vita materialmente difficile e povera.

In realtà, osservando con più attenzione i soggetti che sfilano davanti al podestà, troviamo non solo dei semplici braccianti [399], ma anche affittuari, medio-piccoli proprietari, notabili.

Dalle testimonianze, si possono cogliere, intravedere legami clientelari con i nobili proprietari, oltre ai rapporti interni (specie parentali) alla comunità stessa[400], la cui estensione poteva influenzare ed indirizzare l'esito dei processi[401]. In due processi tutto ciò si manifesta con una certa ampiezza, suggerendo un profilo della causa molto più articolato.

In quello contro Ambrogio da Fossalta, oltre al legame del padre col patrizio Salamon, in veste di conduttore, emergeva anche un'ostilità pregressa tra la famiglia dell'imputato e quella dei delatori. Tale conflittualità era acuita dalla comune appartenenza ad uno stesso clan famigliare. In questa vicenda, alcuni suoi membri decidono di schierarsi a difesa di Vincenzo, loro parente implicato nella denuncia di Ambrogio[402].

---

[399] Un'immagine, questa, che le recenti ricerche in ambito di storia agraria stanno sfumando e riformulando, accentuando «[…] la figura multiforme del contadino, che può essere sia proprietario sia colono […] si muove tra la disponibilità delle proprie risorse (terra e lavoro) e quelle offerte dal mercato (terra)», L. Pezzolo, *Storia agraria veneta*, cit. pp. 90-91.

[400] Constatazione, questa, che richiama quella formulata da Merzario circa l'esistenza di un'articolata politica matrimoniale anche nelle «[…] società preindustriali, basata su intermatrimoni che formino cerniere fra gli insiemi e che conservano tutto l'edificio sociale e lo forniscano della necessaria elasticità», R. Merzario, *Il paese stretto*, cit. p. 8.

[401] La densità elevata di rapporti clientelari costituiva uno dei tratti tipici dei centri minori, nei quali prevaleva una certa «[…] costante tensione interna […] che favoriva un'innata predisposizione ad intessere relazioni privilegiate con la città dominante […] a sottolineare, simbolicamente e politicamente, il ruolo guida e la funzione di governo del ceto dirigente lagunare», C. Povolo, *I centri minori*, cit. p. 30.

[402] È lo stesso Ambrogio a dire al podestà che i due delatori «[…] zuan maria nicolai e menegeto samin son tutti dui parenti de ditto busato et credo siano figliolli di zermani […]», BCN, *APN*, b.101, c. 515 r.

La medesima rivalità tra gruppi parentali caratterizza il processo contro Paolo Asiato, la quale viene riportata come elemento cardine della difesa da parte dell'avvocato. Questi afferma che la querela doveva considerarsi non valida e falsa, in quanto dettata dal rancore della madre del delatore, tale "[…] donna Hierolima matrem Antonii Tosatto cognominata la Brentarolla […][403]".

Questa ostilità trova conferma in diverse deposizioni, che mettono in luce gli incroci tra i membri delle due famiglie in questione, alcuni dei quali coinvolti come testimoni. In una sola di esse, però, viene fornito un motivo dell'odio nutrito da "*donna Hieronima*" contro il reo, legata ad una sottrazione di bestiame operata da quest'ultimo ai danni del figlio[404].

In questa circostanza, la bestemmia costituisce sia un punto di partenza, rispetto al quale allargare lo sguardo verso parte del tessuto sociale cittadino, ma anche il culmine, il degradarsi di uno stato di rivalità preesistente.

Un'altra dinamica che s'intravede in questi processi è quella del sistema vendicativo, legata non solo a questioni relative alla proprietà fondiaria. Infatti, poteva scaturire da svariate cause, tanto economiche e materiali quanto di natura personale, di prestigio sociale; in sostanza, ragioni attinenti i rapporti di forza locali[405].

In almeno due circostanze, le dichiarazioni rese dai testimoni accennano all'esistenza di motivi di contrasto profondi, svincolati dalla blasfemia in sè, che restano però insondati. Si tratta dei processi contro Battista Baruzzi e Matteo Gambalonga.

Nel primo, l'elemento fondamentale che costituisce il cuore della vicenda è l'odio dell'imputato verso la famiglia dei Perdocimi, in particolare verso Giacomo – forse il responsabile dell'omicidio del fratello. In merito a questa rivalità, si accenna, da parte di alcuni testimoni, al fatto che questa famiglia si recava spesso a Treviso o Venezia.

Nel capitolo difensivo, questi spostamenti vengono risolti affermando che uno dei

---

[403] BCN, *APN*, cit. b. 111 c. 426 r.

[404] Nella tesimonianza di tale 'paulus maggionus' viene detto che «[…] l'è il vero che da doi o tre anni in qua donna hiernoma brentaruola e inemiga e porta odio a paulo aseatto et questo per causa de certo bestiame de essa brentaruola che esso paulo aveva trovatto dannificarsi […] et li fu tolto […]», BCN, *APN*, b. 111, c.428 r.

[405] L'alta densità di rivalità interne e di quelle proiettate verso il territorio indica la «[…] debolezza dei centri minori […] la loro difficoltà a condurre una politica che manifestasse, nei confronti dell'esterno, la forza coesiva della comunità […]», C. Povolo, *I centri minori*, cit. p. 33.

delatori, Giacomo "[…] andava procurando et sollicitando la causa criminal a Noal vel Treviso et dove facci bisogno […][406]", a danno di Battista.

Nelle deposizioni dei testi citati dalla difesa, tutto questo viene registrato. Nonostante questo, non vengono proposte né formulate ipotesi in merito a quei frequenti spostamenti:

Hieronimus Bertholasius quondam Andream de Briana […] super secundo respondit […]: "andar a Venetia et Treviso et altri luoghi la causa io non la so […]".

[…] Bapitstam Cararius quondam Petri de Briana […] super secundo respondit […]: "et ho sentù dir che la sta a Venetia et Treviso ma però io non so i fatti suoi nè che il sia inemigo dei Baruzzi nè scio altro […]"[407].

In più, nelle ultime due testimonianze, emerge che il padre dell'imputato, Silvestro, aveva avuto un litigio con uno dei delatori, Ludovico Sartor. Il motivo era una questione relativa alla gestione di un terreno di proprietà di Bernardo Locatello, notabile locale[408]. Questo contribuisce ad allargare ulteriormente la cerchia delle persone coinvolte, così come la portata della vicenda stessa. In essa, rivalità personali e l'incrocio di interessi contrastanti insanabili trovano nella bestemmia l'occasione per appellarsi al potere veneziano, chiamato in causa, forse, quale mediatore.

Un ulteriore aspetto di particolare interesse è relativo alla natura di alcune testimonianze, che vedono riportate in calce le firme autografe dei testimoni stessi. Inoltre, alcuni di questi vengono indicati con la titolatura di "ser". Questi potrebbero essere indizi di un'appartenenza al notabilato locale; di certo, si trattava di individui in grado di leggere e scrivere, quantomeno di realizzare la propria firma[409].

Nel processo contro Matteo Gambalonga, invece, ci troviamo di fronte ad un

---

[406] BCN, *APN*, cit. b. 111, c. 406v.

[407] BCN, *APN*, cit. b. 111, cc. 408 r-v.

[408] Nella deposizione di Alessandro Perdocimi, egli afferma che «[…] il mese d'agosto messer Bernardo Locatello […] mando a chiamar Silvestro Baruzzo et li disse che li dava la sua possesion che lavora Ludovico Sartor […] questo […] ho inteso da messer Bernardo […]», BCN, *APN*, b. 111, c. 409 r.

[409] Spesso, infatti, lettura e scrittura venivano acquisite separatamente, e in alcuni casi si imparava solo a leggere. Va comunque tenuta presente la distinzione tra il saper leggere, scrivere e fare la propria firma. In generale, si rimanda a A. Petrucci, *Scrivere per gli altri*, pp. 475-487; P. Grendler, *La scuola nel Rinascimento italiano*.

procedimento che si arresta poco dopo la querela, a causa della scomparsa dell'imputato. Nonostante questo, i pochi elementi che si possono ricavare fanno intravedere una situazione potenzialmente conflittuale, anche se incompiuta sul piano giudiziario[410].

La bestemmia, in questo frangente, si colloca in una discussione tra i due querelanti, i quali affermano che il 29 agosto, in piazza, stavano parlando di un pignoramento di un terreno. Colui che ne era danneggiato, tale Menin Giroto, risultava essere cognato di uno dei querelanti, ser Andrea Clarello.

Ad un certo punto compare Matteo (a sua volta legato per via parentale a ser Andrea, in quanto "[…] fratello de Lorenzo cugnado de mio fiol […][411]") al quale viene chiesto un suo parere su questa situazione. Egli, con tono brusco, prima dice di essere interessato ai fatti suoi, bestemmiando, per poi andarsene. In seguito alla proclamazione dell'obbligo di comparire davanti alla corte podestarile, egli non si presentò. Nonostante il consiglio, dato al podestà da un avvocato veneziano suo amico, Francesco Bernardo, di prolungare la scadenza del proclama[412], il processo non ebbe luogo.

Dietro questa interruzione del procedimento legale possono esserci varie ipotesi. Quella di lasciare la podesteria; di nascondersi temporaneamente, celando la propria identità; la risoluzione della vicenda stessa, tramite mediatori informali.

Altrettanto numerose e, per noi, insondabili, le ragioni del ricorso ad un'espressione blasfema. Questa poteva rappresentare una forma, radicale e verbalmente violenta, di manifestazione del dissenso verso una situazione compromessa. La volontà di uscire da una congiuntura critica, dettata magari dalle ristrettezze di natura economica, alimentare[413].

I contesti di crisi, così ricorrenti in antico regime, erano tali da scatenare le reazioni

---

[410] Non di rado, può capitare che «[…] la denuncia […] ha come sua finalità prevista quella di evitare il ricorso reale – cioè perseguito fino in fondo – all'autorità giudiziaria […]», O. Niccoli, *Perdonare*, cit. p. 66.

[411] BCN, *APN*, cit. b. 101, c. 531 v.

[412] Vd. BCN, *APN*, b. 101, c. 534 r.

[413] Ad esempio, lo stesso processo contro il mugnaio Menocchio prese forma sulla base di diversi aspetti, sulla scia del risentimento soprattutto del clero locale, fra i quali c'era anche la blasfemia «[…] non solo bestemmiava "smisuratamente", ma sosteneva che bestemmiare non è peccato […] aggiungendo con sarcasmo: "ognuno fa il suo mestier, chi arrar, chi grapar, et io fazzo il mio mestier di biastemar"», C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi*, cit. p. 6.

più forti, laceranti un tessuto relazionale divenuto fragile od opprimente[414].

Un altro fattore, non meno importante, era la fama. Essa poteva fondarsi o sulla pubblica reputazione di quest'ultimo, oppure sorgere in seguito ad un fatto delittuoso, rispetto al quale si aveva conferma da testimoni affidabili[415].

La sua incidenza nei processi per blasfemia era particolarmente elevata, in quanto concorreva a consolidare la fondatezza del campo d'imputazione, specie quando si presentava come espressione indiretta del giudizio della maggior parte della comunità[416].

Una situazione simile si verifica nel processo contro l'oste Luca, rispetto al quale diverse testimonianze concordano sul fatto che egli fosse un "[…] publico biastemador […]", mentre altri o negano di saperlo oppure si giustificano affermando di non frequentarlo così spesso[417].

Su un piano di riflessione eminentemente giurisprudenziale, invece, si muove la confutazione delle accuse da parte dell'avvocato Campagnaro. Esse vengono ritenute infondate, sia per la loro contraddittorietà maligna sia essendo inferiori a quanto previsto

[…] per parte e legge di questo nostro illustrissimo et eccellentissimo Senato facta in materia de biastema dove è statuito per proveder alle malignità degl'accusatori et evitar fraude che si factum contro il bon nome di molti il numero di tre testimoni che non patiscano alcuna

414 Situazioni, queste, particolarmente frequenti ed aggravate dalle periodiche crisi di sussistenza, dipendenti a loro volta da altri fattori concorrenti, producendo città in cui un «[…] clima psicologico e mentale […] nelle quali la delazione costituisce il momento del manifestarsi […] del meccanismo mentale tradizionale ed anche delle contraddizioni sociali», A. Olivieri, *Strutture e caratteri della sensibilità religiosa veneta nel Cinquecento*, cit. p. 206.

415 Ambito particolarmente complesso, dato che «[…] la fama era termine ambiguo […] si celavano due universi di significati: uno attinente alla reputazione di una persona, l'altro identificantesi con la voce pubblica», A. Bettoni, *Voci malevole*, cit. p. 13.

416 La cosiddetta *maior pars populi*, così importante che «nei testi dei giuristi fra Cinque e Settecento era ancora richiesto, affinchè si ritenesse esistente la fama, che nelle deposizioni i testimoni dicessero di averla udita attribuire a un individuo dalla *maior pars populi*», A. Bettoni, *Voci malevole*, cit. p. 20.

417 È il caso di tale giuliano fego, il quale dichiara di «[…] ne scio chel sii publico biastemadore perche io non atendo a questa cosa […]», mentre per «matheus ribonos […] non scio […] che ne sii per publica voce et fama perche io non ho praticado con lui se non mentre che havemo giocato insieme […]», BCN, *APN*, cit. b. 111 c. 711 v., 712 v.

oppositione […][418].

Queste argomentazioni, però, non valsero l'assoluzione né alcuna sorta di riduzione di pena nei confronti dell'imputato. Forse, il ricorso a conoscenze e pratiche strettamente giurisprudenziali non incontrò il favore del giudice veneziano. Un eccessivo richiamo alle norme scritte ed alla loro interpretazione potrebbe essere stato sentito come un limite del proprio potere d'arbitrio, da parte del giudice.

Pertanto, si poteva eventualmente sperare di ottenere un giudizio positivo o favorevole qualora la linea difensiva fosse basata su considerazioni pragmatiche, oltre a mettere in campo le proprie reti clientelari. Anche se nel corso del XVI secolo la distanza tra la prassi avvocatesca veneta e quella dei centri sudditi si ridusse, nondimeno il patriziato restò legato alla propria autonomia decisionale, insofferente verso i vincoli imposti da un eccessivo formalismo.

Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda la varietà di modi con i quali si cercò di risolvere le diverse situazioni conflittuali. Questo mette in risalto la grande fluidità nei rapporti tra istituzioni e società, adattabili a seconda delle circostanze e delle persone coinvolte.

Si è parlato del XVI secolo come periodo in cui una giustizia negoziata, informale e fondata sulla volontà di risolvere i contenziosi al fine di ripristinare la pace interna, cede il passo a quella egemonica, in cui prevalgono le norme scritte e una logica punitiva[419]. In realtà, queste due forme di giustizia non si escludevano reciprocamente, anzi; all'occorrenza, in diverse occasioni, potevano cooperare o alternarsi, senza che questo fosse percepito come un paradosso, specie nel corso del XVI secolo.

In questo contesto, la questione specifica del reato di bestemmia vide una certa ampiezza di possibili momenti risolutori. Essi potevano precedere il ricorso al tribunale,

---

[418] BCN, *APN*, cit. b. 111 c. 715 r.

[419] Queste due categorie si rifanno al contributo di M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni sulla nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, pp. 345-364; si veda anche Id., *Giustizia criminale*, pp. 163-205., M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, pp. 88-115; A. De Benedictis, *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti della letteratura giuridico-politica*. In merito alla questione della giustizia come punto di vista sulle problematiche nella costruzione dello stato moderno, si veda O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*.

svolgendosi all'interno del tessuto sociale o parentale, o derivare dall'andamento del processo.

In entrambi i casi, si può affermare che la logica che stava dietro questi interventi mirava soprattutto alla composizione dei conflitti. Anche da parte del tribunale centrale, degli Esecutori, la tendenza, per buona parte del Cinquecento, fu quella di comminare pene non eccessivamente severe[420].

Prendiamo in esame alcuni passaggi specifici, cercando di riassumere, pur nella specificità di ciascuna vicenda, alcuni elementi costituenti le dinamiche relazionali all'interno della comunità.

Da questo punto di vista, il processo contro Battista Baruzzi è quello che più di altri rappresenta, probabilmente, il fallimento di una risoluzione informale del conflitto.

Dalle testimonianze dei delatori, infatti, essi si presentano come pacieri che, avendo incontrato Battista un giorno per strada, tentano in ogni modo di indurlo a fare la pace con i Perdocimi[421].

Uno di loro, in particolare, sembra essere legato, contemporaneamente, ad entrambe le famiglie: tale Mietto Corrò, il quale però viene dipinto, dai testimoni citati dalla difesa, come rivale di Battista e della sua famiglia[422].

L'altro, Ludovico Sartor, ha inoltre un motivo di risentimento verso il padre di Battista, Silvestro, che gli aveva addebitato la morte di un bovino a lui concesso. Il fatto

---

[420] Rispetto al collegamento tra Esecutori e tribunali sudditi, i primi divennero «[…] dal 1569 corte d'appello nei confronti dei giudizi di bestemmia emanati dai rappresentanti veneziani in Terraferma […]»; per quanto riguarda i primi decenni di attività della magistratura, «l'impressione […] è di un atteggiamento pacato, schietto, sostanzialmente equo […] le pene e le assoluzioni cadono su tutti, senza che emergano rigori o indulgenze particolari […]», G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia*, pp. 82-83, 86.

[421] Nella sua testimonianza, Ludovico Sartor afferma che «[…] caminando per la strada Mieto corrò cominciò a dir a esso Battista qual era tutto armado […] che faria ben a far pase con i Perdocimi […]». A sua volta, Mietto Corrò incluse nel discorso anche Ludovico «[…] messisi tutti e tre a caminar verso Briana […] consigliando esso Battista a far pace da hom da ben […] et non voler contender con iacomo perdocimo […]», BCN, *APN*, b. 111, cc. 399 r., 400 r.

[422] Per ser Menegus Rainaldus è «[…] inemigo de essi baruzzi […]», così come per Hieronimus Bertholasius, il quale però dichiara «[…] ho visto molte volte ma non sempre mietto corro praticar e caminar con iacomo perdocimo maxime doppo l'inimicitia che essi perdocimi hanno con li baruzzi […]», BCN, *APN*, b. 111, cc. 407 v., 408 r.

acquisisce un ulteriore significato, dato dal fatto che i due sono parenti. Nella testimonianza di Ludovico, infatti, egli conclude affermando che "[…] el padre de Battista è mio compare et lui Battista è mio fiozzo […][423]".

Questa vicenda è percorsa dell'incrocio polivalente delle reti relazionali comunitarie. Così come agiscono per ricomporre un conflitto, possono contribuire ad inasprirlo, qualora la situazione non sia risolvibile altrimenti. Nel momento in cui la mediazione fallisce, il capitale sociale cambia di segno, assumendo la veste dell'accusa, volta a tracciare il profilo del peccatore-criminale[424]. Ad esempio, in questo caso, l'abitudine a bestemmiare, andare in giro scortato da gente armata, portare un'arma (la "roncha") sempre con sé, sono aspetti, più o meno di rilievo, presentati all'attenzione del giudice.

Un forte richiamo alla necessità di fare la pace "come li boni christiani" compare anche nel processo contro Bortolomeo ed altri suoi compagni. In questo caso, la rissa scoppiata nella piazza principale di Noale risulta essere composta da diversi fattori.

In primis, l'espressione blasfema viene proferita non da colui il cui nome viene riportato in testa al fascicolo, ma da un suo compagno, tale Domenico detto Bellotto, su cui finisce per focalizzarsi il processo.

Quest'ultimo, infatti, viene definendosi come il responsabile principale del disordine: prima tenta di aggredire Fagnin Pizzolato, poi colpisce un parente di quest'ultimo che aveva cercato di dividerli, il cavalier Andrea Pizzolato, per poi darsi alla fuga[425]. Una volta presentatosi davanti al tribunale podestarile, mediante l'avvocato cercò di giustificarsi, affermando di aver agito sotto l'effetto del troppo vino

[…] che per vostra magnificentia sia terminato et sententiato et questo havutta però la

---

[423] BCN, *APN*, b. 111, c. 399 v.

[424] Soprattutto in questa tipologia di reati, l'imputato in sé era, di fatto, posto in secondo piano, subordinato alla necessità, da parte delle autorità, di farlo rientrare nell'immagine predefinita del sedizioso. Questa, però, non costituiva un punto di riferimento unico e performante sul piano collettivo, data la compresenza e concorrenza di più norme e consuetudini. Sulla questione degli stereotipi, cfr. C. Povolo, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, pp. 3-5; più in generale, si veda C. Ginzburg, *Il filo e le tracce*, pp. 270-280.

[425] In una testimonianza, di ser Zuan Longo da Briana, dell'imputato dice che «[…] non è suo solito biastemar per la pratica che io ho di lui […] quanto alla rissa io non son stato al principio […] et volendo destramezzar (*intromettersi*) visti Bellotto che voleva dar al cavalier […]», BCN, *APN*, b. 103, c. 1768 v.

fondata depositione et riformatione de persone degne di fede che'l ditto Bellotto era pien de vino et imbriaco et che le parole per lui ditte procedeano dalla superfluità del vino qual li occupava il vero senso del intelletto […][426].

Un altro imputato, Domenico di Tivani, invece sostiene di aver agito come paciere, cercando assieme ad altri di quietare gli animi "[…] non esser colpevole […] ma giovevole et haver fatto sì come far tuti li boni christiani di cercar di reparar il male […][427]". Quest'ultimo ottenne l'assoluzione, mentre Domenico il Bellotto venne condannato. La pena meno decretata fu, in apparenza, meno severa, in virtù della sua spontanea comparizione e della comprensione verso il suo errore; di fatto, però, risulta essere maggiore rispetto alle condanne di alcuni altri imputati

[…] havendo nondimeno compassione dell'error suo et massime perchè a quel tempo ha giustificato esser sta non pocho rocco dal vino et come fuori disse st[im]iamo che'l sia bandito per anno uno continuo da Novale et del territorio suo et se'l rompera li confini essendo preso star debba mesi doi in pregio[n] serrato et torni al bando […][428].

In questa vicenda, il dato significativo riguarda la scelta, più o meno spontanea, da parte di questi due protagonisti della rissa, di sottoporsi al giudizio del podestà. Nella sentenza, solo uno dei due viene assolto; in generale, dei 5 denunciati, solo due ottengono l'assoluzione[429].

L'importanza dei legami clientelari con esponenti del patriziato potrebbe aver influenzato la decisione del podestà, visto che sullo sfondo del fatto compare anche un patrizio, Francesco Capello. È nei pressi della sua tenuta, infatti, che la compagnia comincia a muoversi in direzione della piazza; in un secondo momento, sempre in quella zona, alcuni compagni cercano di portare via Domenico Bellotto[430].

---

[426] BCN, *APN*, cit. b. 103, c. 1772 r.

[427] BCN, *APN*, cit. b. 103, c. 1770 v.

[428] BCN, *APN*, cit. b. 103, c. 1773 r.

[429] Ovvero «[…] Macco[n] di Ziminiana et Menego di Trivani li q[ua]li difesi assolvemo […]», BCN, *APN*, b. 103 c. 1773 r.

[430] Particolare confermato da più testimoni, ed una deposizione si dice chiaramente che «[…] al tempo che occorse quelle parole et rissa qua davanti la casa da messer Capello […]», inserito inoltre nella

Il rilievo assunto dal notabilato locale emerge anche nella fase – apparentemente – conclusiva della pubblicazione della sentenza, dove vengono riportati i nomi dei cittadini di spicco[431].

La loro presenza lascia trasparire un potenziale coinvolgimento, più o meno diretto, nei diversi processi trattati dalla giustizia veneziana. In essi, interessi locali e forestieri venivano a materializzarsi, depositati su carta, trovando nelle diverse fasi della giustizia una fase, temporanea, di definizione.

In questi, come anche negli altri casi presi in esame, il reato di bestemmia cela, dietro un'apparente motivazione religiosa, una fitta rete di legami sociali, economici, clientelari che attraversano la comunità, svelandone l'alto livello di stratificazione e conflittualità[432].

Al contempo, sul versante politico-giudiziario, la strategia repressiva di questo reato mostra una significativa varietà di possibili soluzioni, in cui gli aspetti formali, normativi e punitivi della giustizia centrale vengono adattandosi alle specificità di ciascuna situazione.

Una sola, però, sembra essere una costante che accomuna, nella diversità, ciascun caso: la necessità di dare forma alla bestemmia in quanto crimine legato ad altre azioni o comportamenti devianti. In assenza di una matrice eterodossa, la compresenza di altri reati fornisce alle autorità civili la possibilità di intervenire.

Oltre a questo, va tenuto presente la variazione che lo status stesso della bestemmia subisce nel corso del XVI secolo. Da peccato della lingua, quale fu nei secoli precedenti,

---

sentenza emanata dal podestà «[…] con poco rispetto della gius[ti]ta instigati di spirito diabolico hanno havuto ardimento […] no[n] solame[n]te venir armati delle p[redic]te arme in questo loco, et andar arrogantemente per tutto ma anchora reddutis p[er]mezzo la casa da cha capello ne'l cospetto n[ostr]o […]», BCN, *APN*, b. 103 c. 1772 v.

[431] In questo caso, furono presenti alla pubblicazione «[…] messer Giulio Milano, messer Hettor di Zandonadi et messer Bernardo Campagnaro […]». Anche alla proclamazione della sentenza di un altro processo (quello contro Vittorio Pasini) troviamo i nomi dei notabili presenti «[…] presenti messer Bernardo Locatello Niccolò Campagaro», BCN, *APN*, b.103, cc. 1773 r, 410 v.

[432] Anche se si tratta di una realtà non propriamente rurale, ma comunque in essa inserita, può estendersi anche a Noale la validità dell'affermazione per cui «l'immagine del mondo rurale come di un palcoscenico in cui tutti svolgono un ruolo prestabilito appartiene alle oleografie […] molto spesso quest'armonia è pura finzione letteraria», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. p. 95.

rientrò fra le violazioni del secondo comandamento[433]. L'ingiuria rivolta verso Dio assunse i connotati della sedizione, contestazione verso il fondamento sacrale dell'ordine sociale[434], il quale, tuttavia, iniziò a registrare i primi segni di mutamento[435].

Nonostante i differenti tentativi di imporre un disciplinamento dei costumi, di repressione e marginalizzazione sociale, la bestemmia continuò a lungo a rappresentare una dimensione sfuggente, nell'ambito dei rapporti tra l'uomo ed il sacro, e profondamente multiforme.

Più di altri, forse, questo comportamento è strettamente legato alla rete dei rapporti sociali di una comunità. Il modo in cui viene inteso, fra giustizia e società, riflette il quadro ideologico, dei valori morali e culturali dominanti. Le forme di intervento e di repressione, inconsapevolmente, ci lasciano intravedere la varietà di significati e situazioni che potevano essere poste sotto la categoria dell'offesa all'onore di Dio[436].

---

[433] Dovuto al fatto che, in area cattolica, iniziò a profilarsi il «[…] compromesso continuo tra trono ed altare […] ad un livello ancora più profondo, il problema è quello del controllo delle anime, dei sudditi-fedeli», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 271. Rispetto a questo confronto, rientrò anche la bestemmia tra le competenze contese.

[434] Aspetto, questo, che emerse in maniera scoperta soprattutto nella seconda metà del XVI secolo, quando «[…] sembra che la bestemmia […] si evolva per rappresentare un moto inverso, di esecrazione nel nome di Dio per mettere in discussione il rapporto […] tra gli uomini basato sull'autorità e sul potere», P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit. p. 384.

[435] Nel rapporto tra peccato e reato, infatti, si affermeranno due tendenze «[…] una tende a trasformare il crimine […] in peccato […] trasformando in colpa mortale qualsiasi infrazione alla legge positiva; un'altra […] tende a laicizzare il concetto di crimine […] liberandolo in qualche modo dalla sua componente sacrale […]», P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 412.

[436] Infatti, il dissenso non pare possedere, nemmeno in controluce, un valore di empietà o incredulità, attestandosi entro una dimensione ortodossa, comunemente riconosciuta «dunque, i bestemmiatori e i loro persecutori erano uniti da una salda fede nell'esistenza e nel potere di Dio», A. Prosperi, *I tribunali della coscienza*, cit. p. 354.

Conclusioni: la bestemmia alle soglie della Controriforma, tra pubblica moralità e coscienza

Abbiamo visto, in questa analisi delle cause e ragioni del crimine di blasfemia, come la dimensione dottrinale non avesse una propria presenza chiara e ben definita. Spesso, si limitava all'associazione di epiteti ingiuriosi o infamanti Dio, la Madonna o i santi, invocati quali destinatari dell'ira o del rancore verso una situazione negativa[437]. Per quale ragione, allora, essa viene indicata in questi processi quale reato principale?

Una possibile risposta può essere data sulla base di alcuni aspetti della situazione politico-religiosa complessiva, negli anni attorno al Concilio di Trento. Tra questi, particolarmente, lo sviluppo di una rinnovata e capillare prassi devozionale, la pubblicazione e diffusione di numerosi opuscoli a stampa (in cui immagini e testo erano spesso compresenti), la centralità vigorosa assunta dai riti e cerimonie.

Questi, assieme ad altri elementi, iniziarono a dispiegarsi già prima del termine del Concilio tridentino, caratterizzandosi come i primi tratti di quella che sarebbe stata definita la religiosità della Controriforma[438].

Categoria, questa, che ha assunto nel corso del tempo molteplici significati; ad oggi, nonostante tutto, essa mantiene ancora una sua pregnanza[439], specie nell'indicare il serrato confronto tra i diversi orientamenti interna alla struttura ecclesiastica. Il risultato di tale conflitto, l'affermazione della linea intransigente, capeggiata dal Sant'Uffizio, non fu priva di ripercussioni, politiche e religiose, né dipese esclusivamente dall'apparato repressivo.

---

[437] In generale «la casistica delle circostanze della bestemmia […] nelle denunzie e nei processi era estremamente varia. Si bestemmiava lavorando e si bestemmiava nei momenti di riposo. Si bestemmiava in bottega, per strada […]», A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit. p. 351.

[438] In merito al dibattito storiografico sull'attualità e riformulazione di questo concetto, si rimanda a M. Firpo, *Rethinking "Catholic Reform" and "Counter-Reformation": What Happened in Early Modern Catholicism*, pp. 293-312, E. Bonora, *Il ritorno della Controriforma (e la Vergine del Rosario di Guàpulo)*, pp. 267-296; per una definizione delle principali tematiche, vd. Id., *La Controriforma*.

[439] Ad esempio, sul versante della gestione e repressione dei crimini del clero, è stato proposto di riprendere il concetto di «[…] Controriforma, nella sua accezione classica, di arroccamento e di difesa a oltranza delle istituzioni ecclesiastiche e dei loro esponenti», M. Mancino – G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, cit. p. VI.

La lotta contro l'eresia ed il dissenso passò anche da strategie persuasive, volte a plasmare una religiosità che doveva passare attraverso una forte mediazione ecclesiastica tra fedeli e Dio. I suoi fondamenti erano l'alta frequenza della ritualità e lo sviluppo di un'opera di propaganda[440] in grado di rispondere (e influenzare) le esigenze spirituali e devozionali dei fedeli.

In tal senso, l'insistenza verso lo sviluppo del culto di determinate figure, come la Madonna ed il Cristo crocifisso, crebbe e si affermò compiutamente tra la fine del XVI ed il XVII secolo, legandosi a tutta una serie di iniziative, figurative o letterarie[441].

I caratteri principali di questa pietà, cristocentrica e/o mariana, si riassumevano nella volontà di indurre la maggior parte dei fedeli ad abbracciare questa devozione sensoriale, basata sulla ripetitività ed uniformità di gesti, parole ed azioni. Tutto ciò che non corrispondeva ai canoni dell'ortodossia dettati dalla Chiesa, era automaticamente sintomo di eresia. Comunque, a livello di percezione comune, indizio di una devianza dal buon ordine morale della società[442].

Rispetto a questa concezione dominante, la bestemmia potrebbe costituire una contestazione radicale, in opposizione, più o meno consapevole, alla pratica cultuale corrente. La costante che accomuna tutti i processi noalesi per blasfemia presi in esame è proprio la presenza di espressioni insultanti contro la Madonna.

La ricorrenza di queste ingiurie, concentrate sostanzialmente su tale figura, sembrerebbe lasciar intendere un duplice meccanismo, più o meno volontario, di reazione verso una prassi devozionale comune fortemente mariana[443].

---

[440] Sull'esame di alcune stampe devozionali, vd. C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, pp. 51-56; per l'esposizione delle strategie persuasive messe in atto specialmente dai gesuiti, cfr. A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, pp. 600-649, Id., *Il Concilio di Trento. Un'introduzione storica*, pp. 114-142.

[441] Senza che vi fosse quel «[…] legame tra l'immagine e il libro nel trasmettere un programma di riforma religiosa e […] una […] alleanza tra messaggio teologico e cultura popolare […] nella realtà italiana», A. Prosperi, *Lutero*, cit. p. 351.

[442] Tant'è vero che, in questo modo, in gran parte della penisola italiana, la linea di demarcazione tra eresia ed empietà era praticamente nulla, sfumata, dato che «nella vicenda dei procedimenti per eresia nell'Italia del Cinquecento, si ebbe un passaggio quasi impercettibile dalla repressione dottrinale all'intervento sui costumi», A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit. p. 339.

[443] Alcuni degli elementi cardine della vita religiosa evidenziati da una buona parte della letteratura devozionale del tardo Cinquecento e primo Seicento consistevano «[…] nella devozione verso Maria e santi, nella pratica dei sacramenti, nella frequenza alla messa […] la mera osservanza di queste

Il ricorso alla bestemmia sarebbe, dunque, l'altra faccia della medaglia. Indipendentemente o meno dalla suo livello di consapevolezza, rappresentava una forma di manifestazione di insofferenza trasversale, dai molteplici significati. In questo caso, verosimilmente, siamo di fronte ad imprecazioni rivolte contro le sfortune e le difficoltà che costellavano la vita quotidiana d'antico regime, che si esaurivano nell'insulto.

Nondimeno, un'analisi più ampia e sistematica delle fonti processuali potrebbe rivelare una maggior articolazione sia delle modalità di ricezione della blasfemia, sia dei significati di volta in volta attribuiti a quest'ultima.

Un altro fronte di indagine, in una possibile ottica comparativa, è quello relativo alle modalità di gestione, interpretazione e repressione messe in atto da parte dei tribunali vescovili. Seppur relegati in secondo piano, a partire dalla metà del XVI secolo, subordinati all'iniziativa degli inquisitori, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale il loro margine d'azione giudiziario rimase consistente ed esteso.

Soprattutto a partire dal 1550 circa, il potere discrezionale su cui si basava la definizione dei casi riservati [444] aumentava l'incidenza delle corti vescovili. L'arbitrarietà che cambiava determinati comportamenti, facendoli rientrare fra i peccati gravi[445], garantiva al clero ordinario la (quasi) esclusività in certi settori della vita sociale. Inoltre, tale potere consentiva alle corti vescovili, nei casi di offesa all'ortodossia, di stabilire, il tipo di sanzione da comminare, a seconda delle circostanze.

Tendenzialmente, era pubblica per gli imputati di bassa estrazione sociale o infami notori. Per contro, chi apparteneva a casati e ceti di alto livello, poteva contare su pene lievi o, comunque, discrete, a garanzia della buona fama della famiglia.

---

prescrizioni è considerata sufficiente a garantire la salvezza», C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, cit. pp. 54-55.

[444] Ovvero quei peccati da cui si poteva essere assolti solo dai tribunali vescovili o da coloro che erano in possesso della delega papale, come i frati domenicani e francescani; cfr. E. Brambilla, *La giustizia intollerante*, pp. 149-168. Sul tema, si veda anche P. Prodi, *Una storia della giustizia*, pp. 283-306.

[445] Aspetto, questo, che fu uno dei primi ad essere contestato e cancellato da parte di Lutero, basato sul fatto che le «[…] differenze tra peccati, quelli gravi come uccidere, rubare, ingannare, odiare, li conoscono tutti, e comunque nessun dottore può dettare legge alla coscienza distinguendo i gravi dai non gravi […] spariva la concezione ufficiale del peccatore come colui che si meritava la salvezza acquisendo attraverso il sacramento l'infusione della grazia divina», A. Prosperi, *Lutero*, cit. p. 313.

Il fattore discriminante poteva dipendere anche da ragioni di ordine pubblico. Quando la persecuzione e repressione di comportamenti sino ad allora tollerati, o di scarsa importanza, generava troppi scandali e malumori, di solito l'autorità vescovile, in accordo coi ceti dirigenti locali, ne stemperava il rigore e la frequenza.

Pertanto, l'esame delle fascicoli relativi ai processi per bestemmia non ereticale potrebbe arricchire ulteriormente il quadro. Di certo, non sarebbe possibile stabilire un'equivalenza diretta con i tribunali laici. Ciò a causa delle differenze, sul piano morale (maggior attenzione ad eventuali aspetti dottrinali) e giuridico, come la distinzione tra foro interno, segreto (detto *forum poli*) ed esterno.

Nel primo, legato alla confessione, i peccati più gravi, come l'eresia, venivano giudicati dagli inquisitori, ai quali il fedele veniva indirizzato per completare la propria denuncia; solo in seguito a essa avrebbe potuto ottenere l'assoluzione. Nel secondo, invece, il tutto ricadeva nella sfera decisionale della corte vescovile, che si occupava, di fatto, di quei reati che andavano contro il buon costume e la pubblica morale[446].

Eventuali raffronti con le procedure e le vicende delle corti civili dovrebbero tener conto delle specificità di quest'ultimo settore della giustizia ecclesiastica ordinaria. Nonostante ciò, qualora la bestemmia non sfoci nell'eresia, una comparazione tra questi tribunali potrebbe presentare motivi d'interesse, specie nei casi relativi alle grandi città.

Infine, un ultimo possibile fronte d'indagine riguarda l'evoluzione dei rapporti tra magistrature laiche e lo stesso Sant'Uffizio, da quando la bestemmia rientra fra le competenze inquisitoriali, verso la fine del XVI secolo.

Con l'esaurirsi dei grandi filoni ereticali, tra gli anni '70 ed '80 del Cinquecento, si iniziò a guardare alla blasfemia nel suo complesso, come reato di forte impatto sociale da sottoporre alla gestione inquisitoriale[447]. L'antica distinzione tra bestemmia ereticale e non, di fatto, si adattò alle nuove esigenze censorie, di buon costume, aprendo una competizione con i tribunali laici, da tempo operanti in tal senso[448].

---

[446] Una loro trattazione sullo sfondo dei dibattiti conciliari viene svolta in A. Prosperi, *Il Concilio di Trento*, pp. 122-133, con relativa bibliografia.

[447] Tale interesse si concretizzò anche in un cambiamento significativo della natura degli imputati, dove «[…] alle classi colte del mondo urbano investite dalla lotta contro l'eresia succedettero ambienti d'altro genere: contadini in primo luogo», A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit. p. 354.

[448] Nel caso di Venezia, tale tensione divenne palese soprattutto nei primi decenni del XVII secolo, quando lo stesso Sarpi «[…] il 29 ottobre 1622 […] sondò il terreno per un'abolizione dell'inquisizione,

La compresenza di più fori consentiva agli imputati e querelanti di potersi rivolgere a quello che più rispondeva alle proprie convenienze[449]. Non infrequenti erano i casi in cui si preferiva essere giudicati dai tribunali ecclesiastici che da quelli laici, essendo questi più severi ed intransigenti rispetto ai primi.

Tenuta sempre presente la profonda differenza tra l'impostazione giuridica delle corti laiche e del Sant'Uffizio, l'analisi dei casi di bestemmia semplice, più o meno cogestiti, potrebbe fornire spunti importanti circa le modalità di definizione e tutela della pubblica morale.

Se, nel corso del XVII secolo, tale imputazione si risolveva in condanne di natura prettamente spirituale, morale, la focalizzazione verso alcuni aspetti particolari del secolo precedente potrebbe chiarire le motivazioni di questa svolta. Fra questi, il grado di strumentalità dell'imputazione, la qualità sociale degli imputati e del contesto comunitario generale, le strategie difensive, la tipologia delle pene.

La comparazione di tutti questi elementi amplierebbe la riflessione sui vari modi di trattamento ed interpretazione della bestemmia[450]. Ciò senza dimenticare di sottolineare le discontinuità presenti tra le diverse giurisdizioni, collegate ma ciascuna dotata di una propria autonomia.

In più, c'è da ricordare la tensione, acuita negli anni seguenti la fine del Concilio di Trento, tra foro della coscienza, interno, e quello esterno delle leggi. Di tale questione, la complessa questione dei casi riservati costituisce un esempio significativo della

---

lo fece rinviando […] alla competenza sostitutiva degli esecutori, nella persuasione che l'azione penale dovesse essere svolta soltanto da una magistratura che rimanesse limitata *citra coscientiam*», V. Frajese, *Le vicende degli 'Esecutori contro la bestemmia'*, cit. p. 204.

[449] Tendenza valida soprattutto nei contesti urbani, nei quali «[…] era la concorrenza tra diverse istituzioni giudiziarie a sospingere le cause da un luogo all'altro […] alla ricerca della soluzione più favorevole», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, cit. pp. 83-84.

[450] Considerazione, questa, estendibile a tutte quelle misure che, attorno alla metà del XVI secolo, vennero prese per «[…] garantire la sicurezza e la compattezza del corpo politico dai conflitti di religione. La tipologia delle istituzioni create allo scopo non è mai stata studiata nel suo insieme, né sono chiari gli scambi ed i rapporti creatisi fra di loro […]», A. Prosperi, *Il Concilio di Trento. Un'introduzione storica*, cit. p. 146.

commistione fra pratiche legate alla sfera della confessione e momento giudiziario[451].

Inoltre, l'esame di queste variegate forme assunte dalla bestemmia, nel corso del XVI secolo, potrebbe permettere di evidenziare tanto le affinità quanto le discordanze tra le strategie di disciplinamento delle istituzioni civili ed ecclesiastiche.

Tale problematizzazione, inserita nella questione dei reati di misto foro, consentirebbe di meglio comprendere su quali elementi presero forma le prime riflessioni circa il rapporto tra peccato e reato, sviluppatesi compiutamente nel corso del XVII secolo.

Proprio verso la fine del Cinquecento, poco prima del secolo ai cui albori scoppiarono le prime dispute giurisdizionali sui rapporti tra potere politico ed ecclesiastico[452], contraddistinte da aspre polemiche e dalla circolazione di numerosi testi controversistici, un mugnaio friulano espose, tra le sue tante teorie e proposte, una singolare concezione della bestemmia, per alcuni aspetti quasi d'avanguardia:

Cominciamo da Dio. Per Menocchio, egli è anzitutto un padre [...]. Dio è un padre per gli uomini [...] che lo vogliano o no, rimangono pur sempre figli del padre [...]. Nel suo amore, il padre non si cura nemmeno di essere maledetto dai figli: bestemmiare «fa male a sé solamente et non al prossimo, a similitudine, se mi ho un tabaro et che il voglio stracciar, faccio male solamente a me stesso et non ad altri, et credo che chi non fa mal al prossimo, non faccia peccato [...] et però ho detto ch'el biastemar non è peccato perché non fa mal a nissun»[453].

[451] Specialmente negli anni seguenti la chiusura del Concilio tridentino, quando si pose «[...] il problema [...] della definizione dei due rispettivi ambiti di giurisdizione [...]» fra potere politico e religioso; P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit. p. 275.

[452] Per una riflessione generale sul tema, collocato sullo sfondo della vicenda della guerra dell'Interdetto tra Venezia e Roma, si vedano l'introduzione a cura di Corrado Vivanti in P. Sarpi, *Istoria del Concilio Tridentino* (a cura di C. Vivanti), pp. XXXV-XCII; P. Prodi, *Il sacramento del potere*, pp. 387-440; V, Frajese, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*.

[453] C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi*, cit. pp. 73-74.

Appendice documentaria

I testi dei documenti vengono riportati adattando la punteggiatura, l'alternanza maiuscole-minuscole e i caratteri all'uso moderno, mentre gli usi grafici restano aderenti a quanto è presente nei documenti stessi. Il segno «"» indica i discorsi diretti, l'asterisco «*» le frasi poste a lato del testo e le parentesi quadre «[]» lo scioglimento delle abbreviazioni di dubbia interpretazione.

Processus criminalis contra Matheum Gambalonga de Rivo Sancti Martini imputatione blasphemie. BCN, *Archivio della Podesteria*, b. 101, cc. 530-533 bis.

Die 17 septembri 1555

Coram magnifico et generoso domino Ioanne Francesco Geno pro Serenissimo et Felicissimo ducali Dominio Venetiarium etiam Anoalis suisque agri potestatti dignissimo sedente in camera pretoria comparuit ser Alexandro de Verona comilito et querelavit Matheum Gamba Longa de Rivo Santi Martini ex eo, quae in die decolationis Sancti Ionannis Baptistam, quae fuit in die iovis 29 augusti nuper elapsi, dum ipse Matheus esset in platea Anoalis hora mercati et haberet colloquium Andrea Clarello amicabiler de rebus suis loquendo circa quandam pignorationem factam Menino Guioto ad instantus Iuanis Mariae Guioti et Clarello ipsum Matheum requisivisset et quod ei auxilium prestare vellet pro videndo ac intelligendo cuntra dictae pignoriationis dictus Matheus nullis precendentibus aliis verbis ausus est respondendo dicto Clarello blasphemare dicendo: "potta de Christo che vuostu che vada cercando i fatti d'altri ho briga saper gli mei" quare petiit.

Girotus Bertiato, Andreas Clarello.

[a lato: che'l contrascrito Mathio sia cundanado vista la forma de la lezze et expensis]

Die dicta

Magnificus dominus potestas visa querella ultra scripta mandavit mihi cancellero ut super ipsa examinare debeam testes et processum formare ut iustitiam ministrare queat

Die dicta

Ser Andreas Clarello Nicola burgi Cervae testis ut ultra productus citatus iuratus monitus et coram magnifico domino poteste in et super qurella ultrascripta examinatus respondit:

Poleno esser da 20 giorni in circa et fo de zobia et era festa, ma qualla zobia precise non me ne ricordo. Essendo in mercato, trovai Mathio Gamba Longa, qual è fratello de Lorenzo, cugnado de mio fiol permezo la botega de maistro Baldissera marangon, et mi dolsi con lui che Zuan Maria Guioto havea fatto impegnar Menin Giroto, suosero de mio fiol et de dittus Lorenzo, dicendogli che voleva che lo fussamo comandar et veder

perchè lo havea impegnado, qual Mathio senza dir altro me rispose: “potta de Christo che vuostu che vada cercando i fatti d altri ho briga saper gli mei”, a loqual io dissi: “io mi meraveglio di te chi vuostu che li cerchi”, dove se imbatè Giroto Bertiato, et poi che ditto Mathio fo partito si voltò verso me et altri che erano li et disse: “al sangue de Santa Maria”. Non ho za mai biastemato una parolla simille a la mia vitta, guarde come costui è venuto adesso qui a biastemar.

Interrogatus chi erano quelli altri che erano li respondit:

Non me ricordo che non gli diedi a mente.

Interrogatus de aliis presentibus respondit:

Non recordari.

Super generalibus rectus, rellectam confirmavit.

Die dicta

Girotus Bertiato testis productus citatus, iuratus, monitus, et ad presentiam magnifici domini potestatis examinatus et interrogatus respondit:

È la verita che ritrovandome un giorno de zobia, che non mi ricordo precise, su la piazza de Noal in mercado che era festa, et poleno esser circa giorni 20, io raggionava con Andrea Chiarello, et visti che detto Andrea chiamò questo Mathio Gamba Longa, et se misse raggionar con lui de certo pegno tolto a Menin Guioto, dicendogli: “bisogna che andemo a veder de questo pegno”, qual Mathio senza dir altro rispose: “potta de Christo che voio andar cercando i fatti d'altri” *et andò via de longo con un sacio in spalla*. All'hora io mi voltai verso il dito Chiarello et altri che erano li, et dissi dolendomi: “guarde questo homo come senza causa il biastema”.

Interrogatus chi erano quelli altri li che voi gli dicesti quelle parolle respondit:

Da christian non me lo ricordo che non gli messi fantasia, ma vi erano de le persone come vi ho detto, dicens, io non conosceva detto Mathio, ne so de haverlo mai più visto, ma il Chiarello me disse che l'era Mathio Gamba Longa, et altro non ve so dir.

Super generalibus rectus, rellactam confirmavit.

Die 19 septembri 1555

Ser Laurentius Nicolino testis ut ultra productus, citatus, iuratus, monitus, examinatus ac coram magnifico domino poteste interrogatus respondit:

Io non era presente quando deto Mathio biastemo ma Andrea Chiarello. È vero che lui me disse che ditto Mathio havea biastemà et che'l meriteria una quarella, ma io non ve so dir altro.

Super generalibus respondit:

Sua parente de Andrea Chiarello non ha dittus la verità. In reliquis rectus

Rellactam confirmavit.

Die x [10] x[dece]mbris 1555

Magnificus dominus potestas viso presenti processu cum omnibus in eo contentis et atento quae dictus reus habitat extra territorium et se absentavit ita ut personaliter non potest haberi mandavit ipsum proclamari.

Heac est quidam inquisitio titulus sine forma inquisitionis quae fit et fieri intenditur per magnificum et generosum dominum Ioannem Francescum Geno dignissimum

potestatem Anoali suisque agri * aud querelati ante nominato Alexandro de Verona comilitonis * contra et adversus:

Matheum Gamba Longa de Rivo Sancti Martini

In eo de eo et super eo quae die iovis 29 augusti in feste decolationis Sancti Ioannis Baptistae nuper elapsi dum ipse inquisitus esset in plathea Noalis hora mercati et amicabiler alloqueretur Andream Clarello de rebus suis circa quandam pignorationem factam Menino Guioto ad instantus Ioannis Mariae Giroti et ipsum inquisitum requisivisset quae ei auxilium prestare vellet pro videndo ac intelligendo circam dictae pignorationis, ante dictus inquisitus vir audax et malignus nullis precedentibus aliis verbis provocatoriis ausus est respondendo dicto clarello blasphemare dicendo: “potta de Christo che vuostu che vada cercando i fatti d'altri ho briga saper gli mei”, et his dictis discussit ex illo loco rellicto ibi dicto Clarello qui ipsum reprehendebat de huiuscemodi blasphemia dicendo dictum excessum scientus dolese atque data opera contra Deum ius et iustitiam in vilipendium regiminis et regulam ac normam ben vivendi contra formam legum subinde disponentium super quibus omnibus et singulis idem magnificus dominus potestas procedere intendens et ipsum culpabillem repertum punire et condemnare iuxta formam iuris et statutorum pro ut suae magnificentie, melius de iure conveniens videbitur, ideo iuramento mandato suae magnificentie stridatur proclamatur ac requiritur Matheus Gamba Longa de Rivo Sancti Martini quae in termino dierum novem quorum tres pro primo tres pro secundo ceteri tres pro tertio et ultimo peremptorio termino personaliter presentare se debeat in vires et carceribus predeti magnifici domini potestis ad se defendendum et se excusandum ab imputationem suprascripta aliter eius absentia et contumacia non obstante procedetur contra ipsum.

Die 16 x[decem]bris 1555

Publicatam per Angelum tube tam premisso sono tubae sub logia comunis astante populi moltitudine et presentia eximio illustri doctori domini Hieronimo Scatolino et spetabile dominum Nicolò Campagnario testibus.

Spectabilis et egregio vir amice carissime si sic est quae Matheus Gambalonga de villa Sancti Martini visu spectantis vostrae proclamatus imputatione blasphemiae non habuerit aliam prorogationem termini spectantem vostram requirimus ut eidem prorogare debeat terminum ad se presentandum per dies decem post festa natalitia et ita spectantas vostra exequatur.

Francescus Bernardo eques advocator communis Venetiae die 23 x [dece]mbris 1555

A tergo.

Spectabili et egregio viro dominum Francesco Geno honorum potestati Anoalis amico carisssimo. Presente die 23 x[dece]mbris 1555

Processus criminalis contra Victorem filium Pasini de Pasinis de Caveasio furem et blasphematorem, BCN, *Archivio della Podesteria*, b. 103, cc. 408-410 bis.

Die septimo iunii 1556

Comparse alla presentia del magnifico podestà in castelo Domenego da Larcho official, et a sua magnificentia expose haver trovato, insieme con Thomaso official, un certo zovene con do guarneli[454] di tella, quali esso ha robbato a Urban Mufato et a Jacopo Grisonato da Salzan, li qual guarneli hanno ritrovato appresso il ditto ladro, il qual, per debito del suo offitio, hanno ritenuto et volendolo ritener dito ladro ha hauto ardimento biastemar il disprecio del omnipotente Dio et contra la forma di le lezze dicendo: "pota de Christo non mi stentar", et perhò ha richiesto che'l sia punito come per giustitia si richiede.

Il qual magnifico podestà intesa la relation oltrascrita et intendendo procieder et ministrar la debita giusticia ordene che'l ditto ladro sia posto nello carcere per poter servatis servandis venir alla expeditione.

Die 11 iunii

Constituto alla presentia del soprascripto magnifico podestà, in castelo nella camera della audientia, un certo zovene, de statura mediochre, de prima barba, de pelo biondo, vestido con un colleto de cuoro tagiado, un po de bragesse de tella biancha, con un capelozo penachio boenzia in testa, et dimandato del nome et cogniome suo respondit:

Io ho nome Vetor fiol de Pasin de Pasini de Cavasi teritorio de Asolo.

Interogato che cossa lui faceva in queste bande respondit:

Voleva trovarmi un patron.

Interogato quanto tempo lè che lui è partito da casa sua respondit:

Da oto zorni.

Interogato per qual causa lui è sta retenuto respondit:

I me hanno preso perchè io haveva trovà un camisoto su un cavin, et il patron di esso mi veniva drio et per questo mi han preso.

Interogato chi era colui che gli veniva drio respondit:

Non so.

Gle fu dicto chel debba dir che sorte de camisoto era quello respondit:

Serà di tella, è quasi nuovo et lo haveva venduto al hosto per dui marceli[455].

Interogato se la hauto niuno altro camisoto o guarnelo respondit:

Un altro tristo et lo trovai in quel medemo locco insieme con quelo altro et lo venduto a un homo da villa che non conosco per tre bezi[456].

Interogato quando lui vendette dicto guarnelo tresto respondit:

Domenega da matina.

Domandato quando lui fu preso et a che hora respondit:

---

[454] «Antico tessuto d'accia e di bambagia, che veniva adoprato per vesti dimesse o per fodera; dalla stoffa derivò il nome della veste, specie di sottana con corpetto scollato e senza maniche, portata dalle contadine per casa o sotto altre vesti più belle. Il guarnello fu anticamente veste da uomo, come risulta da uno statuto di Ferrara (1279), e fu anche allora abito semplice e povero […]», Dizionario online Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/guarnello_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

[455] Tipologia di moneta «[…] stampatasi nell'anno 1472 sotto il Doge Nicolò Marcello, dettasi dal suo nome, del valore primitivo di dieci soldi, che in seguito s'accrebbe […] nel 1541 spendevasi per 12 soldi», G. Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, cit p. 397.

[456] Nel dizionario del dialetto veneziano, si riporta la seguente definizione «bezzi, denari e monete in genere […]», *Ibidem*., cit. p. 78.

Domenega da matina a undixe hore in cercha.
Interogato quando lui trovò dicti guarneli respondit:
Sabado de sera a una hora di note.
Interogato se lui vene quela notte a l'hostaria qui in Noal respondit:
Messer si.
Fuit sibi dictum quando lui vendeti quel guarnelo per tre bezi respondit:
La domenega da matina alla giesia.
Monitus eum veritate dicar perchè non est veri simile che lui habbia trovado ditti guarneli ma la verità est che gli ha robbati, perchè sto dicendo la verità, la sua magnificentia veniva per giusticia a tal experientia che li dispiaceva respondit:
Io gli ho trovati.
Interrogato che parole lui usò quando gli officiali lo presero respondit:
Io diceva che se i guarneli erano di questi ghe li haveria datti, et disi: "pota de Christo".
Interogato per qual causa lui biastemò et a che proposito dixit:
Io biastemai cusì non so perchè.
Interogato se lui vuol dir et dedur cosa alcuna a sua difesa, così in materia del robamento come della biastema respondit:
Non so che dir, desidero esser expeditto.
Et his habitis fuit reductum ad locum suum.

Die xi iunii 1556

Urban Muffato da Salzan de mandato magnifico domino potestà interrogato se questi passati giorni li è sta robbato cosa alcuna respondit:
Signor si, mi è sta robbato questo che ho indosso, et ostendit quandam vestem telem que vulgaritum dicit guarnello.
Interrogatus a quo ubi et qum fuit sibi data vestis furata respondit:
Sabbato de sera alle 22 hore, overo 22 ÷ (e mezza), che lo havea messo decapo de un campo che miedevemo dal'altro, et tal guarnello me fu tolto da uno che hora è in preson, et havendo inteso che costui lo haveva venduo da Bastian, hosto qui in Noal, ghe venni drio et lo trovai nell'hostaria che lo havea dato ditto guarnello al fameio dell'hosto per suo, et li offitiali in quella sopragionsero et lo presero, et lui vedendosi prender biastemò et disse: "potta de Christo".
Interrogatus de causa dictam blasphemiae respondit:
Non so certo.
Et his habitis fuit licentiatur de luoci prius iuramento de blasphemiae.

Die sabbati xi iunii 1556

Iacobus Guizoniato de mandato magnificus domino potestas interrogatus si diebus elapsis fuit sibi aliter res furata respondit:
Messer si un guarnello de seta in quel loco et in quell'hora che fu tolto anche il suo a Urban Muffato et potea esser quando ne fu tolto ditti guarnello 22 hore in circa.
Interrogatus a quo fuit parrocum dictum fucatum respondit:
Uno che è in preson al qual ho parlato et dice haverlo venduto non sa a chi.
Et his habitus fuit hec sunt etcetera.
Questa è una certa condenation overo sententia de condenason criminal corporale et banditoria, fatta et promulgata et in questi scritti pronunciata per il magnifico messere Francesco Contarini, per la Serenissima Signoria di Venetia dignissimo podestà di Noal,

sedendo sua magnificentia sotto la loggia al banco della ragione, dove è solito simil sententie profferir dicendo in questo modo.

Noi Francesco Contarini, podestà preditto sedendo come di sopra et seguitando la via della ragion et della giustitia, si come havendo in cumissione dalla preditta Serenissima Signoria Nostra la infrascripta sententia criminal corporale et banditoria damo, dicemo, et promulgamo contra il sottoscrito reo per le cause che qui sotto si esprimeranno.

Vettor de Pasini di Pasini de Cavasi, territorio di Asolo, contra il qual per noi et l offitio nostro di maleffici è sta proceduto et si procede, a denuntia di Domenego dell'Arco, official della corte nostra, per quello et sopra quello che detto Vettor, non havendo il Sommo Dio avanti gli occhi, ma instigato da spiriti et furori diabolichi, ha havuto ardimento robbar due guarnelli di tela, uno di Urban Muffato et l'altro di Iacomo Guizzonato, li quali, lavorando nei campi loro, haveano detti guarnelli messo in un campo di capo de esso campo, et venuto esso Vettor a Noal vendette uno di essi guarnelli a un di lui non conosciuto, l'altro a un fameglio dell'hosto dalla Spada, et trovato nell'hostaria predetta della Spada dal detto Urban, che gli era venuto drieto, et da gli offitiali nostri fu da quelli ritenuto, et nel ritenerlo, aggiongendo mal a male et peccato, si fece licito con la perfida et sacrilega sua bocca biastemar il nome del glorioso redentor nostro dicendo: "potta di Christo". Commettendo le cose preditte cuntra Dio et la giustitia et contro le leggi dell'eccellentissimo Consiglio di X [Dieci], et come nel processo cuntra lui formato appare, onde tolto il suo constituto de plano, ha così il furto cume la biastema confessato, et intimato adifesa ha ditto non voler dir nè haver che dir altro, per la qual cosa, et convenendosi al debito nostro per honor di Dio, per debita essacutione delli mandati del Serenissismo Dominio, et per essempio altrui non lasciar queste iniquità impunite, cundannemo et dechiaramo:

Che'l preditto Vettor nella presente mattina sia posto nella berlina in legno con la lingua in ghiova, dove star debba per hora una continua, et sia bandito de Noal et territorio Treviso Trivisan Ceneda cenedese et per XV miglia oltra i confini per anni tre cuntinui, et cuntrafacendo al bando, essendo preso et presentato, sia cunfinato nelle galee de condennati al remo in cathena per mesi desdotto continui, et hoc toties quoties chi veramente lo prenderà et presenterà haver debba delli sui beni, se ne saranno, senon del Serenisissimo Dominio Lire cento, in questi siano et nelle spese criminaliter (?) condennamo.

1556 die 8 zugno, fu publicata la soprascripta sententia criminal per il soprascripto magnifico podestà, leggendo me Camillo Besalio cancellier di sua magnificentia, presenti messer Bernardo Locatello messer Niccolò Campagnaro.

Abbreviazioni

ASVe: Archivio di Stato di Venezia

CX: Consiglio dei Dieci

CCX: Consiglio dei Dieci, Capi

LR: Lettere dei Rettori

BCN: Biblioteca Comunale di Noale

APN: Archivio del Podestà

Bibliografia generale

Percorsi anticlericali fra Medioevo e prima Età moderna, "Rivista di storia del cristianesimo", n. 12 a. 2 (2015).

Addante Luca, *Eretici e libertini nel Cinquecento italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

Adorni-Braccesi Simonetta, *Una città infetta. La Repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Firenze, L. S. Olschki, 1994.

Alessi Giorgia, *Il processo penale: un profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

Alfani Guido, *Il grand tour dei cavalieri dell'Apocalisse: l'Italia del «lungo Cinquecento»*, Venezia, Marsilio, 2010.

Ambrosini Federica, *Storie di patrizi e di eresia nella Venezia del Cinquecento*, Milano, Franco Angeli, 1999.

Ambrosini Federica, Del Col Alessandro (a cura di), *La Riforma nella Repubblica di Venezia tra Cinquecento e Seicento: Venezia, 9-11 novembre 2017, atti del Convegno Internazionale*, Venezia, Ateneo Veneto, 2018.

Andreatto Claudia, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo* in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Povolo

Claudio, Bologna, il Mulino, 2007, p. 361-417.

Ascheri Mario, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna, il Mulino, 2009.

Asor Rosa Alberto, *Storia europea della letteratura italiana*, vol. 3, Torino, Einaudi, 2010.

Aubert Alberto, *Paolo IV Carafa nel giudizio dell'età della Controriforma*, vol. 1, Firenze, Le Lettere, 1990;

ID., *Paolo IV. Politica, inquisizione e storiografia*, vol.1, Firenze, Le Lettere, 1999.

Azzetta Luca, Mazzucchi Andrea, *Intorno a Dante. Ambienti culturali, fermenti politici, libri e lettori nel XIV secolo. Atti del Convegno internazionale (Roma, 7-9 novembre 2016)*, Roma, Salerno, 2018.

Barbero Alessandro, *Costantino il vincitore*, Roma, Salerno, 2016.

Barral I Altet, Gottardi Michele (a cura di), *La storia dell'arte a Venezia di ieri e oggi: duecento anni di studi. Atti del Convegno di studi, Venezia (5-6 novembre 2012)*, Venezia, Ateneo Veneto, 2013.

Battillotti Donata, Beltramini Guido, Demo Edoardo, Panciera Walter (a cura di), *Storia dell'architettura nel Veneto: il Cinquecento*, Venezia, Marsilio, 2016.

Bellabarba Marco, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

Bellavitis Anna, *Noale. Struttura sociale e regime fondiario di una podesteria della prima metà del secolo XVI*, Treviso, Fondazione Benetton, 1994.

Beltrami Daniele, *Saggio di storia dell'agricoltura nella Repubblica di Venezia durante*

l'età moderna, Milano, Sansoni, 1955.

Benzoni Gino, voce 'Andrea Gritti' in *Dizionario Biografico degli Italiani* (vol.59), a cura di Caravale Mario, Roma, ROMAGRAF,2002, p. 726-734.

ID., *Venezia ossia il mito modulato*, "Studi veneziani", XIX (1990), pp. 15-36.

Berman J. Harold, *Diritto e rivoluzione: le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, il Mulino, 1988.

Berengo Marino, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1999.

Bettini Maurizio, *Dèi e uomini nelle città. Antropologia, religione e cultura nella Roma antica*, Roma, Carocci, 2015.

Bettoni Alessandra, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, "Quaderni Storici", a. XLI, n. 1, aprile 2006, p. 13-30.

Bianco Furio, *1511: la «cruel zobia grassa». Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 1995.

Biasori Lucio, *Blasfemia*, "Nuova informazione bibliografica", n. 1, gennaio-marzo 2018.

Biasori Lucio, Conti Davide, *Il secolo senza eresia? Caratteri originali dei nonconformismi religiosi italiani*, "Rivista Storica Italiana", vol CXXIX, fasc. III, dicembre 2017, p. 799-819.

Biferali Massimo, Firpo Fabrizio, *Immagini ed eresia nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

Bizzocchi Roberto, *Chiesa religione e stato all'inizio dell'età moderna* in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di Chittolini Giorgio, Molho Anthony, Schiera Pierangelo, Bologna, il Mulino, 1994, p. 493-515.

Bloch Marc, *I re taumaturghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei rei particolarmente di Francia e Inghilterra*, Torino, Einaudi, 1989.

Bonora Elena, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore libraio e letterato*, Venezia, Istituto di scienze lettere ed arti, 1994.

ID., *La Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001

ID., *Il ritorno della Controriforma (e la Vergine del Rosario di Guàlupo)*, "Studi Storici", n. 2, 2016, p. 267-296.

Braida Lodovica, *Libri di lettere: le raccolte epistolari del Cinquecento tra inquietudini e buon volgare*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

Braudel Fernand, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 2010 (5a. ed. fr. 1982).

Briguglia Gianluca, *Il pensiero politico medievale*, Torino, Einaudi, 2018.

Bruni Francesco, *La città divisa: le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna, il Mulino, 2003.

Burn Coleman Elizabeth, *The offenses of blasphemy: Messages in and through Art*, "Journal of Value Inquiriry", n. 45 (2011), p. 67-84.

Burke Peter, *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

Camporesi Piero, *Il paese della fame*, Bologna, il Mulino, 1978.

ID., *Il pane selvaggio*, Bologna, il Mulino, 1980.

Caponetto Salvatore, *La riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1992.

Caravale Mario, Caracciolo Alberto, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX* in *Storia d'Italia*, vol. 14, Torino, UTET, 1978.

Casagrande Carla, Vecchio Silvana, *I peccati della lingua: disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987.

Casella Laura, *I Savorgnan. La famiglia e le opportunità del potere (sec. XV-XVIII)*, Roma, Bulzoni, 2003.

Catto Michela (a cura di), *La direzione spirituale tra il Medioevo e l'età moderna: percorsi di ricerca e contesti specifici*, Bologna, il Mulino, 2004.

Cavalieri Paolo, *«Qui sunt guelfi et partiales nostri». Comunità, patriziato e fazioni a Bergamo tra XV e XVI secolo*, Milano, Unicopli, 2008.

Cavarzere Marco, *La giustizia ecclesiastica in periferia. Il pluralismo giurisdizionale della chiesa attraverso il caso di Aquileia*, "Giornale di storia", n.9 (2012), p. 1-10.

Cavazzana Romanelli Francesca, Orlando Ermanno, *Gli estimi della podesteria di Treviso*, Cornuda (Treviso), Antiga, 2006.

Chiffoleau Jacques, Hubert Etiènne, Musciarelli Roberta, *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre*, Roma, Viella, 2018.

Chiodi Giovanni, Povolo Claudio, *L'amministrazione della giustizia penale nella*

Repubblica di Venezia, secoli XV-XVIII, vol. 2, Sommacampagna, Cierre, 2004.

Chittolini Giorgio (a cura di), *Europa e Italia: studi in onore di Giorgio Chittolini*, Firenze, University Press, 2011.

Chittolini Giorgio, Joahnek Peter (a cura di), *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e Germania, secoli XV-XVI*, Bologna, il Mulino, 2003.

Ciliberto Michele, *Niccolò Machiavelli. Ragione e pazzia*, Roma-Bari, Laterza, 2018.

Corazzol Gigi, *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano, Franco Angeli, 1979.

ID., *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634-1642*, Milano, Unicopli, 1997.

Costa Pietro, *Immagini della sovranità fra medioevo ed età moderna: la metafora della 'verticalità'*, "Scienza & politica", n. 31 (2004), p. 9-19.

Cozzi Gaetano, *Domenico Morosini e il «De bene instituta re pubblica»*, "Studi veneziani", n. 12 (1970), p. 405-485.

ID., *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1980.

ID., *Repubblica di Venezia e stati italiani: politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi. 1982.

ID,. *La Repubblica di Venezia in Morea. Un diritto per il nuovo Regno* in *La società veneta e il suo diritto*, Venezia, Marsilio, 2000, p.267-310.

ID., *Il giuspatronato del doge su San Marco: diritto originario o concessione pontificia?*

in *La società veneta e il suo diritto*, p. 231-247.

ID., *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci* in *La società veneta e il suo diritto*, p. 149-229.

ID., *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli Esecutori contro la bestemmia (secoli XVI-XVII)* in *La società veneta e il suo diritto*, 65-148.

Cozzi Gaetano, Knapton Michael, *Storia della Repubblica di Venezia: dalla guerra di Chioggia al 1517* in *Storia d'Italia* (vol. 12.I), Torino, UTET, 1986.

Cozzi Gaetano, Knapton Michael, Scarabello Giovanni, *Storia della Repubblica di Venezia: dal 1517 alla fine della Repubblica* in *Storia d'Italia* (vol. 12.II), Torino, UTET, 1992.

Cristellon Cecilia, Menchi Silvana Seidel, *Religious life* in *A companion to Venetian History, 1400-1797* (vol.IV), a cura di Dursteler Eric, Boston, Leiden, 2013, p. 379-420.

D'Andrea David, *Civic Christianity in Renaissance Italy. The Hospital of Treviso, 1400-1530*, Rochester, Boydell & Brewer, 2007.

ID., *Charity and confraternities* in *A companion to Venetian History, 1400-1797* (vol. IV), p. 421-448.

Dall'Aglio Stefano, Richardson Brian, Rospocher Massimo, *Voices and textes in early modern Italian society*, London, New York, 2017.

Da Mosto Andrea, *I dogi di Venezia*, Firenze, Giunti, 2003.

ID., *L'archivio di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo e analitico*,

Roma, Biblioteca d'arte, 1937.

Daminaki Chrysa, Procaccioli Paolo, Romano Angelo (a cura di), *Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell'Europa moderna*, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2006.

Del Col Andrea, *L'inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia*, "Critica Storica", n. XXVIII (1991), p. 189-250.

Del Torre Giuseppe, *Venezia e la terraferma dopo la lega di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano, Franco Angeli, 1986.

ID., *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Venezia, il Cardo, 1990.

ID., *Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonicati nella terraferma veneziana all'inizio dell'età moderna*, "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti.", tomo CLI (1992-93), p. 1171-1236.

ID., *«Dalli preti è nata la servitù di questa repubblica». Ecclesiastici e segreti di stato nella Venezia del '400* in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, a cura di Gasparri Sergio, Levi Giovanni, Moro Pierandrea, Bologna, il Mulino, p. 131-158.

ID., *Carriera politica e benefici ecclesiastici in una famiglia veneziana del primo '500: Zaccaria e Lorenzo Gabriel* in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di Antonelli Livio, Capra Carlo, Infelise Mario, Milano, Franco Angeli, p. 159-181.

ID., *Patrizi e cardinali: Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2009.

Del Torre Giuseppe, Viggiano Alfredo (a cura di), *1509-2009, l'ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma. Atti del Convegno internazionale di studi di Venezia (14-15-16 maggio 2009)*, Venezia, Ateneo Veneto, 2011.

Demo Edoardo, *Dalla dedizione a Venezia alla fine del Cinquecento* in *Storia di Verona. Caratteri, aspetti, momenti*, a cura di Zalin Giovanni, Vicenza, Neri Pozza, 2001, p. 149-193.

ID., *Mercanti di terraferma: uomini, merci, capitali nell'Europa del Cinquecento*, Milano, Franco Angeli, 2012.

Demo Edoardo, Savio Andrea (a cura di), *Uomini del contado e uomini di città nell'Italia settentrionale del XVI secolo. Atti del Convegno Internazionale di storia, arte e architettura*, Palermo, Infieri, 2017.

Domenichelli Mario, *Cavaliere e gentiluomo: saggio sulla cultura aristocratica in Europa*, Roma, Bulzoni, 2002.

Elliot H. John, *A Europe of composite Monarchies*, "Past and Present", n.137 (1992), p. 48-71.

Favero Giuseppe, Moro Maria, Spinelli Pierpaolo, Trivellato Francesca, Vianello Francesco (a cura di), *Le anime dei demografi: fonti per la rilevazione dello stato della popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII*, "Bollettino di demografia storica", n. 15 (1991), p. 21-110.

Felici Lucia (a cura di), *Ripensare la Riforma protestante: nuove prospettive degli studi italiani*, Torino, Claudiana, 2015.

Fersuoch Lidia, Zanazzo Maria, *Archivio Comunale di Noale. Archivi del podestà, della comunità e della* podesteria *di Noale (1405-1797)*, voll. 2, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 2005.

Filoramo Giovanni, *Il sacro e il potere. Il caso cristiano*, Torino, Einaudi, 2009.

Firpo Massimo, *Pasquinate romane del Cinquecento*, “Rivista Storica Italiana”, n. XVCI (1984), p. 600-621.

ID., *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

ID., *La presa di potere dell’Inquisizione romana (1550-1553)*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

ID., *Juan de Valdès e la Riforma nell’Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

ID., *Rething “Catholic Reform” and “Counter-Reformation”: What Happened in Early Modern Catholicism*, “Journal of Early Modern History”, n. 20, 2016, p. 293-312.

Firpo Massimo, Maifreda Germano, *L’eretico che salvò la Chiesa. Il cardinale Giovanni Morone e le origini della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2019.

Focault Michel, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2014 (1a. ed. it. 1976).

ID., *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*, Milano, Feltrinelli, 2019.

Forcellino Antonio, *Michelangelo Buonarroti. Storia di una passione eretica*, Torino, Einaudi, 2002.

Foscari Antonio, Tafuri Manfredo, *L’armonia e i conflitti. La chiesa di San Francesco della Vigna nella Venezia del ‘500*, Torino, Einaudi, 1983.

Fragnito Gigliola, *La Bibbia al rogo: la censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, il Mulino, 1997.

ID., *Proibito capire: la Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005.

Frajese Vittorio, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa tra Cinque e Seicento*, Bologna, il Mulino, 1994.

ID., *L'evoluzione degli 'Esecutori contro la bestemmia a Venezia in età moderna* in *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, a cura di PIRILLO Nestore, Bologna, il Mulino, 1997, p. 170-211.

Gaeta Franco, *L'idea di Venezia*, "Storia della cultura veneta", vol. III parte III (1981), p. 565-641.

ID. (a cura di), *Nunziature di Venezia* in *Nunziature d'Italia; secoli XVI-XVIII.*

Gastaldi Ugo, *Storia dell'anabattismo*, voll.2, Torino, Claudiana, 1992.

Gentile Marco, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, "Società e storia", n.89 (2000), p. 561-573.

ID., *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2005.

Geremek Bronislaw, *Uomini senza padrone: poveri e marginali tra Medioevo ed età moderna*, Torino, Einaudi, 1992.

Gilbert Felix, *Machiavelli e Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel Cinquecento*, Torino, Einaudi, 2012 (1a. ed. it. 1971).

Ginzburg Carlo, *Folklore, magia, religione* in *Storia d'Italia*, *I caratteri originarli* (v.1), 1972, p. 604-676.

ID., *I costituti di Don Pietro Manelfi*, Firenze, Sansoni, 1970.

ID., *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 2009 (1a. ed. 1976).

ID., *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 2009 (1a. ed. 1989).

ID., *Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza*, Milano, Feltrinelli, 2011 (1a. ed. 1998).

ID., *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Milano, Feltrinelli, 2018 (1a. ed. 2015).

Giudici Giacomo, *Nuovi approcci alla storia della burocrazia. Ripensare le cancellerie dell'Europa tardo-medievale e della prima età moderna*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento", n. 1, 2019, p. 49-68.

Greengrass Mark, *La cristianità in frantumi: Europa 1517-1648*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

Grendi Edoardo, *Premessa*, "Quaderni Storici", a. XXII n. 66 (1987), p. 695-700

Grendler F. Paul, *L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia: 1540-1605*, Roma, il Veltro, 1983.

ID., *La scuola nel Rinascimento italiano*, Roma-Bari, Laterza, 1991.

Grillo Paolo, *L'ordine della città: controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 2017.

Grubb S. James, *When myts lost power: Four Decades of Venetian Historiography*, "The Journal of Modern History", v. 58, n.1, marzo 1986, p. 43-94.

Gullino Giuseppe (a cura di), *L'Europa e la Serenissima, la svolta del 1509. Nel V*

centenario della battaglia di Agnadello, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, 2011.

Howard Deborah, *Venetian Architecture* in *A companion to Venetian History, 1400-1797*, p. 743-778.

Horodowich Elizabeth, *Civic identity and Control of Blasphemy in Sixteenth-Century Venice*, "Past and Present", n. 181 (2003), p. 3-33.

Infelise Mario, *I padroni dei libri: il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

Kantorowicz Ernst, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, Einaudi, 2012 (1a. ed. 1989).

Kellebenz Hermann, Prodi Paolo, *Fisco, religione, Stato nell'età confessionale*, Bologna, il Mulino, 1989.

Knapton Michael, *'Nobiltà e popolo' e un trentennio di storiografia veneta*, "Nuova Rivista Storica", v. LXXXII (1998), p. 167-192.

ID., *Le campagne trevigiane: i frutti di una ricerca*, "Società e Storia", n.130 (2010), p. 771-800.

ID., *The Terraferma State* in *A companion to Venetian History, 1400-1797*, p. 85-124.

Lavarda Sergio, *Politica e giustizia nella terraferma veneta del Seicento. Il tribunale vicentino del Consolato*, "Archivio Veneto", CXXXV (2004), p. 53-92.

Lavenia Vincenzo, Prosperi Adriano, Tedeschi John, *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Pisa, Edizioni della Normale, 2010.

Lavenia Vincenzo, *L'infamia e il perdono: tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004.

Law E. John, *Venice and the Veneto in the early Renaissance*, Aldersoth, Ashgate Variorum, 2000.

Levi Giovanni, *L'eredità immateriale: carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Torino, Einaudi, 1985.

Luongo Alberto, *Notariato e mobilità sociale nell'Italia cittadina del XIV secolo* in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XIV)*, a cura di Tanzini Lorenzo, Tognetti Sergio, Roma, Viella, 2016, p. 243-271.

Maifreda Germano, *Rappresentanze rurali e proprietà contadina: il caso veronese tra Sei e Settecento*, Milano, Franco Angeli, 2002.

Malato Enrico, *Dante*, Roma, Salerno, 1999.

Mancino Michele, Romeo Giovanni, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

Manconi Federico (a cura di), *Banditismi mediterranei (Secoli XVI-XVII)*, Roma, Carocci, 2003.

Maranini Giuseppe, *La costituzione di Venezia* (voll.2), Firenze, la Nuova Italia, 1974.

Marin Simonetta, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)* in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII. Retoriche, stereotipi, prassi*, Sommacampagna, Cierre, 2004, p. 171-251.

Menchi Seidel Silvana, *Erasmo in Italia, 1520-1580*, Torino, Bollati Borlinghieri, 1987.

ID., *Protestantesimo a Venezia* in *La Chiesa di Venezia tra Riforma protestante e Riforma Cattolica*, a cura di GULLINO Giuseppe, Venezia, Studium cattolico, 1990, p. 131-154.

Menniti-Ippolito Antonio, *La «fedeltà» vicentina e Venezia. La dedizione del 1404* in *Storia di Vicenza*, v. III (1989), Vicenza, Neri Pozza, p. 29-43.

Merlo Grado Giovanni, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna, il Mulino, 2011 (1a. ed. 1989)

ID., *Eretici del Medioevo: temi e paradossi di storia e storiografia*, Brescia, Morcelliana, 2012.

Miniutti Pierpaolo, *Gli estimi del XVI secolo. Continuità e sperimentazioni* in Cavazzana Romanelli Francesca, Orlando Ermanno, *Gli estimi della podesteria di Treviso*, p. 77.85.

Motta Franco, *Giudicare la fede, giudicare la politica. Evoluzione del paradigma giudiziario della sovranità papale nell'età delle confessioni* in *Regolare la politica. Norme, liturgie, rappresentazioni del potere fra tardoantico ed età contemporanea*, a cura di Cozzo Paolo, Motta Franco, Roma, Viella, 2016, p. 231-248.

Muir Edward, *«Il sangue s'infuria e ribolle»: la vendetta nel Friuli del Rinascimento*, Sommacampagna, Cierre, 2010.

Nash David, *Analyzing the history of religious crime. Models of "Passive" and "Active" blasphemy since the Medieval Period*, "Journal of Social History", v. 41, n.1 (2007), p. 5-29.

Niccoli Ottavia, *Profeti e popolo nell'Italia del Rinascimento*, Roma-Bari, Laterza,

2007 (1a. ed. 1987).

ID., *Rinascimento anticlericale: infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

ID., *Perdonare. Idee, pratiche e rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

Nikodimon Gaille Marie, *L'ideale del governo misto tra Venezia e Firenze. Un aristotelismo politico a doppia faccia*, "Filosofia politica", XIX, n.1, aprile 2005, p. 63-76.

Olivieri Achille, *Strutture e caratteri della sensibilità religiosa veneta nel Cinquecento* in *Eresie, famiglie e società nel '500: studi e ricerche*, a cura di *Ibidem.*, Padova, Progetto, 1988, p. 195-211.

Orlando Ermanno, *Altre Venezie: il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia, IVSLA, 2008.

Padoan Giorgio, *L'attività letteraria nella Venezia di Andrea Gritti* in *'Renovatio urbis': Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, a cura di Tafuri Manfredo, Roma, Officina, 1984, p.187-200.

Pavone Sabina, *I gesuiti dalle origini alla soppressione*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

ID., *Rinascimento anticlericale e opinione pubblica. Pavone legge Niccoli*, "Storica", n. 38, 2007, p. 141-151.

Pellegrini Marco, *Le guerre d'Italia (1494-1530),* Bologna, il Mulino, 2009.

Petrucci Armando, *Scrivere per gli altri*, "Scrittura e civiltà", n. 13 (1989), p. 475-487.

Peyronel Rambaldi Susanna, *Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona* in *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola* (vol.2), a cura di Pissavino Paolo, Signorotto Gianvito, Roma, Bulzoni, 1985, p. 579-617.

Pezzolo Luciano, *L'oro dello Stato: società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia, il Cardo, 1990.

ID., *Una finanza d'ancient regime: la Repubblica veneta tra XV e XVIII secolo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005.

ID., *La storia agraria veneta: risultati, ipotesi, prospettive*, «Archvio Veneto», n. 142, 2011, p. 79-110.

Piasentini Stefano, *Indagini sulla bestemmia a Venezia nel Quattrocento*, "Studi Storici", a. XL, n.2, aprile-giugno 1999, p. 513-549.

Pirillo Nestore (a cura di), *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, Bologna, il Mulino, 1997.

Povolo Claudio, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale in età moderna. I casi di Padova, Treviso e Noale*, "Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", v. CXXXVII (1978), p. 479-498.

ID., *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII* in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Cozzi Gaetano, 1980, p. 153-258.

ID., *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo* in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di Chittolini Giorgio, Molho Anthony, Schiera Pierangelo, 1994, p. 207-221.

ID., *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia nel Cinque e

Seicento, Verona, Cierre, 1997.

ID., *I centri minori della Terraferma veneta* in *Marostica. Profilo istituzionale di un centro urbano nell'età della Serenissima*, a cura di Id., Vicenza, La Serenissima, 2004, p. 19-39.

ID., *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)* in *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di Birocchi Italo, Mattone Antonello, Roma, Viella, 2006, p. 297-353.

ID., *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico* in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di ID., Bologna, il Mulino, 2007, p. 15-107.

ID., *Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia 1580-1592): narrazioni di un'etnografia della violenza in età moderna* in *Una storia di rigore e passione. Saggi per Livio Antonelli*, a cura di Levati Stefano, Mori Simona, Milano, Franco Angeli, 2018, p.126-148.

Preto Paolo, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano, il Saggiatore, 2003.

Prodi Paolo, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1982.

ID., *Cristianesimo e il potere: atti del Seminario tenuto a Trento il 21-22 giugno 1985*, Bologna, EDB, 1986.

ID., *Il sacramento del potere: il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino, 2017 (1a. ed. 1992).

ID., *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo*

ed età moderna, Bologna, il Mulino, 1994.

ID., *Una storia della giustizia*, Bologna, il Mulino, 2000.

Prosperi Adriano, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 2009 (1a. ed. 1996)

ID., *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001.

ID., *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008.

ID., *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana (XIV-XVIII secolo)*, Torino, Einaudi, 2016 (1a. ed. 2013).

ID., *Lutero. Gli anni della fede e della libertà*, Milano, Mondadori, 2017.

Pullan Brian, *La politica sociale della Repubblica di Venezia* (voll. 2), Roma, il Veltro, 1982.

Puddu Raffaele, *Il soldato gentiluomo. Autoritratto di una società guerriera: la Spagna del Cinquecento*, Bologna, il Mulino, 1982.

Reinhardt Wolfgang, *Disciplinamento sociale, confessionalizzazione, modernizzazione. Un discorso storiografico* in *Disciplinamento dell'anima, disciplinamento del corpo e disciplinamento della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di PRODI Paolo, 1994, p. 101-124.

Romano Dennis, *La rappresentazione di Venezia. Francesco Foscari: vita di un doge nel Rinascimento*, Roma, Viella, 2012.

Rospocher Massimo, *«Non vedete la libertà di voi stessi essere posta nelle proprie mani vostre?». Guerre d'inchiostro e di parole ai tempo di Cambrai* in *Dal leone all'aquila.*

Comunità, territori e cambi di regime nell'età di Massimiliano I, a cura di Bonazza Marcello, Menchi Seidel Silvana, Rovereto, Osiride, 2012, p. 127-147.

ID., *Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo*, Bologna, il Mulino, 2015.

Rospocher Massimo, Salzberg Rosa, *An evanescent public sphere. Voices, textes and Publics in Venice during the Italian Wars* in *Beyond the Public Sphere. Opinions, publics, Spaces in Early Modern Europe*, a cura di Rospocher Massimo, Bologna, il Mulino, 2012.

Rossini Alessandra, *Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fisco, società*, Milano, Franco Angeli, 1998.

Rossini Egidio, *Il ruolo dei notai nell'amministrazione di Verona scaligera* in *Gli Scaligeri (1277-1387)*, a cura di Varanini Gian Maria, Verona, Arnoldo Mondadori, 1988.

Roversi-Monaco Francesca, *«Le audacie del pensero»: letteratura e storiografia sul Grande Scisma d'Occidente* in *Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis*, a cura di Pio Bernardo, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2011, p. 615-634.

Rusconi Roberto, *Predicazione e vita religiosa nella società italiana: da Carlo Magno alla Controriforma*, Torino, Loescher, 1981.

Sanudo Marin, *Itinerario per la terraferma veneziana*, a cura di Varanini Gian Maria, Roma, Viella, 2014.

Saripi Paolo, *Istoria del Concilio Tridentino* (voll.2), a cura di Vivanti Corrado, Torino, Einaudi, 2011.

Sbriccoli Mario, *Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

ID., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, "Studi Storici", a. 29, n.2, aprile-giugno 1988, p. 491-501.

Scarabello Giovanni, *Strutture assistenziali a Venezia nella prima metà del '500 e avvii europei della riforma dell'assitenza* in «*Renovatio urbis». Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, a cura di Tafuri Manfredo, 1984, p. 119-133.

Scheid John, *La religione a Roma*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

ID., *Quando fare è credere. I riti sacrificali dei romani*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

Schiavone Aldo, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, Einaudi, 2005.

Schiera Pierangelo, *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna, il Mulino, 1999.

Schilling Heinz, *Chiese confessionali e disciplinamento sociale. Un bilancio provvisorio della ricerca storica* in *Disciplinamento dell'anima, disciplinamento del copro e disciplinamento della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di Prodi Paolo, 1994, p. 125-160.

Schimmelpfenning Bernhard, *Il Papato. Antichità, Medioevo, Rinascimento*, Roma, Viella, 2006.

Signaroli Simone, Valseriati Enrico (a cura di), «*El patron di tanta alta venura». Pietro Avogadro tra Pandolfo Malatesta e la dedizione di Brescia a Venezia*, Brescia, Torre d'Ercole, 2013.

Steniberg Justin, *Dante e i confini del diritto*, Roma, Viella, 2016.

Stumpo Enrico, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma* in *Storia d'Italia, Annali 9. La chiesa e il potere politico*, a cura di Chittolini Giorgio, Miccoli Giovanni, Torino, Einaudi, 1986, p. 265-294.

Tabacco Giovanni (a cura di Gaffuri Laura), *La relazione tra i concetti di potere temporale e potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, Firenze, University press, 2010.

Tafuri Manfredo, *«Renovatio urbis Venetiarum». Il problema storiografico* in *«Renovatio Urbis». Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, Roma, Officina, 1984, p. 9-56.

Todeschini Giacomo, *Visibilmente crudeli: malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, il Mulino, 2007.

Tomasin Lorenzo, *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XII-XVIII)*, Padova, Esedra, 2001.

Vallerani Massimo, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, il Mulino, 2005.

ID., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori* in *L'enquête au Moyen Âge. Collection de l'Ècole francaise de Rome* (399), Roma, Ècole francaise, p. 123-142.

ID., *Giuristi e città: fiscalità, giustizia e cultura giuridica tra XII e XIII secolo. Ipotesi di ricerca* in *I comuni di Jean-Claude Maire Viguer. Percorsi storiografici*, a cura di Carciogna Maria Teresa, Carocci Sandro, Zorzi Andrea, Roma, Viella, 2014, p. 201-234.

ID., *Il valore dei cives. La definizione del valore negli estimi bolognesi del XIV secolo* in *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età Moderna*, a cura di Vallerani Massimo, Roma, Viella, 2018, p. 241-270.

Valseriati Enrico, *Tra Venezia e l'Impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell'età di Carlo V*, Milano, Franco Angeli,2016.

Varanini Gian Maria, *Proprietà fondiaria e agricoltura* in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, *V. Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di Tenenti Alberto, Tucci Ugo, Roma, Treccani, 1996, p. 807-879.

ID., *Treviso dopo la conquista veneziana. Il contesto politico-istituzionale e il destino di un'aristocrazia* in *Treviso e la sua civiltà nell'Italia dei comuni*, a cura di Cammarosano Paolo, Trieste, CERM, 2010, p. 365-410.

ID., *Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV)* in *Guelfi e Ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di Gentile Marco, 2011, p. 563-602.

ID., *La Terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia* in *1509-2009, l'ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma. Atti del Convegno internazionale di studi di Venezia (14-15-16 maggio 2009)*, a cura di Del Torre Giuseppe, Viggiano Alfredo, 2011, p. 13-63.

ID., *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII)* in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di Giorgi Andrea, Moscandelli Stefano, Zarilli Carla, Siena, Pubblicazioni Archivi di Stato, 2012, p. 337-358.

ID., *I nuovi orizzonti della Terraferma* in *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica*, a cura di Ortalli Gherardo, Schmitt Oliver Jens, Orlando Ermanno, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2013, p. 13-56.

Ventura Angelo, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano, Unicopli, 2008 (1a. ed. it. 1964).

Viggiano Alfredo, *Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton, 1993.

ID., *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da terra del Quattrocento*, "Società e storia", a.17, n.65, 1994, p. 473-506.

ID., *La disciplina dei rettori nello stato veneto del '500* in *Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento*, a cura di Leverotti Franca, Pisa, Annali della Scuola Normale, p. 181-190.

ID., *Politcs and costitutions* in *A companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di Dursteler Eric, 2013, p. 47-84.

Visceglia Maria Antonietta, *Riti di corte e simboli della regalità: i regni d'Europa e del Mediterraneo dal Medioevo all'età moderna*, Roma, Salerno, 2009.

ID., *La Roma dei papi: la corte e la politica internazionale (secoli XV-XVII)*, a cura di Valeri Elena, Volpini Paola, Roma, Viella, 2018.

Weinstein Donald, *Savonarola: ascesa e caduta di un profeta del Rinascimento*, Bologna, il Mulino, 2013.

Zambon Marco, *«Nessun dio è mai sceso quaggiù». La polemica anticristiana dei filosofi antichi*, Roma, Carocci, 2019.

Zamperetti Sergio, *I «sinedri dolosi». La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello stato regionale veneto tra '500 e '600*, "Rivista Storica Italiana", XCIX (1987), p. 269-320.

ID., *Dalla tutela cittadina all'identità politica territoriale. Il governo dei contadi nella*

Repubblica di Venezia in età moderna in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una storia della spazialità*, a cura di Blanco Luigi, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 45-56.

Zannini Andrea, *Una burocrazia repubblicana. Stato e amministrazione a Venezia tra XVI e XVIII secolo* in *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica*, a cura di Ortalli Gherardo, Schmitt Oliver Jens, Orlando Ermanno, 2013, p. 131-154.

Zorzi Andrea, *«Justut erat in armis». Faide e conflitti sociali tra pratiche sociali e pratiche di governo* in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di Chittolini Giorgio, Molho Anthony, Schiera Pierangelo, 1994, p. 609-632.